



ORIGINALE
COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)



ALL 41"

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

ADOTTATA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

N° 05

DEL 09/02/2016

OGGETTO: Oneri di urbanizzazione art. 16 D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e ss.mm.ii.. Costo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza art. 19 D.P.R. 06.06.2001, n. 380.
Determinazione Anno 2016. Adeguamento - Approvazione.

L'anno duemilasedici addì nove del mese di Febbraio alle ore 18,00 nella Sede Municipale la Commissione Straordinaria, *nominata per la provvisoria gestione del Comune, giusto D.P.R. 29 aprile 2015 recante lo scioglimento del Consiglio Comunale di Scicli (Ragusa), a norma dell'art. 143 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, composta da:

- Dott.ssa Tania Giallongo
- Dott.ssa Antonietta d'Aquino
- Dott. Gaetano D'Erba

Constatato che ai sensi dell'art. 1 comma 2 del Decreto del Ministero dell'Interno n. 523 del 28 luglio 1995 la presenza dei componenti della Commissione Straordinaria integra il numero legale richiesto per la valida costituzione della seduta, con l'assistenza del Segretario Comunale, Dott.ssa Francesca Sinatra, ha adottato il provvedimento di cui all'oggetto

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista la proposta di deliberazione n° 7 del 21/12/2015 del Capo Settore Urbanistica e Patrimonio, Ing. Guglielmo Carbone, relativa all'oggetto;

Richiamata integralmente la parte motiva della suddetta proposta e ravvisatane la fondatezza;

Ritenuto opportuno, oltreché necessario, provvedere in merito;

Visto il foglio allegato del parere di regolarità tecnica espresso dal Capo Settore Urbanistica e Patrimonio, Ing. Guglielmo Carbone;

Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana vigente e la L.R. 11/12/1991 n° 48.

DELIBERA

Per la causale in premessa:

1. Di approvare l'aggiornamento, per l'anno 2016, fatti salvi i casi di gratuità e le riduzioni previste da norme di leggi, per il rilascio delle Concessioni edilizie, quale contributo per oneri di urbanizzazione di cui all'art. 16 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e ss.mm.ii. gli importi unitari di seguito elencati:

ZONE TERRITORIALI OMOGENEE: A - C

NUOVE COSTRUZIONI

URBANIZZAZIONE SECONDARIA

Nuove costruzioni

Scicli e frazioni: 50,00 % x 27,91 €/mc = 13,96 €/mc

Servizi

Scicli e frazioni: 60,00 % x 13,96 €/mc = 8,37 €/mc

URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Nuove costruzioni

Scicli e frazioni: $50,00 \% \times 16,02 \text{ €/mc} = 8,02 \text{ €/mc}$

Servizi

Scicli e frazioni: $60,00 \% \times 8,01 \text{ €/mc} = 4,81 \text{ €/mc}$

ZONE TERRITORIALI OMOGENEE: B

NUOVE COSTRUZIONI

URBANIZZAZIONE SECONDARIA

Nuove costruzioni

Scicli e frazioni: $30,00 \% \times 27,91 \text{ €/mc} = 8,37 \text{ €/mc}$

Servizi

Scicli e frazioni: $60,00 \% \times 8,37 \text{ €/mc} = 5,02 \text{ €/mc}$

URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Nuove costruzioni

Scicli e frazioni: $30,00 \% \times 16,04 \text{ €/mc} = 4,81 \text{ €/mc}$

Servizi

Scicli e frazioni: $60,00 \% \times 4,81 \text{ €/mc} = 2,89 \text{ €/mc}$

Per interventi di: trasformazione conservativa, ristrutturazione edilizia ivi compresa demolizione e fedele ricostruzione, limitatamente al volume esistente, ampliamenti e sopraelevazioni di edifici ricadenti nelle zone territoriali omogenee A e B, i superiori oneri sono ridotti al 50%.

ZONE TERRITORIALI OMOGENEE: E (urbanizzazione secondaria)

50,00% di 9,21 €/mc

4,60 €/mc

INSEDIAMENTI STAGIONALI

Insedimenti residenziali stagionali (urbanizzazione secondaria)

Lett.g) art.13 L.R.n°70/81: 50 % di 22,79 €/mc **11,40 €/mc**

Insedimenti residenziali stagionali (urbanizzazione primaria)

Lett.g) art.13 L.R.n°70/81: 50 % di 29,73 €/mc **14,86 €/mc**

Insedimenti turistici (urbanizzazione secondaria)

Lett.h) art.13 L.R. n°70/81: 50 % di 22,79 €/mc **11,40 €/mc**

Insedimenti turistici (urbanizzazione primaria)

Lett.h) art.13 L.R. n°70/81: 50 % di 29,73 €/mc **14,86 €/mc**

INSEDIAMENTI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI

(lett.i) art.13 L.R.70/81 - Tabella 3) D.A. 10.03.1980 N.67)

20% e 85% di 42,29 = **7,19 €/mq** di lotto impegnato dalla costruzione autorizzata, per opere di urbanizzazione primarie;

e:

20% e 85% di 20,62 = **3,51 €/mq** di lotto impegnato dalla costruzione autorizzata, per opere di urbanizzazione secondaria.

Restano esclusi, dalla corresponsione del superiore contributo, gli insediamenti artigianali all'interno delle aree o dei nuclei artigianale e/o industriali.

Restano a totale carico del concessionario gli oneri relativi al trattamento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, nonché le opere necessarie alla sistemazione dei luoghi ove sono alterate le caratteristiche. Sono, altresì, a carico del concessionario le spese relative agli allacciamenti alla rete elettrica per usi civili e industriali.

Gli stessi importi unitari degli oneri di urbanizzazione si applicano anche per i manufatti assentiti ex art.6 L.R. 17/94, qualora gli stessi non sono finalizzati alla lavorazione o trasformazione di prodotti agricoli o zootecnici locali.

CENTRI DIREZIONALI E COMMERCIALI

Per i centri direzionali e commerciali si applica la tabella parametrica Classe I, annessa al D.A. 31.05.1977 n.90, con l'applicazione dei costi delle opere di urbanizzazione di cui in premessa, che con la presente vengono approvati.

INTERVENTI ATIPICI

Qualora l'intervento non sia riconducibile alla casistica di cui sopra, il quantitativo da riconoscere agli oneri concessori sarà determinato pari al 2% dell'importo dell'intervento, importo derivante da apposito computo metrico estimativo, condotto facendo riferimento al vigente Prezzario Regionale.

2. Di approvare, per l'anno 2016, per il rilascio delle Concessioni edilizie relative a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali, quale contributo per il costo di costruzione, di cui all'art. 19 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e ss.mm.ii., da applicare al costo documentato, le aliquote che di seguito si elencano:
 - **Attività Commerciali e Direzionali:** aliquota 6%;
 - **Attività Turistiche:** si applicano le tabelle A - B - C di cui all'art. 4 del Decreto Assessoriale 10.03.1980, n. 67, relative agli insediamenti artigianali, industriali e turistici, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 27.12.1978, n. 71;
3. Di dare mandato al Settore Urbanistica e Patrimonio di trasmettere la presente all'Ass.to Reg.le TT.AA..
4. Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n° 44/91, art. 12, e successive modifiche ed integrazioni.
5. Di dare atto che al presente provvedimento si allega, quale parte integrante e sostanziale, la proposta di deliberazione di C.C. n° 7 del 21/12/2015 del Capo Settore Urbanistica e Patrimonio, Ing. Guglielmo Carbone, completa dell'unito foglio contenente il parere citato in premessa.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale

(Dott.ssa Francesca Sinatra)

Francesca Sinatra

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

(Dott.ssa Tania Giallongo)

Tania Giallongo

(Dott.ssa Antonietta d'Aquino)

A. d'Aquino

(Dott. Gaetano D'Erba)

Gaetano D'Erba



	COMUNE DI SCICLI <i>Provincia di Ragusa</i> <i>Denominata Libero Consorzio Comunale</i> Settore Urbanistica e Patrimonio	
---	---	---

PROPOSTA DI DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 7

Del 12/12/2015

OGGETTO: Oneri di urbanizzazione art. 16 D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e ss.mm.ii.
 Costo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza art.
 19 D.P.R. 06.06.2001, n. 380.
Determinazione Anno 2016. Adeguamento - Approvazione.

IL CAPO SETTORE

RICHIAMATA la delibera C.C. n. 208 del 18.12.2014 con la quale si è approvata, con gli emendamenti apportati dal Consiglio Comunale, la proposta di delibera n. 56 del 13.11.2014 a firma del Capo Settore Tecnico, relativamente alla determinazione degli oneri di urbanizzazione per l'anno 2015;

RICHIAMATO l'art. 16, comma 9 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, che statuisce, per l'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, in assenza di determinazioni regionali, di fare riferimento alla variazione dei costi accertata dall'ISTAT, costi che per l'anno 2015, come verificato dalla tabella degli indici del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, non hanno subito incrementi, nel periodo relativo al 2° trimestre del 2015, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

RICHIAMATO l'art. 19, comma 2 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, che statuisce: il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta, tra l'altro, la corresponsione di un contributo non superiore al 10 % del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del Consiglio Comunale;

CONSIDERATO che la Regione Siciliana non ha legiferato in materia di attività commerciale e direzionale, pertanto si applica il sopra richiamato art. 19 del D.P.R. 380/01;

VISTA la relazione redatta dall'U.T.C. in data 21.12.2015, che qui è da intendere integralmente trascritta;

RITENUTO poter condividere gli abbattimenti derivanti dalle attività di concertazione richiamate nella relazione redatta dall'Ufficio, abbattimenti già proposti per l'adeguamento degli oneri per gli anni 2014 e 2015;

VISTA la L.R. 18.04.81 n.70;

VISTA la L.R. 27.12.1978 n.71;

VISTO il D.A. 31.05.1977 n.90;

[Handwritten signature]

VISTO il D.A. 10.03.1980 n.67;
VISTA la Circolare Assessorato Regionale Sviluppo Economico del 01.06.77, pubblicata nella G.U.R.S. del 18.06.1977 n.26 s.o.;
VISTA la Circolare Assessorato Regionale Territorio e Ambiente 3.02.92 n.1;
VISTO l'art.17 comma 12 della L.R.4/2003;
VISTA la Circolare A.R.T.A. n.4 del 28.10.2003
VISTO il D.P.R.06.06.2001, n.380 e ss.mm.ii.;
VISTO l'OREL;
VISTO il D.Lgs 18.08.2000 n.267, T.U. EE.LL.
VISTO lo Statuto Comunale

Per quanto sopra propone alla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale l'adozione della presente deliberazione:

- 1) Di approvare l'aggiornamento, per l'anno 2016, fatti salvi i casi di gratuità e le riduzioni previste da norme di leggi, per il rilascio delle Concessioni edilizie, quale contributo per oneri di urbanizzazione di cui all'art. 16 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e ss.mm.ii. gli importi unitari di seguito elencati:

ZONE TERRITORIALI OMOGENEE: A - C

NUOVE COSTRUZIONI

URBANIZZAZIONE SECONDARIA

Nuove costruzioni

Scicli e frazioni: 50,00 % x 27,91 €/mc = **13,96 €/mc**

Servizi

Scicli e frazioni: 60,00 % x 13,96 €/mc = **8,37 €/mc**

URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Nuove costruzioni

Scicli e frazioni: 50,00 % x 16,02 €/mc = **8,02 €/mc**

Servizi

Scicli e frazioni: 60,00 % x 8,01 €/mc = **4,81 €/mc**

ZONE TERRITORIALI OMOGENEE: B

NUOVE COSTRUZIONI

URBANIZZAZIONE SECONDARIA

Nuove costruzioni

Scicli e frazioni: 30,00 % x 27,91 €/mc = **8,37 €/mc**

Servizi

Scicli e frazioni: 60,00 % x 8,37 €/mc = **5,02 €/mc**

URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Nuove costruzioni

Scicli e frazioni: 30,00 % x 16,04 €/mc = **4,81 €/mc**

Servizi

Scicli e frazioni: 60,00 % x 4,81 €/mc = **2,89 €/mc**

Per interventi di: trasformazione conservativa, ristrutturazione edilizia ivi compresa

demolizione e fedele ricostruzione, limitatamente al volume esistente, ampliamenti e sopraelevazioni di edifici ricadenti nelle zone territoriali omogenee A e B, i superiori oneri sono ridotti al 50%.

ZONE TERRITORIALI OMOGENEE: E (urbanizzazione secondaria)

50,00% di 9,21 €/mc

4,60 €/mc

INSEDIAMENTI STAGIONALI

Insedimenti residenziali stagionali (urbanizzazione secondaria)

Lett.g) art.13 L.R.n°70/81: 50 % di 22,79 €/mc **11,40 €/mc**

Insedimenti residenziali stagionali (urbanizzazione primaria)

Lett.g) art.13 L.R.n°70/81: 50 % di 29,73 €/mc **14,86 €/mc**

Insedimenti turistici (urbanizzazione secondaria)

Lett.h) art.13 L.R. n°70/81: 50 % di 22,79 €/mc **11,40 €/mc**

Insedimenti turistici (urbanizzazione primaria)

Lett.h) art.13 L.R. n°70/81: 50 % di 29,73 €/mc **14,86 €/mc**

INSEDIAMENTI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI

(lett.i) art.13 L.R.70/81 - Tabella 3) D.A. 10.03.1980 N.67)

20% e 85% di 42,29 = **7,19 €/mq** di lotto impegnato dalla costruzione autorizzata, per opere di **urbanizzazione primarie**;

e:

20% e 85% di 20,62 = **3,51 €/mq** di lotto impegnato dalla costruzione autorizzata, per opere di **urbanizzazione secondaria**.

Restano esclusi, dalla corresponsione del superiore contributo, gli insediamenti artigianali all'interno delle aree o dei nuclei artigianale e/o industriali.

Restano a totale carico del concessionario gli oneri relativi al trattamento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, nonché le opere necessarie alla sistemazione dei luoghi ove sono alterate le caratteristiche. Sono, altresì, a carico del concessionario le spese relative agli allacciamenti alla rete elettrica per usi civili e industriali.

Gli stessi importi unitari degli oneri di urbanizzazione si applicano anche per i manufatti assentiti ex art.6 L.R. 17/94, qualora gli stessi non sono finalizzati alla lavorazione o trasformazione di prodotti agricoli o zootecnici locali.

CENTRI DIREZIONALI E COMMERCIALI

Per i centri direzionali e commerciali si applica la tabella parametrica Classe I, annessa al D.A. 31.05.1977 n.90, con l'applicazione dei costi delle opere di urbanizzazione di cui in premessa, che con la presente vengono approvati.

INTERVENTI ATIPICI

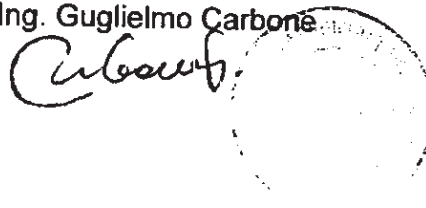
Qualora l'intervento non sia riconducibile alla casistica di cui sopra, il quantitativo da riconoscere agli oneri concessori sarà determinato pari al 2% dell'importo dell'intervento, importo derivante da apposito computo metrico estimativo, condotto facendo riferimento al vigente Prezzario Regionale.

- 2) Di approvare, per l'anno 2016, per il rilascio delle Concessioni edilizie relative a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali, quale contributo per il costo di costruzione, di cui all'art. 19 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e ss.mm.ii., da applicare al costo documentato, le aliquote che di seguito si elencano:

- **Attività Commerciali e Direzionali:** aliquota 6%;

- **Attività Turistiche:** si applicano le tabelle A - B - C di cui all'art. 4 del Decreto Assessoriale 10.03.1980, n. 67, relative agli insediamenti artigianali, industriali e turistici, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 27.12.1978, n. 71;
- 3) Trasmettere la presente, per il tramite degli uffici competenti, all'Ass.to Reg.le TT.AA..
 - 4) Dare atto che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente il parere tecnico reso dal responsabile dell'ufficio proponente.

Il Capo Settore Urbanistica e Pianificazione
Ing. Guglielmo Carbone





Comune di Scicli
(Provincia di Ragusa)
Denominata Libero Consorzio Comunale
Settore Urbanistica e Patrimonio



Allegato alla Proposta di Delibera di C.S. da adottare con i poteri del
Consiglio Comunale n. 7 del 21.12.2015

OGGETTO: Oneri di urbanizzazione art. 16 D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e ss.mm.ii.. Costo di costruzione per
opere o impianti non destinati alla residenza art. 19 D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e ss.mm.ii..
Determinazione Anno 2016. Adeguamento - Approvazione.

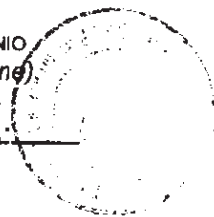
(Pareri ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i), L.R. n. 48/91)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli li: 21.12.2015

IL CAPO SETTORE
URBANISTICA E PATRIMONIO
(Ing. Guglielmo Carbone)





ORIGINALE
COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)



ALL "H2"

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
ADOTTATA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

N° 8

DEL 30.07.2015

OGGETTO: Determinazione aliquota dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche per l'anno 2015.

L'anno duemilaquindici addì 30 del mese di Luglio alle ore 19,00 nella Sede Municipale la Commissione Straordinaria, nominata per la provvisoria gestione del Comune, giusto D.P.R. 29 aprile 2015 recante lo scioglimento del Consiglio Comunale di Scicli (Ragusa), a norma dell'art. 143 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, composta da:

- Dott.ssa Tania Giallongo
- Dott.ssa Antonietta d'Aquino
- Dott. Gaetano D'Erba

Constatato che ai sensi dell'art. 1 comma 2 del Decreto del Ministero dell'Interno n. 523 del 28 luglio 1995 la presenza dei componenti della Commissione Straordinaria integra il numero legale richiesto per la valida costituzione della seduta, con l'assistenza del Segretario Comunale, Dott.ssa Francesca Sinatra, ha adottato il provvedimento di cui all'oggetto

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista la proposta di deliberazione n° 04 del 27/07/2015, relativa all'oggetto;

Richiamata integralmente "per relationem" la parte motiva della proposta suddetta e ravvisatane la fondatezza;

Ritenuto opportuno, oltreché necessario, provvedere in merito;

Visto il foglio allegato dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Capo Settore Finanze;

Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana vigente e la L.R. 11/12/1991 n° 48.

DELIBERA

Per la causale in premessa:

1. Di approvare la proposta n° 04 del 27/07/2015 relativa all'oggetto che qui si richiama integralmente "per relationem" e che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale.
2. Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n° 44/91, art. 12, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Di dare atto che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente i pareri citati in premessa.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA:

Il Segretario Comunale

(Dott.ssa Francesca Sinatra)

Francesca Sinatra

Ac.

(Dott.ssa Tania Giallongo)

(Dott.ssa Antonietta d'Aquino)

(Dott. Gaetano D'Erba)



Tania Giallongo
A. d'Aquino
D. D'Erba



COMUNE DI SCICLI
Provincia di Ragusa



Settore Finanze

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N°04

Del 27/07/2015

Oggetto: Determinazione aliquota dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche per l'anno 2015.

IL CAPO SETTORE

♦ VISTI:

- ⇒ il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della L. 16 giugno 1998, n. 191);
- ⇒ gli articoli 52 e 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali);
- ⇒ l'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001));
- ⇒ l'articolo 1, commi 142, 143 e 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007));
- ⇒ l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
- ⇒ l'articolo 4, comma 4, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
- ⇒ l'articolo 13, comma 16, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- ⇒ il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 75 (Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata);
- ⇒ il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 31 maggio 2002, n. 23324;
- ⇒ il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 5 ottobre 2007 (Modalità di effettuazione del versamento diretto ai comuni dell'addizionale comunale all'IRPEF, da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della L. 27 dicembre 2006, n. 296);

♦ PREMESSO che:

- ⇒ con il decreto legislativo n. 360/1998 è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e ne è stata prevista l'attuazione così come segue:

a) il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, stabilisce, con decreto da emanare entro il 15 dicembre, l'aliquota di compartecipazione da applicare a partire dall'anno successivo;

b) i comuni, con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, con deliberazione da pubblicare sul sito informatico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

c) la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

d) i comuni possono stabilire aliquote diversificate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche; in tal caso per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività, le aliquote devono essere fissate utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;

e) con il medesimo provvedimento può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

f) l'addizionale è calcolata applicando l'aliquota stabilita dal comune al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

g) l'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa ed il suo versamento è effettuato in acconto ed a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

⇒ l'articolo 1, comma 11, del decreto legge n. 138/2011 convertito dalla legge n. 148/2011 ha disposto che la sospensione sopra citata non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

⇒ l'articolo 4, comma 4, del decreto legge n. 16/2012 ha ripristinato a decorrere dal 2012 l'autonomia di modifica delle aliquote delle entrate tributarie ed il potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali e delle aliquote dei tributi;

⇒ i comuni possono pertanto istituire o aumentare l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale nel limite massimo di 0,8 punti percentuali;

⇒ ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000, dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 446/1997 e dell'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006, le tariffe e le aliquote dei tributi locali sono determinate ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione entro i termini fissati da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

⇒ con decreto 24 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30.12.2014 e con successivo decreto del 16 marzo 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2015, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2015, è stato dapprima differito al 31 marzo e successivamente al 31 maggio 2015;

⇒ con decreto del Ministero dell'Interno 13 maggio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2015, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015 è stato ulteriormente differito al 30 luglio 2015;

⇒ le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe e le aliquote d'imposta costituiscono allegato al bilancio di previsione;

⇒ ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze;

♦ **VISTA** la delibera n. 33 del 23 luglio 2015 con la quale la Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale ha impartito alla scrivente direttiva di predisporre apposita proposta di delibera di incremento dell'addizionale IRPEF per portarla all'aliquota massima per tutte le fasce di reddito;

♦ **VISTI** i dati pubblicati dal Dipartimento di Finanza Locale ed inerenti il riepilogo al 15 luglio 2015 del Fondo di Solidarietà Comunale 2015 dal quale si evince che la quota di competenza di questo Comune oggetto di recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate per alimentare il F.S.C. 2015 è pari a - € 2.081.797,14, mentre la somma del Fondo di Solidarietà Comunale per l'anno 2015 ha saldo negativo, ed è pari a - € 652.517,94 (somme che saranno recuperate dall'Agenzia delle Entrate);

♦ **DATO ATTO** che dalle suddette risultanze risulta evidente non solo una riduzione dei trasferimenti erariali rispetto all'anno 2014, a cui va ad aggiungersi una riduzione del gettito IMU a causa della quota trattenuta dall'Erario per alimentare il F.S.C. 2015;

♦ **CONSIDERATO** che, alla luce delle superiori risultanze, per la redazione della bozza di bilancio per l'anno 2015 da sottoporre all'approvazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale, è prima necessario il riallineamento delle componenti di entrata;

♦ **PER QUANTO SOPRA**, analizzate le previsioni di spesa e le riduzioni dei trasferimenti erariali, dalle quali emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, l'esigenza di reperire maggiori risorse nel rispetto e per garantire l'equilibrio di bilancio;

♦ **VALUTATO** che tale obiettivo possa essere conseguito, rispetto a quanto conseguito dalla politica tributaria ad oggi esistente nel nostro Ente, mediante l'incremento dell'aliquota sull'addizionale comunale IRPEF dallo 0,4% allo 0,8%, al fine di consentire un incremento di gettito pari ad € 700.000,00 circa;

♦ **DATO ATTO** che la previsione di gettito è stata valutata in relazione alle basi imponibili ed alle previsioni effettuate avvalendosi del portale del federalismo fiscale;

Visto il Regolamento di contabilità del Comune di Scicli;

Visto lo Statuto del Comune di Scicli;

Visto l'OREL vigente e la L.R. 11/12/1991, n. 48;

Per quanto sopra propone alla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale l'adozione della presente deliberazione:

1. di determinare l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2015 nella misura dello 0,8% per tutte le fasce di reddito;
2. di pubblicare la presente deliberazione sul sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002;
3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011;
4. di stimare in complessivi euro 700.000,00 l'incremento di gettito dell'addizionale all'imposta comunale sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2015 a seguito dell'incremento di aliquota dallo 0,4% allo 0,8%, in relazione alle basi imponibili ed alle previsioni effettuate avvalendosi del portale del federalismo fiscale;



Il Capo Settore Finanze

Dott. ssa Grazia Maria Galanti



COMUNE DI SCICLI
Provincia di Ragusa

Settore Finanze



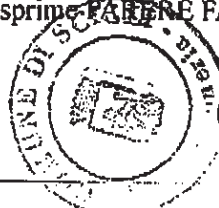
Allegato alla proposta di delibera n° 04 del 27/07/2015

OGGETTO: Determinazione aliquota dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche per l'anno 2015.

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. d) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990

PARERE REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime **PARERE FAVOREVOLE**
Scicli, li 27/07/2015



IL CAPO SETTORE FINANZE
(Dott. ssa Grazia Maria Galanti)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime **PARERE FAVOREVOLE**.
Scicli, li 27/07/2015



IL CAPO SETTORE FINANZE
(Dott. ssa Grazia Maria Galanti)



COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)



REGISTRO DEGLI ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

N° 110

DEL 30/10/2012

OGGETTO: Imposta sulla Pubblicità e diritto sulle Pubbliche Affissioni. Conferme tariffe per l'anno 2012.

L'anno duemiladodici addì trenta del mese di ottobre alle ore 19,05 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale convocata con apposito avviso.

Sono presenti:

SINDACO: Francesco Susino

ASSESSORI: Giuseppe Adamo – Vincenzo Iurato.

Con l'assistenza del V. Segretario Comunale, Avv. Mario Picone, il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n° 09 del 30/10/2012, relativa all'oggetto;

Richiamata integralmente "per relationem" la parte motiva della proposta suddetta e ravvisatane la fondatezza;

Ritenuto opportuno, oltreché necessario, provvedere in merito;

Visto il foglio allegato dei pareri espressi dal capo settore e dal responsabile del servizio finanziario;

Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana vigente e la L.R. 11/12/1991 n° 48, ed a voti unanimi espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

Per la causale in premessa:

1. Di approvare la proposta n° 09 del 30/10/2012 relativa all'oggetto che qui si richiama integralmente "per relationem" e che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale.
2. Di dichiarare all'unanimità, con separata votazione, la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n° 44/91, art. 12, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Di dare atto che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente i pareri citati in premessa.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Firmato all'originale

L'Assessore Anziano
f.to (Sig. Adamo Giuseppe)

Il V. Segretario Comunale
f.to (Avv. Mario Picone)

Il Sindaco
f.to (Dott. Francesco Susino)

Ac.



COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa

Settore Tributi



Proposta di deliberazione di G.C. n. 9 del 30/10/2012

Oggetto: Imposta sulla Pubblicità e diritto sulle Pubbliche Affissioni. Conferma tariffe per l'anno 2012.

IL CAPO SETTORE

Visto il capo I del D. Lgs. 507/1993 che disciplina l'Imposta Comunale sulla Pubblicità e il diritto sulle Pubbliche Affissioni.

Richiamato il regolamento comunale che disciplina la Pubblicità e le affissioni, nonché l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 119 del 21/11/1994.

Visto il D.P.C.M. del 16/02/2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17/04/2001, che ha aumentato, con decorrenza 01/03/2001, la tariffa per la Pubblicità ordinaria prevista dall'art. 12 del D. lgs. 507/1993.

Ricordato come, a decorrere dall'anno 2002, in applicazione del disposto di cui all'articolo 10 comma 1, lettera c), della Legge 28/12/2001, n. 448, l'imposta sulla pubblicità non è più dovuta per le insegne di esercizio di superficie complessiva fino a 5 mq.

Considerato che, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, i Comuni, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, sono ripartiti, in base alla popolazione, in cinque classi, rientrando nella IV classe i Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti.

Visto che, pertanto, le tariffe dell'imposta per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. 507/1993, così come rideterminate dall'art. 1 del D.P.C.M. 16/02/2001, sopra richiamato, nonché quelle del diritto sulle pubbliche affissioni di cui all'art. 19 del medesimo D.Lgs., da applicarsi nel Comune di Scicli, sono quelle riferite ai Comuni di classe IV;

Che, pertanto, l'importo base previsto per il Comune di Scicli è passato da euro 10,33 ad euro 13,43.

Preso atto che con delibera di G.C. n. 91 del 12/03/2001 sono state aumentate le tariffe sulla Pubblicità e il diritto sulle Pubbliche Affissioni in misura del 10% per le superfici fino al metro quadrato e del 50% per le superfici superiori al metro quadrato.

Richiamata altresì la delibera di G. C. n. 124 del 30/04/2007 con la quale sono state approvate le tariffe per l'Imposta sulla Pubblicità e il diritto sulle Pubbliche Affissioni per l'anno 2007, confermando altresì l'aumento delle stesse in misura del 10% per le superfici fino al metro quadrato e del 50% per le superfici superiori al metro quadrato.

Viste le delibere di Giunta Comunale n. 72 del 18/03/2008 e n. 73 del 25/03/2009, con le quali sono state approvate, rispettivamente, le tariffe per l'imposta di pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2008 e 2009.

Dato atto che per gli anni 2010 e 2011 le tariffe in questione sono rimaste invariate.

Vista la direttiva impartita dal Sindaco in data 30/10/2012, prot. 100, con la quale si invita a formulare apposita proposta di atto deliberativo - da allegare alla delibera consiliare di approvazione del bilancio di previsione - finalizzato alla conferma delle tariffe, tra cui quelle inerenti l'imposta di pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni.

Visto il comma 169, art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."

Visto l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo, da parte degli Enti Locali.

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 02 agosto 2012, con il quale il predetto termine è stato differito al 31/10/2012.

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'approvazione delle tariffe per l'Imposta sulla Pubblicità e il diritto sulle Pubbliche Affissioni per l'anno 2012.

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto lo Statuto Comunale.

Visto l'OREL vigente e la L.R. 11/12/1991, n.48

Per quanto sopra propone alla Giunta Comunale la seguente deliberazione:

1. Di confermare per l'anno 2012 le tariffe per l'Imposta sulla Pubblicità e il Diritto sulle Pubbliche Affissioni vigenti nell'anno 2011.
2. Di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata alla delibera consiliare di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 267/2000.

Si propone, altresì, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

X IL CAPO SETTORE
(Dott.ssa Francesca Sinatra)

V. SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Mario Pione)



COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)



Allegato alla proposta di delibera di G.C. n° 09 del 30.10.2012

OGGETTO: Imposta sulla Pubblicità e diritto sulle Pubbliche Affissioni. Conferma tariffe per l'anno 2012.

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime PARERE FAVOREVOLE

Scicli, lì 30/10/2012

✕ **Il Capo Settore**

(Dott. ssa Francesca Sinatra)

V. SEGRETARIO COMUNALE

(Avv. Mario Bicone)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime PARERE FAVOREVOLE e si attesta la registrazione degli impegni negli interventi sottoindicati:

Impegno n. ____ / Intervento ____ Cap. ____ del bilancio ____

Scicli, lì 30-10-2012

IL CAPO SETTORE FINANZE
(Dott. Francesco Lucenti)



ORIGINALE

COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



REGISTRO DEGLI ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

N° 62

DEL 31/03/2017

OGGETTO: Canone occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP) – Approvazione tariffe anno 2017.

L'anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di marzo alle ore 18,30 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale convocata con nota Prot. U.S. n. 109 del 31/03/2017 per le ore 18,30.

Sono presenti:

SINDACO: Vincenzo Giannone

ASSESSORI: Giorgio Giuseppe Vindigni – Pasquale Carpino – Viviana Pitrolo – Caterina Riccotti.

Con l'assistenza del V. Segretario Comunale, Dott.ssa Valeria Drago, il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione del Capo Settore Entrate n° 04 del 31/03/2017, relativa all'oggetto;

Richiamata integralmente "per relationem" la parte motiva della proposta suddetta e ravvisata la fondatezza;

Ritenuto opportuno, oltreché necessario, provvedere in merito;

Visto il foglio allegato dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Capo Settore Entrate e dal Capo Settore Finanze;

Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana vigente e la L.R. 11/12/1991 n° 48, ed a voti unanimi espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

Per la causale in premessa:

1. Di approvare la proposta del Capo Settore Entrate n° 04 del 31/03/2017 relativa all'oggetto che qui si richiama integralmente "per relationem" e che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale.
2. Di dichiarare all'unanimità, con separata votazione, la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n° 44/91, art. 12, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Di dare atto che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente i pareri citati in premessa.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

L'Assessore Anziano
(Sig. Giorgio Giuseppe Vindigni)

Il V. Segretario Comunale
(Dott.ssa Valeria Drago)



Il Sindaco
(Prof. Vincenzo Giannone)



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

SETTORE ENTRATE SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N° 04

DEL 31/03/2017

Oggetto: Canone occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP) – Approvazione tariffe anno 2017.

IL CAPO SETTORE

PREMESSO che:

- l'art. 151, comma 1, del TUEL D. Lgs. 18/08/2000, prevede, tra l'altro che gli enti locali approvano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, e che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economico, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

- l'art. 1, comma 169 della legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio, con proroga di quelle in corso in caso di mancata approvazione e che dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro i termini suindicati, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Regolamento comunale che disciplina l'applicazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 05/12/2001.

Vista la determinazione n. 451 bis del 14/11/2001 con la quale il Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzioni ha approvato la classificazione delle strade ed aree pubbliche per categorie di importanza.

Visti gli artt. 20 e 21 del Regolamento COSAP nei quali si chiarisce che la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare per le occupazioni temporanee ed il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione, vengano fissate annualmente con deliberazione dell'Amministrazione Comunale.

Visto il successivo art. 23 del Regolamento COSAP, nel quale viene specificato l'elenco delle tipologie di occupazione per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 03/10/2012 con cui sono state approvate le tariffe ed i coefficienti di valutazione del beneficio economico per l'anno 2012.

Visto l'art. 42 del richiamato D.Lgs. 267/2000 che definisce le competenze del Consiglio Comunale, individuando fra queste l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, ma con esclusione della determinazione delle relative aliquote, che quindi ricade nella competenza della Giunta Comunale di cui all'art. 48, co. 2;

VISTA la direttiva prot. n. 22 del 29/03/2017, dell'assessore alle Finanze e Tributi, Giorgio Vindigni, con la quale impartisce direttiva al Capo Settore Entrate di predisporre apposita proposta di delibera di approvazione delle tariffe, per l'anno 2017, al fine di adeguare le tariffe in essere relative all'occupazione sottosuolo e sopra suolo in genere e, contestualmente agevolare il settore edile gravemente in crisi ed incentivare, altresì la manutenzione delle facciate degli edifici anche a tutela del decoro urbano.

RITENUTO di provvedere in merito, intervenendo per l'anno 2017 sulle tariffe del canone occupazione spazi ed aree pubbliche

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile riguardo al presente provvedimento, reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il comma 169 dell'art. 1 della legge n. 296/2006;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle Entrate, di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 25/03/1999;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997;

VISTO l'OREL vigente e le LL.RR. n. 48/91, n. 7/92, 23/98, n. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Per quanto sopra esposto, volendo concretizzare la volontà espressa dall'Amministrazione Comunale, ritiene di poter proporre alla Giunta Comunale l'adozione della presente deliberazione:

- 1.d **i approvare per l'anno 2017 le tariffe per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo e spazi pubblici, a giorno e per metro quadrato o lineare, suddivise secondo la classificazione delle strade ed aree pubbliche per categorie di importanza:**

**I categoria
1,00 euro**

**II categoria
0,75 euro**

**III categoria
0,50 euro**

2. **di stabilire per l'anno 2017 i seguenti coefficienti di valutazione del beneficio economico per le singole categorie di occupazione:**

N.	TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	I CATEGORIA	II CATEGORIA	III CATEGORIA
1	Passi carrabili	0,6	0,6	0,6
2	Spazi sottostanti e soprastanti	1,2	1,2	1,2
3	Parcheggi per residenti	0,6	0,6	0,6
4	Parcheggi pubblici	1	1	1
5	Aree di mercato per festeggiamenti	1,25	1,25	1,25
6	Distributori di carburanti	1	1	1
7	Impianti pubblicitari	2	2	2
8	Attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi.	0,25	0,25	0,25
9	Mercati rionali	1	1	1
10	Impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia	0,70	0,70	0,70
11	Altre attività	1	1	1

3. di dare atto che le tariffe di cui al presente provvedimento hanno effetto dal 1° gennaio 2017;
4. di dare atto che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente il parere di regolarità tecnica e contabile;
5. Di dare atto che la presente deliberazione comunale sarà inviata ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. n. 211/2011 convertito in Legge n. 214/2011 entro il termine previsto dall'art. 52, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997 ovvero entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per l'approvazione del Bilancio di Previsione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione sul proprio sito informatico.
6. Di proporre l'immediata esecutività della presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 D.Lgs. 267/2000.

L'assessore proponente
(Giorgio Vindigni)



IL CAPO SETTORE
(Dott.ssa Valeria Drago)

Valeria Drago



COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)
Denominata Libero Consorzio Comunale

SETTORE ENTRATE SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

Allegato alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 04 del 31/03/2017

Oggetto: Canone occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP) – Approvazione tariffe anno 2017.

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime PARERE FAVOREVOLE

Scicli, li 31/03/2017



IL CAPO SETTORE ENTRATE
(Dott.ssa Valeria Drago)

Valeria Drago

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime PARERE FAVOREVOLE

Scicli, li 31/03/2017

IL CAPO SETTORE FINANZE
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

Grazia Maria Galanti



ORIGINALE



ALL 'M5'

COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

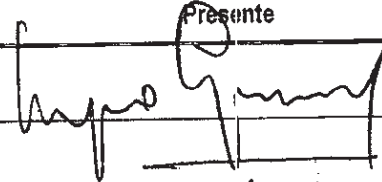
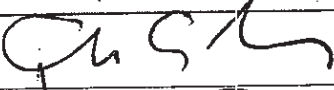
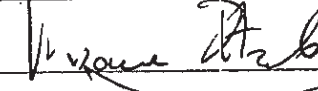
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. <u>181</u> del registro data <u>19/12/2019</u>	OGGETTO: Importi diritti di riproduzione. Aggiornamento anno 2019
---	--

L'anno duemiladiciotto addì dieci nove del mese di Dicembre alle ore 13,40 e ss. nella sala delle adunanze del Comune, convocata ai sensi di legge, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
GIANNONE Vincenzo	Sindaco		
RICCOTTI Caterina	V. Sindaco		X
VINDIGNI Giorgio Giuseppe	Assessore		
PITROLO Viviana	Assessore		
CARPINO Pasquale	Assessore		

Partecipa il V. Segretario Comunale Dott.ssa. **Valeria Drago**.

Assume la presidenza della seduta il Sindaco, il quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a procedere alla trattazione della proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta presentata di cui all'oggetto che viene allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/19991, n. 48;
- Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;
- Dato atto che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore sulla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co. 1 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

- Dato atto altresì che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore finanziario in merito alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co.,1 della L.n.142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i, sulla regolarità contabile, l'esatta imputazione e la relativa capienza;
 - Preso atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri soprarichiamati ;
 - Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento;
 - Ritenuto che la proposta testè esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;
 - Visto il D.lgs.n. 267/2000 e s.m.i.
 - Visto il vigente O.R.EE.II ed il vigente Statuto Comunale;
- Tutto ciò premesso e considerato;
- Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA

Di approvare per la causale in premessa, la proposta di cui all'oggetto e per l'effetto di:

1. **eliminare** il costo per la riproduzione di copie eliografiche e/o simili (controlucido) in quanto sistema non più in uso;
2. **modificare** per l'anno 2019 gli importi dei diritti di riproduzione, approvati con la delibera di G.C. n. 01 del 07/01/2016, importi che si riepilogano:
 - a) Costo per la riproduzione di copie di file di plottaggio sia a colori che bianco e nero al mq 23,89;
 - b) Costo per la riproduzione di copie fotostatiche:
 - formato A4: € 0,30/cad.
 - formato A3: € 0,60/cad.
 - formato A2-A0: € 23,89/cad.

Per qualunque copia di formati superiori al formato A3 e/o copie di file di plottaggio, di dimensione inferiore a mq. 0,50 si applica la tariffa reale ragguagliata a mq. 0,50;
3. **alla fornitura** delle copie si provvederà su richiesta scritta degli interessati, previo versamento della somma relativa, calcolata con l'applicazione dei prezzi unitari, su c.c. p. n. 11092970 intestato a "Comune di Scicli" – Servizio Tesoreria, specificando la causale del versamento. Alla consegna delle copie richieste si provvederà entro 30 giorni dalla data di richiesta;
4. **dare atto** che al presente provvedimento si allega la proposta di cui all'oggetto, quale parte integrante e sostanziale, completa dell'unito foglio contenente i pareri citati in premessa.

Successivamente, con separata unanime votazione, espressa per alzata e seduta,

LA GIUNTA COMUNALE

considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Settore VI - Urbanistica



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 11

Del 17-12-2018

Oggetto: Importi diritti di riproduzione. Aggiornamento anno 2019.

IL CAPO SETTORE

RICHIAMATA la delibera di G.M. N° 01 del 07.01.2016 che ha fissato le tariffe attualmente in vigore;

CONSIDERATO che, facendo riferimento alla tabella riportante le variazioni degli indici mensili e annuali pubblicati dall'ISTAT, si è accertato che rispetto al mese di ottobre 2013, ultimo periodo di riferimento considerato per l'adeguamento degli importi dei diritti di riproduzione, si sono verificati delle variazioni pari al 2,40 %;

RITENUTO, pertanto, modificare gli importi oggi vigenti per i diritti di riproduzione;

CONSIDERATO che il sistema di riproduzione di copie eliografiche e/o similari (controlucido) ad oggi non è più in uso;

VISTE le determinate del Sindaco n. 50 del 29/12/2017 e n. 1 del 05/01/2018 avente ad oggetto il conferimento degli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO L'OREL vigente;

Per quanto sopra propone alla Giunta Comunale di adottare la presente deliberazione.

1) Eliminare il costo per la riproduzione di copie eliografiche e/o similari (controlucido) in quanto sistema non più in uso;

2) Modificare per l'anno 2019 gli importi dei diritti di riproduzione, approvati con la delibera di G.M. n. 01 del 07/01/2016, importi che si riepilogano:

a) Costo per la riproduzione di copie di file di plottaggio sia a colori che bianco e nero al mq € 23,89;

b) Costo per la riproduzione di copie fotostatiche:

- formato A4:..... € 0,30/cad.

- formato A3:..... € 0,60/cad.

- formato A2-A0:..... € 23,89/mq

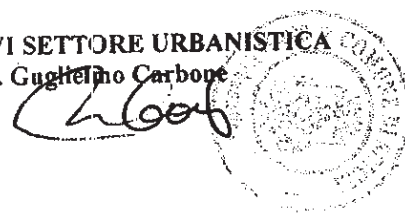
Per qualunque copia di formati superiori al formato A3 e/o copie di file di plottaggio, di dimensione inferiore a mq. 0,50 si applica la tariffa reale ragguagliata a mq. 0,50;

3) Alla fornitura delle copie si provvederà su richiesta scritta degli interessati, previo versamento della somma relativa, calcolata con l'applicazione dei prezzi unitari, su c.c. p.n. 11092970 intestato a "Comune di Scicli" - Servizio Tesoreria, specificando la causale del versamento. Alla consegna delle copie richieste si provvederà entro 30 giorni dalla data di richiesta.

4) Dare atto che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente il parere espresso dal Responsabile del Servizio.

IL CAPO VI SETTORE URBANISTICA

Ing. Guglielmo Carbone





COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Settore VI - Urbanistica



Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n° 11 del 17-12-2018

Oggetto: Importi diritti di riproduzione. Aggiornamento anno 2019.

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L. R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990 ED AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS N° 267/2000 E SS.MM.II..

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime PARERE FAVOREVOLE

Scicli, li 17-12-2018

IL CAPO SETTORE
(Ing. Guglielmo Carbone)



PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990 ED AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS N° 267/2000 E SS.MM.II..

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime PARERE FAVOREVOLE

Scicli, li 19/12/2018

Il Capo Settore Finanze
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO - PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO



IL V. SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Valeria Drago

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

a t t e s t a

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'albo pretorio on line dell'Ente prot. n. _____ dal _____ al _____

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
(Sig.ra Arrabito Carmela)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
attesta

che la presente deliberazione:
è diventata esecutiva il 19-12-18 :

- ☒ perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)
☐ decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 2, L.R. 44/91);
☐ non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 4, comma 5).



V. SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Valeria Drago

- Vista la proposta presentata di cui all'oggetto che viene allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n. 48;
- Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;
- Dato atto che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore sulla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co. 1 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

- Dato atto altresì che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore finanziario in merito alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co.1 della L.n. 142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i, sulla regolarità contabile, l'esatta imputazione e la relativa capienza;
 - Preso atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri soprarichiamati ;
 - Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento;
 - Ritenuto che la proposta testè esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;
 - Visto il D.lgs.n. 267/2000 e s.m.i.
 - Visto il vigente O.R.EE.II ed il vigente Statuto Comunale;
- Tutto ciò premesso e considerato;
- Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA

Di approvare per la causale in premessa, la proposta di cui all'oggetto e per l'effetto di:

1. **approvare** la premessa dell'allegata proposta che, sebbene non materialmente trascritta, si intende integralmente riportata.
2. **istituire**, per il buon andamento, efficacia ed economicità e per l'espletamento delle pratiche, istruttorie, certificazioni (connesse o meno al rilascio di atti autorizzativi), essendo le stesse correlate a servizi specifici da rendersi ai richiedenti, per i quali l'Ente è tenuto ad impegnare risorse in ordine a materiali, mezzi, personale e strumentazione, i *diritti di istruzione* per le pratiche edilizie e atti urbanistici rilasciati dal Settore VI Urbanistica.
3. **aggiornare e modificare**, per l'anno 2019, con decorrenza dalla data di esecutività del presente atto, gli importi dei diritti di segreteria per gli atti di cui all'art. 4, 1° comma del Regolamento per la disciplina dei diritti di segreteria, di esclusiva pertinenza del Comune, approvato con Delibera della Commissione Straordinaria n. 42 del 31.07.1992.
4. **dare atto** che i relativi importi, per ciascun procedimento, sono desumibili dall' "Allegato A" che in uno alla presente si approva per farne parte integrante e sostanziale.
5. **istituire** apposito capitolo di Bilancio, in gestione del Settore VI Urbanistica, ove confluire il 50% delle entrate relative ai diritti di istruzione, per attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale, oltre l'acquisto di hardware, software, arredo e quant'altro necessario a migliorare l'efficienza e la produttività del Settore.
6. **dare atto** che gli interventi edilizi aventi ad oggetto solo l'esecuzione di opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche sono esentati dal pagamento dei diritti, come stabilito dall'art. 2, comma 60, della legge n. 662/1996.
7. **dare atto** che il presente provvedimento non comporta nessun onere finanziario a carico dell'Ente.
8. **atto** che al presente provvedimento si allega la proposta di cui all'oggetto, quale parte integrante e sostanziale, completa dell'unito foglio contenente i pareri citati in premessa.

.....

Successivamente, con separata unanime votazione, espressa per alzata e seduta,

LA GIUNTA COMUNALE

considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.

Proposta di Deliberazione della Giunta Municipale

N° 01

Del 21 GEN 2019

OGGETTO: Modifica e adeguamento dei diritti di segreteria ed istituzione diritti di istruzione per le pratiche edilizie e atti urbanistici rilasciati dal Settore VI Urbanistica.

IL CAPO SETTORE

Premesso che :

- Con Delibera della Commissione Straordinaria n. 2 del 7 gennaio 2016, adottata con i poteri della Giunta, sono stati riconfermati gli importi dei diritti di segreteria adottati con delibera di G.M. n. 244 del 19.12.2014, con particolare riferimento all'art. 4, 1° comma del Regolamento per la disciplina dei diritti di segreteria approvato con delibera Commissione Straordinaria n. 42 del 31.07.1992;
- la materia edilizia-urbanistica si è evoluta e nel contempo sono stati istituiti la Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.), la S.C.I.A., la C.I.L., la C.I.L.A., il Permesso di Costruire, domande specifiche degli interessati, le quali comportano sempre un'analisi accurata delle pratiche con grande dispendio di tempo e spese di vario genere per l'istruttoria delle stesse, le quali finiscono, in definitiva, per gravare sulle spese correnti del bilancio, e non sul singolo cittadino che chiede il servizio;
- gli uffici tecnici comunali ad oggi si trovano ad affrontare competenze nuove e vaste problematiche giuridiche e normative, in materia di responsabilità derivanti dall'attività istruttoria d'ufficio, tanto da formalizzare e quantificare economicamente le attività istruttorie;
- per ragioni di buon andamento, efficacia ed economicità e per l'espletamento delle pratiche, istruttorie, certificazioni (connesse o meno al rilascio di atti autorizzativi), essendo le stesse correlate a servizi specifici da rendersi ai richiedenti, per i quali l'Ente è tenuto ad impegnare risorse in ordine a materiali, mezzi, personale e strumentazione, occorre istituire dei proventi quali i *diritti di istruzione*.
- con deliberazione della Giunta Comunale n° 179 del 19.12.2018 è stato approvato il Regolamento di organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico Edilizia (S.U.E.);

Ravvisata la necessità di operare una ricognizione degli atti in materia edilizio-urbanistica e disciplinare l'entità dei diritti tecnici e di segreteria;

Considerato che l'istituzione dei diritti di istruzione, a carico del richiedente, potrebbe portare ad una migliore efficienza dei servizi da un punto di vista operativo, destinando il 50% delle somme incamerate per i suddetti diritti, con la creazione di un capitolo specifico del Bilancio in gestione del Settore VI Urbanistica, all'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale, oltre all'acquisto di hardware, software, arredo e quant'altro necessario a migliorare l'efficienza e la produttività del Settore;

Ritenuto che, con riferimento alla modalità di versamento, gli stessi dovranno essere diversificati:

- i **diritti di istruzione**, non rimborsabili anche nel caso di parere contrario o rinuncia all'intervento, vengano versati ed allegati alla presentazione delle pratiche, il mancato o difforme versamento comporterà la sospensione procedurale secondo le modalità in uso, ovvero, nel caso di procedimenti che prevedano il contestuale inizio dei lavori, rimasto inevaso l'invito ad integrare, l'emissione del provvedimento di divieto a proseguire l'attività;
- i **diritti di segreteria** versati alla presentazione della pratica o prima del rilascio dell'atto richiesto;

Considerato che, a seguito rilevamenti degli indici di incremento ISTAT, si è registrato, rispetto all'ultimo aggiornamento (anno 2014), un incremento pari al 2,5 % del costo della vita e che pertanto si

ritiene congruo incrementare gli importi dei diritti di segreteria, non modificati con il presente atto, di cui alla delibera della Commissione Straordinaria adottata con i poteri della G.M. n. 2 del 07.01.2016, con particolare riferimento all'art. 4, 1° comma del Regolamento per la disciplina dei diritti di segreteria approvato con delibera Commissione Straordinaria n° 42 del 31-07-1992;

Atteso che per gli interventi edilizi aventi per oggetto l'esecuzione di opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche non vengono applicati i diritti di segreteria, come stabilito dall'art. 2, comma 60, della legge n. 662/1996.

Ritenuto confermare le determinazioni assunte nella seduta della G.M. del 26.05.2010, in ordine alla riduzione da riconoscere, con riferimento ai depositi di frazionamenti e tipi mappali, riduzioni nella misura del 75% della tariffa massima prevista;

Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento appositamente approvato per il SUE;

Visto l'importo dei diritti di istruzione e dei diritti di segreteria, riportati nell'**Allegato "A"** alla relazione redatta dai competenti uffici in data 25.09.2018, importi diversificati sulla base della complessità istruttoria delle pratiche;

Atteso che la presente deliberazione non comporta nessun onere finanziario a carico dell'Ente;

Vista la determina del Sindaco n. 27 del 31/12/2018 avente ad oggetto il conferimento degli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative;

Visto l'art. 42 del vigente Statuto Comunale;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. g) della L.R. n° 48 dell'11/12/1991;

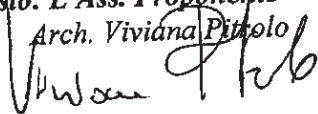
Per quanto sopra propone alla Giunta Municipale l'adozione della presente deliberazione

Per quanto in premessa:

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **Di istituire**, per il buon andamento, efficacia ed economicità e per l'espletamento delle pratiche, istruttorie, certificazioni (connesse o meno al rilascio di atti autorizzativi), essendo le stesse correlate a servizi specifici da rendersi ai richiedenti, per i quali l'Ente è tenuto ad impegnare risorse in ordine a materiali, mezzi, personale e strumentazione, i **diritti di istruzione** per le pratiche edilizie e atti urbanistici rilasciati dal Settore VI Urbanistica.
3. **Di aggiornare e modificare**, per l'anno 2019, con decorrenza dalla data di esecutività del presente atto, gli importi dei diritti di segreteria per gli atti di cui all'art. 4, 1° comma del Regolamento per la disciplina dei diritti di segreteria, di esclusiva pertinenza del Comune, approvato con Delibera della Commissione Straordinaria n. 42 del 31.07.1992.
4. **Dare atto** che i relativi importi, per ciascun procedimento, sono desumibili dall' **"Allegato A"** che in uno alla presente si approva per farne parte integrante e sostanziale.
5. **Di istituire** apposito capitolo di Bilancio, in gestione del Settore VI Urbanistica, ove confluire il 50% delle entrate relative ai diritti di istruzione, per attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale, oltre l'acquisto di hardware, software, arredo e quant'altro necessario a migliorare l'efficienza e la produttività del Settore.
6. **Dare atto** che gli interventi edilizi aventi ad oggetto solo l'esecuzione di opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche sono esentati dal pagamento dei diritti, come stabilito dall'art. 2, comma 60, della legge n. 662/1996;
7. **Dare atto** che il presente provvedimento non comporta nessun onere finanziario a carico dell'Ente;
8. **Dare atto** che al presente provvedimento si allega l'unito foglio quale parte integrante e sostanziale contenente il parere di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile espressi dal Responsabile del Servizio e dal Capo Settore Finanze.

Visto: L'Ass. Proponente

Arch. Viviana Pittolo



Il Capo Settore
(Ing. Guglielmo Carbone)



Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale. n° _____ del _____

OGGETTO: Modifica e adeguamento dei diritti di segreteria ed istituzione diritti di istruzione per le pratiche edilizie e atti urbanistici rilasciati dal Settore VI Urbanistica.

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L. R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990 ED AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS N° 267/2000 E SS.MM.II..

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli, li _____

IL CAPO SETTORE
(Ing. Guglielmo Carbone)



PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990 ED AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS N° 267/2000 E SS.MM.II..

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli, li 01/02/2019

Il Capo Settore Finanze
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

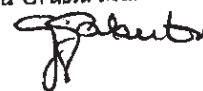
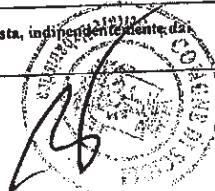


TABELLA DIRITTI SEGRETERIA E ISTRUZIONE ATTI IN MATERIA DI EDILIZIA ANNO 2019				ALLEGATO "A"			
	TIPO DI ATTO E/O ATTIVITA'	PARAMETRI PER DETERMINAZIONE IMPORTI	Diritti di Segreteria (€)			Diritti di Istruzione (€)	
			Dovuto	Min.	Max.		
1	CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA						
a)	Richieste relative a Particelle ubicate in unico foglio di mappa, derogando per un solo foglio limitrofo in caso di continuità del terreno, e fino a 5 p.llo per ogni p.llo successiva alla 5^ e fino alla 10^ per ogni p.llo successiva alla 10^		50,00	-	-	10,00	
		€ 4/p.llo	-	-	-		
		€ 2/p.llo	-	-	-		
b)	Richieste relative a Particelle ubicate in fogli di mappa non contigui: le tariffe indicate alla lettera a) sono da riferire a ciascun foglio di mappa		Da calcolo			10/fg	
c)	Certificati di destinazione urbanistica storici: le tariffe indicate alla lettera a) e b) sono da riferire a ciascun periodo certificato		Da calcolo				
2	CIL e CILA ART. 3 L.R. n. 16-2016 - D.I.A. EX ART. 22 COMMA 1 D.P.R. 380/2001 - OPERE INTERNE						
			47,27			10,00	
a)	C.I.L.		47,27			30,00	
b)	C.I.L.A.		Da calcolo	8,11	81,09	10,00	
c)	Opere interne ex art.L.R. 4/2003	€/mq.	Da calcolo	8,11	81,09	50,00	
d)	Variazioni di destinazioni d'uso ex art.10 L.R. 37/85	€/mq.	Da calcolo	8,11	81,09	50,00	
e)	D.I.A. art. 10 L.r. n. 16 del 10-08-2016	€/mq.	Da calcolo	8,11	81,09	50,00	
f)	SCIA art. 10 comma 1 L.R. 16-2016		47,27			50,00	
g)	SCIA art. 10 comma 2 e 3 L.R. 16-2016		47,27			150,00	
h)	Autorizzazioni Piani Attuativi comunque denominati alla stipula della convenzione		715,30	-	-	100,00	
i)	Comunicazioni attività libere, non soggette a titolo edilizio		42,98	-	-	10,00	
3	PERMESSO A COSTRUIRE ORDINARIO O IN SANATORIA						
a)	Ristrutturazione edilizia e D.I.A. art. 10 L.r. n. 16 del 10-08-2016	Centro storico al mc.di volume lordo	0,11	Da calcolo	24,33	811,11	150,00
		Altre zone al mc.di volume lordo	0,17	Da calcolo	24,33	811,11	150,00
b)	Nuove costruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e D.I.A. art. 10 L.r. n. 16 del 10-08-2016, ad eccezione degli interventi di cui alle lett. c), d)	Centro storico al mc.di volume lordo	0,24	Da calcolo	24,33	811,11	150,00
		Altre zone al mc.di volume lordo	0,43	Da calcolo	24,33	811,11	150,00
c)	Nuove costruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti complessi produttivi per uso agricolo	al mq. di superficie lorda	0,77	Da calcolo	24,33	811,11	150,00
d)	Nuove costruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti complessi produttivi nelle zone artigianali	al mq. di superficie lorda	0,43	Da calcolo	24,33	811,11	150,00
e)	Varianti, Volture, Cambi di intestazione	50% del diritto di concessione		Da calcolo	24,33	811,11	75,00
f)	Titoli edilizi rilasciati art. 14 L.r. n. 16 del 10-08-2016: gli importi unitari sono da assumere pari al doppio degli importi unitari riferiti al titolo ordinario, fermo restando gli importi minimi e massimi	100% del diritto sul titolo ordinario		Da calcolo	24,33	811,11	150,00
4	CERTIFICATI E ATTESTAZIONI IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA E RICHIESTE VARIE						
		al mc. di volume lordo	0,24	Da calcolo	9,03	90,39	50,00
a)	Segnalazione Certificata di Agibilità			24,34	-	-	20,00
b)	Segnalazione Certificata di usabilità monumentini funerari			81,09	-	-	30,00
c)	Segnalazione Certificata di usabilità Cappelle cimiteriali			8,80	-	-	20,00
d)	Certificati di distanze chilometriche	fino a 50 Km.		17,59	-	-	20,00
		da 50 Km. a 100 Km.		26,38	-	-	20,00
		oltre 100 Km.		42,98	-	-	50,00
e)	Verbale di consegna allineamenti e quote stradali			42,98	-	-	20,00
f)	svincolo fidejussione, rimborso oneri.			42,98	-	-	10,00
g)	Certificati di idoneità alloggi D.M. 05/07/1975			42,98	-	-	50,00
h)	Attribuzione numero civico			70,37	-	-	50,00
i)	Esposti, segnalazioni che determinano sopralluogo da parte dell'U.T.C.			21,48	-	-	20,00
j)	Depositi frazionamenti e tipi mappali			70,37	-	-	50,00
m)	Certificati e attestazioni rilasciate dall'U.T.C. previo sopralluogo e successivo collaudo			42,98	-	-	50,00
n)	Altre autorizzazioni, attestazioni, certificazioni comunque denominate non ricomprese in tutte le predette fattispecie						
5	PARERE DI MASSIMA SU INTERVENTI EDILIZI			429,83	-	-	150,00
a)	Su progetti edilizi			357,67	-	-	150,00
b)	Richieste varianti al P.R.G. da parte di privati						
6	DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI			8,80	-	-	10,00
a)	Diritto di visita: pratiche edilizie, fogli di mappa e cartografia del P.R.G., per ciascuna visita			8,59	-	-	10,00
b)	Richiesta copie conformi, per ogni protocollo richiesto, riproduzione esclusa			10,00	-	-	100,00
7	CONFERENZA DI SERVIZI						
Note	Con riferimento al diritto di cui al punto 6 a) sono esenti le visite di pratiche edilizie effettuate da: proprietario, tecnici all'uopo incaricati, consulenti tecnici autorità giudiziaria, sono altresì esenti le visite di fogli di mappa e/o cartografia in possesso all'ufficio e non disponibile a mezzo WEB						
	Con riferimento ai casi di urgenza, con deroghe al Protocollo, comunque preventivamente accordate, a seguito valutazione dei motivi a sostegno della richiesta, indipendentemente dai parametri unitari di riferimento, i diritti da riconoscere saranno maggiorati del 50% del diritto dovuto con procedura ordinaria						



Letto, confermato e sottoscritto:

VICE
IL SINDACO - PRESIDENTE
Cotroneo F. Nicolò

L'ASSESSORE ANZIANO

[Signature]



IL V. SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Valeria Drago

[Signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

a t t e s t a

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'albo pretorio on line dell'Ente prot. n. _____ dal _____ al _____

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
(Sig.ra Arrabito Carmela)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il 8-2-19:

☒ perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)
decorso dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 2, L.R. 44/91);
non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione
(art. 4, comma 5).



IL V. SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Valeria Drago

[Signature]



ORIGINALE



ALL "MF"

COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. <u>12</u> del registro data <u>08/02/2019</u>	Oggetto: Istituzione diritti di segreteria e diritti di istruttoria relativi ai provvedimenti di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).
--	--

L'anno duemiladiciannove addì otto del mese di **Febbraio** alle ore 12,15 e ss. nella sala delle adunanze del Comune, convocata ai sensi di legge, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
GIANNONE Vincenzo	Sindaco	<u> </u>	☒
RICCOTTI Caterina	V. Sindaco	<u>Caterina Riccotti</u>	☐
VINDIGNI Giorgio Giuseppe	Assessore	<u>Giorgio Vindigni</u>	☐
PITROLO Viviana	Assessore	<u>Viviana Pitrolo</u>	☐
CARPINO Pasquale	Assessore	<u> </u>	☒

Partecipa il V. Segretario Comunale Dott.ssa. **Valeria Drago**.

Assume la presidenza della seduta il ^{V.}Sindaco, il quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a procedere alla trattazione della proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta presentata di cui all'oggetto che viene allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/19991, n. 48;
- Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;
- Dato atto che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore sulla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co. 1 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

- Dato atto altresì che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore finanziario in merito alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co.1 della L.n. 142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i, sulla regolarità contabile, l'esatta imputazione e la relativa capienza;
- Preso atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri soprarichiamati ;
- Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento;
- Ritenuto che la proposta testè esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;
- Visto il D.lgs.n. 267/2000 e s.m.i.
- Visto il vigente O.R.EE.II ed il vigente Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso e considerato;

Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA

Di approvare per la causale in premessa, la proposta di cui all'oggetto e per l'effetto di:

1. **approvare** la premessa dell'allegata proposta che, sebbene non materialmente trascritta, si intende integralmente riportata.
2. **istituire ed approvare**, per il buon andamento, efficacia ed economicità e per l'espletamento delle pratiche, istruttorie, certificazioni (connesse o meno al rilascio di atti autorizzativi), essendo le stesse correlate a servizi specifici da rendersi ai richiedenti, per i quali l'Ente è tenuto ad impegnare risorse in ordine a materiali, mezzi, personale e strumentazione. i **diritti di segreteria** e i **diritti di istruttoria**, appositamente determinati per le pratiche di competenza del SUAP, di cui all' "Allegato A", che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
3. **stabilire** che, con riferimento alla modalità di versamento, gli stessi dovranno essere diversificati:
 - i **diritti di istruzione**, non rimborsabili anche nel caso di parere contrario o rinuncia all'intervento, vengano versati ed allegati alla presentazione delle pratiche, il mancato o difforme versamento comporterà la sospensione procedurale secondo le modalità in uso, ovvero, nel caso di procedimenti che prevedano il contestuale inizio dei lavori, rimasto inevaso l'invito ad integrare, l'emissione del provvedimento di divieto a proseguire l'attività;
 - i **diritti di segreteria** versati alla presentazione della pratica o prima del rilascio dell'atto richiesto.
4. **istituire** apposito capitolo di Bilancio, in gestione del Settore VI Urbanistica, ove confluire il 50% delle entrate relative ai diritti di istruzione, per attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale, oltre l'acquisto di hardware, software, arredo e quant'altro necessario a migliorare l'efficienza e la produttività del Settore.
5. **dare atto** che gli interventi edilizi aventi ad oggetto solo l'esecuzione di opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche sono esentati dal pagamento dei diritti, come stabilito dall'art. 2, comma 60, della legge n. 662/1996.
6. **dare atto** che il presente provvedimento non comporta nessun onere finanziario a carico dell'Ente.

7. **atto** che al presente provvedimento si allega la proposta di cui all'oggetto, quale parte integrante e sostanziale, completa dell'unito foglio contenente i pareri citati in premessa.

.....

Successivamente, con separata unanime votazione, espressa per alzata e seduta,

LA GIUNTA COMUNALE

considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.

Proposta di Deliberazione della Giunta Municipale

N° 02

del 21.12.2018

OGGETTO: Istituzione diritti di segreteria e diritti di istruttoria relativi ai provvedimenti di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

- con determina sindacale n. 43 del 26/05/1999 è stato istituito presso questo Ente lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP);
- l'art. 38 del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, e il D.P.R. 160/2010 hanno riformato l'istituto dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) introducendo elementi fortemente innovativi sul piano organizzativo e procedurale;
- in conseguenza del riordino normativo di cui sopra, con deliberazione della Giunta Comunale n° 178 del 19.12.2018 è stato approvato il relativo Regolamento di organizzazione e funzionamento;
- il SUAP, per il notevole incremento di competenze e delle attività svolte, così come attribuite dalle nuove norme sopra citate, soprattutto in qualità di referente unico per le imprese che operano nell'ambito del proprio territorio, sostiene specifici costi connessi allo svolgimento dell'attività ordinaria;
- come previsto dall'art 3 e dall'art 4, comma 13, del D.P.R. 160/2010, i servizi resi dal SUAP sono soggetti al pagamento di spese e diritti posti a carico dell'interessato, oltre che al pagamento delle spese e dei diritti di competenza degli Enti terzi;

Considerato che l'istituzione dei diritti di istruzione, a carico del richiedente, potrebbe portare ad una migliore efficienza dei servizi da un punto di vista operativo, destinando il 50% delle somme incamerate per i suddetti diritti, con la creazione di un capitolo specifico del Bilancio in gestione del Settore VI Urbanistica, all'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale, oltre all'acquisto di hardware, software, arredo e quant'altro necessario a migliorare l'efficienza e la produttività del Settore;

Ritenuto opportuno determinare gli importi dei diritti di segreteria in relazione alla complessità dei singoli atti e attività, prevedendo una diversificazione degli importi, ampliando la casistica dei procedimenti da assoggettare al versamento dei diritti di segreteria, e ciò in coerenza alla evoluzione normativa;

Ritenuto, altresì, opportuno provvedere all'istituzione dei diritti di istruttoria per il SUAP, quali proventi per l'espletamento delle pratiche che, connesse o meno al rilascio di atti o provvedimenti autorizzatori, rimangono comunque correlate a servizi specifici da rendersi ai richiedenti per i quali l'Ente è tenuto ad impegnare risorse considerevoli in ordine a mezzi, personale e strumentazioni;

Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento appositamente approvato per il SUAP;

Visto l'importo dei diritti di istruzione e dei diritti di segreteria dei procedimenti di competenza del SUAP, riportati nell'**Allegato "A"** alla relazione redatta dai competenti uffici in data 27.12.2018, importi diversificati sulla base della complessità istruttoria delle pratiche;

Ritenuto che, con riferimento alla modalità di versamento, gli stessi dovranno essere diversificati:

- i **diritti di istruzione**, non rimborsabili anche nel caso di parere contrario o rinuncia all'intervento, vengano versati ed allegati alla presentazione delle pratiche, il mancato o difforme versamento comporterà la sospensione procedurale secondo le modalità in uso, ovvero, nel caso di procedimenti che prevedano il contestuale inizio dei lavori, rimasto inevaso l'invito ad integrare, l'emissione del provvedimento di divieto a proseguire l'attività;

- i diritti di segreteria versati alla presentazione della pratica o prima del rilascio dell'atto richiesto;

Atteso che per gli interventi edilizi aventi per oggetto l'esecuzione di opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche non vengono applicati i diritti di segreteria, come stabilito dall'art. 2, comma 60, della legge n. 662/1996;

Atteso che la presente deliberazione non comporta nessun onere finanziario a carico dell'Ente;

Vista la determina del Sindaco n. 27 del 31/12/2018 avente ad oggetto il conferimento degli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative;

Visto l'art. 42 del vigente Statuto Comunale;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. g) della L.R. n° 48 dell'11/12/1991;

Per quanto sopra propone alla Giunta Municipale l'adozione della presente deliberazione

Per quanto in premessa:

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **Di istituire ed approvare**, per il buon andamento, efficacia ed economicità e per l'espletamento delle pratiche, istruttorie, certificazioni (connesse o meno al rilascio di atti autorizzativi), essendo le stesse correlate a servizi specifici da rendersi ai richiedenti, per i quali l'Ente è tenuto ad impegnare risorse in ordine a materiali, mezzi, personale e strumentazione, i **diritti di segreteria** e i **diritti di istruttoria**, appositamente determinati per le pratiche di competenza del SUAP, di cui all' "Allegato A", che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
3. **Di stabilire** che, con riferimento alla modalità di versamento, gli stessi dovranno essere diversificati:
 - i **diritti di istruzione**, non rimborsabili anche nel caso di parere contrario o rinuncia all'intervento, vengano versati ed allegati alla presentazione delle pratiche, il mancato o difforme versamento comporterà la sospensione procedurale secondo le modalità in uso, ovvero, nel caso di procedimenti che prevedano il contestuale inizio dei lavori, rimasto inevaso l'invito ad integrare, l'emissione del provvedimento di divieto a proseguire l'attività;
 - i **diritti di segreteria** versati alla presentazione della pratica o prima del rilascio dell'atto richiesto;
4. **Di istituire** apposito capitolo di Bilancio, in gestione del Settore VI Urbanistica, ove confluire il 50% delle entrate relative ai diritti di istruzione, per attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale, oltre l'acquisto di hardware, software, arredo e quant'altro necessario a migliorare l'efficienza e la produttività del Settore.
5. **Di dare atto** che gli interventi edilizi aventi ad oggetto solo l'esecuzione di opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche sono esentati dal pagamento dei diritti, come stabilito dall'art. 2, comma 60, della legge n. 662/1996;
6. **Dare atto** che il presente provvedimento non comporta nessun onere finanziario a carico dell'Ente;
7. **Dare atto** che al presente provvedimento si allega l'unito foglio quale parte integrante e sostanziale contenente il parere di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile espressi dal Responsabile del Servizio e dal Capo Settore Finanze.

Visto: L'Ass. Proponente

Arch. Viviana Pirolo

Viviana Pirolo

Il Capo Settore
(Ing. Guglielmo Carbone)



Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale. n° _____ del _____

OGGETTO: Istituzione diritti di segreteria e diritti di istruttoria relativi ai provvedimenti di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L. R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990 ED AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS N° 267/2000 E SS.MM.II..

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli, li _____

IL CAPO SETTORE
(Ing. Guglielmo Carbone)



PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990 ED AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS N° 267/2000 E SS.MM.II..

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli, li 21/02/2018

Il Capo Settore Finanze
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)



TARIFFARIO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E ISTRUTTORIA SUAP

	Diritti di segreteria	Diritti istruttoria	PROCEDIMENTO
ESERCIZIO DI VICINATO			
Nuovo esercizio - apertura	€ 10,00	€ 40,00	S.C.I.A. (Mod.2)
Subingresso	€ 10,00	€ 30,00	S.C.I.A.
Trasferimento di sede	€ 10,00	€ 30,00	S.C.I.A.
Ampliamento o riduzione superficie di vendita	€ 10,00	€ 30,00	S.C.I.A.
Cessazione o sospensione temporanea	€ 10,00	€ 30,00	COMUNICAZIONE
Vendita prodotti agricoli di produzione propria	€ 10,00	€ 30,00	S.C.I.A.
MEDIA STRUTTURA DI VENDITA			
Nuovo esercizio	€ 10,00	€ 50,00	AUTORIZZAZIONE
Subingresso	€ 10,00	€ 40,00	COMUNICAZIONE
Trasferimento di sede	€ 10,00	€ 40,00	AUTORIZZAZIONE
Ampliamento o riduzione superficie di vendita	€ 10,00	€ 30,00	AUTORIZZAZIONE
Cessazione o sospensione temporanea	€ 10,00	€ 30,00	COMUNICAZIONE
GRANDE STRUTTURE DI VENDITA			
Nuovo esercizio	€ 10,00	€ 130,00	AUTORIZZAZIONE
Subingresso	€ 10,00	€ 40,00	COMUNICAZIONE
Trasferimento di sede	€ 10,00	€ 130,00	AUTORIZZAZIONE
Ampliamento o riduzione superficie di vendita	€ 10,00	€ 130,00	AUTORIZZAZIONE
Cessazione o sospensione temporanea	€ 10,00	€ 30,00	COMUNICAZIONE
FORME SPECIALI DI VENDITA (Inizio, subingresso, variazione, trasferimento di sede)			
Spacci interni	€ 10,00	€ 30,00	S.C.I.A.
Vendita mediante apparecchi automatici	€ 10,00	€ 30,00	S.C.I.A.
Vendita per corrispondenza	€ 10,00	€ 30,00	S.C.I.A.
Vendita presso il domicilio del consumatore	€ 10,00	€ 30,00	S.C.I.A.
Commercio elettronico	€ 10,00	€ 30,00	COMUNICAZIONE
Cessazione o sospensione temporanea	€ 10,00	€ 30,00	COMUNICAZIONE
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E/O BEVANDE IN ZONE TUTELATE			
Nuova apertura	€ 10,00	€ 50,00	AUTORIZZAZIONE
Trasferimento di sede da zona non tutelata a zona tutelata	€ 10,00	€ 40,00	AUTORIZZAZIONE
Trasferimento di sede nell'ambito della medesima zona	€ 10,00	€ 40,00	S.C.I.A.

TARIFFARIO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E ISTRUTTORIA SUAP

Ampliamento o riduzione superficie di vendita	€ 10,00	€ 40,00	S.C.I.A.
Subingresso	€ 10,00	€ 40,00	COMUNICAZIONE
Cessazione o sospensione temporanea	€ 10,00	€ 30,00	COMUNICAZIONE
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E/O BEVANDE IN ZONE NON TUTELATE			
Nuova apertura	€ 10,00	€ 50,00	S.C.I.A.
Trasferimento di sede	€ 10,00	€ 40,00	S.C.I.A.
Ampliamento o riduzione superficie di vendita	€ 10,00	€ 40,00	S.C.I.A.
Subingresso	€ 10,00	€ 40,00	COMUNICAZIONE
Cessazione o sospensione temporanea	€ 10,00	€ 30,00	COMUNICAZIONE
Cessazione o sospensione temporanea	€ 10,00	€ 40,00	S.C.I.A.
Somministrazione in circoli privati affiliati e/o non affiliati ad organismi onlus riconosciuti	€ 10,00	€ 30,00	S.C.I.A.
Somministrazione alimenti e bevande a domicilio del consumatore	€ 10,00	€ 40,00	S.C.I.A.
Somministrazione alimenti e bevande nelle aree di servizio e nelle stazioni	€ 10,00	€ 40,00	S.C.I.A.
Somministrazione alimenti e bevande nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose,	€ 10,00	€ 40,00	S.C.I.A.
Somministrazione alimenti e bevande nelle comunità religiose,	€ 10,00	€ 40,00	S.C.I.A.
eee...	€ 10,00	€ 40,00	S.C.I.A.
Somministrazione alimenti e bevande temporanea	€ 10,00	€ 40,00	S.C.I.A.
ATTIVITA' RICETTIVE			
Strutture alberghiere così come definite dal dall'art. 3 del D.A. 22/11/2018 (<i>alberghi, motels, villaggi-albergo, aziende turistiche residenziali e residenze turistico alberghiere</i>)	€ 10,00	€ 150,00	S.C.I.A.
Strutture extra alberghiere così come definite dall'art. 3 del D.A. 22/11/2018 (<i>campeggi, villaggi turistici, affittacamere, rifugi alpini e montani, ostelli, case per ferie, case e appartamenti per vacanze</i>)	€ 10,00	€ 40,00	S.C.I.A.
Bed and Breakfast	€ 10,00	€ 40,00	S.C.I.A.
Alloggi agrituristic	€ 10,00	€ 40,00	S.C.I.A.
Subingresso, trasferimento di sede	€ 10,00	€ 30,00	S.C.I.A.
ARTIGIANATO E ATTIVITA' VARIE			
Acconciatore e/o Estetista	€ 10,00	€ 40,00	S.C.I.A.
Tatuatori	€ 10,00	€ 40,00	S.C.I.A.
Tintolavanderia	€ 10,00	€ 40,00	S.C.I.A.
Panifici	€ 10,00	€ 40,00	COMUNICAZIONE
Agenzie di affari	€ 10,00	€ 40,00	S.C.I.A.
Strutture e impianti per lo svolgimento di attività fisico-motorie (palestre, ecc.)	€ 10,00	€ 40,00	S.C.I.A.
Strutture sociali (<i>asili nido, case famiglia, comunità alloggio, case di riposo, ecc...</i>)	€ 10,00	€ 40,00	S.C.I.A.
Vendita quotidiani e periodici - Edicole	€ 10,00	€ 40,00	S.C.I.A.
Autoparatore (<i>meccatronico, carrozziere, gommista, elettrauto</i>)	€ 10,00	€ 40,00	S.C.I.A.

TARIFFARIO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E ISTRUTTORIA SUAP

Commercio all'ingrosso	€ 10,00	€ 40,00	COMUNICAZIONE
Attività di Facchinaggio	€ 10,00	€ 40,00	S.C.I.A.
Attività di Pulizia, Disinfestazione, Derattizzazione e Sanificazione	€ 10,00	€ 40,00	S.C.I.A.
Altre attività artigianali	€ 10,00	€ 40,00	S.C.I.A.
Subingresso, variazione e trasferimento di sede	€ 10,00	€ 30,00	S.C.I.A.
LOCALI DI PUBBLICO INTRATTENIMENTO E SVAGO			
Licenza raccolta scommesse	€ 10,00	€ 100,00	AUTORIZZAZIONE
Licenza sistemi VLT - Videolottery	€ 10,00	€ 100,00	AUTORIZZAZIONE
Licenza Sala Bingo	€ 10,00	€ 40,00	S.C.I.A.
Sala giochi con o senza somministrazione	€ 10,00	€ 20,00	COMUNICAZIONE
Aggiunzione o revoca rappresentanti	€ 10,00	€ 40,00	S.C.I.A.
Internet point	€ 10,00	€ 100,00	ISTANZA DI PARTE
Spettacoli e concerti	€ 10,00	€ 20,00	S.C.I.A.
Spettacoli dal vivo di portata minore	€ 10,00	€ 40,00	AUTORIZZAZIONE
Rilascio autorizzazione in deroga ai valori limite di immissione acustica ai sensi dell'art.6, comma 1 lett.h) della legge 447/95.			
IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTI			
Impianto per distribuzione carburanti - Nuova apertura	€ 10,00	€ 100,00	ISTANZA DI PARTE
Impianto per distribuzione carburanti ad uso privato	€ 10,00	€ 50,00	ISTANZA DI PARTE
Subingresso - Reinfestazione	€ 10,00	€ 50,00	ISTANZA DI PARTE
Ampliamento/Riduzione superficie	€ 10,00	€ 50,00	ISTANZA DI PARTE
SANITA'			
SCIA ai fini della registrazione (art. 6, Reg. CE n. 852/2004)	€ 10,00	€ 20,00	S.C.I.A. (Mod.14)
Subingresso	€ 10,00	€ 10,00	S.C.I.A. (Mod.14)
Modifica della Tipologia di attività	€ 10,00	€ 10,00	S.C.I.A. (Mod.14)
Cessazione o sospensione temporanea dell'attività	€ 10,00	€ 10,00	S.C.I.A. (Mod.14)
Produzione Primaria	€ 10,00	€ 10,00	S.C.I.A. (Mod.14)
Produzione, Trasformazione, e Distribuzione di prodotti di origine animale (macelli, caseifici, prodotti ittici, uova e altro) *	€ 10,00	€ 40,00	ISTANZA DI PARTE (Mod.14/bis)
Subingresso *	€ 10,00	€ 10,00	S.C.I.A. (Mod.14/bis)
Modifica della Tipologia di attività *	€ 10,00	€ 10,00	S.C.I.A. (Mod.14/bis)
Cessazione o sospensione temporanea dell'attività *	€ 10,00	€ 10,00	S.C.I.A. (Mod.14/bis)
Variazione legale rappresentante *	€ 10,00	€ 10,00	S.C.I.A. (Mod.14/bis)

TARIFFARIO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E ISTRUTTORIA SUAP

Notifica ai fini del riconoscimento (art.4, Reg. CE n. 853/2004) **			
Subingresso **	€ 10,00	€ 10,00	S.C.I.A. (Mod.14/ter)
Modifica della Tipologia di attività **	€ 10,00	€ 10,00	S.C.I.A. (Mod.14/ter)
Cessazione o sospensione temporanea dell'attività **	€ 10,00	€ 10,00	S.C.I.A. (Mod.14/ter)
Variazione legale rappresentante **	€ 10,00	€ 10,00	S.C.I.A. (Mod.14/ter)
Farmacie - nuove aperture	€ 10,00	€ 10,00	S.C.I.A. (Mod.14/ter)
Farmacie - subingressi, variazioni	€ 10,00	€ 50,00	ISTANZA DI PARTE
Parafarmacie (aperture, subingressi, variazioni)	€ 10,00	€ 20,00	ISTANZA DI PARTE
Studi medici, odontoiatrici e veterinari - (autorizzazione al funzionamento, subingressi)	€ 10,00	€ 40,00	S.C.I.A. (Mod.2)
Studi medici, odontoiatrici e veterinari - variazione	€ 10,00	€ 40,00	ISTANZA DI PARTE
Studi medici, odontoiatrici e veterinari - cambio di direttore tecnico	€ 10,00	€ 50,00	ISTANZA DI PARTE
Industrie insalubri (nuovo decreto, variazioni)	€ 10,00	€ 50,00	ISTANZA DI PARTE
Autorizzazioni sanitarie, nulla osta e simili, non rientranti in S.C.I.A.	€ 10,00	€ 50,00	ISTANZA DI PARTE
PUBBLICI SERVIZI			
Autorimesse	€ 10,00	€ 40,00	S.C.I.A.
Autorimesse - trasferimento/ampliamento/riduzione superficie	€ 10,00	€ 40,00	S.C.I.A.
Noleggio veicoli senza conducente	€ 10,00	€ 40,00	S.C.I.A.
Trasferimento	€ 10,00	€ 40,00	S.C.I.A.
Subingresso - Reintestazione	€ 10,00	€ 40,00	S.C.I.A.
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE			
Avvio attività (commercio itinerante, posteggi mercati)	€ 10,00	€ 40,00	AUTORIZZAZIONE
Subingresso	€ 10,00	€ 40,00	S.C.I.A.
Attività temporanea in occasione di festività e sagre	€ 10,00	€ 40,00	AUTORIZZAZIONE
DEHOR'S			
Nuova installazione in zona tutelata	€ 10,00	€ 80,00	AUTORIZZAZIONE
Modifica, ampliamento, riduzione della superficie	€ 10,00	€ 80,00	AUTORIZZAZIONE
Nuova installazione in zona non tutelata	€ 10,00	€ 80,00	S.C.I.A.
ALTRO			
A.U.A.	€ 10,00	€ 50,00	AUTORIZZAZIONE
Stabilimenti balneari	€ 10,00	€ 50,00	AUTORIZZAZIONE
Spettacoli viaggiatori	€ 10,00	€ 20,00	AUTORIZZAZIONE

TARIFFARIO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E ISTRUTTORIA SUAP

Rilascio tesserini venatori	€ 10,00	€ 20,00	ISTANZA DI PARTE
Tesserini raccolta funghi (<i>rilascio, rinnovo, duplicato</i>)	€ 10,00	€ 20,00	ISTANZA DI PARTE
Rilascio certificato LAP	€ 10,00	€ 10,00	ISTANZA DI PARTE
Rilascio certificazioni e attestazioni varie attinenti il SUAP	€ 10,00	€ 10,00	ISTANZA DI PARTE
Accesso agli atti	€ 10,00	€ 10,00	ISTANZA DI PARTE
Altre autorizzazioni amministrative, istanze, SCIA, afferenti attività produttive non ricomprese nelle categorie sopra indicate.	€ 10,00	€ 40,00	A secondo della tipologia
CONFERENZA DEI SERVIZI			
Conferenza dei Servizi	€ 10,00	€ 100,00	ISTANZA DI PARTE

Letto, confermato e sottoscritto:

VICE
IL SINDACO - PRESIDENTE

Cattaneo

L'ASSESSORE ANZIANO

Cattaneo



IL V. SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Valeria Drago

Drago

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

a t t e s t a

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'albo pretorio on line dell'Ente prot. n. _____ dal _____ al _____

Dalla residenza municipale, lì

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
(Sig.ra Arrabito Carmela)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il 8.2.19:

- ☒ perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)
☐ decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 2, L.R. 44/91);
☐ non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 4, comma 5).



IL V. SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Valeria Drago

Drago



ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. <u>24</u> del registro	OGGETTO: Approvazione tariffe per l'applicazione dell' Imposta di soggiorno nel territorio di Scicli relativo all'anno 2020.
data <u>17/02/2020</u>	

L'anno duemilaventi addì diciassette del mese di Febbraio alle ore 12.30 e ss. nella sala delle adunanze del Comune, convocata ai sensi di legge, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
GIANNONE Vincenzo	Sindaco		
RICCOTTI Caterina	V. Sindaco		
FIORILLA Ignazio	Assessore		
MIRABELLA Ignazio Bruno	Assessore		
PITROLO Viviana	Assessore		
ARRABITO Emilia	Assessore		

Partecipa il V. Segretario Comunale Dott.ssa. Maria Sgarlata.

Assume la presidenza della seduta il Sindaco, il quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a procedere alla trattazione della proposta di cui all'oggetto.



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Settore IV Entrate
Gare - Contratti - Centrale Acquisti
SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI



REGISTRO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DI G.C.

N° 03

DEL 14/02/2020

OGGETTO: Approvazione tariffe per l'applicazione dell' Imposta di soggiorno nel territorio di Scicli relativo all'anno 2020.

IL CAPO SETTORE

PREMESSO CHE:

- L'art. 151, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 prevede che gli Enti Locali, entro il 31 dicembre di ciascun anno, deliberino il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- La lettera e) del comma 1 dell'art. 172 del citato D.Lgs. n. 267/2000 prevede che al bilancio di previsione siano allegate, fra l'altro, le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta, le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito, per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- l'art. 53, comma 16, della L.23.12.2000, n. 388 sancisce che il termine ultimo per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, è fissato entro la data di approvazione del bilancio;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n° 296 (cd. Legge finanziaria 2007) che stabilisce il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi e per i servizi locali e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi e per i servizi locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione;
- dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- con decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 è stato differito, in ultimo, al 31/03/2020;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 09 luglio 2014 di istituzione dell'imposta di soggiorno e di approvazione del Regolamento che la disciplina, così come modificata con delibera n. 07 del 29 giugno 2015;

Visto l'art. 3 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, laddove al primo comma dispone che la misura dell'imposta è stabilita annualmente con deliberazione dell'Amministrazione Comunale;



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Settore IV Entrate
Gare - Contratti - Centrale Acquisti
SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI



Visto l'art. 42 del richiamato D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze del Consiglio Comunale individuando fra queste l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, ma con esclusione della determinazione delle relative aliquote, che quindi ricade nella competenza della Giunta Comunale di cui all'art. 48, co.2;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 31/03/2017 di approvazione delle tariffe dell'Imposta di Soggiorno per l'anno 2017, come di seguito specificate:

Tipo struttura	Tariffa
Villaggi turistici	€ 4,00
Resort	€ 4,00
Strutture ricettive alberghiere classificate con 5 stelle	€ 4,00
Strutture ricettive alberghiere classificate con 4 stelle	€ 2,00
Strutture ricettive alberghiere classificate con 3 stelle	€ 2,00
Strutture ricettive alberghiere classificate con 2 stelle	€ 2,00
Ville e dimore di pregio	€ 2,00
Palazzi nobiliari	€ 2,00
Case vacanze	€ 1,00
Bed & Breakfast	€ 1,00
Campeggi	€ 1,00
Aree attrezzate	€ 1,00
Altre strutture	€ 1,00

Visto l'art. 4 del D.L. 50/2017 convertito con modificazioni nella L. 96/2017 il quale dispone, tra l'altro:

- la possibilità di applicare l'Imposta di Soggiorno alle locazioni turistiche brevi;
- la possibilità di rimodulare le vigenti tariffe in deroga al blocco degli aumenti di aliquote



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Settore IV Entrate
Gare - Contratti - Centrale Acquisti
SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI



dei tributi locali;
Visto l'art. 2 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta di Soggiorno;
Ritenuto pertanto dover provvedere all'approvazione delle tariffe per l'anno 2020, confermando quelle approvate per l'anno 2019;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile riguardo al presente provvedimento, reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
Visto il vigente regolamento Comunale per la disciplina delle Entrate, di cui all'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 26/03/1999;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l'OREL vigente e la L.R. 11/12/1991 n. 48, n. 7/92, 23/98, n. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Per quanto sopra esposto, propone alla Giunta Comunale, l'adozione della presente deliberazione:

1) di approvare le seguenti tariffe dell'Imposta di Soggiorno per l'anno 2020, per le motivazioni in fatto e in diritto meglio specificate in premessa che qui ad ogni effetto si richiamano, confermando quelle dell'anno 2019:

Tipo struttura	Tariffa
Villaggi turistici	€ 4,00
Resort	€ 4,00
Strutture ricettive alberghiere classificate con 5 stelle	€ 4,00
Strutture ricettive alberghiere classificate con 4 stelle	€ 2,00
Strutture ricettive alberghiere classificate con 3 stelle	€ 2,00
Strutture ricettive alberghiere classificate con 2 stelle	€ 2,00
Ville e dimore di pregio	€ 2,00
Palazzi nobiliari	€ 2,00
Case vacanze	€ 1,00



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Settore IV Entrate
Gare - Contratti - Centrale Acquisti
SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI



Bed & Breakfast	€ 1,00
Campeggi	€ 1,00
Aree attrezzate	€ 1,00
Altre strutture	€ 1,00

- 2) di dare atto che le "locazioni brevi" di cui all'art. 4 del D.L. 50/2017 convertito con modificazioni nella L. 96/2017, per i requisiti, rientrano tra le strutture extra alberghiere;
- 3) di prevedere il pagamento dell'Imposta di Soggiorno per le "locazioni brevi", così come disciplinate dall'art. 4 del D.L. 50/2017 convertito con modificazioni nella L. 96/2017 e di approvare, conseguentemente, la seguente tariffa per l'anno 2019:

Tipo struttura	Tariffa
Locazioni brevi	€ 1,00

- 4) di dare atto che la presente costituirà allegato al Bilancio di Previsione 2020/2022, ai sensi dell'art. 172, lettera e) del comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione comunale sarà inviata ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. n. 211/2011 convertito in Legge n. 214/2011 entro il termine previsto dall'art. 52, comma 2 del D. Lgs. n. 446/1997 ovvero entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per l'approvazione del Bilancio di Previsione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione sul proprio sito informatico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Laura Calabrese
Laura Calabrese

IL CAPO SETTORE IV ENTRATE
Dott.ssa Valeria Drago
Drago

L'Assessore all'Entrate
ing. Ignazio Mirabella
Ignazio Mirabella



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Settore IV Entrate
Gare - Contratti - Centrale Acquisti
SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI



Allegato alla proposta di delibera della Giunta Comunale n. 03 del 14/02/2020

OGGETTO: Approvazione tariffe per l'applicazione dell' Imposta di soggiorno nel territorio di Scicli relativo all'anno 2020.

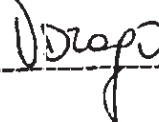
PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli, li 14/02/2020

**Il Capo Settore IV Entrate- Gare-
Contratti-Centrale Acquisti**
Dott.ssa Valeria Drago



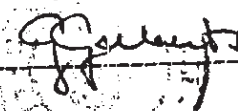
PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli, li 17/02/2020

Il Capo Settore III Finanze
Dott.ssa Grazia Maria Galanti



LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta presentata di cui all'oggetto che viene allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
 - Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n. 48;
 - Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;
 - Dato atto che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore sulla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co. 1 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 - Dato atto altresì che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore finanziario in merito alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co. 1 della L.n.142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i, sulla regolarità contabile, l'esatta imputazione e la relativa capienza;
 - Preso atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri soprarichiamati ;
 - Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento;
 - Ritenuto che la proposta testè esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;
 - Visto il D.lgs.n. 267/2000 e s.m.i.
 - Visto il vigente O.R.EE.II ed il vigente Statuto Comunale;
- Tutto ciò premesso e considerato;
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA

Di approvare per la causale in premessa, la proposta di cui all'oggetto e per l'effetto di:

- 1. approvare** le seguenti tariffe dell'imposta di Soggiorno per l'anno 2020, per le motivazioni in fatto e in diritto meglio specificate in premessa che qui ad ogni effetto si richiamano, confermando quelle dell'anno 2019:

Tipo struttura	Tariffa
Villaggi turistici	€ 4,00
Resort	€ 4,00
Strutture ricettive alberghiere classificate con 5 stelle	€ 4,00
Strutture ricettive alberghiere classificate con 4 stelle	€ 2,00

Strutture ricettive alberghiere classificate con 3 stelle	€ 2,00
Strutture ricettive alberghiere classificate con 2 stelle	€ 2,00
Ville e dimore di pregio	€ 2,00
Palazzi nobiliari	€ 2,00
Case vacanze	€ 1,00
Bed & Breakfast	€ 1,00
Campeggi	€ 1,00
Aree attrezzate	€ 1,00
Altre strutture	€ 1,00

2. **dare atto** che le “locazioni brevi” di cui all’art. 4 del D.L. 50/2017 convertito con modificazioni nella L. 96/2017, per i requisiti, rientrano tra le strutture extra alberghiere;
3. **prelevare** il pagamento dell’Imposta di Soggiorno per le “locazioni brevi”, così come disciplinate dall’art. 4 del D.L. 50/2017 convertito con modificazioni nella L. 96/2017 e di approvare, conseguentemente, la seguente tariffa per l’anno 2019:

Tipo struttura	Tariffa
Locazioni brevi	€ 1,00

4. **dare atto** che la presente costituirà allegato al Bilancio di Previsione 2020/2022, ai sensi dell’art. 172, lettera e) del comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
5. **dare atto** che la presente deliberazione comunale sarà inviata ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. n. 211/2011 convertito con la Legge n. 214/2011 entro il termine previsto dall’art. 52, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997 ovvero entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per l’approvazione del Bilancio al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione sul proprio sito informatico;
6. **dare atto** che al presente provvedimento si allega la proposta di cui all’oggetto, quale parte integrante e sostanziale, completa dell’unito foglio contenente i pareri citati in premessa.

.....

Successivamente, con separata unanime votazione, espressa per alzata e seduta,

LA GIUNTA COMUNALE

considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.

Letto, confermato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO - PRESIDENTE



IL V. SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Maria Sgarlata

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

a t t e s t a

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'albo pretorio on line dell'Ente prot. n. _____ dal _____ al _____

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
(Sig.ra Arrabito Carmela)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il 17/02/2020:

- ☒ perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)
- decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 2, L.R. 44/91);
 - non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 4, comma 5).



IL V. SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Maria Sgarlata



ORIGINAL

**COMUNE DI SCICLI**

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 37

07/07/2020

OGGETTO: Approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU. Approvazione.

L'anno *duemilaventi*, il giorno *sette* del mese di *luglio* alle ore *18,30* e ss. in Scicli e nella sala delle adunanze consiliari, sita presso la sede municipale in via Francesco Mormino Penna n. 2, si è riunito il Consiglio Comunale, a seguito di regolare convocazione del Presidente con avviso datato 30/06/2020, Prot. N 20919, in seduta pubblica ordinaria.

All'inizio della seduta risultano presenti/assenti i sotto indicati Consiglieri Comunali:

COGNOME	NOME	PRESENTE	ASSENTE
TROVATO	RITA MARIA	X	
MARINO	MARIO		X
BUSCEMA	MARIANNA		X
DEMAIO	DANILO	X	
PACETTO	CONSUELO	X	
SCALA	EMANUELE	X	
MORANA	CONCETTA		X
BONINCONTRO	LORENZO	X	
SCIMONELLO	GUGLIELMO	X	
CARUSO	CLAUDIO		X
VINDIGNI	GIORGIO GIUSEPPE		X
IURATO	MARIA TERESA	X	
MIRABELLA	FELICIA MARIA	X	
GIANNONE	VINCENZO	X	
ALFANO	DANIELE	X	
D'ANTIOCHIA	MARIA CARMELA	X	

Consiglieri assegnati n. 16 - in carica n. 16 - Presenti n.11. Assenti n.5.

Presiede l'adunanza l'Arch. Danilo Demaio, Presidente del Consiglio Comunale.

Per l'Amministrazione Comunale sono presenti il Sindaco, Prof. Giannone, la Vice Sindaco Avv. Riccotti, l'Assessore Arch. Pitrolo, l'Assessore Ing. Mirabella, l'Assessore Dott.ssa Arabito, l'Assessore Geom. Fiorilla.

Sono altresì presenti, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Lembo ed il Componente, Rag. Giallongo, Il Capo Settore Finanze, Dott.ssa Galanti, il Capo Settore Entrate, Dott.ssa Drago, ed il Responsabile del Servizio Segreteria, Dott. Gugliotta.

Assiste e partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Maria Sgarlata.

Scrutatori i Consiglieri Trovato, Bonincontro e Giannone.

Il Presidente, prima di introdurre il terzo punto dell'OdG, tiene a precisare che in sede di Conferenza dei Capigruppo si era stabilito di fissare entro il 3 Luglio il termine la presentazione degli emendamenti al fine di dare il tempo ai Capi Settori interessati ed al Collegio dei Revisori dei Conti di predisporre i relativi pareri. Comunica che tuttavia giorno 6 luglio sono stati presentati degli emendamenti da parte dei Consiglieri Marino e Giannone. Il Presidente riferisce che intende convocare seduta stante la conferenza dei Capigruppo.

Il Consigliere Giannone precisa che durante la seduta della III^o Commissione, il Presidente aveva detto gli emendamenti potevano essere, ai sensi del regolamento del Consiglio Comunale, presentati.

Il Presidente, alle ore 18.55, sospende i lavori del Consiglio e convoca i Capigruppo consiliari.

Alle ore 19,08, riprende i lavori procedendo all'appello nominale dei Consiglieri.

Risultano presenti n. 14 Consiglieri.(Trovato, Marino, Buscema, Demaio, Pacetto, Scala, Bonincontro, Scimonello, Caruso, Iurato, Mirabella, Giannone, Alfano, D'Antiochia. Assenti n. 2(Vindigni e Morana).

Il Presidente comunica di aver chiarito con la conferenza dei Capigruppo in merito alla presentazione degli emendamenti e comunica altresì, avendolo dimenticato all'inizio della seduta, che la Consigliera Morana lo aveva informato della sua assenza per motivi di salute. Quindi dà la parola all'Assessore alle Entrate Mirabella per la presentazione della proposta ad oggetto: Approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU.

L'Assessore Mirabella illustra la proposta.

Il Presidente dà la parola al Consigliere Marino per la presentazione degli emendamenti.

Il Consigliere Marino dà lettura degli emendamenti presentati con nota prot. n. 21692 del 06/07/2020.(All.1).

Il Presidente chiede ai Capi Settore Entrate, Finanze ed al Collegio dei Revisori, i pareri di rispettiva competenza alla Dott.ssa Drago il parere tecnico che vengono acquisiti agli atti. Il Presidente dà lettura dei pareri favorevoli sugli emendamenti.(All.2)

Interviene il Consigliere Caruso e chiede chiarimenti in merito alle eventuali conseguenze che gli emendamenti avrebbero comportato al Regolamento.

Il Consigliere Caruso chiede inoltre le motivazioni che hanno indotto l'ufficio a prevedere interessi di mora anziché interessi legali più favorevoli alla cittadinanza.

La Dott.ssa Galanti interviene per fornire chiarimenti.

Il Consigliere Marino precisa che l'attuale interesse di mora si aggira attorno all'8 per cento, ed invece l'interesse legale è dello 0,5%.

Si discute in merito alla tipologia di interesse da applicare ed alla differenza tra il tasso proposto nel regolamento e quello proposto nell'emendamento.

Il Presidente chiede se ci sono altri interventi in merito agli emendamenti.

Il Revisore, Rag. Giallongo chiarisce che gli equilibri di bilancio sono comunque salvaguardati e precisa che non si può determinare il tasso legale in sede regolamentare.

La Dott.ssa Drago risponde che l'anno scorso l'imposta faceva parte della IUC, e, nei precedenti regolamenti erano previsti interessi di mora.

Il Consigliere Marino rammenta che anche negli anni precedenti erano stati presentati i medesimi emendamenti.

Il Presidente, conclusa la discussione pone in votazione, a scrutinio palese, per alzata e seduta, l'emendamento, presentato dai Consiglieri Marino e Giannone, ad oggetto: a) all'art. 16, comma 5, le parole "gli interessi moratori" sono sostituite con le parole "**gli interessi al Tasso legale**", con il seguente esito:

A votazione risultano presenti n. 14 Consiglieri(Trovato, Marino, Buscema, Demaio, Pacetto, Scala, Bonincontro, Scimonello, Caruso, Iurato, Mirabella, Giannone, Alfano, D'Antiochia)

Voti favorevoli n. 4(Marino, Giannone, Mirabella, Buscema)

Astenuti n.10(Trovato, Demaio, Caruso, Scimonello, Bonincontro, Alfano, Scala, Pacetto, D'Antiochia ed Iurato)

L'emendamento a) all'art. 16, comma 5, le parole "gli interessi moratori" sono sostituite con le parole "**gli interessi al Tasso legale**", non è approvato.

Il Presidente, pone ai voti l'emendamento b), presentato dai Consiglieri Marino e Giannone ad oggetto: all'art. 15, comma 2, le parole:<< gli interessi nella stessa misura di legge>> sono sostituite con le parole: "**gli interessi al tasso legale nella misura di legge**", con il seguente esito:

A votazione risultano presenti n. 14 Consiglieri(Trovato, Marino, Buscema, Demaio, Pacetto, Scala, Bonincontro, Scimonello, Caruso, Iurato, Mirabella, Giannone, Alfano, D'Antiochia)

Voti favorevoli n. 5(Marino, Giannone, Mirabella, Buscema, Trovato)

Astenuti n. 9(Demaio, Caruso, Scimonello, Bonincontro, Alfano, Scala, Pacetto, D'Antiochia ed Iurato)

L'emendamento b) all'art. 15, comma 2, le parole:<< gli interessi nella stessa misura di legge>> sono sostituite con le parole: "**gli interessi al tasso legale nella misura di legge**", non è approvato.

Il Presidente, quindi, pone in votazione, a scrutinio palese, per alzata e seduta, la proposta ad oggetto: "Approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU" con il seguente esito:

A votazione risultano presenti n. 14 Consiglieri(Trovato, Marino, Buscema, Demaio, Pacetto, Scala, Bonincontro, Scimonello, Caruso, Iurato, Mirabella, Giannone, Alfano, D'Antiochia)

Voti favorevoli n. 10(Trovato, Demaio, Caruso, Scimonello, Bonincontro, Alfano, Scala, Pacetto, D'Antiochia ed Iurato)

Voti contrari n. 2(Marino e Giannone)

Astenuti n. 2(Buscema e Mirabella)

la proposta è approvata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n.1 del 27/05/2020, a firma del Capo Settore IV°, Dott.ssa Drago, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il foglio contenente il parere di regolarità tecnica espresso dal Capo Settore IV°, Dott.ssa Drago ed il parere di regolarità contabile espresso dal Capo Settore III° Finanze, Dott.ssa Grazia Maria Galanti, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 15 del 17/06/2020, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'esito della superiore votazione;

Visto l'OREL vigente e la L.R. n. 48 dell'11/12/1991

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n. 1 del 27/05/2020, a firma del Capo Settore IV°, Dott.ssa Drago ad oggetto: **Approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU**, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

ALL. 1

Pres. CC. e Segr.
per Com. Staff. e Aff. Giur.

Comune di Scicli
Provincia di Ragusa
Protocollo N. 0021692
del 06/07/2020
Tipo: E - Cla: 1.6

OGGETTO: Emendamento Nuova IMU.

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DOTT. DE MAIO

AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. SSA SGARLATA

I sottoscritti Consiglieri Comunali Mario Marino e Vincenzo Giannone;

Vista la proposta di deliberazione n. 01 del 27/05/2020 - prospetto A - riguardante l'applicazione della nuova IMU;

Visto l'art. 11 del vigente regolamento consiliare ad oggetto "presentazione emendamenti";

Rilevato che il termine per la presentazione degli emendamenti è di regola fissata entro 24 ore prima dell'adunanza consiliare;

Rilevata la necessità di intervenire con lo strumento dell'emendamento ai fini di apportare delle modifiche alla proposta di deliberazione sopraindicata,

Propongono

Al Consiglio Comunale il seguente emendamento:

Emendamento Regolamento comunale per l'applicazione della nuova Imu

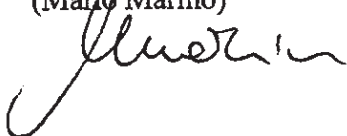
Alla proposta di deliberazione n. 01 del 27/05/2020 riguardante il Regolamento comunale per l'applicazione della nuova Imu, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 16, comma 5, le parole: << gli interessi moratori >> sono sostituite con le parole : " **gli interessi al tasso legale** ".
- b) all'articolo 15, comma 2, le parole: <<gli interessi nella stessa misura di legge>> sono sostituite con le parole : " **gli interessi al tasso legale nella misura di legge** ".

Scicli, li 06/07/2020

I CONSIGLIERI

(Mario Marino)



(Vincenzo Giannone)





COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



ALL. 2

SETTORE IV ENTRATE-GARE-
CONTRATTI-CENTRALE ACQUISTI

Al Presidente del Consiglio Comunale

e p.c.

Al Collegio dei Revisori

Al Sindaco

SEDE COMUNALE

Oggetto: Riscontro nota prot. n. 21744 del 06/07/2020. Emendamenti Aliquote IMU 2020.
PARERE.

In riferimento alla nota acquisita al protocollo generale dell'Ente il 06/07/2020 al n. 21692 ad oggetto "Emendamento Nuova IMU" presentata dai consiglieri comunali Mario Marino e Vincenzo Giannone e trasmessa alla scrivente con la nota rassegnata in oggetto, in ordine all'emendamento proposto all'art. 16 comma 5 e all'art. 15 comma 2 del Regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU, si esprime parere tecnico FAVOREVOLE.

Scicli 07/07/2020

Il Capo Settore IV
Dott.ssa Valeria Drago

07/07/2020

TECNICO
PRESO ATTO DEL PARERE FAVOREVOLE
DEL CAPO SETTORE IV, SI ESPRIME
CONTABILE
PARERE FAVOREVOLE

IL RESP. FINANZIARIO

07/07/2020

VISTI I PARERI FAVORABILI DI RICOGNITA
TECNICA E CONTABILE SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE ALL'EMENDAMENTO
IL COLLEGIO DEI REVISORI



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

SETTORE IV ENTRATE-GARE-CONTRATTI-CENTRALE ACQUISTI
SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

REGISTRO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 01

DEL 27/05/2020

Oggetto: Approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione della "nuova" IMU.

La sottoscritta **dott.ssa Valeria Drago**, nella qualità di titolare di Posizione Organizzativa del Settore IV Entrate Gare - Contratti - Centrale Acquisti, propone l'adozione del provvedimento deliberativo sopra distinto per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni:

VISTA la legge 27/12/2019 n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019, n. 304, con particolare riferimento all'art. 1 commi da 738 a 783 che dispongono l'abolizione della Imposta Unica Comunale, a decorrere dall'anno 2020, di cui all'art. 1 comma 639 della legge 27/12/2013 n. 147 con contestuale eliminazione della Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e procedono ad una revisione dell'Imposta municipale propria, attuando di fatto l'unificazione dei due prelievi fiscali;

VISTO in particolare il comma 738 art. 1 della suddetta legge che dispone "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783".

DATO ATTO CHE la IUC, nelle componenti IMU e TASI è stata abolita, ed è stata riscritta la normativa Imu: con decorrenza dall'anno 2020, allo scopo di razionalizzare e semplificare la disciplina dei tributi immobiliari, è stata unificata Imu e Tasi, anche in considerazione del fatto che le stesse colpivano la medesima base imponibile. Più precisamente, il comma 738 ha abolito la IUC (imposta unica comunale), il "contenitore virtuale" introdotto dalla legge di stabilità 2014, che era composto da: Imu, dovuta dal possessore di fabbricati (escluse le abitazioni principali non di lusso, cioè quelle accatastate in categorie diverse da A/1, A/8 e A/9), aree fabbricabili e terreni agricoli; Tasi, il tributo per i servizi indivisibili a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore (sempre con l'eccezione delle abitazioni principali non di lusso); Tari, la tassa sui rifiuti. Per quest'ultima sono rimaste in vigore le vecchie disposizioni, mentre le regole della "nuova" IMU sono state dettate con i commi da 739 a 783;

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 secondo cui le province e i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RITENUTO di approvare il Regolamento per l'applicazione della "nuova" IMU, costituito da n. 19 articoli, allegato e costituente parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, contenente l'individuazione del soggetto passivo e la misura dell'imposta, le esenzioni e le detrazioni, le modalità di versamento dell'imposta, nonché le sanzioni e interessi da applicarsi in caso di inadempimento;

VISTO il Decreto Legge n. 18/2020 il quale rinvia al 31 luglio 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 per gli Enti Locali;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Settore ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la determina sindacale n. 05 del 01/02/2020 di conferimento degli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative fino al 31/12/2020;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 12/02/2020 con cui è stato nominato il Funzionario Responsabile dei tributi Comunali dal 01/02/2020 al 31/12/2020;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 02/10/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 30/07/2015;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle Entrate, di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 26/03/1999;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n.267/2000;

VISTO l'OREL vigente e la L.R. 11/12/1991 n. 48, n. 7/92, 23/98, n. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

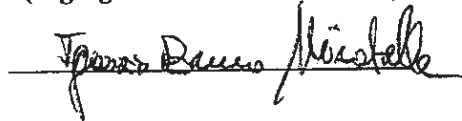
Per quanto sopra, ritiene di poter proporre al C.C. l'adozione della presente deliberazione:

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui ad ogni effetto si intendono richiamate:

1. Di approvare il Regolamento Comunale per l'applicazione della "nuova" IMU, - Imposta Municipale Propria, da applicarsi sul territorio del Comune di Scicli, dal 1° gennaio 2020 prevista ai sensi dell'art. 1 commi 738 a 783, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, costituito da n. 19 articoli, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale, (allegato A);

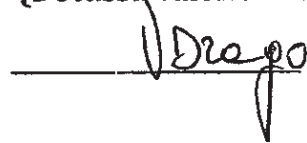
2. Di dare atto che la presente proposta di deliberazione è trasmessa all'organo di revisione per il parere di competenza ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) n. 7 del D. Lgs. n. 267/2000;
3. di dare atto che a norma dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, così come sostituito dall'art. 15-bis comma 1 lett. a) D.L. 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

L'ASSESSORE AL RAMO
(Ing. Ignazio Bruno Mirabella)





IL CAPO SETTORE IV
(Dott.ssa Valeria Drago)





COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Provinciale di Ragusa)

SETTORE IV ENTRATE - GARE - CONTRATTI - CENTRALE ACQUISTI
SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

Allegato alla proposta di deliberazione di C.C. n. 01 del 27/05/2020

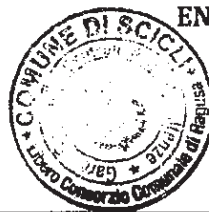
Oggetto: Approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione della "nuova" IMU.

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli, lì 27/05/2020



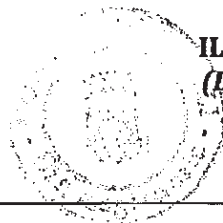
IL CAPO SETTORE IV
ENTRATE-GARE-CONTRATTI
CENTRALE ACQUISTI
(Dott.ssa Valeria Drago)

[Signature of Dott.ssa Valeria Drago]

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli, lì 27/05/2020



IL CAPO SETTORE FINANZE
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

[Signature of Dott.ssa Grazia Maria Galanti]



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLA "NUOVA" IMU

LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160

Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2020

Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n° 304 del 30/12/2019

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. _____ Del _____

Sommario

Sommario.....	2
Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
Art. 2 - SOGGETTO ATTIVO	3
Art. 3 - SOGGETTO PASSIVO.....	3
Art. 4 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO.....	4
Art. 5 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI	5
Art. 6 - PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE	6
Art. 7 - ESENZIONI.....	6
Art. 8 - FABBRICATI RURALI.....	7
Art. 9 - IMMOBILE MERCE.....	7
Art. 10 - BASE IMPONIBILE.....	8
Art. 11 - RIDUZIONE BASE IMPONIBILE.....	9
Art. 12 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DI IMPOSTA	10
Art. 13 - DICHIARAZIONE.....	11
Art. 14 - VERSAMENTI.....	11
Art. 15 - RIMBORSI.....	12
Art. 16 - SANZIONI ED INTERESSI.....	12
Art. 17 - ACCERTAMENTO E RATEZIONE.....	13
Art. 18 - CONTENZIOSO	13
Art. 19 - DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO.....	14

L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della "nuova" IMU, in vigore dal 1° gennaio 2020, da applicarsi sul territorio del Comune di Scicli, in conformità alla potestà regolamentare generale riconosciuta ai Comuni ad opera dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni.
2. La nuova IMU è disciplinata dall'art. 1, commi 739 e ss., della Legge n. 160/2019, nonché al comma 1, dell'art. 8 e al comma 9, dell'art. 9, del D.Lgs. n. 23/2011.
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia.

Art. 2

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Scicli relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
2. Il Comune, in quanto soggetto attivo ed ente impositore, liquida, accerta e riscuote l'imposta per gli immobili individuati dal presente regolamento la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.

Art. 3

SOGGETTO PASSIVO

1. Sono soggetti passivi della "nuova" IMU:
 - il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
 - il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - il locatario finanziario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
 - il genitore affidatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso.

Art. 4

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

- 1.** Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definite alle lettere b) e c) del comma 741 art. 1 della legge n. 160/2019, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione relative all'abitazione principale, nei limiti espressamente definiti dal Comune.
- 2.** L'imposta municipale propria non si applica, altresì, alle seguenti unità immobiliari e relative pertinenze, equiparate per legge all'abitazione principale:
 - a.** Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b.** Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c.** La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 - d.** Ad un unico immobile, iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - e.** Unità immobiliari e relative pertinenze possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.
- 3.** L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 5

DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI, AREE FABBRICABILI, TERRENI AGRICOLI

1. Ai fini dell'imposta, si definisce:

Per "**abitazione principale**" ai sensi dell'art. 13 del D.L. 201/2011 s'intende l'immobile costituito dall'unica unità immobiliare iscritta o ascrivibile in catasto come tale, in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e pertanto in presenza di unità immobiliari utilizzate come unico fabbricato di residenza, ma di fatto accatastato in 2 unità immobiliari, il contribuente non può applicare le agevolazioni per più di un'unità immobiliare, a meno che non abbia proceduto al loro accatastamento unitario.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per "**fabbricato**" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

Per "**area fabbricabile**" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, secondo le risultanze del Piano Regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione da parte della Regione e dell'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Nel caso di utilizzazione di un'area a scopo edificatorio, il suolo interessato è tuttavia soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche nelle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;

Per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Art. 6

PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Ai fini impositivi, si intendono per pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.
2. La destinazione a pertinenza è effettuata dal soggetto passivo il quale deve indicare, al momento della dichiarazione o su successiva richiesta del soggetto attivo, quali tra gli immobili posseduti siano dichiarati tali.
3. Si considerano pertinenze le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio o a ornamento dell'abitazione principale, ubicate di norma nello stesso stabile o complesso immobiliare dove è situata l'abitazione, anche se acquistato separatamente dalla stessa.
4. Possono essere considerate pertinenziali anche le unità immobiliari non situate nello stesso stabile o complesso immobiliare dell'abitazione, purché tale destinazione risulti dall'atto notarile di compravendita o da apposita dichiarazione del contribuente.
5. L'esenzione e l'agevolazione (nel caso di pertinenze all'abitazione principale di cat. A/1, A/8 ed A/9) opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della pertinenza e che quest'ultima sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Art. 7

ESENZIONI

1. Sono esenti dal versamento dell'imposta municipale propria gli immobili indicati dall'art. 9, comma 8, Decreto Legislativo n. 23/2011, come di seguito richiamati:
 - a. Gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi tra detti Enti, ove non soppressi, dagli enti del Servizio Sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali
 - b. I fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
 - c. I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601 e s.m.i.

d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e loro pertinenze.

e. i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13,14,15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810.

f. I fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

g. Gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.

2. Spetta al soggetto passivo che intende far valere il diritto all'esenzione fornire la prova che ricorrano in concreto tutte le condizioni previste per averne diritto.

Art. 8

FABBRICATI RURALI

1. Ai fini dell'imposta, si considerano rurali gli immobili strumentali alle attività agricole come definiti dall'art. 9 comma 3 bis del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557, come modificato dall'art. 42 bis, D.L. n. 159/2007, convertito dalla Legge 222/07 e s.m.i., indipendentemente dalla categoria catastale che è loro attribuita. Per i fabbricati accatastati in una categoria diversa dai D/10 è sufficiente l'annotazione negli atti catastali della dicitura "*fabbricato con requisiti di ruralità*".

2. I fabbricati ad uso abitativo, anche se rispettano i requisiti di ruralità stabiliti dalla normativa, sono soggetti all'imposta in base all'aliquota ordinaria. Qualora tali fabbricati siano adibiti ad abitazione principale usufruiscono delle relative esenzioni e/o agevolazioni.

Art. 9

IMMOBILI MERCE

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

2. Per l'anno 2020 e 2021 l'imposta è dovuta per i fabbricati di cui al comma 1, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati.

3. Condizione essenziale per beneficiare dell'agevolazione di cui ai commi precedenti è la presentazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo della dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.

Art. 10

BASE IMPONIBILE

- 1. Per i Fabbricati iscritti in catasto**, ai sensi dell'art. 13, comma 4, D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la base imponibile è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 %, ai sensi dell'art. 3, comma 48, L. 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - 65 per i fabbricati catastali nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
- 2. Per i Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D non iscritti in catasto**, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascuna anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
- 3. Per le Aree fabbricabili ai sensi dell'art. 5, comma 5, D. Lgs. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni**, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

4. Al fine di agevolare il versamento dell'imposta in via ordinaria da parte dei contribuenti e lo svolgimento dell'attività di accertamento da parte dell'ufficio tributi, la Giunta Comunale può individuare i valori medi di mercato attribuibili periodicamente alle aree edificabili, sulla base di una specifica perizia effettuata dall'ufficio tecnico ovvero da terzi professionisti, ovvero ancora avvalendosi dei valori determinati dall'Osservatorio immobiliare dell'ufficio del territorio.
5. Le indicazioni fornite dal Comune costituiscono un indice di valore medio delle aree edificabili che non può ritenersi necessariamente esaustivo, per cui in presenza di un terreno edificabile, l'imposta deve essere versata anche in mancanza di una indicazione di valore da parte del Comune, costituendo in ogni caso obbligo del contribuente quello di individuare il corretto valore attribuibile alle aree fabbricabili possedute.
6. Allo stesso modo, nessun rimborso compete al contribuente, nel caso l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello individuato dal Comune.
7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corsa d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Art. 11

RIDUZIONE BASE IMPONIBILE

La base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi:

1. Fabbricati di interesse storico-artistico di cui all'art. 10 D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42;
2. I fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) e inidonei all'uso cui sono destinati, per pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*", ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento dell'Autorità sanitaria locale.

L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata a seguito di dichiarazione sostitutiva, presentata dal contribuente, ai sensi del Decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune verifica la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante i competenti uffici comunali. La riduzione viene applicata dall'anno in cui il contribuente ha presentato la dichiarazione.

Nel momento in cui cessa l'inagibilità o l'inabitabilità il contribuente è tenuto a darne comunicazione all'ufficio comunale entro il termine di giorni trenta dalla cessazione dell'evento.

3. per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Art. 12

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DI IMPOSTA

Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate con deliberazioni dell'organo competente, come individuato dall'art. 13, comma 6 D.L. 201 /2011, convertito in L. 214/2011, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla legge, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento e ai fini dell'approvazione dello stesso.

A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Statocittà ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

Gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sono imponibili ai fini dell'imposta sulla base dell'aliquota fissata per le abitazioni di categoria catastale A1-A8-A9 senza l'applicazione della detrazione prevista dall' art. 707 comma 3 lettera d della Legge 147/2013.

Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Art. 13

DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Art. 14

VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso: a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza il 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 24, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo fatta salva la possibilità di effettuare il pagamento con apposito bollettino postale intestato all'Agenzia delle Entrate.
4. L'importo minimo dovuto ai fini dell'imposta municipale propria è pari ad Euro 12,00, da intendersi come imposta complessiva da versare su base annua nei confronti sia dello Stato, ove dovuta, che del Comune. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.
5. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

Art. 15

RIMBORSI

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dalla Legge, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori euro 12,00. /

Le somme versate in eccesso possono essere, in alternativa al rimborso, compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso nell'ambito del medesimo tributo.

Art. 16

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30 (trenta) % di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 (cento) % del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 (cinquanta) % del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
5. Sulle somme dovute per il Tributo e non versate alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura di Legge. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 17

ACCERTAMENTO E RATEAZIONE

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 296 del 2006 e dalla legge n. 160 del 2019.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non supera euro 12,00.
3. Il Comune, che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo quanto stabilito dal comma 796 art. 1 legge n. 160/2019.

Art. 18

CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza del rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi precedenti possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Art. 19

DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020;
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
5. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 15 del 17/06/2020

Oggetto: Parere sulla Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 01 del 27.05.2020 Settore IV Gare-Contratti-Centrale Acquisti Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali, avente ad oggetto: **Approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione della "nuova" IMU.**

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Ricevuta in data 08 giugno 2020, la Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale in oggetto;

VISTA la legge 27/12/2019 n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019, n. 304, con particolare riferimento all'art. 1 commi da 738 a 783 che dispongono l'abolizione della Imposta Unica Comunale, a decorrere dall'anno 2020, di cui all'art. 1 comma 639 della legge 27/12/2013 n. 147 con contestuale eliminazione della Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e procedono ad una revisione dell'Imposta municipale propria, attuando di fatto l'unificazione dei due prelievi fiscali;

VISTO in particolare il comma 738 art. 1 della suddetta legge che dispone "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783".

PRESO ATTO che la IUC, nelle componenti IMU e TASI è stata abolita, ed è stata riscritta la normativa Imu: con decorrenza dall'anno 2020, allo scopo di razionalizzare e semplificare la disciplina dei tributi immobiliari, è stata unificata Imu e Tasi, anche in considerazione del fatto che le stesse colpivano la medesima base imponibile. Più precisamente, il comma 738 ha abolito la IUC (imposta unica comunale), il "contenitore virtuale" introdotto dalla legge di stabilità 2014, che era composto da: Imu, dovuta dal possessore di fabbricati (escluse le abitazioni principali non di lusso, cioè quelle accatastate in categorie diverse da A/1, A/8 e A/9), aree fabbricabili e terreni agricoli; Tasi, il tributo per i servizi indivisibili a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore (sempre con l'eccezione delle abitazioni principali non di lusso); Tari, la tassa sui rifiuti. Per quest'ultima sono rimaste in vigore le vecchie disposizioni, mentre le regole della "nuova" IMU sono state dettate con i commi da 739 a 783;

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 secondo cui le province e i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ESAMINATO il Regolamento per l'applicazione della "nuova" IMU allegato alla proposta di deliberazione per il Consiglio, costituito da n. 19 articoli, contenente l'individuazione del soggetto passivo e la misura dell'imposta, le esenzioni e le detrazioni, le modalità di versamento dell'imposta, nonché le sanzioni e interessi da applicarsi in caso di inadempimento;

CONSIDERATO che l'ultimo Bilancio approvato dal Comune di Scicli risulta essere il Bilancio di Previsione 2019-2021 approvato con Deliberazione di C.C. n. 66 del 02.10.2019;

VISTO il Decreto Legge n. 18/2020 il quale rinvia al 31 luglio 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 per gli Enti Locali;

VISTO il parere favorevole di regolarità Tecnica del Capo Settore IV Gare-Contratti-Centrale Acquisti Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali Dott.ssa Valeria Drago;

VISTO il parere favorevole di regolarità Contabile del responsabile del Capo Settore Finanze Dott.ssa Grazia Maria Galanti;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle Entrate

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'OREL vigente;

Esprime

In relazione alle proprie competenze ed ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 **Parere Favorevole** sulla Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 01 del 27.05.2020 Settore IV Gare-Contratti-Centrale Acquisti Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali, avente ad oggetto: **Approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione della "nuova" IMU.**

Scicli, 17 giugno 2020

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Francesco Lembo

— Presidente

Dott. Giuseppe Termine

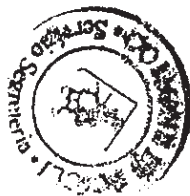
— Componente

Rag. Angelo Giallongo

— Componente

COMUNE DI SCICLI (RG) – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

IL PRESIDENTE
(Arch. Danilo Demaio)



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Maria Sgarlata)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

ATTESTA

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'Albo Pretorio on line dell'Ente Prot. n. _____ dal _____ al _____

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
Sig.ra Carmela Arrabito

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione,

è divenuta esecutiva il giorno

essendo stata dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, LR 44/1991);

X decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 2, L.R. 44/91);

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Maria Sgarlata)

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

N° 38

07/07/2020

OGGETTO: Nuova IMU – Approvazione Aliquote 2020. Approvazione.

L'anno *duemilaventi*, il giorno *sette* del mese di *luglio* alle ore *18,30* e ss. in Scicli e nella sala delle adunanze consiliari, sita presso la sede municipale in via Francesco Mormino Penna n. 2, si è riunito il Consiglio Comunale, a seguito di regolare convocazione del Presidente con avviso datato 30/06/2020, Prot. N 20919, in seduta pubblica ordinaria.

All'inizio della seduta risultano presenti/assenti i sotto indicati Consiglieri Comunali:

COGNOME	NOME	PRESENTE	ASSENTE
TROVATO	RITA MARIA	X	
MARINO	MARIO	X	
BUSCEMA	MARIANNA	X	
DEMAIO	DANILO	X	
PACETTO	CONSUELO	X	
SCALA	EMANUELE	X	
MORANA	CONCETTA		X
BONINCONTRO	LORENZO	X	
SCIMONELLO	GUGLIELMO	X	
CARUSO	CLAUDIO	X	
VINDIGNI	GIORGIO GIUSEPPE		X
IURATO	MARIA TERESA	X	
MIRABELLA	FELICIA MARIA	X	
GIANNONE	VINCENZO	X	
ALFANO	DANIELE	X	
D'ANTIOCHIA	MARIA CARMELA	X	

Consiglieri assegnati n. 16 - in carica n. 16 – Presenti n.14. Assenti n.2.

Presiede l'adunanza l'Arch. Danilo Demaio, Presidente del Consiglio Comunale.

Per l'Amministrazione Comunale sono presenti il Sindaco, Prof. Giannone, la Vice Sindaco Avv. Riccotti, l'Assessore Arch. Pitrolo, l'Assessore Ing. Mirabella, l'Assessore Dott.ssa Arrabito, l'Assessore Geom. Fiorilla.

Sono altresì presenti, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Lembo ed il Componente, Rag. Giallongo, Il Capo Settore Finanze, Dott.ssa Galanti, il Capo Settore Entrate, Dott.ssa Drago, ed il Responsabile del Servizio Segreteria, Dott. Gugliotta.

Assiste e partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Maria Sgarlata.

Scrutatori i Consiglieri Trovato, Bonincontro e Giannone.

Il Presidente, pone in trattazione il quarto punto dell'OdG, ad oggetto: "Nuova IMU – Applicazione aliquote anno 2020", e, comunica che sono stati presentati emendamenti da parte dei Consiglieri Marino e Giannone. Quindi dà la parola alla Dott.ssa Drago per la presentazione della proposta.

La Dott.ssa Drago illustra la proposta.

Il Presidente dà la parola al Consigliere Giannone per la presentazione degli emendamenti presentati dallo stesso e dal Consigliere Marino.

Il Consigliere Giannone dà lettura dei 5 emendamenti presentati con nota prot. n. 21690 del 06/07/2020.(All.1).

Il Presidente chiede al Capo Settore IV°, Dott.ssa Drago, di fornire il relativo parere tecnico che viene acquisiti agli atti.(All.2).

La Dott.ssa Galanti ed i componenti il Collegio dei revisori dei Conti, attestano il loro parere in calce al parere espresso dalla Dott.ssa Drago con propria nota del 07/07/2020.

Il Presidente dà lettura dei rispettivi pareri non favorevoli.

Il Presidente dà la parola al Consigliere Marino per la presentazione dell'emendamento presentato a nome suo e del Consigliere Giannone con nota prot. n. 21694 del 06/07/2020(All. 3). Il Consigliere tiene a precisare che l'esenzione dei fabbricati rurali non comporta alcuna incidenza sull'imposizione tributaria complessiva.

Il Presidente chiede alla Dott.ssa Drago il parere sull'emendamento che viene acquisito agli atti con il parere in calce del Capo Settore Finanze, Dott.ssa Galanti ed il parere dei componenti il Collegio dei Revisori.(All.4).

Il Presidente dà lettura dei pareri non favorevoli del Capo Settore Entrate, Finanze e del Collegio dei Revisori.

Il Consigliere Caruso interviene e precisa che con l'approvazione del piano di riequilibrio, il Consiglio si è impegnato con la Corte dei Conti al risanamento dei conti comunali. Il piano di riequilibrio è stato approvato prevedendo quelle tariffe. Il Consigliere ricorda che si è sotto monitoraggio della Corte dei Conti. Il Consigliere conclude dicendo che se si vota contrario è perché si sono presi degli impegni con la Corte dei Conti e precisa che tutti sono d'accordo ad abbassare le tasse ma non è possibile in questo momento.

Il Consigliere Marino rammenta che nella seduta per l'approvazione del piano triennale delle opere pubbliche, il Consigliere Caruso aveva fatto degli emendamenti per fare nuove opere che comportavano degli investimenti, ed ora, rappresenta la necessità di non abbassare le tasse.

Il Consigliere Caruso risponde che gli emendamenti prevedevano opere da finanziare con recupero tasse.

Il Consigliere Bonincontro chiede la sospensione della seduta per 5 minuti.

Il Presidente pone in votazione, a scrutinio palese, per alzata e seduta la proposta del Consigliere Bonincontro di sospendere la seduta per 5 minuti che è approvata all'unanimità dei presenti.

Il Presidente, alle ore 20,12 sospende la seduta.

Il Presidente alle ore 20,14, riprende i lavori del Consiglio con la presenza di n. 13 Consiglieri. Assenti n. 3(Morana, Vindigni e Mirabella).

Il Presidente, a questo punto pone in votazione, a scrutinio palese, per alzata e seduta, l'emendamento n. 1 presentato dai consiglieri Giannone e Marino, ad oggetto: a) al prospetto allegato A la voce Aliquota Base – l'aliquota di << 10,6 per mille>> è sostituita con << 9,6 per mille>>.

A votazione risultano presenti n.13

Favorevoli n. 3 (Marino, Giannone e Buscema)

Contrari n. 10 (Trovato, Demaio, Pacetto, Scala, Bonincontro, Scimonello, Caruso, Iurato, Alfano, D'Antiochia).

L'emendamento n. 1 non è approvato.

Il Presidente pone in votazione, a scrutinio palese, per alzata e seduta, l'emendamento n. 2 ad oggetto: a) al prospetto Allegato A la voce **Immobili Categoria D** - l'aliquota di <<10,6 per mille>> è sostituita con <<9,6 per mille>>, con il seguente esito:

A votazione risultano presenti n.13

Favorevoli n. 3 (Marino, Giannone e Buscema)

Contrari n. 10 (Trovato, Demaio, Pacetto, Scala, Bonincontro, Scimonello, Caruso, Iurato, Alfano, D'Antiochia).

L'emendamento n. 2 non è approvato.

Il Presidente pone in votazione, a scrutinio palese, per alzata e seduta, l'emendamento n. 3 ad oggetto: a) al prospetto Allegato A la voce **Terreni Agricoli**(Fascia Costiera) - l'aliquota di <<7,6 per mille>> è sostituita con <<4,6 per mille>>, con il seguente esito:

A votazione risultano presenti n.13

Favorevoli n. 3 (Marino, Giannone e Buscema)

Contrari n. 10 (Trovato, Demaio, Pacetto, Scala, Bonincontro, Scimonello, Caruso, Iurato, Alfano, D'Antiochia).

L'emendamento n. 3 non è approvato.

Il Presidente pone in votazione, a scrutinio palese, per alzata e seduta, l'emendamento n. 4 ad oggetto: a) al prospetto Allegato A la voce **Aree Fabbricabili** - l'aliquota di <<10,6 per mille>> è sostituita con <<9,6 per mille>>, con il seguente esito:

Favorevoli n. 3 (Marino, Giannone e Buscema)

Contrari n. 10 (Trovato, Demaio, Pacetto, Scala, Bonincontro, Scimonello, Caruso, Iurato, Alfano, D'Antiochia).

L'emendamento n. 4 non è approvato.

Il Presidente pone in votazione, a scrutinio palese, per alzata e seduta, l'emendamento n. 5 ad oggetto: a) al prospetto Allegato A la voce **Immobili Merce** - l'aliquota di <<2,5 per mille>> è sostituita con <<1,5 per mille>>, con il seguente esito:

Favorevoli n. 3 (Marino, Giannone e Buscema)

Contrari n. 10 (Trovato, Demaio, Pacetto, Scala, Bonincontro, Scimonello, Caruso, Iurato, Alfano, D'Antiochia).

L'emendamento n. 5 non è approvato.

Il Presidente, a questo punto pone in votazione, a scrutinio palese, per alzata e seduta, l'emendamento n. 1 presentato dai consiglieri Giannone e Marino, con nota prot. n. 21694 del 06/07/2020 ad oggetto: a) al prospetto allegato A alla voce fabbricati Rurali – l'aliquota << 1,00 per mille>> è sostituita con <<0,00 per mille>>.

A votazione risultano presenti n.13

Favorevoli n. 3 (Marino, Giannone e Buscema)

Contrari n. 10 (Trovato, Demaio, Pacetto, Scala, Bonincontro, Scimonello, Caruso, Iurato, Alfano, D'Antiochia).

L'emendamento n. 1 non è approvato.

Il Presidente, quindi, pone in votazione, a scrutinio palese, per alzata e seduta, la proposta ad oggetto: “Nuova IMU – Applicazione aliquote anno 2020”, con il seguente esito:

A votazione risultano presenti n. 13 Consiglieri (Trovato, Marino, Buscema, Demaio, Pacetto, Scala, Bonincontro, Scimonello, Caruso, Iurato, Giannone, Alfano, D'Antiochia). Assenti n. 3(Morana, Vindigni e Mirabella)

Voti favorevoli n. 10 (Trovato, Demaio, Caruso, Scimonello, Bonincontro, Alfano, Scala, Pacetto, D'Antiochia ed Iurato)

Voti contrari n. 2 (Marino e Giannone)

Astenuto n. 1 (Buscema)

la proposta è approvata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n. 2 del 27/05/2020, a firma del Capo Settore IV°, Dott.ssa Drago, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il foglio contenente il parere di regolarità tecnica espresso dal Capo Settore IV°, Dott.ssa Drago ed il parere di regolarità contabile espresso dal Capo Settore III° Finanze, Dott.ssa Grazia Maria Galanti, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 16 del 17/06/2020, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'esito della superiore votazione;

Visto l'OREL vigente e la L.R. n. 48 dell'11/12/1991

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n. 2 del 27/05/2020, a firma del Capo Settore IV°, Dott.ssa Drago ad oggetto: **"Nuova IMU – Applicazione aliquote anno 2020"**, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Presidente, quindi, pone in votazione, a scrutinio palese, per alzata e seduta, l'immediata esecutività dell'atto, con il seguente esito:

A votazione risultano presenti n. 13 Consiglieri

Voti favorevoli n. 10 (Trovato, Demaio, Caruso, Scimonello, Bonincontro, Alfano, Scala, Pacetto, D'Antiochia ed Iurato),

Voti contrari n. 2 (Marino e Giannone),

Astenuti n. 1 (Buscema).

L'immediata esecutività è approvata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

vista la superiore votazione

dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Consigliere Caruso interviene e precisa che essere favorevole, non è essere di supporto alla maggioranza, ma alla città. Il Consigliere riferisce di non essere stato espulso dal PD, ma anzi di far parte del Consiglio Comunale in rappresentanza del PD, e, di far parte di diversi organi regionali sempre del PD. Il Consigliere precisa che si è collaborato per il bene della città. Ritiene che essere contro in ogni caso, a prescindere, non serve più. Ribadisce di aver cercato di collaborare intraprendendo la strada della saggezza perchè la città, la gente, non gradisce che in politica si sia l'uno contro l'altro. Sostiene che si stanno approvando provvedimenti nell'interesse della città dopo la bruttissima esperienza di questi mesi scorsi legati all'emergenza COVID. Occorre ripartire per recuperare e se è possibile migliorare l'attività amministrativa dell'Ente e che bisogna predisporre un progetto comune per la ripresa della città. La

riflessione spesso è utile. Il Consigliere Caruso, in qualità di Presidente della III^o Commissione consiliare, assicura che si sta facendo il massimo che si possa fare. Ritiene che occorra mettere il massimo impegno al fine di far quadrare i conti, che è difficilissimo. Conclude dicendo che a suo avviso i provvedimenti dovrebbero essere approvati all'unanimità, e chiede il rinvio del Consiglio.

Il Sindaco chiede la parola. Precisa che è stato eletto dal popolo con una grande affermazione che ha consentito di essere eletto al primo turno con un premio di maggioranza che gli ha consentito di avere in Consiglio la maggioranza dei consiglieri per la coalizione che lo sosteneva. Riferisce che a quanto dicono i recenti sondaggi l'attuale Sindaco sarebbe nuovamente eletto al primo turno. Precisa che nella seduta scorsa del Consiglio, aveva fatto un chiaro discorso politico. Dichiarava di appartenere ad una maggioranza di civici e progressisti che merita una prospettiva non solo locale. Il Sindaco precisa di ispirarsi alla tradizione riformista e di sinistra. Dichiarava di essere un uomo libero, che non si fa condizionare da nessuno. Ma che c'è un limite, che è il limite della serietà. Se qualcuno, continua il Sindaco, in questa aula, in qualsiasi luogo seduto (destra, sinistra, avanti o indietro), pensa di fare pressioni sul Sindaco per interessi che non sono di natura generale, può andare dove vuole. Non si mercanteggia un bel nulla, questo è un luogo istituzionale. Gli sembra corretto dire che ciascuno si vada a cercare il proprio presente e il proprio futuro. Ognuno è responsabile delle proprie azioni. La porta del Sindaco è aperta a discutere su tutto ma non è aperta per altro.

Il Consigliere Caruso condivide il discorso del Sindaco e fa presente che se c'è urgenza nel trattare le successive proposte inserite all'OdG, ritiene che si possa andare avanti.

Il Presidente, al fine di valutare il prosieguo della seduta, alle ore 20,50, sospende la seduta.

Il Presidente, alle ore 20,53, riprende i lavori del Consiglio procedendo all'appello nominale dei Consiglieri. Risultano presenti n. 13 Consiglieri. Assenti n. 3 (Morana, Vindigni e Mirabella).

Il Presidente comunica che c'è una proposta di rinvio del Consiglio per giorno 15 Luglio 2020, alle ore 18,30.

Il Presidente, pone in votazione, a scrutinio palese, per alzata e seduta, la proposta di rinvio del Consiglio Comunale a Mercoledì 15 luglio 2020, ore 18,30, che viene approvata all'unanimità dei presenti.

Il Presidente, alle ore 20,55, dichiara chiusa la seduta.

ACC. N. 1

Pres. Ce. e Seg.
Per. Cen. Staff e Aff.

Comune di Scicli
Provincia di Ragusa
Protocollo N. 0021690
del 06/07/2020
Tipo: E - Cla: 1.6

OGGETTO: Emendamenti Aliquote IMU 2020.

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DOTT. DE MAIO

AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. SSA SGARLATA

I sottoscritti Consiglieri Comunali Mario Marino e Vincenzo Giannone;

Vista la proposta di deliberazione n. 02 del 27/05/2020 – prospetto A – riguardante l'approvazione delle aliquote IMU anno 2020;

Visto l'art. 11 del vigente regolamento consiliare ad oggetto "presentazione emendamenti";

Rilevato che il termine per la presentazione degli emendamenti è di regola fissata entro 24 ore prima dell'adunanza consiliare;

Rilevata la necessità di intervenire con lo strumento dell'emendamento ai fini di apportare delle modifiche alla proposta di deliberazione sopraindicata e precisamente in più punti del prospetto "Allegato A"

Propongono

Al Consiglio Comunale i seguenti n. 5 emendamenti:

N. 1 Emendamento Aliquote Imu 2020

Alla proposta di deliberazione n. 02 del 27/05/2020 – prospetto Allegato A - riguardante l'approvazione delle aliquote Imu anno 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al prospetto Allegato A la voce **Aliquota Base** – l'aliquota di <<10,6 per mille>> è sostituita con <<9,6 per mille>>

N. 2 Emendamento Aliquote Imu 2020

Alla proposta di deliberazione n. 02 del 27/05/2020 – prospetto Allegato A - riguardante l'approvazione delle aliquote Imu anno 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al prospetto Allegato A la voce **Immobili Categoria D** - l'aliquota di <<10,6 per mille>> è sostituita con <<9,6 per mille>>

N. 3 Emendamento Aliquote Imu 2020

Alla proposta di deliberazione n. 02 del 27/05/2020 - prospetto Allegato A - riguardante l'approvazione delle aliquote Imu anno 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al prospetto Allegato A la voce **Terreni Agricoli** (Fascia Costiera) - l'aliquota di <<7,6 per mille>> è sostituita con <<4,6 per mille>>

N. 4 Emendamento Aliquote Imu 2020

Alla proposta di deliberazione n. 02 del 27/05/2020 - prospetto Allegato A - riguardante l'approvazione delle aliquote Imu anno 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al prospetto Allegato A la voce **Aree Fabbricabili** - l'aliquota di <<10,6 per mille>> è sostituita con <<9,6 per mille>>

N. 5 Emendamento Aliquote Imu 2020

Alla proposta di deliberazione n. 02 del 27/05/2020 - prospetto Allegato A - riguardante l'approvazione delle aliquote Imu anno 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al prospetto Allegato A la voce **Immobili Merce** - l'aliquota di <<2,5 per mille>> è sostituita con <<1,5 per mille>>

Scicli, li 06/07/2020

I CONSIGLIERI

(Mario Marino)



(Vincenzo Giannone)





COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



**SETTORE IV ENTRATE-GARE-
CONTRATTI-CENTRALE ACQUISTI**

ALL. 2

→ Al Presidente del Consiglio Comunale

e p.c.

Al Collegio dei Revisori

Al Sindaco

SEDE COMUNALE

**Oggetto: Risccontro nota prot. n. 21744 del 06/07/2020. Emendamenti Aliquote IMU 2020.
PARERE.**

In riferimento alla nota acquisita al protocollo generale dell'Ente il 06/07/2020 al n. 21690 ad oggetto Emendamenti Aliquote IMU 2020 presentata dai consiglieri comunali Mario Marino e Vincenzo Giannone e trasmessa alla scrivente con la nota rassegnata in oggetto, in ordine agli emendamenti proposti si esprime parere di competenza.

Emendamento n. 1

Parere non favorevole in quanto in contrasto con le misure di riequilibrio economico-finanziario del PRFP dell'Ente, ed in particolare con le misure definite "principali" inerenti le politiche tariffarie del PRFP approvato.

Emendamento n. 2

Parere non favorevole in quanto in contrasto con le misure di riequilibrio economico-finanziario del PRFP dell'Ente, ed in particolare con le misure definite "principali" inerenti le politiche tariffarie del PRFP approvato.

Emendamento n. 3

Parere non favorevole in quanto in contrasto con le misure di riequilibrio economico-finanziario del PRFP dell'Ente, ed in particolare con le misure definite "principali" inerenti le politiche tariffarie del PRFP approvato.

Emendamento n. 4

Parere non favorevole in quanto in contrasto con le misure di riequilibrio economico-finanziario del PRFP dell'Ente, ed in particolare con le misure definite "principali" inerenti le politiche tariffarie del PRFP approvato.

Emendamento n. 5

Parere non favorevole in quanto in contrasto con le misure di riequilibrio economico-finanziario del PRFP dell'Ente, ed in particolare con le misure definite "principali" inerenti le politiche tariffarie del PRFP approvato.

Scicli, lì 07/07/2020

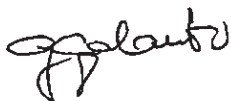
Il Capo Settore IV
Dott.ssa Valeria Drago



07/07/2020

Visti i pareri tecnici non favorevoli
espressi dal capo Settore IV, si esprime
parere non favorevole ai 5 emendamenti
presentati per le ^{medesime} motivazioni.

IL RESP. FINANZIARIO



07/07/2020

Visti i pareri non favorevoli di
Regolarità Tecnica e Contabile
si esprime parere non favorevole -
IL COLLEGIO DEI REVISORI



ALL. 3

Pres. CC. e Seq.
per. en. Staff. e Aff. Gen.

Comune di Scicli
Provincia di Ragusa
Protocollo N. 0021694
del 06/07/2020
Tipo: E - Cla: 1.6

OGGETTO: Emendamenti Aliquote IMU 2020.

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DOTT. DE MAIO

AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. SSA SGARLATA

I sottoscritti Consiglieri Comunali Mario Marino e Vincenzo Giannone;

Vista la proposta di deliberazione n. 02 del 27/05/2020 – prospetto A – riguardante l'approvazione delle aliquote IMU anno 2020;

Visto l'art. 11 del vigente regolamento consiliare ad oggetto "presentazione emendamenti";

Rilevato che il termine per la presentazione degli emendamenti è di regola fissata entro 24 ore prima dell'adunanza consiliare;

Rilevata la necessità di intervenire con lo strumento dell'emendamento ai fini di apportare delle modifiche alla proposta di deliberazione sopraindicata e precisamente in più punti del prospetto "Allegato A"

Propongono

Al Consiglio Comunale il seguente emendamento:

Emendamento Aliquote Imu 2020

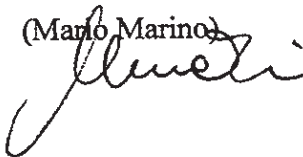
Alla proposta di deliberazione n. 02 del 27/05/2020 – prospetto Allegato A – riguardante l'approvazione delle aliquote Imu anno 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al prospetto Allegato A alla voce "Fabbricati Rurali" l'aliquota << 1,00 per mille>>; è sostituita con <<0,00 per mille>>.

Scicli, li 06/07/2020

I CONSIGLIERI

(Mario Marino)



(Vincenzo Giannone)





COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



ALL. 4

SETTORE IV ENTRATE-GARE-
CONTRATTI-CENTRALE ACQUISTI

→ Al Presidente del Consiglio Comunale
e p.c.

Al Collegio dei Revisori

Al Sindaco

SEDE COMUNALE

Oggetto: Riscontro nota prot. n. 21744 del 06/07/2020. Emendamenti Aliquote IMU 2020. PARERE.

In riferimento alla nota acquisita al protocollo generale dell'Ente il 06/07/2020 al n. 21694 ad oggetto Emendamenti Aliquote IMU 2020 presentata dai consiglieri comunali Mario Marino e Vincenzo Giannone e trasmessa alla scrivente con la nota rassegnata in oggetto, in ordine all'emendamento proposto all'allegato A della proposta di deliberazione di C.C. n. 02 del 27/05/2020 si esprime parere tecnico di competenza NON FAVOREVOLE in quanto in contrasto con le misure di riequilibrio economico-finanziario del PRFP dell'Ente, ed in particolare con le misure definite "principali" inerenti le politiche tariffarie del PRFP approvato..

Scicli, 11 07/07/2020

Il Capo Settore IV
Dott.ssa Valeria Drago

Drago

07/07/2020

Visto il parere tecnico non favorevole del capo Settore IV,
si esprime parere contabile non
favorevole per le medesime motivazioni

Off. Contabile

07/07/20
VISTI I PARERI NON FAVOREVOLI DI RAGGIUNTA TECNICA
E CONTABILE SI ESPRIME PARERE NON FAVOREVOLE
IL CONSIGLIO DEI REVISORI
[Signature]



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Settore IV Entrate - Gare -
Contratti - Centrale Acquisti
Servizio Entrate Tributarie e
Patrimoniali



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 02

DEL 27/05/2020

Oggetto: Nuova IMU - Approvazione aliquote anno 2020.

La sottoscritta **dott.ssa Valeria Drago**, nella qualità di titolare di Posizione Organizzativa del Settore IV Entrate Gare - Contratti - Centrale Acquisti, propone l'adozione del provvedimento deliberativo sopra distinto per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni:

PREMESSO CHE:

- l'art.151, comma 1, del T.U.E.L. D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 prevede che gli Enti Locali, entro il 31 dicembre di ciascun anno, deliberino il bilancio di previsione per l'anno successivoomissis;
- la lettera e) del comma 1 dell'art.172 del citato D. Lgs. n. 267/2000 prevede che al bilancio di previsione siano allegate, fra l'altro, le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta, le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito, per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- l'art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388 sancisce che il termine ultimo per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, è fissato entro la data di approvazione del bilancio;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n° 296 (cd. Legge finanziaria 2007) che stabilisce il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi e per i servizi locali e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi e per i servizi locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione;
- dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

**Settore IV Entrate - Gare -
Contratti - Centrale Acquisti**

**Servizio Entrate Tributarie e
Patrimoniali**



- per l'anno in corso il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per gli anni 2020-2022 è stato differito al 31/07/2020 con Decreto Legge n. 18/2020, convertito in legge 24/04/2020 n. 27;
- il termine per l'approvazione delle aliquote IMU, secondo quanto disposto dall'art. 138 del Decreto Legge 18/05/2020 n. 34, è stato allineato con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

VISTA la legge 27/12/2019 n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019, n. 304, con particolare riferimento all'art. 1 commi da 738 a 783 che dispongono l'abolizione della Imposta Unica Comunale, a decorrere dall'anno 2020, di cui all'art. 1 comma 639 della legge 27/12/2013 n. 147 con contestuale eliminazione della Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e procedono ad una revisione dell'Imposta municipale propria, attuando di fatto l'unificazione dei due prelievi fiscali

VISTO in particolare il comma 738 art. 1 della suddetta legge che dispone "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783".

RICHIAMATI:

- i commi da 748 a 755 della legge n. 160/2019 che individuano le aliquote base dell'imposta municipale dando facoltà agli enti di diversificare le prescritte misure;
- i commi 756 e 757 della richiamata legge n. 160/2019 che dispongono:

comma 756: " A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge....";

comma 757: "In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa

**Settore IV Entrate - Gare -
Contratti - Centrale Acquisti**

**Servizio Entrate Tributarie e
Patrimoniali**



commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote."

PRESO ATTO della Risoluzione n. 1/DF del 18/02/2020 ad oggetto "Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote" con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione legislazione tributaria e Federalismo fiscale, fornisce chiarimenti in ordine all'effettiva decorrenza dell'art. 1, comma 756 della legge n. 160/2019 e conseguentemente, sulla modalità di pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2020 prescrivendo quanto segue: *"...Atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno - e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto - vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante....Un'interpretazione sistematica di tale disposizione, effettuata alla luce dei sopra illustrati commi 756 e 757, conduce a ritenere che, per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";*

RITENUTO pertanto necessario procedere ad approvare le aliquote della "nuova" IMU per l'anno 2020, in quanto come chiarito nella richiamata Risoluzione, non è necessario per i Comuni attendere l'emanazione di alcun decreto del Ministero delle Finanze che approvi il prospetto delle aliquote;

EVIDENZIATO che le aliquote sottoposte ad approvazione mirano a garantire l'invarianza del gettito afferente l'Imposta Municipale Propria e il Tributo per i Servizi Indivisibili applicati nell'anno 2019 ed individuano le medesime fattispecie impositive soggette ad IMU e TASI nel medesimo anno 2019;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, così come sostituito dall'art. 15-bis comma 1 lett. a) D.L. 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Settore IV Entrate - Gare -
Contratti - Centrale Acquisti
Servizio Entrate Tributarie e
Patrimoniali



federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Settore ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la determina sindacale n. 05 del 01/02/2020 di conferimento degli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative fino al 31/12/2020;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 12/02/2020 con cui è stato nominato il Funzionario Responsabile dei tributi Comunali dal 01/02/2020 al 31/12/2020;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 02/10/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 che detta disposizioni in materia di potestà regolamentare degli Enti locali;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 30/07/2015;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle Entrate, di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 26/03/1999;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'OREL vigente e la L.R. 11/12/1991 n. 48, n. 7/92, 23/98, n. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Per quanto sopra esposto, propone al Consiglio Comunale, l'adozione della presente deliberazione:

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente.

1. di approvare, per la "nuova" Imposta Municipale Propria (IMU), per l'anno 2020, le aliquote di cui al prospetto allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che le aliquote determinate con il presente provvedimento determinano una previsione di gettito complessivo invariato rispetto al gettito dell'IMU e della TASI per l'anno 2019;



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Settore IV Entrate - Gare -
Contratti - Centrale Acquisti
Servizio Entrate Tributarie e
Patrimoniali



3. di dare atto che la presente deliberazione produce effetti ai sensi dell'art. 1, comma 169 della legge n. 296 del 2006, a far data dal 1° gennaio 2020.
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91.

IL CAPO SETTORE IV

(Dott.ssa Valeria Drago)



L'ASSESSORE ALLE ENTRATE

(ing. Ignazio Bruno Mirabella)

Ignazio Bruno Mirabella



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Settore IV Entrate - Gare -
Contratti - Centrale Acquisti
Servizio Entrate Tributarie e
Patrimoniali



Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 27/05/2020
Oggetto: Nuova IMU - Approvazione aliquote anno 2020.

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli, li 27/05/2020



IL CAPO SETTORE IV
Dott.ssa Valeria Drago

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime **PARERE favorevole**

Scicli, li 27/05/2020

IL CAPO SETTORE III FINANZE
Dott.ssa Grazia Maria Galanti



COMUNE DI SCICLI

"nuova" IMU 2020

Abitazione principale (eccetto categorie A1, A8 e A9) e relative pertinenze (una per categoria C2, C6 e C7)	ESENTI	
	10,6‰	3918
ALIQUOTA BASE IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE (ALTRI FABBRICATI)	6‰	3912
ABITAZIONE PRINCIPALE CATEGORIE A/1 - A/8 - A/9 (detr. €. 200)	2,5‰	3918
IMMOBILI MERCE	1‰	3913
FABBRICATI RURALI	10,6‰	3925-3930
IMMOBILI CATEGORIA D (7,6‰ STATO 3925 - 3,0‰ COMUNE 3930)	7,6‰	3914
TERRENI AGRICOLI (FASCIA COSTIERA)	10,6‰	3916
AREE FABBRICABILI		
Acconto 16 giugno 2020	-	Saldo 16 dicembre 2020



ALL. A)



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 16 del 17/06/2020

Oggetto: Parere sulla Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 27.05.2020. Settore IV Gare-Contratti-Centrale Acquisti Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali, avente ad oggetto: Nuova IMU - Approvazione aliquote anno 2020.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Ricevuta in data 08 giugno 2020, la Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale in oggetto;

PREMESSO CHE:

- l'art.151, comma 1, del T.U.E.L. D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 prevede che gli Enti Locali, entro il 31 dicembre di ciascun anno, deliberino il bilancio di previsione per l'anno successivoomissis;
- la lettera e) del comma 1 dell'art.172 del citato D. Lgs. n. 267/2000 prevede che al bilancio di previsione siano allegate, fra l'altro, le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta, le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito, per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- l'art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388 sancisce che il termine ultimo per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, è fissato entro la data di approvazione del bilancio;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n° 296 (cd. Legge finanziaria 2007) che stabilisce il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi e per i servizi locali e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi e per i servizi locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione;
- dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- per l'anno in corso il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per gli anni 2020-2022 è stato differito al 31/07/2020 con Decreto-Legge n. 18/2020, convertito in legge 24/04/2020 n. 27;
- il termine per l'approvazione delle aliquote IMU, secondo quanto disposto dall'art. 138 del Decreto Legge 18/05/2020 n. 34, è stato allineato con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

COMUNE DI SCICLI (RG) – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

CONSIDERATO che l'ultimo Bilancio approvato dal Comune di Scicli risulta essere il Bilancio di Previsione 2019-2021 approvato con Deliberazione di C.C. n. 66 del 02.10.2019;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli Immobili;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato 2020 per l'anno finanziario 2020 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2020-2022" che all'articolo 1, commi da 738 a 783 che dispongono l'abolizione della imposta unica comunale, a decorrere dall'anno 2020, con contestuale eliminazione della TASI e procedono ad una revisione dell'IMU, attuando di fatto l'unificazione dei due prelievi fiscali;

VISTO in particolare il comma 738 art.1) della suddetta legge che dispone *"A decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale di cui all'art.1), comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita; ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'Imposta Municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783"*;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione del "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

ESAMINATA la Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 27.05.2020 Settore IV Gare-Contratti-Centrale Acquisti Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali, avente ad oggetto: Nuova IMU - Approvazione aliquote anno 2020 ed il relativo allegato "A";

CONSIDERATO che le aliquote sottoposte ad approvazione mirano a garantire l'invarianza del gettito afferente l'Imposta Municipale Propria e il Tributo per i Servizi indivisibili applicati nell'anno 2019 ed individuano le medesime fattispecie impositive soggette ad IMU e TASI nel medesimo anno 2019;

VISTO il parere favorevole di regolarità Tecnica del Capo Settore IV Gare-Contratti-Centrale Acquisti Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali Dott.ssa Valeria Drago;

VISTO il parere favorevole di regolarità Contabile del responsabile del Capo Settore Finanze Dott.ssa Grazia Maria Galanti;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VISTA la legge 27.12.2019 n. 160 legge di bilancio 2020, con la quale è stata istituita la "Nuova IMU" a decorrere dal 1 gennaio 2020;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Esprime

Parere Favorevole sulla Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 27.05.2020 Settore IV Gare-Contratti-Centrale Acquisti Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali, avente ad oggetto: **Nuova IMU - Approvazione allquote anno 2020.**

Scicli, 17 giugno 2020

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Francesco Lembo

– Presidente

Dott. Giuseppe Termine

– Componente

Rag. Angelo Giallongo

– Componente

IL PRESIDENTE
(Arch. Danilo Demaio)



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Maria Sgarlata)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

ATTESTA

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'Albo Pretorio on line dell'Ente Prot. n. _____ dal _____ al _____

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
Sig.ra Carmela Arrabito

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione,

è divenuta esecutiva il giorno 07/07/2020

X essendo stata dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, LR 44/1991);
decorso dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 2, L.R. 44/91);

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Maria Sgarlata)



ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 39

15/07/2020

OGGETTO: Approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti - TARI. Approvazione.

L'anno *duemilaventi*, il giorno **quindici** del mese di **luglio** alle ore **18,30** e ss. in Scicli e nella sala delle adunanze consiliari, sita presso la sede municipale in via Francesco Mormino Penna n. 2, si è riunito il Consiglio Comunale, a seguito di regolare convocazione del Presidente con avviso datato 13/07/2020, Prot. N 22629, in seduta pubblica ordinaria di aggiornamento. All'inizio della seduta risultano presenti/assenti i sotto indicati Consiglieri Comunali:

COGNOME	NOME	PRESENTE	ASSENTE
TROVATO	RITA MARIA	X	
MARINO	MARIO	X	
BUSCEMA	MARIANNA	X	
DEMAIO	DANILO	X	
PACETTO	CONSUELO	X	
SCALA	EMANUELE	X	
MORANA	CONCETTA		X
BONINCONTRO	LORENZO	X	
SCIMONELLO	GUGLIELMO	X	
CARUSO	CLAUDIO		X
VINDIGNI	GIORGIO GIUSEPPE		X
IURATO	MARIA TERESA	X	
MIRABELLA	FELICIA MARIA	X	
GIANNONE	VINCENZO		X
ALFANO	DANIELE	X	
D'ANTIOCHIA	MARIA CARMELA	X	

Consiglieri assegnati n. 16 - in carica n. 16 - Presenti n.12. Assenti n.4.

Presiede l'adunanza l'Arch. Danilo Demaio, Presidente del Consiglio Comunale.

Per l'Amministrazione Comunale sono presenti il Sindaco, Prof. Giannone, l'Assessore Arch. Pitrolo, l'Assessore Ing. Mirabella, l'Assessore Geom. Fiorilla.

Sono altresì presenti, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Lernbo ed i Componenti, Rag. Giallongo e Dott. Termine, Il Capo Settore Finanze, Dott.ssa Galanti, il Capo Settore Entrate, Dott.ssa Drago.

Assiste e partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Maria Sgarlata, assistita nella verbalizzazione dal Responsabile del Servizio Segreteria, Dott. Gugliotta Giovanni.

Il Presidente, alle ore 18,40, dà inizio ai lavori del Consiglio procedendo all'appello nominale dei Consiglieri. Risultano presenti n. 12 Consiglieri, e, pertanto in presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta, e nomina scrutatori i Consiglieri Alfano, Mirabella e Scimonello.

Alle ore 18,42 entrano in aula i consiglieri Giannone e Morana, Presenti n. 14 Consiglieri.

Il Presidente ricorda che si è in seduta di aggiornamento, poiché nella precedente seduta si è stabilito il rinvio del Consiglio alla data odierna. Quindi il Presidente pone in trattazione il quinto punto dell'odg ad oggetto: "Approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti – TARI".

Il Presidente dà la parola all'Assessore all'Ambiente Mirabella, che presenta dettagliatamente la proposta.

La Consiglieria Buscema chiede se ci sono state modifiche alla proposta precedente, considerato che nell'ultima seduta si era stabilito il rinvio per approfondire e valutare meglio le proposte in trattazione.

Il Consigliere Giannone chiede anch'egli se l'Amministrazione abbia fatto approfondimenti.

L'Assessore risponde che il Regolamento è completo ed esaustivo in tutte le sue parti.

Il Presidente dà la parola al Consigliere Giannone per la presentazione dell'emendamento, prot. n. 21697 del 06/07/2020, ad oggetto: "Alla proposta di deliberazione n. 03 del 28/05/2020-riguardante il Regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti – TARI – sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 27, comma 4, le parole:<< di euro 500>> sono sostituite con le parole "da euro 100 a euro 500".

Alle ore 18, 50 entra in aula il Consigliere Caruso. Presenti n. 15 Consiglieri.

Si discute in merito alla eventuale discrezionalità che potrebbe derivare dall'applicazione di una sanzione che oscilla tra un importo minimo ed importo massimo, e su quali basi si possa calibrare l'importo da comminare.

La Consiglieria Trovato interviene e fa rilevare che l'emendamento proposto non è altro che l'applicazione della previsione di legge.

Il Consigliere Scala propone di prevedere diverse fasce a seconda della gravità della violazione.

Il Consigliere Giannone, a seguito di un confronto con i Consiglieri si dichiara disponibile a modificare la proposta di emendamento con la previsione di una sanzione di euro 250,00.

La Consiglieria Trovato osserva che c'è la legge che disciplina la fattispecie e ritiene più opportuno che all'art. 27 del regolamento in trattazione venisse aggiunto quanto previsto dalla legge.

Vengono acquisiti i pareri del Capo Settore Entrate, del Capo Settore Finanze e dei Revisori dei Conti, tutti favorevoli alla proposta di emendamento.

Il Vice Segretario Dott.ssa Sgarlata interviene per chiarire che nell'applicazione di una sanzione che prevede il pagamento di un importo da un minimo ad un massimo, in realtà non c'è discrezionalità. Lo prevede la norma che disciplina le sanzioni amministrative.

La Consiglieria Morana interviene e precisa che tutto è previsto dalla legge e quindi l'emendamento va in quella direzione.

Il Presidente, al fine di approfondire l'argomento, alle ore 19,20 sospende la seduta.

Il Presidente, alle ore 19,25, riprende i lavori del Consiglio procedendo all'appello nominale dei Consiglieri. Risultano presenti n. 15 Consiglieri. Assenti n. 1 (Vindigni).

Il Consigliere Giannone, a seguito del confronto avuto con i Consiglieri durante la sospensione comunica di ritirare la proposta presentata in aula di modifica della sanzione ad euro 250,00, riproponendo il precedente emendamento "da € 100 ad € 500" a cui ha aggiunto "così come previsto dalla legge";

Il Presidente, accertato che non vi sono richieste di ulteriori interventi, pone in votazione, a scrutinio palese, per alzata e seduta, l'emendamento prot. n. 21697 del 06/07/2020, presentato dai Consiglieri Marino e Giannone, con il seguente esito:

A votazione risultano presenti n. 15 Consiglieri.

Favorevoli n. 11 (Trovato, Marino, Buscema, Demaio, Pacetto, Scala, Morana, Iurato, Mirabella, Giannone, D'antiochia),

Astenuti n. 4 (Caruso, Scimonello, Bonincontro ed Alfano).

L'emendamento è approvato.

Il Presidente, comunica che all'inizio della seduta sono stati presentati altri emendamenti: due a firma dei Consiglieri Marino e Giannone, e due presentati dalla Consigliera Morana. Dà la parola al Consigliere Giannone per la presentazione dei due emendamenti aventi per oggetto: "Emendamenti al regolamento comunale TARI".

Il Consigliere Giannone dà lettura dell'emendamento n. 1 ad oggetto: <<All'art. 13 è aggiunto il seguente comma 5 " la somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (comma 655, art. unico legge 147 del 2013">>. Quindi procede con la lettura dell'emendamento n. 2 ad oggetto: " a) all'art. 23, comma 4, dopo le parole:<< Sono esclusi>> è aggiunto "i fabbricati rurali ad uso strumentale – categoria D10 – e".

Il Presidente dà la parola alla Consigliera Morana per la presentazione degli emendamenti.

La Consigliera Morana dà lettura del primo emendamento ad oggetto: <<all'art. 19 "Riduzioni tariffarie per utenze domestiche", al comma 1 lettera c) portare la riduzione al 90% . Quindi dà lettura del secondo emendamento ad oggetto: "all'art. 19 lettera E) portare la riduzione al 30%".

Il Presidente propone di sospendere per approfondire gli emendamenti appena presentati.

Il Consigliere Caruso sostiene che prima bisogna accettarli.

Il Presidente pone in votazione, a scrutinio palese, per alzata e seduta, la proposta di sospensione della seduta con il seguente esito:

A votazione risultano presenti n. 15 Consiglieri.

Voti Favorevoli n. 7 (Demaio, Marino, Buscema, Giannone, Trovato, Morana e Mirabella)

Voti Contrari n. 8 (Scimonello, Caruso, Iurato, D'Antiochia, Pacetto, Scala, Alfano, Bonincontro)

La proposta di sospensione del Consiglio non è approvata.

Il Consigliere Giannone ribadisce che il Consiglio nella precedente seduta era stato rinviato per dar modo di approfondire ulteriormente le proposte all'OdG.

Il Presidente pone in votazione a scrutinio palese, per alzata e seduta, l'accettazione degli emendamenti presentati, seduta stante, dai Consiglieri Marino e Giannone, con il seguente esito:

A votazione risultano presenti n. 15 Consiglieri.

Voti favorevoli n. 15.

Gli emendamenti presentati dai Consiglieri Marino e Giannone sono accettati all'unanimità dei presenti.

Il Presidente, pone in votazione, a scrutinio palese, per alzata e seduta, l'accettazione degli emendamenti presentati, seduta stante, dalla Consigliera Morana , con il seguente esito:

A votazione risultano presenti n. 15 Consiglieri

Voti favorevoli n. 15.

Gli emendamenti presentati dalla Consigliera Morana sono accettati all'unanimità dei presenti.

Il Presidente, alle ore 19,39, sospende la seduta per valutare gli emendamenti accettati.

Il Presidente, alle ore 20,34, riprende i lavori della seduta, procedendo all'appello nominale dei Consiglieri. Presenti n. 13 Consiglieri. Assenti n. 3 (Pacetto, Bonincontro e Vindigni).

Il Presidente dà lettura dei pareri favorevoli del Capo Settore Entrate, del Capo Settore Finanze e dei Revisori dei Conti all'emendamento n. 1 presentato dai Consiglieri Marino e Giannone ad oggetto:

All'art. 13 è aggiunto il seguente comma 5 “ la somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (comma 655, art. unico legge 147 del 2013”.

Il Consigliere Bonincontro, alle ore 20,37, rientra in aula. Presenti n. 14 Consiglieri.

Il Presidente, pone in votazione, a scrutinio palese, per alzata e seduta, l'emendamento n. 1, presentato dai Consiglieri Marino e Giannone, con il seguente esito:

A votazione risultano presenti n. 14 Consiglieri. Assenti n. 2 (Pacetto e Vindigni)

Voti favorevoli n. 7 (Mirabella, Morana, Trovato, Giannone, Buscema, Marino e Demaio)

Astenuti n. 7 (Caruso, Scimonello, Bonincontro, Alfano, Scala, D'Antiochia ed Iurato)

L'emendamento n. 1 presentato dai Consiglieri Marino e Giannone ad oggetto: All'art. 13 è aggiunto il seguente comma 5 “ la somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (comma 655, art. unico legge 147 del 2013”, non è approvato.

Il Presidente, dà lettura dei pareri non favorevoli del Capo Settore Entrate, del capo Settore Finanze e dei Revisori dei Conti all'emendamento n. 2, presentato dai Consiglieri Marino e Giannone ad oggetto: “ a) all'art. 23, comma 4, dopo le parole:<< Sono esclusi>> è aggiunto “i fabbricati rurali ad uso strumentale – categoria D10 – e”. Pone in votazione a scrutinio palese, per alzata e seduta, con il seguente esito:

A votazione risultano presenti n. 14 Consiglieri. Assenti n. 2 (Pacetto e Vindigni)

Voti favorevoli n. 2 (Marino e Giannone)

Contrari n. 8 (Demaio, Scimonello, Bonincontro, Alfano, Scala, D'Antiochia, Iurato, Trovato)

Astenuti n. 4 (Caruso, Mirabella, Morana e Buscema)

L'emendamento n. 2, presentato dai Consiglieri Marino e Giannone ad oggetto: a) “ all'art. 23, comma 4, dopo le parole:<< Sono esclusi>> è aggiunto “i fabbricati rurali ad uso strumentale – categoria D10 – e”, non è approvato.

Il Presidente passa agli emendamenti presentati dalla Consigliera Morana e comunica che il primo emendamento è stato sottoscritto anche da altri Consiglieri presenti, e che vi è stata apportata l'integrazione: “previo accertamento da parte dell'ufficio”;

Quindi dà lettura dei pareri non favorevoli del Capo Settore Entrate, del Capo Settore Finanze e dei Revisori dei Conti.

La Consigliera Pacetto rientra in aula. Presenti n. 15 Consiglieri. Assenti n. 1 (Vindigni).

La Consigliera Buscema interviene e fa presente, che l'emendamento riguarda una parte di cittadini che per motivazioni varie sono svantaggiati ed invita i Consiglieri a riflettere. Propone di rivedere la proposta di Bilancio, alla luce dell'emendamento proposto.

L'Assessore Mirabella condivide l'intervento della Consigliera Buscema, ma precisa che si è in fase di sperimentazione e non si hanno dati certi, quindi non è possibile applicare quanto richiesto. Riferisce che dall'anno prossimo, valutata meglio la situazione, si potrà pensare di porre rimedio.

La Consigliera Trovato chiede chiarimenti riguardo i pareri non favorevoli espressi sia dalla Dott.ssa Drago che dalla Dott.ssa Galanti sugli emendamenti, tenuto conto della la proroga dei termini per l'approvazione del piano economico finanziario.

La Dott.ssa Galanti risponde che non è possibile quantificare la cifra che verrebbe meno dall'aumento della percentuale di riduzione proposta con gli emendamenti, che producono comunque autorizzazioni di spesa la cui copertura, assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'Ente, non permettono il rispetto degli equilibri di bilancio.

Il Consigliere Caruso fa presente che siamo in un clima di emergenza e di difficoltà economica per cui, in riferimento al primo emendamento, si potrebbero distogliere somme da una parte per destinarle ai servizi sociali per far fronte alle emergenze degli anziani.

Il Presidente, pone in votazione, a scrutinio palese, per alzata e seduta, il primo emendamento presentato dalla Consigliera Morana ed integrato da diversi Consiglieri, ad oggetto: all'art. 19 “Riduzioni

tariffarie per utenze domestiche”, al comma 1 lettera C) portare la riduzione al 90%; **previo accertamento da parte dell'ufficio** con il seguente esito:

A votazione risultano presenti n. 15 Consiglieri

Voti favorevoli n. 6 (Marino, Buscema, Giannone, Trovato, Morana e Mirabella)

Astenuti n. 9 (Demaio, Pacetto, Scala, Bonincontro, Caruso, Scimonello, Iurato, Alfano e D'Antiochia)

L'Emendamento n. 1 della Consiglieria Morana così come emendato e sottoscritto da diversi consiglieri ad oggetto: all'art. 19 “Riduzioni tariffarie per utenze domestiche”, al comma 1 lettera C) portare la riduzione al 90%; **previo accertamento da parte dell'ufficio**, non è approvato.

Il Consigliere Marino si allontana dall'aula. Presenti n. 14 Consiglieri.

Il Presidente, ricorda che anche sull'emendamento n. 2 della Consiglieria Morana vi sono i pareri contrari del Capo Settore Entrate, del Capo Settore Finanze ed i Revisori dei Conti e pone in votazione, a scrutinio palese, per alzata e seduta, il secondo emendamento ad oggetto: “all'art. 19 lettera E) portare la riduzione al 30%”, con il seguente esito:

A votazione risultano presenti n. 14 Consiglieri. Assenti n. 2 (Marino e Vindigni)

Favorevoli n. 5 (Buscema, Giannone, Trovato, Morana e Mirabella)

Astenuti n. 9 (Demaio, Pacetto, Scala, Bonincontro, Caruso, Scimonello, Iurato, Alfano e D'Antiochia)

L'emendamento n. 2 della Consiglieria Morana e altri Consiglieri ad oggetto: “all'art. 19 lettera E) portare la riduzione al 30%”, non è approvato.

Il Consigliere Giannone si allontana dall'aula. Presenti n. 13 Consiglieri.

Il Presidente, a questo punto pone in votazione, a scrutinio palese, per alzata e seduta, la proposta così come emendata ad oggetto: Approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti – TARI, con il seguente esito:

A votazione risultano presenti n. 13 Consiglieri. Assenti n. 3 (Vindigni, Marino e Giannone)

Voti favorevoli n. 9 (Trovato, Demaio, Pacetto, Scala, Bonincontro, Scimonello, Iurato, Alfano, D'Antiochia)

Astenuti n. 4 (Caruso, Mirabella, Morana e Buscema).

La proposta così come emendata è approvata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n. 3 del 28/05/2020, a firma del Capo Settore IV°, Dott.ssa Valeria Drago, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il foglio contenente il parere di regolarità tecnica espresso dal Capo Settore IV°, Dott.ssa Drago ed il parere di regolarità contabile espresso dal Capo Settore III° Finanze, Dott.ssa Grazia Maria Galanti, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 17 del 17/06/2020, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Vista l'approvazione dell'emendamento, prot. n. 21697 del 06/07/2020

Visto l'esito della superiore votazione;

Visto l'OREL vigente e la L.R. n. 48 dell'11/12/1991

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione, n. 3 del 28/05/2020, a firma del Capo Settore IV°, Entrate – Gare - Contratti - Centrale Acquisti, Dott.ssa Valeria Drago ad oggetto: “Approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti – TARI, Nuova IMU – Applicazione aliquote anno 2020”, così come emendata che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

La Consiglieria Morana, alle ore 21,05, si allontana dall'aula. Presenti n. 12 Consiglieri.



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

SETTORE IV ENTRATE-GARE-CONTRATTI-CENTRALE ACQUISTI
SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

REGISTRO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 03

DEL 28/05/2020

Oggetto: Approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti - TARI .

La sottoscritta **dott.ssa Valeria Drago**, nella qualità di titolare di Posizione Organizzativa del Settore IV Entrate Gare – Contratti – Centrale Acquisti, propone l'adozione del provvedimento deliberativo sopra distinto per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni:

VISTA la legge 27/12/2019 n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019, n. 304, con particolare riferimento all'art. 1 comma 738 che dispone *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783"*.

DATO ATTO CHE il comma 738 ha abolito la IUC (imposta unica comunale), il "contenitore virtuale" introdotto dalla legge di stabilità 2014, che era composto da: Imu, dovuta dal possessore di fabbricati (escluse le abitazioni principali non di lusso, cioè quelle accatastate in categorie diverse da A/1, A/8 e A/9), aree fabbricabili e terreni agricoli; Tasi, il tributo per i servizi indivisibili a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore (sempre con l'eccezione delle abitazioni principali non di lusso); Tari, la tassa sui rifiuti. Per quest'ultima sono rimaste in vigore le vecchie disposizioni, mentre le regole della "nuova" IMU sono state dettate con i commi da 739 a 783;

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 secondo cui le province e i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) che all'art. 639 e ss. disciplina la TARI;

RITENUTO di dovere approvare un nuovo il Regolamento comunale che disciplini, in maniera autonoma, la Tassa sui Rifiuti (TARI) ai sensi dell'art. 1 commi 641 e seguenti della legge n. 147/2013, costituito da n. 32 articoli, allegato e costituente parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

VISTO il Decreto Legge n. 18/2020 che quale rinvia al 31 luglio 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 per gli Enti Locali;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Settore ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la determina sindacale n. 05 del 01/02/2020 di conferimento degli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative fino al 31/12/2020;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 12/02/2020 con cui è stato nominato il Funzionario Responsabile dei tributi Comunali dal 01/02/2020 al 31/12/2020;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 02/10/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 30/07/2015;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle Entrate, di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 26/03/1999;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n.267/2000;

VISTO l'OREL vigente e la L.R. 11/12/1991 n. 48, n. 7/92, 23/98, n. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

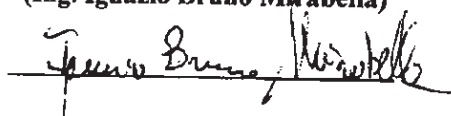
Per quanto sopra, ritiene di poter proporre al C.C. l'adozione della presente deliberazione:

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui ad ogni effetto si intendono richiamate:

1. Di approvare il Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti - TARI, prevista ai sensi dell'art. 1 commi 641, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), costituito da n. 32_ articoli, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale, (allegato A);
2. Di dare atto che la presente proposta di deliberazione è trasmessa all'organo di revisione per il parere di competenza ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) n. 7 del D. Lgs. n. 267/2000;
3. di dare atto che a norma dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, così come sostituito dall'art. 15-bis comma 1 lett. a) D.L. 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse

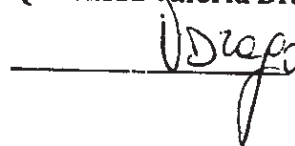
- nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

L'ASSESSORE AL RAMO
(Ing. Ignazio Bruno Mirabella)





IL CAPO SETTORE IV
(Dott.ssa Valeria Drago)





COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Provinciale di Ragusa)

**SETTORE IV ENTRATE – GARE – CONTRATTI – CENTRALE ACQUISTI
SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI**

Allegato alla proposta di deliberazione di C.C. n. 03 del 28/05/2020

Oggetto: Approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti - TARI .

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime PARERE FAVOREVOLE

Scicli, li 28/05/2020

**IL CAPO SETTORE IV
ENTRATE-GARE-CONTRATTI
CENTRALE ACQUISTI
(Dott.ssa *Kaleria Drago*)**



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime PARERE FAVOREVOLE

Scicli, li 29/05/2020

**IL CAPO SETTORE FINANZE
(Dott.ssa *Grazia Maria Galanti*)**





COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI

(TARI)

LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020

Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30/12/2019

Modificato ed Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 39 Del 15/07/2020

Sommario

Sommario.....	2
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
Art. 2 - SOGGETTO ATTIVO	3
Art. 3 - SOGGETTO PASSIVO.....	3
Art. 4 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO.....	4
Art. 5 - RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI.....	4
Art. 6 - LOCALI ED AREE SOGGETTE - SUPERFICIE IMPONIBILE.....	5
Art. 7 - DETERMINAZIONE DELLA TARI.....	6
Art. 8 - CATEGORIE DI UTENZA.....	7
Art. 9 - UTENZE DOMESTICHE – CALCOLO DELLE TARIFFE.....	7
Art. 10 - UTENZE DOMESTICHE – CATEGORIE ED OCCUPANTI.....	7
Art. 11 - UTENZE NON DOMESTICHE – CALCOLO DELLE TARIFFE.....	9
Art. 12 - UTENZE NON DOMESTICHE – CATEGORIE.....	9
Art. 13 - PARTICOLARI APPLICAZIONI DELLA TARIFFA.....	10
Art. 14 - TARIFFA GIORNALIERA.....	10
Art. 15 - APPLICABILITÀ	11
Art. 16 - INAPPLICABILITÀ.....	11
Art. 17 - TRIBUTO PROVINCIALE	11
Art. 18 - DICHIARAZIONE.....	12
CAPO II - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - ESCLUSIONI	
Art. 19 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE DOMESTICHE.....	12
Art. 20 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE NON DOMESTICHE.....	13
Art. 21 - RIDUZIONI SERVIZIO LIMITATO.....	14
Art. 22 - AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	14
Art. 23 - ESCLUSIONI.....	15
CAPO III - RISCOSSIONI – ACCERTAMENTI – SANZIONI - RATEIZZAZIONI	
Art. 24 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	18
Art. 25 - VERSAMENTI.....	18
Art. 26 - ACCERTAMENTO	18
Art. 27 - SANZIONI ED INTERESSI	19
Art. 28 - RATEIZZAZIONI.....	20
Art. 29 - RIMBORSI	20
Art. 30 - CONTENZIOSO	21
Art. 31 - RISCOSSIONE COATTIVA	21
CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 32 - DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO	21
ALLEGATI:	
Allegato A - UTENZE DOMESTICHE	23
Allegato B - UTENZE NON DOMESTICHE	24
Allegato C - CRITERI PER ASSIMILAZIONE RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI.....	25

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e ss.mm.ii., disciplina dal 01/01/2020, l'applicazione nel territorio del Comune di Scicli della Tassa sui Rifiuti (TARI), istituita dall'articolo 1, comma 639 e ss, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013. A decorrere dal 1° gennaio 2020 l'art. 1 comma 738 della legge n. 160 del 27/12/2019 dispone l'abrogazione della disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), limitatamente alla disciplina di IMU e TASI, restando ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.
2. La Tassa sui rifiuti (TARI) è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
3. Per quanto concerne la TARI, l'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
4. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 2 - SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della TARI è il Comune di Scicli relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.
3. Il Comune, in quanto soggetto attivo ed ente impositore, liquida, accerta e riscuote il tributo per gli immobili individuati dal presente regolamento che sono ubicati nel proprio territorio.

Art. 3 - SOGGETTO PASSIVO

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi

comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 4 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree coperte e scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a. **“locali”**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b. **“aree coperte”**, superfici anche prive di edificazione e spazi circoscritti con copertura stabile, come tettoie, posti auto coperti, parcheggi coperti e superfici simili;
 - c. **“aree scoperte”**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - d. **“utenze domestiche”**, le superfici ed i locali adibiti a civile abitazione;
 - e. **“utenze non domestiche”**, tutte le restanti superfici, aree e locali, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dalla TARI:
 - a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, **non operative**, e le aree comuni condominiali (balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi);
 - b. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate, in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 5 - RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel

presente regolamento.

3. Si definisce rifiuto, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a. del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacunali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c. i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e. i rifiuti da attività commerciali;
 - f. i rifiuti da attività di servizio;
 - g. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
6. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato 'C' provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che il rapporto tra la produzione dei rifiuti della specifica utenza e la superficie della stessa sia inferiore al limite riportato nell'Allegato C.

Art. 6 - LOCALI ED AREE SOGGETTE - SUPERFICIE IMPONIBILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità

immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
3. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 (ottanta) % della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo del 1998, n. 138.
4. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili, rilevate e certificate dal Catasto U.I.U. adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
5. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.
6. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
7. Per le aree scoperte il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime al netto delle eventuali costruzioni esistenti.

Art. 7 - DETERMINAZIONE DELLA TARI

1. Il tributo comunale è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un autonoma obbligazione tributaria. Essa decorre dal giorno di inizio dell'utenza. La cessazione dell'utenza nel corso dell'anno dà diritto alla cessazione dell'applicazione della tariffa e decorrere dal primo giorno successivo alla data indicata dall'utente sulla comunicazione di cessazione che deve essere effettuata entro 30 giorni dal fatto.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici, nei componenti familiari e nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano una variazione di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

4. La tariffa è determinata per anno solare con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata deliberazione entro detto termine, si intende prorogata la tariffa vigente.
5. La deliberazione della tariffa, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro il termine, si applica l'aliquota deliberata l'anno precedente.

Art. 8 - CATEGORIE DI UTENZA

1. La tariffa è articolata nelle fasce di UTENZA DOMESTICA e NON DOMESTICA.
2. I costi sono attribuiti ai due tipi di utenze in percentuale da stabilire in proporzione all'incidenza degli stessi sul totale dei costi sostenuti dal Gestore del servizio nell'ambito delle previsioni della normativa di riferimento ed ai rifiuti riferibili alle utenze non domestiche determinati anche in base ai coefficienti di produttività.
3. Le percentuali di attribuzione di cui al comma 2 vengono stabilite annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

Art. 9 - UTENZE DOMESTICHE – CALCOLO DELLE TARIFFE

1. Sulla base dell'articolo 1, comma 652 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi, il Comune, nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisura la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
3. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani, sulla base del piano economico finanziario da adottare mediante delibera consiliare, entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. La tariffa a regime deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. La tabella in 'Allegato A' riporta le classificazioni e i componenti/coefficienti utilizzati per l'utenza domestica.

Art. 10 - UTENZE DOMESTICHE – CATEGORIE ED OCCUPANTI

1. Le UTENZE DOMESTICHE vengono suddivise in base alle categorie di cui all'Allegato A.
2. Per le UTENZE DOMESTICHE condotte/possedute da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del

Comune dal primo gennaio di ogni anno, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.

3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
4. Per le UTENZE DOMESTICHE diverse dall'abitazione principale, condotte/possedute da soggetti residenti nel Comune di Scicli, si applica ai fini del calcolo della tariffa lo stesso numero di occupanti del nucleo familiare risultante all'Anagrafe Comunale fino ad un massimo di 3 (tre) componenti.
5. Per le UTENZE DOMESTICHE condotte/possedute da soggetti non residenti nel Comune di Scicli ricorre l'obbligo di integrazione della denuncia del numero di componenti familiari occupanti l'immobile, in alternativa verrà associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a 3 (tre), fatte salve le verifiche di ufficio.
6. Per gli alloggi dei cittadini residenti all'Estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti un valore di ufficio pari a 3 (tre).
7. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di Residenza.
8. Le pertinenze si considerano utenze domestiche condotte dal medesimo numero di occupanti l'abitazione di riferimento. In ragione della inferiore produzione di rifiuti per le pertinenze, l'indice di produttività specifica di queste è commisurato al 50% rispetto a quelle delle relative abitazioni. Si considerano utenze domestiche con 1 (uno) occupante, tutte le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito che non sono assoggettabili come pertinenze di abitazioni.
9. Si considerano pertinenze le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito di categoria catastale C2, C6 e C7, intestate a soggetti conduttori/proprietari di abitazioni in Comune ed ubicate nello stesso stabile o adiacente all'abitazione di riferimento. Verrà comunque assoggettato a pertinenza almeno un locale di categoria catastale C2, C6 e C7 intestato allo stesso conduttore/proprietario di una abitazione anche se ubicato in strade o civici differenti. Qualora ci fosse la presenza di più locali di categoria catastale C2, C6 e C7 intestati a soggetti conduttori/proprietari di abitazioni in Comune verrà titolato a pertinenza soltanto il locale con maggiore metratura. Ogni eventuale modifica al numero ed alla tipologia delle pertinenze, diversa da quanto sopra specificato, dovrà essere dichiarata dal Contribuente e verificata e validata dal Comune.
10. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario

titolo, il numero dei componenti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 (uno) occupante.

11. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio per un massimo di 6 persone che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
12. Per le famiglie residenti nel Comune, il numero degli occupanti viene desunto dall'anagrafe per le famiglie residenti, mentre per i non residenti ricorre l'obbligo di integrazione della denuncia.
13. Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, verrà desunta dai registri anagrafici per le utenze residenti oppure va dichiarata al Comune con apposita denuncia da presentare entro 30 giorni dall'evento.
14. Eventuali variazioni del nucleo familiare domestico in corso d'anno condurranno ad un ricalcolo dell'importo dovuto a far data dalla intervenuta variazione registrata di seguito alla denuncia o dall'acquisizione dai registri anagrafici per i nuclei residenti. Le variazioni intervenute verranno riportate quale conguaglio nella successiva tariffazione.

Art. 11 - UTENZE NON DOMESTICHE – CALCOLO DELLE TARIFFE

1. La tariffa per le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali, e per le attività produttive in genere, è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie.
2. La tabella in 'Allegato B' illustra i coefficienti utilizzati per le utenze non domestiche.
3. Per le utenze non domestiche le cui necessità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati eccedono i livelli qualitativi e quantitativi di cui all'Art. 36 comma 6, il Comune potrà provvedere a stipulare un'apposita convenzione con l'utenza stessa, con le specifiche di servizio ed economiche adeguate alle esigenze dell'utenza.

Art. 12 - UTENZE NON DOMESTICHE – CATEGORIE

1. Le utenze non domestiche si dividono in base alle categorie di cui all'Allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'Allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi non espressamente indicati nella classificazione fornita dal metodo normalizzato vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. In caso di utenze non domestiche che comprendono diverse attività non utilizzabili singolarmente, il Comune, dopo le opportune verifiche, applica la tariffa prevalente identificandone l'attività principale.

6. Nel caso in cui un'utenza disponga di più unità immobiliari distinte catastalmente e con numero civico diverso e non comunicanti tra loro, il Comune può prevedere l'applicazione di differenti categorie.
7. Qualora l'utente non domestico dimostri il mancato utilizzo dell'immobile è comunque tenuto al pagamento della tariffa di cui alla classificazione TND03.
8. Alle unità immobiliari domestiche in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa dell'uso prevalente.

Art. 13- PARTICOLARI APPLICAZIONI DELLA TARIFFA

1. Per i locali e le costruzioni adibiti ad usi diversi da quelli indicati nell'articolo precedente, si applica la tariffa stabilita per la voce rispondente all'uso effettuato.
2. Per gli immobili destinati a civili abitazioni in cui è svolta, in via permanente un'attività economica e/o professionale, si applica la tariffa prevista per la specifica attività o per la voce più corrispondente all'utilizzazione, commisurata alla superficie dei locali all'uso destinati.
3. Quando, nel caso di più usi, risulta impossibile differenziare le superfici ad essi adibiti, per promiscuità d'uso e/o per usi alternati in periodi diversi e per qualsiasi altro motivo, si applica la tariffa sulla base della tariffa prevista per l'uso prevalente.
4. Le istituzioni scolastiche statali non sono tenute a corrispondere al comune il corrispettivo del servizio. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Art. 14

TARIFFA GIORNALIERA

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 50%.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione relativa ai servizi indivisibili.
6. In caso di occupazione abusiva la TARI è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per

l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in quanto compatibili.

7. Il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed aree oggetto di occupazione temporanea, fermo restando gli oneri straordinari previsti per le manifestazioni pubbliche dal vigente regolamento dei servizi di smaltimento rifiuti.

Art. 15- APPLICABILITÀ

1. In caso di condizioni che fanno venir meno le condizioni di agevolazione, il contribuente è tenuto a denunciare tempestivamente le variazioni entro trenta giorni dall'evento, all'Ufficio Tributi del Comune; in difetto il tributo sarà recuperato nei termini previsti dalla normativa.
2. Il Comune si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, le condizioni che implicano la riduzione. In caso di inesistenza delle stesse verrà immediatamente adeguata la tariffa e l'utenza dovrà corrispondere gli importi mancanti relativi alla riduzione.
3. Qualora si rendessero applicabili più Riduzioni o Agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione della riduzione precedente considerata. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 60% dell'intera tariffa.

Art. 16- INAPPLICABILITÀ

1. Sono esclusi dalla tassazione gli immobili non utilizzati (inagibili, inabitabili o diroccati), oppure quegli immobili improduttivi di rifiuti. L'immobile è oggettivamente inutilizzabile o non suscettibile di produrre rifiuti quando non ha l'abitabilità, è inagibile, diroccato, intercluso, in stato di abbandono purché, di fatto, non utilizzato. La prova contraria, atta a dimostrare l'idoneità del bene a produrre rifiuti, è, comunque ad esclusivo carico del contribuente che deve fornire all'amministrazione, tutti gli elementi all'uopo necessari.
2. Sono esclusi dalla Tari i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale, di protezione o civile o a seguito di accordi riguardanti organi dello Stato.

Art. 17- TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, sull'importo del tributo comunale.

Art. 18 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo dalla data di inizio del possesso, detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo o dalla data in cui sono intervenute le modificazioni. Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile.
2. La dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei proprietari e degli occupanti, per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare della tassa dovuta.

CAPO II – RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI – ESCLUSIONI

Art. 19 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE DOMESTICHE

1. La TARI è ridotta per:

a) Abitazioni occupate da soggetti residenti all'estero come di seguito specificato:

- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi l'anno, all'estero a condizione che non risultino locate o date in comodato d'uso: riduzione del 30% (trenta per cento); l'agevolazione si applica su richiesta degli interessati e le condizioni dovranno essere certificate da idonea documentazione;

- abitazione appartenente, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero(AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso; l'imposta è ridotta di due terzi, l'agevolazione si applica su una ed una sola abitazione considerata direttamente adibita ad abitazione principale, su richiesta dell'interessato e le condizioni dovranno essere certificate da idonea documentazione;

b) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione o nella richiesta di riduzione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: riduzione del 30%;

- c) Abitazioni tenute a disposizione, di proprietà o in possesso di soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza o il domicilio in residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, previa presentazione di richiesta documentata, riduzione del 30%;
 - d) Abitazioni, riconosciute fabbricati rurali ai fini IMU, utilizzate da soggetti con la qualifica di coltivatore diretto o produttore agricolo a titolo principale, anche se ivi residente: riduzione 30%;
 - e) UtENZE che hanno avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, riduzione del 5% (cinque per cento). La riduzione è subordinata alla presentazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante l'avvio del compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto e la fornitura dell'apposito contenitore; nonché alla verifica, da parte del personale autorizzato dall'Amministrazione Comunale, circa il corretto utilizzo della compostiera. La riduzione del 5% verrà applicata previo accertamento dell'effettiva riduzione dei costi sostenuti per lo smaltimento dei rifiuti.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 lettere a), b), c), d) del presente articolo si applicano a seguito di dichiarazione iniziale o di variazione ovvero, in mancanza, a seguito di presentazione di apposita istanza da presentare entro il 30 giugno dell'anno di riferimento corredata da documentazione o autocertificazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse e verranno concesse solo a seguito dell'avvenuta positiva valutazione da parte dell'ufficio competente.
3. Se la richiesta di riduzione viene presentata entro il 30 di giugno, la relativa applicazione ha efficacia per il medesimo anno e per le annualità future se non intervengono variazioni nelle condizioni necessarie per l'applicazione stessa. Nel caso in cui la richiesta venga presentata oltre il 30 giugno, la riduzione si applicherà a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 20 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche (artigianali, commerciali, agricole ecc.) che provvedono a proprie spese all'avvio del recupero di rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti autorizzati, la tariffa dovuta può essere ridotta a consuntivo fino ad un massimo del 50% (cinquanta per cento), in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati agli urbani in modo differenziato. La riduzione del tributo verrà stabilita in proporzione al rapporto tra la quantità di rifiuti speciali assimilati avviati al recupero e la quantità di rifiuti totali prodotti, cioè in proporzione al rapporto recupero/produzione totale: (la produzione totale del rifiuto per ciascuna attività è stimata, in assenza di dato oggettivo prodotto dall'utenza non domestica, attraverso il prodotto del valore dell'indice di produttività della relativa classificazione, riportato nell'Allegato B al presente Regolamento, moltiplicato per la superficie dell'attività), fino alla concorrenza massima del 50% (cinquanta per cento) dell'importo totale dell'imposta previa dimostrazione dell'avviato recupero (esibizione documentazione fiscale) nell'anno di riferimento da parte dell'utente. La percentuale di riduzione ottenuta sarà arrotondata all'unità e fino ad un massimo del 50%.

2. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, inoltrando apposita istanza da presentare al Comune di Scicli e corredata dalla documentazione attestante la quantità di rifiuti speciali assimilati avviata al recupero tramite soggetti autorizzati e specializzati, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del recupero. Il riconoscimento dello sgravio verrà effettuato a consuntivo ed a valere nell'annualità successiva alla presentazione della denuncia, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile. La riduzione non è cumulabile con le agevolazioni previste dall'art. 39.
3. Ai locali ed aree scoperte, sede di attività, adibiti ad USO STAGIONALE o ad USO NON CONTINUATIVO, ma ricorrente, sarà riconosciuta una riduzione del 30 (trenta) %; la riduzione è concessa a condizione che la licenza o l'autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente non più di 6 mesi continuativi o 4 giorni per settimana. La richiesta dovrà essere riproposta annualmente.

Art. 21 - RIDUZIONI SERVIZIO LIMITATO

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta in misura pari al 30% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita supera 1000 mt.
3. Gli eventuali aventi diritto dovranno presentare istanza corredata dai riferimenti catastali dell'immobile e/o coordinate GPS al fine di consentire all'U.T.C. di certificare l'effettiva posizione/diritto all'agevolazione, che potrà decorrere dall'anno in cui viene presentata la richiesta.
4. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa che il servizio, istituito e attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, si applica, sino alla regolarizzazione del servizio, una decurtazione dell'80 (ottanta) % della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'Ufficio Tributi del Comune della carenza permanente riscontrata, e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.
5. Il responsabile dell'ufficio tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta dell'originale.
6. Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'ufficio tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

Art. 22- AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Per tutte le utenze, domestiche e non domestiche, potranno essere definiti sconti, annualmente stabiliti dall'Amministrazione Comunale, legati al raggiungimento complessivo degli obiettivi di raccolta

1

-

Art. 23 - ESCLUSIONI

1. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Sono esclusi dal calcolo delle superfici i locali e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile.

Sono, a titolo esemplificativo esclusi:

a. locali:

- i. i locali tecnologici stabilmente muniti di attrezzature quali, a titolo d'esempio: il locale caldaia per riscaldamento domestico, i ponti per l'elevazione di macchine o automezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
- ii. terrazze scoperte, posti macchina scoperti;
- iii. i locali e le aree degli impianti sportivi dove viene svolta l'effettiva attività sportiva e/o agonistica;
- iv. i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
- v. le parti comuni degli edifici quali atri e vani scale che non siano detenuti o occupati in via esclusiva;
- vi. locali inagibili, fabbricati danneggiati, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- vii. civili abitazioni (non abitabili) prive di mobili, suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce, riscaldamento, rete telefonica e informatica, oggetto di formali disdette e cessazioni);
- viii. locali con altezza inferiore o uguale a mt. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;

b. area:

- i. le aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - ii. le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 - iii. le aree adibite in via esclusiva alla viabilità interna delle stazioni di servizio carburanti e aree di parcheggio;
 - iv. le aree scoperte adibite a verde.
3. I locali e le aree indicate ai punti delle lettere a) e b) non sono assoggettabili alla tariffa solo se le relative caratteristiche risultino indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione (es. dichiarazione inagibilità o di inabitabilità emessi dagli organi competenti, revoca, sospensione di atti abilitativi, ecc.).
4. Sono esclusi i locali di stretta pertinenza di fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, dell'allevamento, del florovivaismo e della silvicoltura, come ad esempio i locali di ricovero delle attrezzature, delle derrate, i fienili, le stalle, le superfici contenenti paglia, sfalci, o altro materiale agricolo, le superfici adibite all'allevamento degli animali, comunque se condotti da soggetti titolari di attività agricola, mentre sono tassabili le parti abitative, (i depositi e magazzini generici), gli spazi destinati alla lavorazione e/o alla vendita dei prodotti, alla somministrazione, alla ricettività, (nonché uffici, mense, spogliatoi e servizi).
5. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La "continuità e prevalenza" nella parte di superficie dove si producono rifiuti speciali non assimilabili, ai sensi della normativa vigente, è determinata dalla presenza in essa di macchinari, attrezzature e simili che realizzano in via diretta ed esclusiva la produzione dei rifiuti speciali, rispetto alle parti di superficie dove vi è la presenza di persone. La parte così determinata è detratta dalla superficie complessiva oggetto del tributo e solo su di essa insiste l'esclusione dal tributo.
6. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate ed in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani assimilati e di rifiuti speciali si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti tossici o nocivi.

ATTIVITA'	DETAZZAZIONE %
Falegnamerie _____	50
Autocarrozzerie _____	50
Autofficine per riparazione veicoli _____	50
Gommisti _____	50
Autofficine di elettrauto _____	50
Verniciatura _____	50

Laboratori analisi cliniche	50
Studi dentistici ed odontotecnici	50

7. Per tutte le attività, non comprese fra quelle sopra elencate ma di analoga tipologia, per le quali è previsto per legge il conferimento di rifiuti tossici o nocivi e che siano nella condizione di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la stessa riduzione prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività qualitativa e quantitativa.

8. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, la parte di superficie di magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva in quanto occupata da materie prime e/o merci (il termine "merci" è riferito al materiale necessario al ciclo produttivo e non ai prodotti finiti), merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, è detratta dalla superficie complessiva adibita a magazzini e solo su di essa insiste l'esclusione dal tributo. Sono invece assoggettate al tributo le parti di superficie dei magazzini destinate allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque le parti di superficie dove vi è presenza di persone fisiche.

9. Per fruire dell'esclusione o della riduzione di cui ai commi precedenti, che sarà conteggiata a consuntivo, gli interessati devono, a pena di decadenza:

- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività, la sua classificazione, il luogo di esercizio;
- presentare, allegata alla denuncia originaria o di variazione, la planimetria dei locali in cui siano distinte e delimitate le parti di superficie in cui si formano rifiuti speciali e/o sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti rispetto alla superficie complessiva oggetto del tributo;
- presentare annualmente apposita richiesta, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione dello smaltimento dei rifiuti speciali, allegando copia della documentazione prevista per il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) e/o copia di contratto con ditte specializzate, copia della documentazione della tipologia dei rifiuti prodotti distinti per codice CER.

In difetto l'intera superficie sarà assoggettabile alla Tari per l'intero anno solare di riferimento.

10. In tutti i casi di applicazione dell'esclusione, nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo, ai sensi del presente articolo, sarà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre gli interessi di mora e le sanzioni per infedele/omessa dichiarazione.

CAPO III - RISCOSSIONI - ACCERTAMENTI - SANZIONI

Art. 24 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa un funzionario responsabile dei tributi, cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Il Funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva e dispone i rimborsi.

Art. 25 - VERSAMENTI

1. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, (modello F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il versamento di quanto dovuto deve essere effettuato in più rate con un minimo di n. 2 rate fino ad un massimo di n. 4 rate. Il numero e la scadenza delle rate sono determinati annualmente nella delibera di fissazione delle tariffe.
3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00.
5. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati
6. L'utente è tenuto a verificare la correttezza dei dati riportati negli inviti al pagamento, le eventuali inesattezze dovranno essere comunicate entro 60 giorni dall'emissione del documento.

Art. 26 - ACCERTAMENTO

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un

apposito avviso motivato.

4. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

Art. 27 - SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30 (trenta) % di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 (cento) % del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 (cinquanta) % del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 1 dell'articolo precedente del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione **da euro 100 ad euro 500, così come previsto dalla legge.**
5. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Sulle somme dovute per il Tributo e non versate alle prescritte scadenze si applicano gli interessi nella misura di Legge. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 28 - RATEIZZAZIONI

1. Il responsabile del Settore, su richiesta del contribuente, formulata su apposita modulistica, può concedere, nell'ipotesi di temporanea situazione di oggettiva difficoltà del stesso, la rateizzazione del pagamento del tributo scaturente da avvisi di pagamento, avvisi di accertamento, ingiunzioni, se complessivamente superiori ad € 250,00.
2. Per temporanea situazione di oggettiva difficoltà si intende tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa in cui versa il cittadino e/o nella difficoltà di mercato in cui versa, altresì, la singola impresa, in calamità naturali riconoscibili ovvero per altra condizione economica sfavorevole che non consenta il pagamento del tributo. Detta situazione deve essere comprovata con documentazione che attesti lo stato di difficoltà economica.
3. Il piano di rateazione può avere una durata massima di settantadue rate mensili secondo il seguente schema, tenuto conto che l'importo di ogni singola rata non può essere inferiore a € 100,00 e gravato da interessi commisurati al tasso legale:
 - fino a € 250,00 nessuna rateizzazione;
 - da € 250,01 a € 500,00 fino a due rate mensili
 - da € 500,01 a € 3.000,00 da tre a dodici rate mensili
 - da € 3.000,01 a € 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili
 - dal € 6.000,01 a € 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili
 - oltre € 20.000,00 da trentasei a settantadue rate mensili
4. Il provvedimento di autorizzazione della rateazione contiene il numero, la scadenza e l'ammontare delle singole rate con la specifica del tributo distinta in importo dovuto, interessi legali ed eventuali sanzioni. Il suddetto provvedimento dovrà essere ritirato presso l'Ufficio competente, salva la possibilità di riceverlo tramite indirizzo pec comunicato nell'istanza.
5. In caso di peggioramento comprovato della situazione economica, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta per un ulteriore periodo e fino ad un massimo di settantadue rate mensili a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma successivo.
6. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di n. 2 rate, anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Art. 29 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dalla legge, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori euro 12,00.
4. Le somme versate in eccesso possono essere, in alternativa al rimborso, compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso nell'ambito del medesimo tributo.

Art. 30 - CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza del rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi precedenti possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.
4. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

Art. 31 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Ai sensi dell'art. 3 comma 10 del D.L. 16/2012, a decorrere dal 1° luglio 2012 non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 30,00 con riferimento ad ogni periodo di imposta.
3. Ai sensi dell'art. 3 comma 11 del D.L. 16/2012 l'importo di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad uno stesso tributo.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 - DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
5. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 147/2013, alle disposizioni di rinvio del D. Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti normative statali e dei regolamenti comunali in materia tributaria.
6. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Allegato A - UTENZE DOMESTICHE

Classificazioni

Codice	Descrizione
TD 00	Abitazione Principale
TD 01	Altre Abitazioni
TD 02	Pertinenze Abitazioni Principali
TD 03	Pertinenze Altre Abitazioni
TD 04	Garage, Cantine o Altri Luoghi di Deposito NON Pertinenziali
TD 05	Altre abitazioni non residenti
TD 06	Pertinenze altre abitazioni non residenti

Componenti e Coefficienti

Componenti	ips	iqs
Utenze Domestiche - 1 componente		
Utenze Domestiche - 2 componente		
Utenze Domestiche - 3 componente		
Utenze Domestiche - 4 componente		
Utenze Domestiche - 5 componente		
Utenze Domestiche - 6 componente o più componenti		

Allegato B - UTENZE NON DOMESTICHE

Classificazioni e Coefficienti

Codice	Descrizione	ips	iqs
TND.01	01. Uffici della Pubblica Amministrazione, associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.), luoghi di culto		
TND.02	02. Cinematografi, teatri		
TND.03	03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta		
TND.04	04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi		
TND.05	05. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus		
TND.06	06. Autosaloni, esposizioni		
TND.07	07. Alberghi con ristorante		
TND.07 A	07 A. Agriturismi con somministrazione di pasti		
TND.08	08. Alberghi senza ristorante, pensioni		
TND.08 A	08 A. Agriturismi senza somministrazione di pasti		
TND.09	09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme		
TND.10	10. Ospedali		
TND.11	11. Agenzie, studi professionali, uffici, laboratori analisi		
TND.12	12. Banche e istituti di credito		
TND.13	13. Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli		
TND.14	14. Edicole, farmacie, plurilicenze, tabaccai		
TND.15	15. Negozi particolari quali antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti		
TND.16	16. Banchi di mercato beni durevoli		
TND.17	17. Attività artigianali tipo botteghe: barbiere, estetista, parrucchiere		
TND.18	18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)		
TND.19	19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto		
TND.20	20. Attività industriali con capannoni di produzione		
TND.21	21. Attività artigianali di produzione beni specifici		
TND.22	22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, agriturismo solo ristorazione		
TND.23	23. Birrerie, hamburgerie, mense		
TND.24	24. Bar, caffè, pasticceria		
TND.25	25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)		
TND.26	26. Pluri licenze alimentari e/o miste agricole, frantoi, molini, palmenti, commissionari, allevamenti		
TND.27	27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio		
TND.28	28. Ipermercati di generi misti		
TND.29	29. Banchi di mercato generi alimentari		
TND.30	30. Discoteche, night club		
TND.31	31. Bed and breakfast e case vacanze		

Allegato C - CRITERI PER ASSIMILAZIONE RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Criteri qualitativi

Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche individuati con il Codice Europeo del Rifiuto (C.E.R.) di cui all'elenco di seguito indicato:

Codice CER	Descrizione
02	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
02 01	<i>Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura</i>
02 01 03	scarti di tessuti vegetali
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 10	rifiuti metallici
02 03	<i>Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, the e tabacco; della produzione di conserve alimentari, della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa</i>
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05	<i>Rifiuti dell'industria lattiero-casearia</i>
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06	<i>Rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione</i>
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07	<i>Rifiuti della produzione delle bevande alcoliche e analcoliche (tranne caffè, the e cacao)</i>
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
03	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI E MOBILI
03 01	<i>Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili</i>
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 01 01 04
03 03	<i>Rifiuti della produzione e della lavorazione di carta, polpa e cartone</i>
03 03 01	Scarti di corteccia e legno
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
04	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE
04 01	<i>Rifiuti dell'industria della lavorazione di pelle e pellicce</i>
04 01 09	Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
04 02	<i>Rifiuti dell'industria tessile</i>
04 02 21	Rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22	Rifiuti da fibre tessili lavorate
07	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI
07 02	<i>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastica, gomme sintetiche e fibre artificiali</i>
07 02 13	Rifiuti plastici
07 05	<i>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici</i>
07 05 14	Rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose
08	RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA
08 03	<i>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa</i>
08 03 18	Toner per stampa esaurito, non contenenti sostanze pericolose
09	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
09 01	<i>Rifiuti dell'industria fotografica</i>
09 01 07	Carta e pellicole per fotografie contenenti argento o composti dell'argento
09 01 08	Carta e pellicole per fotografie non contenenti argento o composti dell'argento
09 01 10	macchine fotografiche monouso senza batterie
09 01 12	macchine fotografiche monouso, non contenenti batterie al piombo, al nichel-cadmio e al mercurio.

10	RIFIUTI DELLA FABBRICAZIONE DEL VETRO E DI PRODOTTI DI VETRO
10 11 03	Scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 12	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
12	RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
12 01	<i>Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica</i>
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici
15	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, (FATTA ESCLUSIONE PER I RIFIUTI DI IMBALLAGGIO SECONDARI E TERZIARI PER I QUALI NON SIA STATO ISTITUITO DAL SERVIZIO PUBBLICO APPOSITO SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA) ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
15 01	<i>Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)</i>
15 01 01	Imballaggi di carta e cartone
15 01 02	Imballaggi in plastica
15 01 03	Imballaggi in legno
15 01 04	Imballaggi metallici
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi
15 01 06	Imballaggi in materiali misti
15 01 07	Imballaggi in vetro
15 01 09	Imballaggi in materia tessile
15 02	<i>Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi</i>
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi non contaminati da sostanze pericolose
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO.
16 01	<i>Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto, manutenzione di veicoli (tranne 13,14,16 06 e 16 08)</i>
16 01 17	metalli ferrosi
16 01 18	metalli non ferrosi
16 01 19	plastica
16 01 20	vetro
16 01 22	componenti non specificati altrimenti
16 02	<i>Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche</i>
16 02 14	apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi
16 02 16	componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
16 03	<i>Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati</i>
16 03 04	rifiuti inorganici, non contenenti sostanze pericolose
16 03 06	rifiuti organici, non contenenti sostanze pericolose
16 06	<i>Batterie ed accumulatori</i>
16 06 04	batterie alcaline non contenenti mercurio
16 06 05	altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio
17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
17 02	<i>Legno, vetro e plastica</i>
17 02 01	legno
17 02 02	vetro
17 02 03	plastica
17 04	<i>Metalli (incluse le loro leghe)</i>
17 04 01	rame, bronzo, ottone
17 04 02	alluminio
17 04 03	piombo
17 04 04	zinco
17 04 05	ferro e acciaio
17 04 06	stagno
17 04 07	metalli misti
18	RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITA' DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico, in quanto già classificati rifiuti urbani dal D.P.R. 254/03)

18 01	Rifiuti dei reparti maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani
18 01 01	Oggetti da taglio, inutilizzati
18 01 04	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici) di cui al D.P.R. 254/03
18 01 09	Medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze
18 02	Rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali
18 02 01	Oggetti da taglio, inutilizzati
18 02 03	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R. 254/03
18 02 08	Medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze
19	RIFIUTI DAL TRATTAMENTO AEROBICO DI RIFIUTI SOLIDI
19 05 01	Parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 02	Parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHE' DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
20 01	Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)
20 01 01	Carta e cartone
20 01 02	Vetro
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10	Abbigliamento
20 01 11	Prodotti tessili
20 01 25	Olii e grassi commestibili
20 01 32	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
20 01 34	batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose.
20 01 38	Legno diverso di quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 39	Plastica
20 01 40	Metallo
20 01 99	Altre frazioni non specificate altrimenti
20 02	Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
20 02 01	Rifiuti biodegradabili
20 02 03	Altri rifiuti non biodegradabili
20 03	Altri rifiuti urbani
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati
20 03 02	Rifiuti di mercati
20 03 03	residui della pulizia stradale
20 03 07	rifiuti ingombranti
20 03 99	rifiuti urbani non specificati altrimenti

Criteri quantitativi

Sono quantitativamente assimilate ai rifiuti urbani le quantità annue di rifiuti speciali non pericolosi prodotte dalle utenze non domestiche e provenienti da locali e aree adibite ad usi diversi da quelli di civile abitazione sottoposti a tassazione che non eccedano del 40% il valore massimo del coefficiente massimo K_d di produzione specifica per categoria di attività di cui alla Tab. 4a di produzione (Kg/mq) per l'attribuzione della parte variabile della tariffa del D.P.R. 27/04/1999 n. 158 - "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani". Ai fini del calcolo, le quantità sono definite in rapporto ai mq di superficie in taxa (kg/mq/anno). Sono considerate non assimilabili le quantità di rifiuti prodotte eccedenti il calcolo di cui sopra. Nel caso in cui le attività si svolgano in frazioni di anno, le quantità di rifiuti assimilati non devono essere superiori alle quantità ottenute in modo proporzionale al periodo considerato.

Sono fatti salvi gli obblighi derivanti dal D. Lgs. n.152/2006 in materia di imballaggi: in tal senso non

possono essere conferiti al servizio pubblico imballaggi terziari, mentre quelli secondari possono essere conferiti soltanto nel caso in cui sia istituita una specifica raccolta differenziata, e comunque nel rispetto dei criteri indicati nel presente articolo.



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 17 del 17/06/2020

Oggetto: Parere sulla Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 28.05.2020 Settore IV Gare-Contratti-Centrale Acquisti Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali, avente ad oggetto: **Approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti - TARI.**

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Ricevuta in data 08 giugno 2020, la Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale in oggetto;

VISTA la legge 27/12/2019 n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019, n. 304, con particolare riferimento all'art. 1 comma 738 che dispone *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783"*.

PRESO ATTO che il comma 738 ha abolito la IUC (imposta unica comunale), il "contenitore virtuale" introdotto dalla legge di stabilità 2014, che era composto da: Imu, dovuta dal possessore di fabbricati (escluse le abitazioni principali non di lusso, cioè quelle accatastate in categorie diverse da A/1, A/8 e A/9), aree fabbricabili e terreni agricoli; Tasi, il tributo per i servizi indivisibili a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore (sempre con l'eccezione delle abitazioni principali non di lusso); Tari, la tassa sui rifiuti. Per quest'ultima sono rimaste in vigore le vecchie disposizioni, mentre le regole della "nuova" IMU sono state dettate con i commi da 739 a 783;

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 secondo cui le province e i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) che all'art. 639 e ss. disciplina la TARI;



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ESAMINATO il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) allegato alla proposta di deliberazione per il Consiglio, costituito da n. 32 articoli;

CONSIDERATO che l'ultimo Bilancio approvato dal Comune di Scicli risulta essere il Bilancio di Previsione 2019-2021 approvato con Deliberazione di C.C. n. 66 del 02.10.2019;

VISTO il Decreto Legge n. 18/2020 il quale rinvia al 31 luglio 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 per gli Enti Locali;

VISTO il parere favorevole di regolarità Tecnica del Capo Settore IV Gare-Contratti-Centrale Acquisti Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali Dott.ssa Valeria Drago;

VISTO il parere favorevole di regolarità Contabile del responsabile del Capo Settore Finanze Dott.ssa Grazia Maria Galanti;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle Entrate

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'OREL vigente;

Esprime

In relazione alle proprie competenze ed ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 **Parere Favorevole** sulla Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 28.05.2020 Settore IV Gare-Contratti-Centrale Acquisti Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali, avente ad oggetto: **Approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti – TARI.**

Scicli, 17 giugno 2020

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Francesco Lembo

– Presidente

Dott. Giuseppe Termine

– Componente

Rag. Angelo Giallongo

– Componente

COMUNE DI SCICLI (RG) – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

IL PRESIDENTE
(Arch. Danilo Demaio)



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Maria Sgarlata)

M. Sgarlata

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

ATTESTA

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'Albo Pretorio on line dell'Ente Prot. n. _____ dal _____ al _____

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
Sig.ra Carmela Arrabito

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione,

essendo stata dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, LR 44/1991);
X decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 2, L.R. 44/91);

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Maria Sgarlata)

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°40

15/07/2020

OGGETTO: Approvazione tariffe TARI anno 2020 – Conferma del Piano Economico Finanziario del Servizio di gestione dei Rifiuti e delle tariffe ai fini della Tassa Rifiuti(TARI) anno 2019. Approvazione.

L'anno *duemilaventi*, il giorno **quindici** del mese di **luglio** alle ore **18,30** e ss. in Scicli e nella sala delle adunanze consiliari, sita presso la sede municipale in via Francesco Mormino Penna n. 2, si è riunito il Consiglio Comunale, a seguito di regolare convocazione del Presidente con avviso datato 13/07/2020, Prot. N 22629, in seduta pubblica ordinaria di aggiornamento. All'inizio della seduta risultano presenti/assenti i sotto indicati Consiglieri Comunali:

COGNOME	NOME	PRESENTE	ASSENTE
TROVATO	RITA MARIA	X	
MARINO	MARIO		X
BUSCEMA	MARIANNA	X	
DEMAIO	DANILO	X	
PACETTO	CONSUELO	X	
SCALA	EMANUELE	X	
MORANA	CONCETTA		X
BONINCONTRO	LORENZO	X	
SCIMONELLO	GUGLIELMO	X	
CARUSO	CLAUDIO	X	
VINDIGNI	GIORGIO GIUSEPPE		X
IURATO	MARIA TERESA	X	
MIRABELLA	FELICIA MARIA	X	
GIANNONE	VINCENZO		X
ALFANO	DANIELE	X	
D'ANTIOCHIA	MARIA CARMELA	X	

Consiglieri assegnati n. 16 - in carica n. 16 – Presenti n.12. Assenti n.4.

Presiede l'adunanza l'Arch. Danilo Demaio, Presidente del Consiglio Comunale.

Per l'Amministrazione Comunale sono presenti il Sindaco, Prof. Giannone, l'Assessore Arch. Pitrolo, l'Assessore Ing. Mirabella, l'Assessore Geom. Fiorilla.

Sono altresì presenti, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Lembo ed i Componenti, Rag. Giallongo e Dott. Termine, Il Capo Settore Finanze, Dott.ssa Galanti, il Capo Settore Entrate, Dott.ssa Drago

Assiste e partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Maria Sgarlata, con l'assistenza del Responsabile del Servizio Segreteria, Dott. Gugliotta.

Scrutatori i Consiglieri Alfano, Mirabella e Scimonello.

Il Presidente pone in trattazione il sesto punto dell'OdG, ad oggetto: Approvazione tariffe TARI anno 2020 – Conferma del Piano Economico Finanziario del Servizio di gestione dei Rifiuti e delle tariffe ai fini della Tassa Rifiuti (TARI) anno 2019, e dà la parola al Capo Settore Entrate per la presentazione della proposta.

La Dott.ssa Drago illustra la proposta.

La consigliera Mirabella si allontana dall'aula. Presenti n. 11 Consiglieri.

Il Presidente sostituisce nelle funzioni di scrutatore la Consigliera Mirabella con la Consigliera Buscema, e chiede ai Consiglieri se intendono intervenire sul punto.

Il Presidente, accertato che non vi sono interventi da parte dei Consiglieri, pone in votazione, a scrutinio palese, per alzata e seduta, la proposta n. 04 del 28/05/2020, a firma del Capo Settore IV°, Dott.ssa Drago, ad oggetto: Approvazione tariffe TARI anno 2020 – Conferma del Piano Economico Finanziario del Servizio di gestione dei Rifiuti e delle tariffe ai fini della Tassa Rifiuti(TARI) anno 2019, con il seguente esito:

A votazione risultano presenti n. 11 Consiglieri

Voti Favorevoli n. 9 (Trovato, Demaio, Pacetto, Scala, Bonincontro, Scimonello, Iurato, Alfano, D'Antiochia)

Astenuti n. 2 (Buscema e Caruso)

La proposta è approvata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n. 04 del 28/05/2020, a firma del Capo Settore IV°, Dott.ssa Valeria Drago, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il foglio contenente il parere di regolarità tecnica espresso dal Capo Settore IV°, Dott.ssa Drago ed il parere di regolarità contabile espresso dal Capo Settore III° Finanze, Dott.ssa Grazia Maria Galanti, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 18 del 17/06/2020, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'esito della superiore votazione;

Visto l'OREL vigente e la L.R. n. 48 dell'11/12/1991

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n.04 del 28/05/2020, a firma del Capo Settore IV° Entrate – Gare - Contratti - Centrale Acquisti, Dott.ssa Valeria Drago, ad oggetto: **Approvazione tariffe TARI anno 2020 – Conferma del Piano Economico Finanziario del Servizio di gestione dei Rifiuti e delle tariffe ai fini della Tassa Rifiuti(TARI) anno 2019**, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto.



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Settore Entrate - Gare-Contratti

Centrale Acquisti

Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali



REGISTRO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 04

DEL 28/05/2020

OGGETTO: Approvazione tariffe TARI anno 2020 - Conferma del Piano Economico Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti e delle Tariffe ai fini della Tassa Rifiuti (TARI) anno 2019.

La sottoscritta **dott.ssa Valeria Drago**, nella qualità di titolare di Posizione Organizzativa del Settore IV Entrate-Gare-Contratti-Centrale Acquisti, propone l'adozione del provvedimento deliberativo sopra distinto per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni:

PREMESSO CHE la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Legge di stabilità 2014), come modificata dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito in legge 2 maggio 2014, n. 68, all'art. 1, commi 639 e seguenti, ha introdotto, dal 1 gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, il primo costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore sul quale si basa l'IMU e il secondo collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali sui quali si basano la TARI (finalizzata alla copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti) e la TASI (destinata a finanziare i servizi indivisibili resi dal Comune);

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738 della Legge 27/12/2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale prevede che a decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 122 del 25/08/2014 e ss.mm.ii. concernente, tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

- i criteri di determinazione delle tariffe;
- le categorie utenze domestiche e non domestiche con le relative classificazioni con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- la disciplina delle eventuali riduzioni, esenzioni ed agevolazioni;
- criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;

VISTA la delibera della Commissione Straordinaria n. 11 del 30/07/2015 avente ad oggetto "Modifiche Regolamento Comunale IUC, approvato con delibera di C. C. n. 122 del 25/08/2014 e ss.mm.ii. . Approvazione tariffe tassa rifiuti Tari anno 2015";

VISTA la delibera della Commissione Straordinaria n. 19 del 29/04/2016 avente ad oggetto "Modifiche Regolamento Comunale IUC, approvato con delibera di C. C. n. 122 del 25/08/2014 e ss.mm.ii. .";

CONSIDERATO che in ossequio alla previsione normativa prima citata, che ha previsto l'abolizione della IUC, si procederà all'approvazione, con separata delibera di Consiglio Comunale, del Regolamento comunale che disciplini, in maniera autonoma, la Tassa sui Rifiuti (TARI) ai sensi dell'art. 1 commi 641 e seguenti della legge n. 147/2013;

VISTI:

- l'art. 1, commi da 651 a 658, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che disciplinano la modalità e i criteri di determinazione e commisurazione della tariffa TARI;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 01/01/2020;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (metodo normalizzato);
- l'art. 1, comma 702 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATA la deliberazione ARERA n. 443/2019, che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), e in particolare l'art. 6 il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

PRESO ATTO CHE, come evidenziato anche da ANCI e IFEL, la deliberazione di un nuovo metodo, immediatamente operativo, a ridosso del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione 2020, nonché nell'ambito della situazione emergenziale che si è venuta delineando per COVID-19, ha fatto emergere diffuse difficoltà a cominciare dalla impossibilità per il soggetto gestore di effettuare in tempo utile la quantificazione economica dei servizi in base ai nuovi criteri;

VISTA la delibera ARERA n. 57/2020 che, con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione,

avvia un procedimento colto alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi della deliberazione n. 443/2019/R/rif, anche precedendo misure tese alla semplificazione procedurale (per ridurre l'onere amministrativo per i soggetti interessati) e al rafforzamento (in un'ottica di tutela degli utenti) dei meccanismi di garanzia per il superamento di casi di inerzia;

RICHIAMATO l'art. 107 del Decreto Legge "Cura Italia" n. 18/2020 che:

- al comma 2 ha fissato al 31/07/2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- al comma 4 ha stabilito che il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo è differito al 30/06/2020;
- al comma 5 stabilisce che i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

RICHIAMATO l'art. 138 del Decreto Legge "Rilancio" n. 34 del 18/05/2020 che abroga il comma 4 dell'art. 107 del D.L. n. 18/2020 e allinea, pertanto, i termini di approvazione delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

PRESO ATTO che, in considerazione dell'emergenza, il D.L. 18/2020 ha consentito un più disteso periodo di recepimento dei piani finanziari del servizio rifiuti (PEF) in applicazione del "metodo ARERA" (MTR), unitamente alla facoltà di derogare provvisoriamente alle regole di determinazione delle tariffe in rapporto all'integrale copertura dei costi del servizio. Il comma 5 dell'articolo 107 stabilisce, infatti, che per il 2020 le tariffe Tari e Tari corrispettivo possono essere approvate dai Comuni nella stessa misura adottata per il 2019 e che il PEF relativo al 2020 potrà essere approvato successivamente, entro il 31 dicembre, con eventuale conguaglio dei costi da questo risultanti ripartibile nel triennio 2021-2023

ATTESA la difficoltà oggettiva di quantizzare i costi aggiuntivi discendenti dalle attività di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti di Tipo A1, in coerenza alla Ordinanza Presidente Regione Siciliana n. 1/Rif del 27/03/2020, per la variabilità dei dati sottesi alla determinazione; oltre agli oneri di sicurezza straordinari agganciati alla tutela del personale, esigenza sopravvenuta a causa della emergenza da COVID-19.

RITENUTO pertanto di non poter giungere nei termini previsti alla approvazione del PEF secondo il metodo ARERA e di usufruire della possibilità concessa ai Comuni dal comma 5 dell'art. 107 del D.L. n. 18/2020 e pertanto procedere ad approvare la tariffa (la stessa adottata per l'anno 2019) con riserva di provvedere entro il 31/12/2020 all'approvazione del PEF 2020 secondo il nuovo metodo ARERA;

RICHIAMATO il Piano Economico Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti anno 2019 e Tariffe TARI anno 2019, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30/03/2019;

RITENUTO pertanto opportuno, oltrechè necessario, usufruire della possibilità offerta ai comuni di deliberare successivamente il PEF per l'anno 2020, ripartendo l'eventuale conguaglio a partire dal 2021 e fino al 2023;

VISTA la Determina del Presidente del Consiglio Comunale n. 1 del 04/05/2020, che approva, ai sensi dell'art. 73 del d.l. n. 18/2020, le modalità di funzionamento del Consiglio Comunale con modalità telematica, in videoconferenza;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria espressi dai Responsabili di Settore;

VISTA la determina sindacale n. 05 del 01/02/2020 di conferimento degli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative fino al 31/12/2020;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 12/02/2020 con cui è stato nominato il Funzionario Responsabile dei tributi Comunali dal 01/02/2020 al 31/12/2020;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 02/10/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 che detta disposizioni in materia di potestà regolamentare degli Enti locali;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 30/07/2015;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle Entrate, di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 26/03/1999;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n.267/2000;

VISTO l'OREL vigente e la L.R. 11/12/1991 n. 48, n. 7/92, 23/98, n. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Per quanto sopra esposto, propone al Consiglio Comunale l'adozione della presente deliberazione:

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) Di confermare per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del Decreto Legge n. 18/2020, il Piano Economico Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti anno 2019, ai sensi dell'art. 1 comma 652 legge n. 147/2013, così come approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 31.03.2019 e allegato alla presente deliberazione;
- 3) Di approvare per l'anno 2020 le tariffe TARI, confermando le tariffe tari anno 2019 come approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 31/03/2019 e allegata alla presente deliberazione;
- 4) Di provvedere entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l'anno 2020, ripartendo l'eventuale conguaglio, tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, a decorrere dal 2021 e fino al 2023".
- 5) Di dare atto che la presente proposta di deliberazione è trasmessa all'organo di revisione per il parere di competenza ai sensi dell'art. 239 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
- 6) Di dare atto che la presente deliberazione comunale sarà inviata ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. n. 211/2011 convertito in Legge n. 214/2011 entro il termine previsto dall'art. 52, comma 2 del D. Lgs. n. 446/1997 ovvero entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per l'approvazione del Bilancio di Previsione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione sul proprio sito informatico.

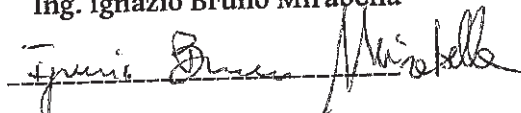
IL CAPOSETTORE IV

Dott.ssa Valeria Drago



L'ASSESSORE ALLE ENTRATE

Ing. Ignazio Bruno Mirabella





COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Settore IV Entrate - Gare - Contratti -
Centrale Acquisti
Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali



Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 28/05/2020

OGGETTO: Approvazione tariffe TARI anno 2020 - Conferma del Piano Economico Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti e delle Tariffe ai fini della Tassa Rifiuti (TARI) anno 2019.

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime PARERE FAVOREVOLE

Scicli, lì 28/05/2020



IL CAPO SETTORE IV ENTRATE - GARE -
CONTRATTI - CENTRALE ACQUISTI
Dott.ssa Valeria Drago

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime PARERE FAVOREVOLE

Scicli, lì 28/05/2020



IL CAPO SETTORE III FINANZE
Dott.ssa Grazia Maria Galanti



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 18 del 17/06/2020

Oggetto: Parere sulla Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 28.05.2020 Settore IV Gare-Contratti-Centrale Acquisti Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali, avente ad oggetto: **Approvazione tariffe TARI anno 2020 – Conferma del Piano Economico Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti e delle Tariffe ai fini della Tassa Rifiuti (TARI) anno 2019.**

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Ricevuta in data 08 giugno 2020, la Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale in oggetto;

PREMESSO che la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Legge di stabilità 2014), come modificata dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito in legge 2 maggio 2014, n. 68, all'art. 1, commi 639 e seguenti, ha introdotto, dal 1 gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, il primo costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore sul quale si basa l' IMU e il secondo collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali sui quali si basano la TARI (finalizzata alla copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti) e la TASI (destinata a finanziare i servizi indivisibili resi dal Comune);

CONSIDERATO che l'ultimo Bilancio approvato dal Comune di Scicli risulta essere il Bilancio di Previsione 2019-2021 approvato con Deliberazione di C.C. n. 66 del 02.10.2019;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738 della Legge 27/12/2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale prevede che a decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 " in particolare l'allegato A che riporta il metodo tariffario del servizio di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la delibera, ARERA n. 444/2019, recante "disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";

CONSIDERATO che a seguito della delibera Arera n. 443/2019 è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

COMUNE DI SCICLI (RG) – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che Arera, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

PRESO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che peraltro è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

VISTO l'art.107 del D.L. n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 5, del D.L. 18/2020 i Comuni, in deroga all'art. 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020; **l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;**

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 122 del 25/08/2014 e ss.mm.ii. concernente, tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

- i criteri di determinazione delle tariffe;

COMUNE DI SCICLI (RG) – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- le categorie utenze domestiche e non domestiche con le relative classificazioni con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- la disciplina delle eventuali riduzioni, esenzioni ed agevolazioni;
- criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;

VISTI:

- l'art. 1, commi da 651 a 658, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che disciplinano la modalità e i criteri di determinazione e commisurazione della tariffa TARI;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (metodo normalizzato);
- l'art. 1, comma 702 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO l'art. 138 del Decreto Legge "Rilancio" n. 34 del 18/05/2020 che abroga il comma 4 dell'art. 107 del D.L. n. 18/2020 e allinea, pertanto, i termini di approvazione delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

PRESO ATTO che, in considerazione dell'emergenza, il D.L. 18/2020 ha consentito un più disteso periodo di recepimento dei piani finanziari del servizio rifiuti (PEF) in applicazione del "metodo ARERA" (MTR), unitamente alla facoltà di derogare provvisoriamente alle regole di determinazione delle tariffe in rapporto all'integrale copertura dei costi del servizio. Il comma 5 dell'articolo 107 stabilisce, infatti, che per il 2020 le tariffe Tari e Tari corrispettivo possono essere approvate dai Comuni nella stessa misura adottata per il 2019 e che il PEF relativo al 2020 potrà essere approvato successivamente, entro il 31 dicembre, con eventuale conguaglio dei costi da questo risultanti ripartibile nel triennio 2021-2023;

COMUNE DI SCICLI (RG) – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

RICHIAMATO il Piano Economico Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti anno 2019 e Tariffe TARI anno 2019, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30/03/2019;

ESAMINATA la Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 28.05.2020 Settore IV Gare-Contratti-Centrale Acquisti Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali, avente ad oggetto: **Approvazione tariffe TARI anno 2020 – Conferma del Piano Economico Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti e delle Tariffe ai fini della Tassa Rifiuti (TARI) anno 2019.**

VISTO il parere favorevole di regolarità Tecnica del Capo Settore IV Gare-Contratti-Centrale Acquisti Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali Dott.ssa Valeria Drago;

VISTO il parere favorevole di regolarità Contabile del responsabile del Capo Settore Finanze Dott.ssa Grazia Maria Galanti;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Esprime

Parere Favorevole sulla Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 28.05.2020 Settore IV Gare-Contratti-Centrale Acquisti Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali, avente ad oggetto: **Approvazione tariffe TARI anno 2020 – Conferma del Piano Economico Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti e delle Tariffe ai fini della Tassa Rifiuti (TARI) anno 2019.**

Scicli, 17 giugno 2020

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Francesco Lembo

– Presidente

Dott. Giuseppe Termine

– Componente

Rag. Angelo Giallongo

– Componente



ORIGINALE

COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 18

DEL 30/03/2019

**OGGETTO: "Approvazione Piano Economico Finanziario e Tariffe TARI anno 2019".
Approvazione.**

L'anno *duemiladiciannove*, il giorno *trenta* del mese di *Marzo* alle ore *09,15*, e ss. in Scicli e nella sala delle adunanze consiliari, sita presso la sede municipale in via Francesco Mormino Penna n. 2, si è riunito il Consiglio Comunale, a seguito di regolare convocazione del Presidente con avviso datato 26/03/2019, Prot. Gen. N° 10238, in seduta pubblica ordinaria di aggiornamento e con aggiunzione punti all'OdG con procedura d'urgenza.

All'inizio della trattazione del presente punto risultano presenti\assenti i sotto indicati Consiglieri Comunali:

COGNOME	NOME	PRESENTE	ASSENTE
TROVATO	RITA MARIA	X	
MARINO	MARIO	X	
BUSCEMA	MARIANNA	X	
DEMAIO	DANILO	X	
PACETTO	CONSUELO	X	
SCALA	EMANUELE	X	
MORANA	CONCETTA	X	
BONINCONTRO	LORENZO		X
SCIMONELLO	GUGLIELMO	X	
CARUSO	CLAUDIO	X	
VINDIGNI	GIORGIO GIUSEPPE	X	
IURATO	MARIA TERESA	X	
MIRABELLA	FELICIA MARIA	X	
GIANNONE	VINCENZO	X	
ALFANO	DANIELE	X	
MIRABELLA	IGNAZIO BRUNO	X	

Consiglieri assegnati n. 16 - in carica n. 16 – Presenti n. 15 Assenti n. 1 Consigliere.

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale, Arch. Demaio Danilo

Per l'Amministrazione Comunale sono presenti la Vice Sindaco, Avv. Riccotti e l'Ass. Sig. Vindigni.

Assiste e partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Valeria Drago.

Sono altresì presente Il Capo Settore VII^ Ing. Spanò ed il Responsabile del Servizio Segreteria Dott. Gugliotta.

Il Presidente pone in trattazione il secondo punto aggiunto all'OdG ad oggetto: "Approvazione Piano Economico Finanziario e Tariffe TARI anno 2019" corredata dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti e dà la parola all'Ass. Vindigni per la presentazione della proposta.

L'Ass. Vindigni illustra la proposta facendo rilevare che vi è un abbassamento delle tariffe di circa l'undici per cento.

I Consiglieri Giannone e Marino si allontanano dall'aula. Presenti n. 13 Consiglieri.

La Consigliera Buscema chiede cinque minuti di sospensione della seduta.

Il Presidente, alle ore 12,00, sospende la seduta per cinque minuti.

Il Presidente, alle ore 12,05, riprende i lavori della seduta con l'appello nominale. Risultano presenti n. 13 Consiglieri. Assenti n. 3 (Bonincontro, Marino e Giannone).

La Consigliera Morana chiede se ci si è avvalsi delle informazioni scaturenti dai fabbisogni standard in ordine ai costi del servizio.

L'Ass. Vindigni risponde negativamente in quanto in Sicilia c'è stata una proroga.

La Consigliera Morana fa rilevare alcuni errori nella proposta che sono sicuramente dei refusi. La Consigliera altresì chiede informazioni sul numero dei dipendenti, sia dell'Ente, che della ditta esterna impiegati nel servizio e pertanto caricati nel costo del servizio stesso, che contribuiscono a determinare la tariffa.

L'Ing. Spanò risponde che per quanto riguarda la ditta esterna risultano impiegate trentasei unità, e per quanto riguarda l'Ente sono impiegate otto unità di personale con differente qualifica e mansioni ed in quota si devono aggiungere sia il Capo Servizio che il Capo Settore.

Il Presidente, a questo punto, constatato che non vi sono ulteriori interventi, pone in votazione per alzata e seduta, a scrutinio palese, la proposta n. 2 del 22/03/2019, del Capo Settore Entrate e Finanze, Dott.ssa Galanti ad oggetto: "Approvazione Piano Economico Finanziario e Tariffe TARI anno 2019" con il seguente esito:

A votazione avvenuta risultano:

- Consiglieri Presenti n.13. Assenti 3 (Bonincontro, Marino e Giannone)
- Voti favorevoli n. 13 (Trovato, Buscema, Demaio, Pacetto, Scala, Morana, Scimonello, Caruso, Vindigni, Iurato, Mirabella F.M., Alfano, Mirabella I.B.)

La proposta è approvata all'unanimità dei presenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri di regolarità tecnica espressi dal Capo Settore VII, Ing. Spanò e dal Capo Settore Entrate e Finanze, Dott.ssa Galanti, e contabile espresso dal capo Settore Entrate e Finanze che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Viste la L.R. 11/12/1991 n. 48 e s.m.i., e le L.R. n. 7/92 e s.m.i., L.R. 23/98 e s.m.i.e L.R. n. 30/2000 e s. m.i.

Visto l'OREL vigente;

Visto il Vigente Statuto Comunale;

Ritenuto quanto sopra, con voti favorevoli n. 13, su 13 Consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati

DELIBERA

Di approvare, la proposta n. 2 del 22/03/2019, del Capo Settore Entrate e Finanze, Dott.ssa Galanti ad oggetto: "Approvazione Piano Economico Finanziario e Tariffe TARI anno 2019", che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente pone in votazione l'immediata esecutività dell'atto con il seguente esito:

A votazione avvenuta risultano:

- Consiglieri Presenti n.13. Assenti 3 (Bonincontro, Marino e Giannone)
- Voti favorevoli n. 13(Trovato, Buscema, Demaio, Pacetto, Scala, Morana, Scimonello, Caruso, Vindigni, Iurato, Mirabella F.M., Alfano, Mirabella I.B.)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto quanto sopra, con voti favorevoli n. 13 su n. 13 Consiglieri presenti e votanti , accertati e proclamati con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

La Consiglieria Morana chiede informazioni riguardo la gara ARO dei sette anni.

L'Ing. Spanò riferisce che la gara è in via di completamento e comunica che giorno 3 aprile p.v. è stata fissata la data ove probabilmente sarà proposta l'aggiudicazione e si spera che per l'inizio dell'estate tutte le operazioni siano concluse e che si possa avviare il servizio.

La Consiglieria Morana raccomanda di evitare di operare in emergenza.

L'Ass. Vindigni ringrazia i Consiglieri per le manifestazioni di cordoglio per la scomparsa della madre, ed, altresì, ringrazia per il senso di responsabilità manifestato nella seduta odierna.

La Consiglieria Buscema chiede la parola per proporre il rinvio del Consiglio a martedì 09 Aprile 2019, ore 18,00.

Il Presidente pone in votazione per alzata e seduta, a scrutinio palese, la proposta della Consiglieria Buscema di rinviare il Consiglio a Martedì 09/04/2019, ore 18,00 che viene approvata all'unanimità dei presenti.

Il Presidente alle ore, 12,30, dichiara chiusa la seduta.



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio dei Comuni della ex
Provincia di Ragusa
Settore Entrate – Finanze
Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali



REGISTRO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 02

DEL 22/03/2019

OGGETTO: Approvazione Piano Economico Finanziario e Tariffe TARI anno 2019.

La sottoscritta Grazia Maria Galanti, nella qualità di Posizione Organizzativa del Settore III Entrate Finanze, propone l'adozione del provvedimento deliberativo sopra distinto per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni:

PREMESSO CHE:

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Legge di stabilità 2014), come modificata dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito in legge 2 maggio 2014, n. 68, all'art. 1, commi 639 e seguenti, ha introdotto, dal 1 gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, il primo costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore sul quale si basa l' IMU e il secondo collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali sui quali si basano la TARI (finalizzata alla copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti) e la TASI (destinata a finanziare i servizi indivisibili resi dal Comune);

- l'art. 1 comma 682 della Legge n. 147/2013 prevede l'adozione di un Regolamento ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 per l'applicazione della IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU - TASI - TARI;

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 122 del 25/08/2014 e ss.mm.ii. concernente, tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

- i criteri di determinazione delle tariffe;
- le categorie utenze domestiche e non domestiche con le relative classificazioni con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- la disciplina delle eventuali riduzioni, esenzioni ed agevolazioni;
- criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;

VISTA la delibera della Commissione Straordinaria n. 4 del 17/06/2015 avente ad oggetto "Integrazione al Regolamento IUC, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 122 del 25/08/2014. Determinazione acconto Tari anno 2015", con la quale, tra l'altro, sono state stabilite numero di rate, scadenze e acconto TARI anno 2015;



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio dei Comuni della ex
Provincia di Ragusa
Settore Entrate – Finanze
Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali



VISTA la delibera della Commissione Straordinaria n. 11 del 30/07/2015 avente per oggetto “Modifiche Regolamento Comunale IUC approvato con delibera di C.C. n.122 del 25/08/2014 e ss.mm.ii..con la quale, tra l'altro, sono state approvate le tariffe rifiuti TARI anno 2015;

VISTA la delibera della Commissione Straordinaria n. 9 del 10/03/2016 avente per oggetto “Integrazione e Regolamento Comunale IUC approvato con delibera di C.C. n.122 del 25/08/2014. Determinazione acconto TARI anno 2016”;

VISTO l'art. 1 comma 657 della legge succitata, che testualmente recita “*Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158*” e il successivo comma 652 che testualmente recita “*il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*”;

CONSIDERATO che in base a quanto disposto dall'art. 1 comma 652 della legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, legge n. 68 del 2014, ai Comuni è stata attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999 (metodo normalizzato), basandosi su coefficienti di produttività oggettivi, al fine di rispettare il principio “chi inquina paga”;

VISTO l'art. 1, comma 683 della legge succitata che stabilisce che le tariffe della TARI sono approvate dal Consiglio Comunale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente e che, ai sensi del comma 654 dello stesso art. 1, le tariffe devono essere tali da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio di cui al piano finanziario;

VISTO l'art. 1, comma 655, che conferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti;

RITENUTO, sulla scorta di quanto premesso, procedere alla determinazione del costo complessivo della gestione del servizio di che trattasi ed alla sua copertura integrale mediante la tassa richiesta all'utenza, come di seguito specificato;

VISTA l'elaborazione del piano finanziario degli interventi contenente l'analisi complessiva dei costi servizi igiene urbana e la determinazione delle tariffe, ai sensi dell'art. 1 comma 652 legge n. 147/2013, all'uopo predisposta dalla società che fornisce la procedura per la gestione



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio dei Comuni della ex
Provincia di Ragusa

Settore Entrate - Finanze

Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali



informatica della Tassa Rifiuti, sulla base dei dati tecnico finanziari forniti dagli uffici comunali (Allegato A);

CONSIDERATO che, sulla base della banca dati dell'utenza comprendente il numero di soggetti, le superfici, le attività esercitate, le dimensioni dei nuclei familiari, le riduzioni applicate alle tipologie di utenza, la piena copertura del costo complessivo sopra quantificato, viene raggiunta attraverso l'applicazione delle tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche indicate rispettivamente nell'allegata relazione finale che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'art. 1 legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi della aliquota massima dei singoli tributi nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, comma 8 della legge n. 448/2001, in quale dispone che : "il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019 con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione è stato differito al 31/03/2019;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle Entrate, di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 26/03/1999;

VISTA la determina sindacale n. 27 del 31/12/2018 di conferimento degli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 02/01/2018 con cui è stato nominato il Funzionario Responsabile dei tributi Comunali;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO l'OREL vigente e le LL.RR. n. 44/91, n. 7/92, 23/98, n. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Per quanto sopra esposto, propone al Consiglio Comunale l'adozione della presente deliberazione:

1. di approvare il piano finanziario degli interventi ai sensi dell'art. 1 comma 652 legge n. 147/2013 della TARI che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. di determinare la base di calcolo delle tariffe per le fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, per l'anno 2019, della tassa sui rifiuti (TARI) nell'importo totale di € 4.515.520,65;



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio dei Comuni della ex
Provincia di Ragusa
Settore Entrate – Finanze
Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali



3. di approvare, conseguentemente, le tariffe per le fasce di utenza domestica e di utenza non domestica per l'anno 2019 della tassa sui rifiuti (TARI) come da relazione che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato B);
4. di dare atto che in tale modo si garantisce la copertura integrale dei costi della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l'anno 2019;
5. di dare atto che la presente deliberazione comunale sarà inviata ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. n. 211/2011 convertito in Legge n. 214/2011 entro il termine previsto dall'art. 52, comma 2 del D. Lgs. n. 446/1997 ovvero entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per l'approvazione del Bilancio di Previsione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione sul proprio sito informatico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Laura Calabrese

IL CAPO SETTORE

Dott.ssa Grazia Maria Galanti

L'ASSESSORE ALLE ENTRATE E FINANZE

Giorgio Giuseppe Vindigni



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio dei Comuni della ex
Provincia di Ragusa
Settore Entrate - Finanze
Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali



Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 22/03/2019

OGGETTO: Approvazione Piano Economico Finanziario e Tariffe TARI anno 2019.

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime PARERE FAVOREVOLE

Scicli, lì 22 MAR 2019

IL CAPO SETTORE VII AMBIENTE E PATRIMONIO
Ing. Guglielmo Spanò

22 MAR 2019

IL CAPO SETTORE III ENTRATE FINANZE
Dott.ssa Grazia Maria Galanti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime PARERE FAVOREVOLE

Scicli, lì 22 MAR 2019

IL CAPO SETTORE III ENTRATE FINANZE
Dott.ssa Grazia Maria Galanti

Comune di SCICLI

TARI

TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI

ANNO 2019

**PIANO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI AI SENSI
DELL'ART. 1 COMMA 683 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013
N. 147 E S.M.I.**



Comune di SCICLI
TARI ANNO 2019 - Piano Finanziario degli interventi

INDICE

1. PREMESSA	2
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	3
2.1 Il passaggio da TARSU a TIM	4
2.2 Il Passaggio da TIM corrispettivo a TIM Tributo	4
2.3 Il passaggio a TARES nel 2003	4
2.4 Irc e relative componenti dal 2004	5
2.5 Criteri di calcolo per la TARI	8
3. PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI NECESSARI	11
4. PIANO FINANZIARIO DEGLI INVESTIMENTI	11
5. SPECIFICA DEI BENI, DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI DISPONIBILI	11
6. RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE	11
7. GRADO ATTUALE COPERTURA COSTI	13
8. MODALITA' E CADENZA DI RISCOSSIONE TARI	13
9. MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO	16
10. LIVELLI DI QUALITA' DEL SERVIZIO	16
11. RICOGNIZIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI	16
12. PROGRAMMA INTERVENTI E PIANO FINANZIARIO INVESTIMENTI	18
13. MODALITA' ATTUALE GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA	21
14. MODALITA' ATTUALE GESTIONE SERVIZI IGIENE DEL SUOLO	24
14.1.1 ATTIVITA' IGIENE DEL SUOLO.....	24
15. MODALITA' ATTUALE GESTIONE SERVIZI RACCOLTA RIFIUTI URBANI	26
16. PREMESSA ALLE TABELLE ECONOMICHE	30

1. PREMESSA

Ai fini della determinazione della TARI in base alla LEGGE 27 DICEMBRE 2014, N. 147 e s.m.i., come disciplinato dall'articolo 8 del DPR 158/99 il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani, ovvero i singoli Comuni, approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani (PEF), tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.

Il PEF considera nel dettaglio dei nuovi costi la perduranza del rapporto contrattuale riferito alla gestione del servizio di igiene urbana, **Convenzione fra Comune e Azienda**, mentre permane al Comune la gestione regolamentare e amministrativa del Tributo oltre che l'attività di riscossione diretta e di gestione del contenzioso.

Il piano economico finanziario rappresenta uno strumento in grado di evidenziare analiticamente i costi di gestione dei rifiuti i quali devono essere ripartiti sulle diverse attività che complessivamente contribuiscono a formare l'intera rete dei servizi di igiene urbana soggetti ad una regolamentazione comunale.

Il piano finanziario comprende:

- a) il programma degli interventi necessari;
- b) il piano finanziario degli investimenti;
- c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- d) le risorse finanziarie necessarie
- e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa

Il piano finanziario è corredato da una **RELAZIONE TECNICA (RT)** nella quale sono indicati i seguenti elementi:

- I) il modello gestionale;
- II) livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
- III) la ricognizione degli impianti esistenti;
- IV) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.

Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa e determina l'articolazione tariffaria.

Per la redazione del piano finanziario ogni Comune e/o il relativo soggetto gestore deve porsi precisi obiettivi che tengano conto della tipologia dei servizi necessari, dei costi sostenibili, della qualità dei servizi e delle specifiche richieste dell'attuale normativa.

Gli obiettivi che il piano finanziario deve raggiungere possono essere raggruppati in:

- a) tecnici;
- b) economici;
- c) ambientali;
- d) legislativi;
- e) sociali.

Per la costruzione del piano finanziario il primo passo da affrontare è quello relativo alla determinazione dell'attuale situazione dei servizi di Igiene Urbana (tipologia, livelli di qualità, costi) ed a loro confronto con le reali esigenze territoriali e socioeconomiche.

Partendo dall'analisi della situazione odierna, si potranno porre degli obiettivi secondo una logica pluriennale (di norma tre anni) di cui l'esercizio di riferimento rappresenta il primo periodo.

In definitiva, il piano finanziario, strumento in cui l'Ente definisce la strategia di gestione dei rifiuti urbani, si struttura essenzialmente attorno a due nuclei tematici:

- A. i profili tecnico-gestionali, che illustrano il progetto del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, delineando il quadro del servizio esistente (con funzione anche di rendicontazione e verifica) e l'evoluzione che si intende imprimere al servizio medesimo;
- B. i profili economico-finanziari, che individuano e programmano, con cadenza annuale, i flussi di spesa e i fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando anche gli aspetti patrimoniali ed economici della gestione.

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI (tributo servizio rifiuti) componente dell'Imposta Unica Comunale "IUC", in vigore dal 1 gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Questo si compone di due parti distinte: la prima riporta il piano economico finanziario mentre nella seconda parte è esposta la Relazione Tecnica dei servizi.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Si riepiloga, negli aspetti salienti, l'evoluzione normativa che ha portato alla formulazione della nuova tariffa.

2.1 Il passaggio da TARSU a TIA

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) è stata istituita dalla legge 20 marzo 1941, n. 366, con la quale il Legislatore ha operato una completa revisione delle previgenti norme in materia di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani contenute nel T.U.F.L. (R.D. del 14 settembre 1931, n. 1175) il quale già prevedeva un corrispettivo per il ritiro e trasporto dei rifiuti domestici.

Il tributo è stato inizialmente oggetto di una sostanziale revisione ad opera del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per poi essere integralmente ridisciplinato dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 attraverso il quale il Legislatore, pur mantenendo pressoché inalterato l'impianto generale del tributo, ne ha ridefinito i caratteri rendendo più marcata la sua natura di "tassa" attraverso il rafforzamento del legame tra la sua corresponsione e la prestazione del servizio pubblico di rimozione dei rifiuti.

Al D.Lgs. 507/1993 hanno fatto seguito numerosi altri provvedimenti modificativi.

Il primo è stato il D. Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 (Decreto Ronchi – TIA1), che aveva previsto la soppressione, seppure con modalità graduali e rapportate alle singole situazioni gestionali e strutturali dei comuni, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti e dalla sua sostituzione con la tariffa per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Il medesimo decreto prescriveva, inoltre, che la tariffa fosse determinata in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio. Con l'emanazione del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 venivano definite nel dettaglio le modalità di determinazione e di applicazione della tariffa per il servizio di gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti urbani.

2.2 Il Passaggio da TIA corrispettivo a TIA Tributo

Sul quadro normativo è intervenuta la Corte Costituzionale, con sentenza n° 238 del 24 luglio 2009, con la quale ha dichiarato erroneo il presupposto interpretativo che la TIA abbia natura di corrispettivo privatistico di prestazioni contrattuali, procedendo ad una ricostruzione delle linee essenziali del complesso quadro normativo da cui è disciplinata la TIA e dei criteri cui fare riferimento per qualificare come tributari alcuni prelievi, affermando la sussistenza degli stessi in capo alla TIA (sulla medesima interpretazione si richiamano anche le successive ordinanze del 20 novembre 2009, n. 300 e del 24 febbraio 2010, n. 64, la sentenza n° 8313 dell'8 aprile 2010, della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, e anche l'Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un'istanza di interpello, con nota n° 954/51944 del 15/04/2010).

2.3 Il passaggio a TARES nel 2013

Col Decreto Salva Italia, il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, mediante la Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 387, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), è stato istituito il "Nuovo Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES)", a copertura dei costi relativi al servizio di igiene urbana e di altri servizi ad esso connessi, che a partire dal 1° gennaio 2013.

I commi 8 e 9 dell' art. 14 del sopra citato Decreto Salva Italia prevedevano che il tributo costituito fosse corrisposto in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, recante le "norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".

2.4 IUC e relative componenti dal 2014

La TARES è stata abrogata dal comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

L'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei seguenti commi :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 Disciplina Generale componenti TARI e TASI

I commi di maggior interesse in materia della componente TARI sono i seguenti :

Comma 649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Comma 651. Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Comma 652. Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del medesimo allegato 1

Comma 660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da

a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune

Comma 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

- a. i criteri di determinazione delle tariffe;
- b. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Comma 683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

Comma 688. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale. È consentito il pagamento della TARI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno (omissis).

Comma 689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento,

assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

Comma 690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Comma 691. I comuni possono affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2.5 Criteri di calcolo per la TARI

Il comma 651 della Legge 147 del 27.12.2013 così recita "Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158" e il successivo comma 652 recita " Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti", confermando la stesura di un Piano Finanziario conforme a quanto già normato con D.P.R. 158/1999.

Pertanto, lo stesso impianto logico nella costituzione dei costi e nella determinazione delle tariffe adottato con la TARES a far data dal 01.01.2013 viene utilizzato anche per la TARI.

L'art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 si apre proclamando "È approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani". La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l'art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, "l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali" (comma 1), in modo da "coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani" (comma 2).

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall'altro, l'intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.

Specifica poi l'art. 3, comma 2, che "La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione". L'art. 4, comma 3, prescrive infine che "La tariffa, determinata ai sensi dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica".

Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:

1. individuazione e classificazione dei costi del servizio;
2. suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
3. ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
4. calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

PARTE I - PIANO FINANZIARIO

3. PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI NECESSARI

Per l'anno 2019 sono previsti gli interventi riportati **nell'Allegato 1**.

4. PIANO FINANZIARIO DEGLI INVESTIMENTI

Per l'anno 2019 sono previsti gli investimenti riportati **nell'Allegato 1**.

5. SPECIFICA DEI BENI, DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI DISPONIBILI

L'**Allegato 2** riporta la sintesi dell'attuale gestione dei servizi di igiene urbana con riferimento, per ciascun servizio, a mezzi, attrezzature, personale ed impianti.

6. RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE

Considerando il piano economico finanziario lo strumento necessario per definire la tariffa di riferimento, suddivisa in una parte fissa ed una parte variabile, la distribuzione dei costi si impone per poter stabilire, a norma di legge, la ripartizione dei costi e la conseguente modulazione delle tariffe all'interno delle categorie utenza domestica ed utenza non domestica.

I servizi che caratterizzano la gestione dei rifiuti e che verranno distinti nel **Piano Economico Finanziario (PEF)**, sono:

- a) Spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, definito nel DPR 158/99 con la sigla **CSL**
- b) Raccolta e Trasporto dei RU indifferenziati, definito nel DPR 158/99 con la sigla **CRT**
- c) Trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati, definito nel DPR 158/99 con la sigla **CTS**
- d) Raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati, definito nel DPR 158/99 con la sigla **CRD**
- e) Trattamento e riciclo dei differenziati, definito nel DPR 158/99 con la sigla **CTR**

Lo sviluppo del piano economico finanziario richiede per ciascuna voce la determinazione del personale, il calcolo degli ammortamenti di tutti i beni che sono utilizzati e le quote di accantonamento per eventuali interventi economici futuri, dovuti però alle attività effettuate nell'anno in corso.

Si sottolinea che i costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata composti da CRD e CTR sono al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti e non devono essere inclusi i costi relativi alla raccolta dei rifiuti da imballaggio coperti dal CONAI ed i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei produttori e utilizzatori.

Oltre ai costi determinati in base alle diverse attività, nel piano economico finanziario in caso siano presenti costi di non facile distribuzione o diversificati in modo tale da non poterli attribuire con certezza ad una specifica voce, essi saranno allocati sotto la denominazione di:

- f)** Costi comuni diversi, definiti nel DPR 158/99 con la sigla **CCD**,
- g)** Altri costi, definiti nel DPR 158/99 con la sigla **AC**

Infine, considerando che l'applicazione della tariffa richiede una struttura di sportello che gestisca la riscossione e le problematiche a questa connesse, il piano economico finanziario prevede un costo per l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso definito nel DPR 158/99 con la sigla **CARC**.

Durante lo sviluppo del piano economico finanziario, è necessario determinare il valore delle immobilizzazioni nette ovvero del capitale contabilizzato nell'esercizio precedente a quello di riferimento del PEF.

Sulla base dei dati determinati per i singoli centri di servizio, si determina la sommatoria degli accantonamenti e quella degli ammortamenti e con il valore delle immobilizzazioni e degli investimenti previsti la remunerazione del capitale.

Tutte queste voci contribuiscono a definire i costi d'uso del capitale (**CK**) che vanno riferiti per l'anno in corso della tariffa.

La somma dei costi del personale dei singoli centri di costo aggiunta ai costi generali della struttura contribuiscono a determinare:

- h)** Costi Generali di Gestione, definiti del DPR 158/99 con la sigla **CGG**.

In definitiva, si rende necessario distinguere la parte fissa della tariffa da quella variabile considerando che:

CK, AC, CCD, CGG, CSL, CARC contribuiscono a formare la quota fissa della tariffa. I rimanenti costi formano la quota variabile.

In questo capitolo, nelle successive TAVOLE, vengono analizzati i costi per la gestione dei rifiuti urbani valutati per l'anno 2019.

Tutti i costi sono espressi in euro (€) compresa IVA ove dovuta.

Si riepiloga brevemente la descrizione e la simbologia utilizzata per le singole voci di costo:

COSTI OPERATIVI DI GESTIONE - CG

Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche - CSL

Costi di raccolta e trasporto rifiuti urbani - CRT

Costi di trattamento e smaltimento rifiuti urbani - CTS

Altri Costi - AC

Costi di raccolta differenziata per materiale - CRD

Costi di trattamento e riciclo - CTR

COSTI COMUNI - CC

Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso - CARC

Costi generali di gestione (almeno il 50 % dei costi del personale) - CGG

Costi comuni diversi - CCD

COSTI D'USO DEL CAPITALE - CK

$(\text{Ammortamenti})_n + (\text{Accantonamenti})_n + (\text{Remunerazione Capitale investito})_n = CK_n$

Remunerazione capitale investito = $r_n (KN_{n-1} + I_n + F_n)$

r_n = Tasso di remunerazione del capitale impiegato;

KN_{n-1} = Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette);

I_n = investimenti programmati nell'esercizio di riferimento;

F_n = Fattore correttivo in aumento per investimenti programmati e realizzati in diminuzione in caso di non realizzazione.

L'Allegato 3 riporta i dettagli delle risorse finanziarie necessarie per il 2014.

Le Tavole dalla 1 alla 8 riportano, con il dettaglio già anticipato, i costi per ciascuna voce di costo del Piano Economico Finanziario, mentre la **Tavola 9** riassume il PEF complessivo per il Comune.

7. GRADO ATTUALE COPERTURA COSTI

La copertura dei costi è fissata al 100%.

8. MODALITA' E CADENZA DI RISCOSSIONE TARI

Il "Regolamento per l'applicazione della TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 122 del 05/08/2014 e s.m.i., stabilisce le norme per la

gestione della TARI, delle modalità di definizione dei valori tariffari, fino al regime sanzionatorio e di rimborsi all'utenza.

Le attività di gestione della TARI, sono effettuate attraverso il funzionamento di uno sportello con compiti di front-office e back-office gestito dal Comune.

La comunicazione tra Comune e l'utenza, è garantita dal front-office e viene svolta attraverso il suddetto sportello, che provvede insieme al back-office alla lavorazione delle pratiche e all'aggiornamento dell'archivio TARI.

L'iscrizione nel ruolo comunale, deliberato con la nuova convenzione per l'esercizio precedente, avviene sulla base dell'archivio utenti messo a disposizione dal Comune e aggiornato sulla base delle comunicazioni anagrafiche e di ogni utile informazione inviata dal Comune, nonché dalle dichiarazioni di variazione presentate presso il citato sportello.

Si prevede il recapito agli utenti, tramite il servizio postale od agenzie autorizzate, delle cartelle esattoriali dell'intero esercizio come da regolamento TARI approvato.

PARTE II - RELAZIONE TECNICA

9. MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO

L'Allegato 2 riporta gli elementi dell'attuale modello gestionale ed organizzativo dei vari servizi, con particolare riguardo al personale e con riferimento ai diversi servizi.

10. LIVELLI DI QUALITA' DEL SERVIZIO

La Carta dei Servizi prodotta, redatta tenendo conto della Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27.01.1994, individua i parametri minimi di qualità ai quali andrà commisurata la tariffa. Ove necessario il gestore aggiornerà gli stessi che verranno comunicati agli utenti nelle modalità concordate tra le parti.

11. RICOGNIZIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI

Per la ricognizione degli impianti esistenti si faccia riferimento **all'Allegato 2** ed in particolare alla **Tabella del Calcolo degli ammortamenti**.

ALLEGATO 1 – PROGRAMMA INTERVENTI E PIANO FINANZIARIO INVESTIMENTI

12. PROGRAMMA INTERVENTI E PIANO FINANZIARIO INVESTIMENTI

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso cui i comuni definiscono la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. È quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Scicli si pone. Questi ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale.

Obiettivo d'igiene urbana

Lo Spazzamento di strade e piazze eseguito nel centro storico di Scicli, strade principali di Jungi e delle Borgate del territorio comunale viene effettuato, con frequenza giornaliera, da operatori dell' Impresa affidataria del Servizio e da operai comunali.

L'obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale.

Obiettivo di riduzione della produzione di RSU

L'obiettivo di riduzione della produzione di RSU si potrà raggiungere attraverso una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione carta, vetro, ecc). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall'intera comunità, consentirà all'Amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione.

Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati

Il Piano è uno strumento di pianificazione con ambiziosi obiettivi in termini di sostenibilità e promozione di una cultura ambientale improntata alla riduzione dei rifiuti, al riuso di beni a fine vita e al riciclaggio.

I principali obiettivi della programmazione al 2019 sono:

- Riduzione della produzione dei rifiuti;
- Incremento della raccolta differenziata;
- riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti urbani indifferenziati;
- abbandono del ricorso allo smaltimento in discarica dei rifiuti recuperabili.

Riguardo la raccolta differenziata si acquisteranno a breve nuovi contenitori per la raccolta differenziata di organico, vetro e carta.

I contenitori per il vetro saranno acquistati utilizzando il finanziamento accordato da Anci-Coreva, imputando nel Pef le somme a carico del Comune, pari ad euro 13.312,64.

Un buon investimento sarà attuato per quanto riguarda la comunicazione finalizzata all'aumento della raccolta differenziata.

Obiettivo economico

L'obiettivo economico dell'Amministrazione Comunale per l'anno 2019 è di coprire, l'intero costo di gestione della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Obiettivo sociale

Il Comune, secondo i propri programmi d'intervento socio – assistenziali e alla disponibilità finanziaria, potrà utilizzare soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed economico un sussidio, sussidio per il lavoro di spazzamento strade e piazze di Scicli.

ALLEGATO 2 - SPECIFICA DEI BENI, DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI DISPONIBILI

13. MODALITA' ATTUALE GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA

La Tabella successiva riporta le attuali modalità di gestione di tutti i servizi di igiene urbana attualmente sviluppati nel Comune, con il dettaglio relativo agli organi preposti a ciascun servizio.

SERVIZI	Diretta	Azienda Municipale	Azienda Speciale	Azienda Privata	Società per Azioni	Consorzio	Società mista
Raccolta e trasporto RU				X			
Raccolta differenziata				X			
Cimiteriali				X			
Spazzamento manuale				X			
Spazzamento meccanizzato				X			
Lavaggio strade				X			
Sgombero neve				X			
Piattaforme ecologiche				X			
Servizi speciali aree pubbliche				X			
Pulizia Arenili	X			X			
Informazione e sensibilizzazione	X			X			
Servizi a chiamata				X			
SPORTELLI TARI	X						
Raccolta carcasse animali				X			

Descrizione generale del servizio

La gestione dei rifiuti è affidata ad Azienda Privata, regolarmente autorizzata all'esercizio delle attività di Igiene urbana ed iscritta all'albo degli smaltitori per le categorie necessarie per il servizio.

La Società svolge le attività di raccolta dei rifiuti indifferenziati, dei differenziati, dello spazzamento meccanizzato, e delle attività collegate alla gestione dei rifiuti in tutto il territorio.

Il servizio di riscossione avviene ancora mediante la TARI in applicazione del D. LGS. 141/2011 ed è gestito direttamente dall'Ufficio tributi del Comune.

L'azienda di gestione dei rifiuti fa capo ad un Direttore Generale che sovrintende a tutte le operazioni inerenti il servizio. Per ogni specifica classe di attività è predisposta una squadra di lavoro coordinata da apposito responsabile del servizio.

L'ufficio ambiente del Comune sovrintende a tutte le operazioni relative alla gestione dei rifiuti e in base alla programmazione effettuata dall'Assessorato competente pianifica l'intero servizio in accordo con la società.

La gestione dell'intera rete dei servizi effettuati nel Comune comprende:

- Raccolta, trasporto, recupero e smaltimento finale dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e delle attività di igiene urbana connesse;
- Attuazione di una serie di interventi organici finalizzati allo smaltimento finale privilegiando il recupero;
- Pulizia mediante spazzamento meccanizzato e manuale delle strade e delle aree pubbliche in genere e delle aree private;
- Sfalciatura cigli stradali e aree pubbliche in genere e delle aree private;
- Altri servizi connessi alla pulizia del territorio.

Il servizio di raccolta è approntato per poter diversificare le frazioni caratteristiche dei rifiuti al fine di massimizzare i rendimenti di recupero dei materiali (servizi di raccolta porta a porta).

Esso è svolto in modo da selezionare i seguenti flussi di rifiuti:

- Rifiuti urbani indifferenziati,
- carta e cartone,
- plastica,
- rifiuti organici,
- vetro,
- metalli ferrosi e non ferrosi (alluminio),
- rifiuti urbani pericolosi quali pile, farmaci scaduti e contenitori etichettati T/F, lampade e materiale elettrico, tessili
- rifiuti ingombranti,
- beni durevoli.

Le fasi successive alla raccolta delle tipologie di rifiuti indicate, prevedono l'invio dei materiali ad una serie di trattamenti atti a garantire il recupero più efficiente ed a smaltire la parte residua in discarica in modo da ottenere il minor impatto ambientale, in armonia con quanto indicato nella nuova normativa sui rifiuti.

Le attività di pulizia e spazzamento delle vie, piazze, marciapiedi e spazi pubblici ed in particolare le aree di stazionamento dei contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti è effettuato tramite sistemi di meccanizzazione spinta e manuale.

A completare la gestione dei servizi di igiene urbana viene effettuata una serie di ulteriori prestazioni atti a garantire una migliore qualità ambientale ed igienico sanitaria:

- lavaggio e disinfezione interna ed esterna con prodotti specifici e periodica dei contenitori per la raccolta dei rifiuti differenziati ed indifferenziati;
- pulizia aree mercatali e di particolari edifici (scuole, uffici, ecc);
- raccolta e smaltimento rifiuti abbandonati.

14. MODALITA' ATTUALE GESTIONE SERVIZI IGIENE DEL SUOLO

Le attività di igiene del suolo attualmente svolte presso il Comune sono quelle riportate nella Tabella successiva:

14.1.1 ATTIVITA' IGIENE DEL SUOLO

Attività igiene del suolo	
Spazzamento manuale	X
Spazzamento meccanico	X
Lavaggio strade	X
Pulizia portici e sottopassaggi	X
Pulizia caditoie	
Pulizia fontane	X
Raccolta siringhe	X
Raccolta deiezioni canine	X
Diserbamento meccanico	X
Cestini gettacarte	X
Pulizia spiagge pubbliche	X

Per le operazioni di igiene del suolo, l'intero territorio del Comune è stato suddiviso in più zone distinte.

Il servizio di spazzamento consiste nella pulizia sia del suolo pubblico che di quello privato soggetto a servitù di pubblico transito o passaggio, comprese le aree di stazionamento dei contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti.

Il Servizio prevede:

- pulizia, spazzamento e rimozione (da muro a muro) di ogni tipo di rifiuto (compreso le erbe infestanti e deiezioni animali) dai marciapiedi, dalle sedi stradali, dai viali e dagli alloggiamenti degli alberi, nonché nelle fioriere e aiuole eventualmente dislocate in dette aree;
- raccolta dei rifiuti abbandonati sul suolo e nelle aiuole, a prescindere dal grado di manutenzione del verde;
- raccolta e smaltimento delle siringhe abbandonate nel territorio, con specifiche attrezzature, ed in particolare guanti speciali antitaglio e antiperforazione, pinze raccogli oggetti (pick-up), contenitori in polipropilene con coperchio a tenuta;
- raccolta dei RUP rinvenuti durante le normali operazioni di spazzamento;
- raccolta deiezioni animali;

- servizio di pulizia preventiva delle aree interessate a processioni e manifestazioni pubbliche.

Tutto il territorio comunale ove effettuare tale servizio è stato diviso in Zone. All'interno di ciascuna zona, l'Azienda effettua attività di spazzamento manuale o meccanico, secondo quanto concordato con l'Amministrazione.

Servizio di spazzamento meccanico

Il servizio prevede lo spazzamento stradale meccanizzato mediante autospazzatrice di medie dimensioni, da effettuarsi, per zone del territorio, indicate in planimetria con colore arancione, servite a rotazione, essenzialmente sulle arterie viarie principali del Comune di Scicli.

Frequenze minime previste:

- Giornaliero intero anno: lungo le vie principali e le piazze principali (es: Piazza Italia, Piazza Busacca, Via F. M. Penna, Via Duca d'Aosta);
- Giornaliero periodo estivo: lungo i lungomari di Donnalucata, Cava d'Aliga e Sampieri;
- Bisettimanale: lungo le vie secondarie con spazzamento manuale;
- Nelle altre zone, viene effettuato secondo i bisogni e, comunque, almeno due volte la settimana.

Servizio di spazzamento manuale

Il servizio viene espletato con frequenze e modalità distinte in differenti zone della città:

- Zona arancione: servizio su quattro giorni la settimana con orario di lavoro 6,00-11,00
- Zona rossa: servizio su sei giorni la settimana
- Zona gialla: servizio su 2 giorni al mese
- Zona verde: servizio su un giorno al mese

Il servizio verrà espletato con l'impiego di operatori dedicati:

- n. 4 operatori per il centro urbano di Scicli
- n. 1 operatori per Jungi
- n. 1 operatori per Donnalucata;
- n. 1 operatori per Cava D'Aliga e Sampieri.
- spazzamento manuale domenicale con l'impiego di n° 2 addetti per 5/h/intervento: gg. 96
- Motocarro tipo PORTER PIAGGIO attrezzato con bidoni per la raccolta e porta attrezzi.

Il servizio verrà svolto nei gg. domenicali e/o festivi garantendo lo spazzamento delle piazze e delle vie principali, centro storico in Scicli, centro abitato delle borgate e la pulitura dell'area mercato, con l'ausilio di n. 4 operai e 4 autocarri leggeri.

È previsto l'incremento del servizio nelle festività di seguito elencate: 01-06 Gennaio, Carnevale, Pasqua e Pasquetta, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, 1 Novembre, 8-25-26-31 dicembre.

15. MODALITA' ATTUALE GESTIONE SERVIZI RACCOLTA RIFIUTI URBANI

La raccolta del rifiuto indifferenziato è realizzata con il sistema di raccolta domiciliare nel capoluogo e mediante cassonetti della capacità di lt. 1100 posti nelle frazioni di Sampieri, Cava D'Aliga, Donnalucata, Playa Grande, nella periferia di Scicli e delle Contrade.

Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati è gestito dall'Impresa affidataria del servizio, la quale opera con proprie strutture e conferisce i rifiuti indifferenziati presso la discarica della ditta Sicula Trasporti srl di Catania, in tutti i giorni feriali e nei giorni festivi.

Il Servizio di raccolta differenziata viene garantito con il sistema di:

- a) raccolta differenziata stradale e domiciliare;
- b) raccolta differenziata porta a porta.

a) Il sistema di raccolta differenziata stradale viene eseguito mediante posizionamento nel centro abitato delle borgate di Sampieri, Cava D'Aliga, Donnalucata e Playa Grande e lungo il litorale, con il posizionamento di contenitori da lt. 1.100.

b) Il servizio in forma sperimentale, è avviato nel centro urbano di Scicli e quartiere lungi.

La raccolta avviene in cinque giorni la settimana dalle ore 6,00 alle ore 12,00 così come segue:

- tre volte la settimana, a giorni alterni (Lunedì, Mercoledì e Venerdì), frazione organica;
- un giorno alla settimana (Martedì) carta e cartone;
- un giorno la settimana (Giovedì) VL (vetro lattine);
- un giorno la settimana (Mercoledì) plastica;
- due giorni la settimana (Lunedì e Venerdì) materiale indifferenziato;

La raccolta differenziata non domestica (attività commerciale) avviene in cinque giorni la settimana.

La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento.

La tabella seguente riporta il dettaglio delle modalità e frequenza delle attività previste nella gestione del ciclo RSU gestite dalla Ditta Affidataria.

Comune di SCICLI
TARI ANNO 2019 - Piano Finanziario degli interventi

Flusso di raccolta	Frequenza
Raccolta Indifferenziata	Giornaliera
Rottami ferrosi	Su chiamata
Vetro	Settimanale con il sistema porta a porta e contenitori stradali
Carta e cartone	una volta a settimana con il sistema porta a porta e contenitori stradali ubicate nelle frazioni.
Frigoriferi	Su chiamata
Rifiuti mensa	Tre volte alla settimana
Pile	Ogni quindici giorni
Farmaci	Ogni quindici giorni
TV	Su chiamata
Pneumatici	Raccolta stradale
Ingombranti	Su richiesta
Plastica	Settimanale porta a porta e raccolta con contenitori stradali
Apparecchiatura domestica	Su richiesta
Contenitori di sostanza pericolosa	Su richiesta
Altro tipo di plastica	Su richiesta
Paraurti in plastica	Su richiesta

Tabella delle quantità di rifiuti R.S.U. raccolti nel periodo Gennaio 2018-Dicembre 2018

Flusso di raccolta	Quantità in Kg	Produzione Kg/anno per abitante	Produzione Kg / g. per abitante
R.S.U.	11.379.640,00	417,07	1,14

Tabella delle quantità di rifiuti R.D. raccolti nel periodo Gennaio 2018-Dicembre 2018

Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso dell'anno 2018 il Comune di Scicli ha raccolto in modo differenziato 2.096.010 Kg pari al 15,55% del totale dei rifiuti così come riportato nella seguente scheda:

Comune di SCICLI
TARI ANNO 2019 - Piano Finanziario degli interventi

Materiali e quantità raccolte	2017 kg/anno	2018 kg/anno	2019 kg/anno
Organico	0,00	152.460,00	
Carta e cartone	567.500,00	259.780,00	
Imballaggi carta e cartone	0,00	358.680,00	
Multimateriale	153.680,00	0,00	
Vetro e lattine	298.890,00	384.450,00	
Metalli	13.220,00	19.440,00	
Tessili	0,00	0,00	
Verde e legno	28.380,00	0,00	
RAEE		45.508,00	
RUP (pile, farmaci, T/F)		0,00	
Batterie al Pb		0,00	
Altro	178.080,00	875.692,00	

Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 2018 - 2019

In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto, il Comune di Scicli ha fissato il raggiungimento del 65% al 31/12/2019.

ALLEGATO 3 – RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE

16. PREMESSA ALLE TABELLE ECONOMICHE

Le componenti di costo che costituiscono il PEF riportato nelle successive tabelle, sono state estrapolate dalle voci di costo aziendali e costruito sulla base delle voci del DPR 158/99, il cui significato è riportato nel paragrafo 5.

Il totale dei costi corrisponde al totale del servizio di igiene urbana, cui sono stati sommati i costi di competenza del Comune.

Comune di SCICLI
TARI ANNO 2019 - Piano Finanziario degli interventi

SVILUPPO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO GESTIONE RIFIUTI URBANI					TARI 2019 Legge 147/2013 comma 652 Tabella PEF-1	
Comune di SCICLI						
REDATTO L'ANNO		2019				
TAVOLA 1	SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE E PIAZZE PUBBLICHE					CSL
Anno riferimento		2018	2019	2020	2021	2022
Costo complessivo	Euro/anno		555.700,33			
Ammortamenti	Euro/anno		11.114,01			
Accantonamenti	Euro/anno		0,00			
Investimenti previsti	Euro/anno		0,00			
Costo personale	Euro/anno		83.355,05			
Altri Costi	Euro/anno		0,00			

Comune di SCICLI
TARI ANNO 2019 - Piano Finanziario degli interventi

SVILUPPO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO GESTIONE RIFIUTI URBANI						TARI 2019	
Comune di SCICLI						Legge 147/2013 comma 652	
						Tabella PEF-2	
REDATTO L'ANNO		2019					
TAVOLA 2				RACCOLTA E TRASPORTO R.U. INDIFFERENZIATI			CRT
Anno riferimento			2018	2019	2020	2021	2022
Costo complessivo	Euro/anno			1.320.203,20			
Ammortamenti	Euro/anno			26.404,06			
Accantonamenti	Euro/anno			0,00			
Investimenti previsti	Euro/anno			0,00			
Costo personale	Euro/anno			255.480,48			
Altri Costi	Euro/anno			0,00			

Comune di SCICLI						
TARI ANNO 2019 - Piano Finanziario degli interventi						
SVILUPPO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO GESTIONE RIFIUTI URBANI						
Comune di SCICLI		TARI 2019		Legge 147/2013 comma 652		
REDATTO L'ANNO		2019		Tabella PEF-3		
TAVOLA 3		RACCOLTA E TRASPORTO R.U. DIFFERENZIATI				CRD
Anno riferimento		2018	2019	2020	2021	2022
Costo complessivo	Euro/anno		483.204,00			
Ammortamenti	Euro/anno		9.664,08			
Accantonamenti	Euro/anno		0,00			
Investimenti previsti	Euro/anno		0,00			
Costo personale	Euro/anno		96.640,80			
Altri Costi	Euro/anno		0,00			

Comune di SCICLI
TARI ANNO 2019 - Piano Finanziario degli interventi

SVILUPPO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO GESTIONE RIFIUTI URBANI					TARI 2019 Legge 147/2013 comma 652 Tabella PEF-4		
Comune di SCICLI		2019					
REDATTO L'ANNO							
TAVOLA 4		COSTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO R.U. INDIFFERENZIATI					CTS
Anno riferimento		2018	2019	2020	2021	2022	
Costo complessivo	Euro/anno		1.626.671,39				
Ammortamenti	Euro/anno		0,00				
Accantonamenti	Euro/anno		0,00				
Investimenti previsti	Euro/anno		0,00				
Costo personale	Euro/anno		0,00				
Altri Costi	Euro/anno		0,00				

Comune di SCICLI

TARI ANNO 2019 - Piano Finanziario degli interventi

SVILUPPO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO GESTIONE RIFIUTI URBANI					TARI 2019 Legge 147/2013 comma 652 Tabella PEF-5		
Comune di SCICLI		2019					
REDDATTO L'ANNO							
TAVOLA 5		COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLO R.U. DIFFERENZIATI					CTR
Anno riferimento		2018	2019	2020	2021	2022	
Costo complessivo	Euro/anno		70.250,00				
Ammortamenti	Euro/anno		0,00				
Accantonamenti	Euro/anno		0,00				
Investimenti previsti	Euro/anno		0,00				
Costo personale	Euro/anno		0,00				
Altri Costi	Euro/anno		0,00				

Comune di SCICLI
TARI ANNO 2019 - Piano Finanziario degli interventi

SVILUPPO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO GESTIONE RIFIUTI URBANI					TARI 2019 Legge 147/2013 comma 652 Tabella PEF-6		
Comune di SCICLI							
REDATTO L'ANNO 2019							
TAVOLA 6	COSTI COMUNI				CARC	CGG	CCD
Anno riferimento		2018	2019	2020	2021	2022	
CARC: Accertamento, Riscossione e contenzioso	Euro/anno		208.678,00				
CGG: Generali di Gestione	Euro/anno		660.357,83				
CCD: Costi Comuni Diversi	Euro/anno		65.461,54				
di cui							
Recupero somme accertamento	Euro/anno		0,00				
MIUR	Euro/anno		17.938,46				

Comune di SCICLI
TARI ANNO 2019 - Piano Finanziario degli interventi

SVILUPPO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO GESTIONE RIFIUTI URBANI					
Comune di SCICLI		TARI 2019 Legge 147/2013 comma 652 Tabella PEF-7			
REDATTO L'ANNO		2019			
TAVOLA 7	COSTI D'USO DEL CAPITALE				CK
Anno riferimento		2018	2019	2020	2021
Totale ammortamenti	Euro/anno		47.182,15		
Totale accantonamenti	Euro/anno		0,00		
Tasso remunerazione capitale	%		3,33%		
Immobilizzazioni nette	Euro/anno		0,00		
Investimenti programmati	Euro/anno		0,00		
Fattore correttivo investimenti	Euro/anno		0,00		
Remunerazione capitale	Euro/anno		0,00		

Comune di SCICLI TARI ANNO 2019 - Piano Finanziario degli interventi SVILUPPO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO GESTIONE RIFIUTI URBANI						
Comune di SCICLI		TARI 2019 Legge 147/2013 comma 652		Tabella PEF-8		
REDATTO L'ANNO		2019				
TAVOLA 8		ALTRI COSTI		AC		
Anno riferimento		2018	2019	2020	2021	2022
AC: Altri Costi	Euro/anno		30.470,69			

Comune di SCICLI
TARI ANNO 2019 - Piano Finanziario degli interventi

Comune di SCICLI		TARI 2019
SVILUPPO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO GESTIONE RIFIUTI URBANI		Legge 147/2013 comma 652 Tabella PEF-9
Costi operativi di gestione (CG=CGIND+CGD)		
Spazzamento, lavaggio strade e piazze pubbliche (CGIND_CSL)	€/anno	461.231,27
Costi di raccolta e trasporto r.u. (CGIND_CRT)	€/anno	1.038.318,65
Costi trattamento e smaltimento r.u. (CGIND_CTS)	€/anno	1.626.671,39
Altri costi (CGIND_AC)	€/anno	30.470,69
Costi di raccolta differenziata per materiale (CGD_CRD)	€/anno	306.899,12
Costi netti di trattamento e riciclo (CGD_CTR)	€/anno	140.250,00
Costi operativi di gestione non inclusi (-CGD)		
Raccolta rifiuti di imballaggio coperti dal CONAI (CGD)	€/anno	70.000,00
Costi raccolta rifiuti imballaggio II e III a carico dei produttori ed utilizzatori (CGD)	€/anno	0,00
Totale Costi operativi (CG)		3.533.841,13
Costi Comuni (CC)		
Costi amministrativi dell'accertamento, riscossione e contenzioso (CC_CARC)	€/anno	208.678,00
Costi generali di gestione (CC_CGG)	€/anno	660.357,83
Costi comuni diversi (CC_CCD)	€/anno	65.461,54
Totale Costi Comuni (CC)		934.497,37
IPn = inflazione programmata per l'anno di riferimento	%	0,60%
Xn = recupero di produttività per l'anno di riferimento	%	0,60%
Costi Uso del Capitale (CK)		
Ammortamenti (CK_Amm.)	€/anno	47.182,15
Accantonamenti (CK_Acc.)	€/anno	0,00
Remunerazione del capitale investito (CK_R)	€/anno	0,00
Totale costi uso capitale (CK) dell'anno di riferimento		47.182,15
TOTALE GENERALE [(CG+CC)*(1+IP-X)+CK]	€/anno	4.515.520,65

Comune di SCICLI



Via della Corte n. 2
40012 Calderara di Reno (BO)
Cod. Fisc e Part. IVA 01718561200
Tel. 051/726291

Fax 051/726293
info@gfambiente.it
www.gfambiente.it

Comune di SCICLI

TARI

TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI

ANNO 2019

DETERMINAZIONE TARIFFE AI SENSI

DELL'ART. 1 C. 652 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147

Relazione Finale

Relazione e Tabelle



INDICE

1	PREMESSA	2
2	CENNI SU NORMATIVA TARI	2
2.1	Istituzione	2
2.2	Applicazione	3
3	DATI ELABORAZIONE	5
3.1	Dati di Ruolo	5
Tabella 1. – DATI IMPONIBILE UTENZE AL NETTO DELLE RIDUZIONI		6
Tabella 2. – TIPOLOGIA RIDUZIONI		7
Tabella 3. – RIDUZIONI DOMESTICHE		8
Tabella 4. – RIDUZIONI NON DOMESTICHE		9
3.2	Piano Economico Finanziario	10
Tabella 5. – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO		10
4	VALORI ED INDICI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARI	11
Tabella 6. – VALORI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARI		11
Tabella 7. – INDICI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARI		12
5	METODOLOGIA DI CALCOLO	13
5.1	Procedimento di elaborazione	13
5.2	Indici e grandezze utilizzate per il calcolo	14
5.3	Determinazione tariffa unitaria monomia	15
5.4	Revisione Base imponibile	16
LISTINO TARIFFARIO		17
Tabella 8. – LISTINI TARIFFE – 1		18
Tabella 9. – LISTINI TARIFFE – 2		19
Tabella 10. – RIEPILOGO TARIFFE		20
Tabella 11. – RAFFRONTI IMPONIBILE UTENZA DOMESTICA AL NETTO DI ADDIZIONALI		21

1 PREMESSA

La presente relazione illustra i risultati riguardanti **la determinazione di calcolo** effettuata da GFambiente per la definizione della tariffa rifiuti che il Comune dovrà applicare **in base all'art. 1 comma 652 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147 e s.m.i.**

La determinazione è frutto dei dati anagrafici, tecnici, di ruolo ed economici rilevati presso il Comune.

I dati che emergono sono frutto di accurata analisi attraverso indicatori specifici tesi ad individuare la specifica situazione del Comune riguardo la gestione dei servizi di igiene urbana e rispecchiano la soluzione che è stata ritenuta maggiormente rappresentativa dello stato territoriale nei riguardi della tariffa rifiuti sulla base dei dati di input.

2 CENNI SU NORMATIVA TARI

2.1 Istituzione

La IUC istituita dalla Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i. è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili;
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

La TARI è il Tributo locale istituito dall'art. 1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i. per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.

A decorrere dal 1° gennaio 2014, la TARI è subentrata alla tassa sui rifiuti urbani (TARSU), alla tariffa di igiene ambientale (TIA1 e TIA2) e alla TARES.

Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Il Consiglio Comunale è tenuto ad approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio medesimo ed approvato dall'autorità competente.

Nel caso in cui i Comuni abbiano realizzato sistemi di misurazione analitica e puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono previo ricorso a Regolamento prevedere l'applicazione di una tariffa avente "natura corrispettiva" in luogo del tributo.

In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i produttori dei medesimi.

Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

2.2 Applicazione

I criteri adottati per il calcolo sono quelli desunti all'art.1 comma 652 della Legge 27 DICEMBRE 2013, N. 147 e s.m.i., nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, e la commisurazione della tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

Il metodo è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall'altro, l'intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Ogni Comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni tariffarie per una serie di casistiche ben definite: abitazioni con unico occupante, abitazioni a disposizione per uso stagionale, e/o discontinuo; locali diversi da abitazioni o aree scoperte in uso stagionale; abitazioni occupate da soggetti residenti all'estero per più di sei mesi l'anno; fabbricati rurali ad uso abitativo, raccolta differenziata. Il consiglio comunale può porre in essere ulteriori riduzioni.

La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARES, o della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale (TIA 1 o TIA2). Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Nell'elaborazione delle tariffe sono state adottate in definitiva le seguenti impostazioni:

- 1) le tariffe sono calcolate sulla base dei costi di previsione per l'anno 2019 definiti nel Piano Finanziario;
- 2) tutti i costi sono stati considerati al lordo dell'IVA;
- 3) il grado di copertura dei costi è al 100%;
- 4) le tariffe sono state calcolate per assicurare la "copertura integrale" dei costi di investimento ed esercizio.

Per l'imposizione tributaria è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

3 DATI ELABORAZIONE

3.1 Dati di Ruolo

L'elaborazione dei dati contenuti nella banca dati tassa/tariffa del Comune, ha portato al numero di posizioni ed alle superfici riportate nelle successive Tabelle (i valori a zero delle colonne, corrispondono a nessun oggetto iscritto nella categoria di riferimento).

Il **totale complessivo** degli oggetti e della superficie che sarà soggetto a tariffa per il nuovo anno è quello riportato nella successiva Tabella 1.

Le superfici ed i ruoli riportati sono già al netto delle riduzioni la cui tipologia deliberata è quella riportata nella Tabella 1, mentre le Tabelle 2, 3 e 4 riportano le riduzioni ripartite in termini di superfici per la relativa percentuale di abbattimento e ne quantificano, con le tariffe che verranno esposte nei successivi paragrafi, il mancato gettito.

Tabella 1. – DATI IMPONIBILE UTENZE AL NETTO DELLE RIDUZIONI

Comune di SCICLI TARI 2019 Legge 147/2013 - art. 1 c. 652 Relazione Finale		n. netto ruoli	Sup. netta per classi mq	Gettito €/anno	tariffa 2018 €/mq
Base imponibile per la determinazione					
D01. Abitazioni 1 componente familiare		5.829,41	487.943,66		1,48964
D02. Abitazioni 2 componenti familiari		6.018,21	566.431,21		2,08550
D03. Abitazioni 3 componenti familiari		6.850,79	569.768,37		2,10536
D04. Abitazioni 4 componenti familiari		1.805,72	183.937,71		2,12522
D05. Abitazioni 5 componenti familiari		482,94	50.097,40		2,14508
D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari		153,48	13.992,20		2,18481
TOTALI UTENZE DOMESTICHE		21.140,55	1.872.170,56	3.277.685,24	
N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto		66,00	10.845,47		1,70245
N02. Cinematografi, teatri		3,00	833,00		2,79201
N03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta		781,00	85.919,80		2,04294
N04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi		20,00	4.944,70		1,73650
N05. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus		8,00	3.866,30		1,53220
N06. Autosaloni, esposizioni		71,00	16.371,28		1,66840
N07. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione		17,00	26.876,48		6,60550
N08. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione, Pensioni		23,00	5.074,49		6,53740
N09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme		11,00	2.909,64		6,29906
N10. Ospedali		6,00	7.634,23		6,19691
N11. Agenzie, studi professionali, uffici, laboratori analisi		246,00	17.576,76		4,42636
N12. Banche e istituti di credito		8,00	2.047,59		5,78832
N13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta		259,00	26.752,62		5,03925
N14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai		34,00	2.041,05		5,10734
N15. Negozi antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti, commercio ingrosso		14,00	2.153,94		1,87269
N16. Banchi di mercato beni durevoli		0,00	0,00		2,02591
N17. Barbiere, estetista, parrucchiere		61,00	3.618,10		4,25612
N18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)		35,00	3.997,00		2,99631
N19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto		51,00	4.474,13		3,03036
N20. Attività industriali con capannoni di produzione		25,00	18.183,58		4,46041
N21. Attività artigianali di produzione beni specifici		140,00	24.468,16		4,49446
N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione		57,00	6.340,13		9,02297
N23. Birrerie, hamburgerie, mense		10,00	707,64		8,85273
N24. Bar, caffè, pasticceria		89,00	6.785,41		8,98893
N25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)		115,00	14.317,11		8,68248
N26. Plurilicenze alimentari e miste, frantoi, molini, palmenti, commissionari, allevamenti		266,00	81.715,70		2,21318
N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio		18,00	1.034,89		9,70395
N28. Ipermercati di generi misti		1,00	750,00		7,15028
N29. Banchi di mercato generi alimentari		0,00	0,00		9,35325
N30. Discoteche, night club, sale scommesse		5,00	336,15		6,63955
N31. Bed and Breakfast		12,00	968,60		4,46993
TOTALI UTENZE NON DOMESTICHE		2.452,00	383.543,94	1.431.973,09	
TOTALI		23.592,55	2.255.714,50	4.709.658,33	

23.580,55 2.481.711,80

Tabella 2. -TIPOLOGIA RIDUZIONI

Comune di SCICLI	Relazione Finale
TIPOLOGIA DELLE RIDUZIONI APPLICATE	
UTENZA DOMESTICA - RIDUZIONI	
10,00%	nessuna rid
20,00%	nessuna rid
30,00%	stagionale,coltivatore,a disp
40,00%	nessuna rid
50,00%	nessuna rid
66,66%	aire
70,00%	zona non servita
80,00%	nessuna rid
90,00%	nessuna rid
100,00%	nessuna rid
UTENZA NON DOMESTICA - RIDUZIONI	
10,00%	nessuna rid
23,00%	nessuna rid
30,00%	stagionale
40,00%	nessuna rid
50,00%	speciali
60,00%	nessuna rid
70,00%	zona non servita
80,00%	nessuna rid
90,00%	nessuna rid
100,00%	nessuna rid

Tabella 3. – RIDUZIONI DOMESTICHE

Comune di SCICLI	Relazione Finale																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
------------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabella 4. – RIDUZIONI NON DOMESTICHE

Comune di SCICLI	Relazione Finale										TARI 2019	
	10,00%	23,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%	mq rid	mq rid
UTENZA NON DOMESTICA	mq rid	mq rid	mq rid	mq rid	mq rid	mq rid	mq rid	mq rid	mq rid	mq rid		
RIDUZIONI												
N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N02. Cinematografi, teatri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.142,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N04. Campaggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,00	0,00	397,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N05. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus	0,00	0,00	0,00	0,00	22,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N06. Autosalon, esposizioni	0,00	0,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N07. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione	0,00	0,00	0,00	0,00	847,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N08. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione, Pensioni	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	569,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme	0,00	0,00	555,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N10. Ospedali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N11. Agenzie, studi professionali, uffici, laboratori analisi	0,00	0,00	20,00	0,00	126,11	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N12. Banche e istituti di credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	0,00	315,59	0,00	0,00	1.135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N14. Edicole, farmacie, plurilicenze, tabaccai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N15. Negozi antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti, commercio ingrosso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N16. Banchi di mercato beni durevoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N17. Barbieri, estetista, parrucchiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N20. Attività industriali con capannoni di produzione	0,00	0,00	0,00	0,00	329,98	0,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N21. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,00	0,00	0,00	0,00	4.630,73	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N23. Birrerie, hamburgerie, mense	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N24. Bar, caffè, pasticceria	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	0,00	0,00	21,60	0,00	214,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N26. Plurilicenze alimentari e miste, frantoi, molini, palmenti, commissionari, allevamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	7.911,65	0,00	3.392,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	0,00	0,00	0,00	0,00	60,80	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N28. Ipermercati di generi misti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N29. Banchi di mercato generi alimentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N30. Discoteche, night club, sale scommesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT SUPERFICIE DA RIDURRE mq	0,00	315,59	12.823,58	0,00	18.605,24	0,00	11.695,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT SUPERFICIE RIDOTTA mq	0,00	72,59	3.847,07	0,00	9.302,62	0,00	8.186,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANCATO INTROITO €	0,00	325,54	21.133,58	0,00	27.247,56	0,00	24.766,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.2 Piano Economico Finanziario

La successiva tabella riporta nel dettaglio il Piano Economico Finanziario dei servizi di igiene urbana attraverso la ripartizione del Costo Totale complessivo dei servizi nelle varie componenti di costo del DPR 158/99.

In particolare il Costo Totale dei Servizi da coprire con la tariffa è pari ad Euro **4.515.520,65** e la copertura voluta dal gettito tariffario è, a norma di legge, pari al 100%.

Tabella 5. – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Comune di SCICLI	TARI 2019
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - ANALISI COMPLESSIVA DEI COSTI SERVIZI IGIENE URBANA	Legge 147/2013 comma 652 euro/anno
Costi operativi di gestione (CG=CGIND+CGD)	
Spazzamento, lavaggio strade e piazze pubbliche (CGIND_CSL)	461.231,27
Costi di raccolta e trasporto r.u. (CGIND_CRT)	1.038.318,65
Costi trattamento e smaltimento r.u. (CGIND_CTS)	1.626.671,39
Altri costi (CGIND_AC)	30.470,69
Costi di raccolta differenziata per materiale (CGD_CRD)	306.899,12
Costi netti di trattamento e riciclo (CGD_CTR)	140.250,00
Costi operativi di gestione non inclusi (-CGD)	
Raccolta rifiuti di imballaggio coperti dal CONAI (CGD)	70.000,00
Costi raccolta rifiuti imballaggio II e III a carico dei produttori ed utilizzatori (CGD)	0,00
Totale Costi operativi (CG)	3.533.841,13
Costi Comuni (CC)	
Costi amministrativi dell'accertamento, riscossione e contenzioso (CC_CARIC)	208.678,00
Costi generali di gestione (CC_CGG)	660.357,83
Costi comuni diversi (CC_CCD)	65.461,54
Totale Costi Comuni (CC)	934.497,37
IPn = inflazione programmata per l'anno di riferimento	0,60%
Xn = recupero di produttività per l'anno di riferimento	0,60%
Costi Uso del Capitale (CK)	
Ammortamenti (CK_Amm.)	47.182,15
Accantonamenti (CK_Acc.)	0,00
Remunerazione del capitale investito (CK_R)	0,00
Totale costi uso capitale (CK)	47.182,15
TOTALE GENERALE [(CG+CC)*(1+IP-X)+CK]	4.515.520,65

4 VALORI ED INDICI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARI

Dall'elaborazione dei dati di ruolo, economici e tecnici relativi al servizio effettuato, emergono i valori e gli indici, in parte frutto dell'elaborazione tariffaria riportata nei successivi paragrafi, riportati nelle due successive Tabelle 5 e 6.

Tabella 6. – VALORI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARI

Comune di SCICLI	
TARI 2019 Legge 147/2013 - art. 1 c. 652 Relazione Finale	
Valori per la determinazione della tassa	
Quantità totale dei R.S.U. smaltiti in kg/anno	13.475.650,00
Costo totale del servizio €/anno	4.515.520,65
Copertura del costo stabilito dal comune	100,00%
Costo del servizio coperto dal gettito €/anno	4.515.520,65
Gettito anno precedente	4.709.658,33
Variazione gettito	-4,12%
Abitanti residenti n	27.285
Numero dei nuclei familiari residenti n	11.201
Numero dei componenti monofamiliari (single) n	3.627
Numero componenti medio familiare n/fam	2,44
Totale della superficie lorda attualmente iscritta a ruolo mq	2.481.712
Totale previsionale della superficie netta iscritta a ruolo mq	2.255.714
Totale della superficie netta delle abitazioni civili mq	1.872.171
Totale della superficie netta delle attività produttive e ricreative mq	383.544
Rapporto tra superficie delle abitazioni e superficie totale %	83,00%
Rapporto tra superficie delle attività e superficie totale %	17,00%
Totale delle superfici detassate al 100 % sulle quali si producono rifiuti mq	0,00
Superficie complessiva detassata (da oggetti sui quali si applica una riduzione) mq	225.997
Totale della superficie per la determinazione della produzione media mq	2.255.714,50
Totale della superficie per il calcolo della tariffa media mq	2.255.714
Numero dei nuclei familiari netti iscritti a ruolo n	21.141
Superficie media di un abitazione mq	88,6
Superficie del territorio comunale mq	137.570.000
Rapporto tra superficie dei locali e il territorio comunale	1,640%

Tabella 7. – INDICI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARI

Comune di SCICLI	
TARI 2019 Legge 147/2013 - art. 1 c. 652 Relazione Finale	
Indici parametrici per la determinazione della tassa	
Produzione media dei rifiuti in kg/mq*anno	5,97401
Costo gestione per kg di rifiuto smaltito €/kg	0,33509
Tariffa media in euro/mq*anno sul costo reale del servizio €/mq*anno	1,81952
Tariffa media sul costo di copertura del servizio €/mq*anno	1,81952
Tariffa media considerando detrazione costo aree detassate €/mq*anno	2,00181
Coefficiente correttivo modulazione gettito atteso e tariffa media cmg	0,80234
Tariffa media rimodulata (CMG) per calcolo tariffe €/mq*anno	2,49497
Produzione rifiuti da parte delle abitazioni civili (da scelta ips) kg/anno	10.938.253,81
Produzione rifiuti da parte delle altre attività (da scelta ips) kg/anno	2.521.467,72
Produzione rifiuti totale (da scelta ips) kg/anno	13.459.721,53
Scostamento rispetto a produzione effettiva %	0,12%
Frazione di r.s.u. prodotti dalle abitazioni civili %	81,27%
Frazione dei rifiuti prodotti dalle attività produttive e sociali %	18,73%
Quantità di r.s.u. da abitazione per abitante in kg/ab die	1,11358
Quantità di r.s.u. totale (da attività e abitazioni) per abitante in kg/ab die	1,37190
Costo da imputare per singolo abitante per produzione r.s.u. da attività domestica €/kg ab	0,37315
Gettito coperto da utenza domestica €/anno	3.236.593,77
Gettito coperto da utenza non domestica €/anno	1.278.926,88
Gettito coperto da utenza domestica %	71,68%
Gettito coperto da utenza non domestica %	28,32%
Mancato Gettito riduzioni UTENZA DOMESTICA €/anno	362.441,59
Mancato Gettito riduzioni UTENZA NON DOMESTICA €/anno	73.473,56
Mancato Gettito riduzioni previsto €/anno	435.915,15

L'analisi dei dati rilevati e la relativa elaborazione ai fini della corretta determinazione delle tariffe evidenzia i seguenti parametri:

Tariffa media in relazione al totale delle superfici realmente paganti:	2,00181 €/m ² anno
Coefficiente correttivo per modulazione gettito atteso:	0,80234
Costo Medio Generale (CMG) per calcolo tariffe:	2,49497 €/m²anno
Gettito complessivo atteso utenza domestica:	3.236.593,77 €/anno
pari a:	71,68%
Gettito complessivo atteso utenza non domestica:	1.278.926,88 €/anno
pari a:	28,32%

5 METODOLOGIA DI CALCOLO

5.1 Procedimento di elaborazione

Il servizio è svolto secondo le procedure indicate all'art. 652 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147 e s.m.i e mediante l'applicazione degli indici di qualità e quantità specifici considerando quale parametro base il costo medio generale.

La rilevazione dei dati utilizzati per il calcolo è stata effettuata con la collaborazione del Comune attraverso schede anagrafiche, tecniche ed economiche.

Dalla scheda questionario compilata dai competenti Uffici sono importati i dati aggiornati inerenti i costi dei servizi ed i quantitativi di rifiuti urbani complessivamente prodotti.

Tali dati sono stati per le determinazioni parametriche necessarie allo sviluppo del piano economico e per la determinazione dei coefficienti di produttività e quindi degli importi tariffari da applicare nel prossimo esercizio finanziario del Comune.

In relazione all'indagine finalizzata agli adempimenti della Legge 652, finalizzata alla determinazione della quantità dei rifiuti urbani prodotti dalle principali attività di contribuenza e in base ai dati richiesti, e forniti dai diversi uffici competenti, si è provveduto a determinare le fasce di contribuenza e per ciascuna di esse gli importi della nuova TARI.

L'individuazione delle fasce di contribuenza è fatta con riferimento ai dettami del DPR n. 158/99. Pertanto si è cercato di classificare le categorie e le sottocategorie considerando una certa omogeneità dei locali riferibile all'attitudine alla produzione dei rifiuti.

L'articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie viene quindi effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, attraverso i gruppi di attività o di utilizzazione delle precedenti categorie TARSU eventualmente assegnate in relazione alle nuove categorie previste nel DPR 158/99, laddove questo si sia reso necessario.

La determinazione degli importi unitari delle tariffe ha seguito quanto indicato dalla circolare n. 95/B del Ministero delle Finanze Dipartimento delle Entrate Direzione Centrale per la Fiscalità Locale emanata il 22 Giugno 1994 e la Circolare 40/E del 17/02/96.

La determinazione degli importi che ogni utente deve pagare per la gestione dei rifiuti deve essere commisurata **alla quantità e qualità** da questi generati. Secondo tale principio, il costo che ogni utente è tenuto a corrispondere, dipenderà dalla misura del servizio reso.

Si ricorda che, prima dell'entrata in vigore della normativa sopracitata, la determinazione del listino tariffario TARSU, non godeva di nessun principio di rilevanza tecnico-scientifica, ma era legato a decisioni di carattere politico-amministrativo.

In base alla legislazione attuale, tutte le attività contribuiranno alla copertura del gettito sulla base delle quantità di rifiuti effettivamente raccolti ed avviati al servizio pubblico.

I valori applicati per la nuova determinazione della TARI, sono quelli determinati in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei RSU interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo d'uso, cui i medesimi sono destinati, ed il costo di smaltimento.

Nella logica della sperimentaltà del metodo, per alcune attività si sono eseguite delle correzioni per rendere più razionale il tariffario da applicare alle classi di contribuenza.

5.2 Indici e grandezze utilizzate per il calcolo

Al fine della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali e alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate a tassa sono definite le seguenti grandezze:

Coefficiente di produttività specifico (qs)

Con tale parametro si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati delle singole attività e/o di gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quantitative dei rifiuti prodotti.

Tale parametro viene espresso in kg/m^2 anno e rappresenta l'indicatore della potenzialità dei rifiuti propri delle diverse attività svolti nei locali soggetti a tassa.

Nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 Aprile 1999 tale coefficiente, per le attività produttive, è quello indicato con la sigla Kd nelle tabelle 4a e 4b.

Coefficiente medio di produttività specifica (qm)

Il coefficiente medio di produttività specifica rappresenta il rapporto tra la quantità totale dei rifiuti urbani e speciali assimilati annualmente raccolti nel territorio comunale e la somma di tutte le superfici iscritte a ruolo nel Comune interessato.

Tariffa media servizio (Cmg)

La Tariffa media servizio è il rapporto tra il costo totale del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani sul quale viene detratta la superficie totale dei locali iscritti a ruolo. Su quest'ultima in base alle agevolazioni e/o riduzioni indicate nel regolamento comunale si possono eseguire alcune riduzioni.

Indice di produttività specifica (ips)

Con tale parametro si definisce il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica ed il coefficiente medio di produttività $\text{ips} = \text{qs}/\text{qm}$; ovvero ips è dato dal rapporto tra la produttività

quantitativa specifica per unità di superficie di un determinato tipo di utilizzazione e la produzione media generale per unità di superficie imponibile nota.

Nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 Aprile 1999 tale coefficiente, per le attività produttive, è scelto sulla base del principio del “chi più inquina più paga” e mediato attraverso l’uso dei coefficienti Kc.

Indice di qualità specifico (iqs)

Con tale parametro, definito in base alla composizione merceologica dei rifiuti prodotti dalle singole tipologie di utenza, si intende un coefficiente moltiplicatore da introdurre nella formula finale che determina la tariffa unitaria. Esso viene anche desunto dal rapporto tra il costo di smaltimento per unità di peso dei rifiuti producibili dal tipo di utilizzazione considerata ed il costo medio generale per unità di peso dei rifiuti raccolti.

Classe di contribuenza

Per classe di contribuenza si intende un gruppo di attività caratterizzato da valori del coefficiente di produttività simili, da analoghe caratteristiche del rifiuto nonché da una certa aggregazione per il tipo di attività.

Coefficiente di produttività specifico della classe (qcs)

Rappresenta un valore medio di produttività della classe i-sima il quale è sempre espresso in kg/m² anno.

Indice di produttività specifica della classe (ipsr)

Con tale parametro si intende il rapporto tra il coefficiente di produttività specifico della classe e il coefficiente di produttività media: $ipsr = qcs/qm$

5.3 Determinazione tariffa unitaria monomia

Al fine di considerare il concetto del “chi più inquina più paga”, l’applicazione degli indici di quantità e qualità sono ponderati prendendo a riferimento i valori del DPR 158/99.

La ponderazione è eseguita prendendo a riferimento per l’utenza domestica i Ka e per l’utenza non domestica i Kc, essendo questi ottenuti dal rapporto tra quantità specifica dei rifiuti a metro quadrato e produzione media generale per unità di superficie.

A maggiore riprova della correttezza della scelta, l’assegnazione degli ips viene effettuata in modo tale che il quantitativo dei rifiuti che complessivamente producono le categorie domestiche e non domestiche (ottenuto dalla somma del prodotto dell’ips di ciascuna categoria per la superficie imponibile per la produzione media dei rifiuti), dovrà condurre ad un valore

prossimo al quantitativo effettivamente prodotto all'interno del territorio comunale, dato certo, desunto dall'Ufficio Ambiente del Comune.

Il coefficiente di qualità è determinato considerando, per lo specifico territorio, alcuni parametri quali la composizione dei rifiuti, la massa volumica e il conseguente ingombro dei rifiuti all'interno del contenitore, i costi di ripartizione della raccolta ecc.

Il principio del "chi più inquina più paga" ha inoltre previsto, per la determinazione del listino dell'utenza domestica, la variabile della composizione dei nuclei domestici che abitano l'immobile e della relativa differente produttività dei rifiuti, che conduce ad un listino differenziato per nuclei con differenti componenti familiari, pur mantenendo comunque la logica del costo unitario per unità di superficie.

Sulla base dei parametri indicati per il calcolo della tassa del Comune la tariffa è determinata dal prodotto del costo medio generale netto per unità di superficie (Cmg) per l'indice della classe di produttività specifica dei rifiuti (ipsr) nonché per l'indice di qualità specifica dei rifiuti della predetta attività o utilizzazione (iqs).

Pertanto il valore tariffario è determinato con la seguente espressione matematica:

$$Ts = Cmg \times Ipsr \times iqs$$

dove: Ts è il valore della tassa per la singola classe o sottoclasse di contribuenza, ipsr è l'indice di produttività specifica della classe, iqs è il coefficiente di qualità e Cmg è la tariffa media determinata nell'ambito locale di riferimento.

5.4 Revisione Base imponibile

Al fine di considerare le attività di controllo evasione ed elusione che sono messe in atto dal Comune per l'anno in corso, è stato possibile presumere, nella presente determinazione tariffaria, l'incremento della base imponibile di 173700 mq.

LISTINO TARIFFARIO

Sulla base dei calcoli effettuati secondo le disposizioni dell'art.1 comma 652 della Legge 27 DICEMBRE 2013, N. 147 e s.m.i., e in relazione a quanto precedentemente indicato, sono stati calcolati gli importi della TARI per le singole fasce di contribuenza.

Le nuove tariffe sono riportate nelle Tabelle 8 e 9.

Legenda Tabelle 8 e 9:

- numero ruoli: numero posizioni per categoria
- superficie netta: superficie al netto delle riduzioni applicate
- ips e iqs: vedi paragrafo 3.2
- Tariffa applicabile: tariffa TARI anno in corso (€/mq)
- Copertura bilancio: copertura gettito per categoria TARIFFA SERVIZIO RIFIUTI
- Tariffa var anno-1: differenza % TARI e tariffe unitarie precedenti
- Tariffa Differenza con SI: differenza % TARI anno in corso e tariffe unitarie precedenti
- Produzione rifiuti da ips: calcolo quantità rifiuti per categoria
- Riduzioni: ammontare per categoria del mancato gettito relativo alle riduzioni applicate

La Tabella 10 riporta il riepilogo delle tariffe determinate ed il gettito relativo per singola categoria.

La Tabella 11 confronta le tariffe domestiche elaborate con le tariffe precedenti con esempi riferibili a determinate categorie di utenza e tipologie immobiliari.

Tabella 8. – LISTINI TARIFFE – 1

Comune di SCICLI TARI 2019 Legge 147/2013 - art. 1 c. 652 Relazione Finale Categorie e Tariffe/1		numero ruoli	Superficie netta mq	ips	iqs	Tariffa applicabile €/mq*anno	Copertura bilancio €/anno	Tariffa var anno-1 %	Prod. rifiuti da ips kg	riduzioni €/anno
A - Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari										
D01. Abitazioni 1 componente familiare		5.829	487.944	0,759	0,700	1,32577	646.899,38	-11,00%	2.212.787,20	54.112,89
D02. Abitazioni 2 componenti familiari		6.018	566.431	1,063	0,700	1,85607	1.051.337,77	-11,00%	3.596.211,13	80.444,65
D03. Abitazioni 3 componenti familiari		6.851	569.768	1,073	0,700	1,87375	1.067.603,50	-11,00%	3.651.849,79	197.371,13
D04. Abitazioni 4 componenti familiari		1.806	183.938	1,083	0,700	1,89143	347.904,74	-11,00%	1.190.044,68	22.299,63
D05. Abitazioni 5 componenti familiari		483	50.097	1,093	0,700	1,90910	95.641,14	-11,00%	327.150,56	5.316,83
D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari		153	13.992	1,113	0,700	1,94446	27.207,23	-11,00%	93.065,20	2.896,45
B - Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, depositi										
N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto		66	10.845	0,506	1,200	1,51516	16.432,65	-11,00%	32.788,93	391,80
N02. Cinematografi, teatri		3	833	0,830	1,200	2,48487	2.069,89	-11,00%	4.130,17	0,00
N03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta		781	85.920	0,607	1,200	1,81819	156.218,86	-11,00%	311.711,76	5.489,46
C - Complessi commerciali all'ingrosso, o con superfici espositive, aree ricreative turistiche quali campeggi, stabilimenti balneari, ed analoghi complessi attrezzati										
N04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi		20	4.945	0,516	1,200	1,54546	7.641,85	-11,00%	15.248,19	17,58
N05. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus		8	3.866	0,455	1,200	1,36365	5.272,26	-11,00%	10.520,02	298,23
N06. Autosiloni, esposizioni		71	16.371	0,496	1,200	1,48486	24.309,03	-11,00%	48.505,10	862,70
D - Locali ed aree per collettività e convivenze, esercizi alberghieri										
N07. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione		17	26.876	1,964	1,200	5,87883	158.002,22	-11,00%	315.270,18	22.153,52
N08. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione, Pensioni		23	5.074	1,943	1,200	5,81822	29.524,52	-11,00%	58.911,83	1.144,96
N09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme		11	2.910	1,872	1,200	5,60610	16.311,73	-11,00%	32.547,65	0,00
N10. Ospedali		6	7.634	1,842	1,200	5,51519	42.104,22	-11,00%	84.012,78	0,00
E - Locali adibiti ad attività terziarie e direzionali										
N11. Agenzie, studi professionali, uffici, laboratori analisi		246	17.577	1,316	1,200	3,93942	69.242,23	-11,00%	138.162,68	1.747,35
N12. Banche e istituti di credito		8	2.048	1,721	1,200	5,15155	10.548,26	-11,00%	21.047,51	0,00

Tabella 9. – LISTINI TARIFFE – 2

Comune di SCICLI TARI 2019 Legge 147/2013 - art. 1 c. 652 Relazione Finale Categorie e Tariffe/2		numero ruoli	Superficie netta mq	ips	iqs	Tariffa applicabile €/mq*anno	Copertura bilancio €/anno	Tariffa var anno-1 %	Prod. rifiuti da ips kg	riduzioni €/anno
F - Locali ed aree ad uso di commercio al dettaglio di beni durevoli										
N13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta		259	26.753	1.498	1.200	4,48488	119.982,28	-11,00%	239.406,98	2.871,83
N14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai		34	2.041	1.518	1.200	4,54549	9.277,56	-11,00%	18.512,01	0,00
N15. Negozi antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti, commercio ingrosso		14	2.154	0,557	1.200	1,66668	3.589,92	-11,00%	7.163,17	0,00
N16. Banchi di mercato beni durevoli		0	0	0,602	1.200	1,80304	0,00	-11,00%	0,00	0,00
H - Locali ed aree ad uso di attività artigianali e industriali										
N17. Barbieri, estetista, parrucchiere		61	3.618	1,265	1.200	3,78790	13.705,02	-11,00%	27.346,34	0,00
N18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)		35	3.997	0,891	1.200	2,66668	10.658,74	-11,00%	21.267,94	141,87
N19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto		51	4.474	0,901	1.200	2,69699	12.066,67	-11,00%	24.077,27	4.218,47
N20. Attività industriali con capannoni di produzione		25	18.184	1,326	1.200	3,96972	72.183,79	-11,00%	144.032,13	2.416,73
N21. Attività artigianali di produzione beni specifici		140	24.468	1,336	1.200	4,00003	97.873,28	-11,00%	195.291,73	10.882,73
I - Locali ed aree adibite a pubblici esercizi										
N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione		57	6.340	2,682	1.200	8,03036	50.913,51	-11,00%	101.590,42	634,08
N23. Birrerie, hamburgerie, mense		10	708	2,632	1.200	7,87884	5.575,38	-11,00%	11.124,86	219,82
N24. Bar, caffè, pasticceria		89	6.785	2,672	1.200	8,00005	54.283,65	-11,00%	108.315,03	568,00
J - Locali ed aree adibite a esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili										
N25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)		115	14.317	2,581	1.200	7,72732	110.632,96	-11,00%	220.751,80	879,37
N26. Plurilicenze alimentari e miste, frantoi, molini, palmenti, commissionari, allevamenti		266	81.716	0,658	1.200	1,96971	160.956,24	-11,00%	321.164,50	12.468,85
N27. Fiori e piante, ortofrutta, peschiere, pizza al taglio		18	1.035	2,885	1.200	8,63642	8.937,75	-11,00%	17.833,96	6.066,22
N28. Ipermercati di generi misti		1	750	2,126	1.200	6,36368	4.772,76	-11,00%	9.523,34	0,00
N29. Banchi di mercato generi alimentari		0	0	2,780	1.200	8,32430	0,00	-11,00%	0,00	0,00
K - Locali ed aree adibite a circoli ricreativi, discoteche										
N30. Discoteche, night club, sale scommesse		5	336	1,974	1.200	5,90913	1.986,35	-11,00%	3.963,48	0,00
N31. Bed and Breakfast		12	969	1,329	1.200	3,97820	3.853,28	-11,00%	7.688,66	0,00
TOTALE		23.593	2.255.714				4.515.521		13.623.019	435.915,15

Tabella 10. – RIEPILOGO TARIFFE

Comune di SCICLI		Categoria TARI	
TARI 2019 Legge 147/2013 - art. 1 c. 652 Relazione Finale		Categorie e Tariffe/3	
D01. Abitazioni 1 componente familiare	5.829,41	487.943,66	0,76
D02. Abitazioni 2 componenti familiari	6.018,21	566.431,21	1,06
D03. Abitazioni 3 componenti familiari	6.850,79	569.768,37	1,07
D04. Abitazioni 4 componenti familiari	1.805,72	183.937,71	1,08
D05. Abitazioni 5 componenti familiari	482,94	50.097,40	1,09
D06. Abitazioni 6 e più componenti familiari	153,48	13.992,20	1,11
N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di	66,00	10.845,47	0,51
N02. Cinematografi, teatri	3,00	833,00	0,83
N03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	781,00	85.919,80	0,61
N04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	20,00	4.944,70	0,52
N05. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus	8,00	3.866,30	0,46
N06. Autosiloni, esposizioni	71,00	16.371,28	0,50
N07. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione	17,00	26.876,48	1,96
N08. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione, Pensioni	23,00	5.074,49	1,94
N09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme	11,00	2.909,64	1,87
N10. Ospedali	6,00	7.634,23	1,84
N11. Agenzie, studi professionali, uffici, laboratori analisi	246,00	17.576,76	1,32
N12. Banche e istituti di credito	8,00	2.047,59	1,72
N13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	259,00	26.752,62	1,50
N14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	34,00	2.041,05	1,52
N15. Negozi antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti, commercio ing	14,00	2.153,94	0,56
N16. Banchi di mercato beni durevoli	0,00	0,00	0,60
N17. Barbieri, estetista, parrucchiere	61,00	3.618,10	1,27
N18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elett	35,00	3.997,00	0,89
N19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto	51,00	4.474,13	0,90
N20. Attività industriali con capannoni di produzione	25,00	18.183,58	1,33
N21. Attività artigianali di produzione beni specifici	140,00	24.468,16	1,34
N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione	57,00	6.340,13	2,68
N23. Birrerie, hamburgerie, mense	10,00	707,64	2,63
N24. Bar, caffè, pasticceria	89,00	6.785,41	2,67
N25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	115,00	14.317,11	2,58
N26. Plurilicenze alimentari e miste, frantoi, molini, palmenti, commissionari, allevamenti	266,00	81.715,70	0,66
N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	18,00	1.034,89	2,88
N28. Ipermercati di generi misti	1,00	750,00	2,13
N29. Banchi di mercato generi alimentari	0,00	0,00	2,78
N30. Discoteche, night club, sale scommesse	5,00	336,15	1,97
N31. Bed and Breakfast	12,00	968,60	1,33

Tabella 11. -- RAFFRONTI IMPONIBILE UTENZA DOMESTICA AL NETTO DI ADDIZIONALI

Comune di SCICLI							Relazione Finale	
Raffronti imponibile utenza domestica al netto di tasse e addizionali								
Tipologia domestica	Superficie mq	n ogg	Tariffa 2018 €/mq	Tariffa 2019 €/mq	Imponibile anno 2018 €/anno	Imponibile anno 2019 €/anno		
D01. Abitazioni 1 componente familiare	60	5.829,41	1,48964	1,32577	89,36	79,55		
D02. Abitazioni 2 componenti familiari	70	6.018,21	2,08550	1,85607	145,98	129,93		
D03. Abitazioni 3 componenti familiari	80	6.850,79	2,10536	1,87375	169,43	149,90		
D04. Abitazioni 4 componenti familiari	90	1.805,72	2,12522	1,89143	191,27	170,23		
D05. Abitazioni 5 componenti familiari	100	482,94	2,14508	1,90910	214,51	190,91		
D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari	110	153,48	2,18481	1,94446	240,33	213,89		
D01. Abitazioni 1 componente familiare	70	5.829,41	1,48964	1,32577	104,27	92,80		
D02. Abitazioni 2 componenti familiari	80	6.018,21	2,08550	1,85607	166,44	148,49		
D03. Abitazioni 3 componenti familiari	90	6.850,79	2,10536	1,87375	189,48	168,64		
D04. Abitazioni 4 componenti familiari	100	1.805,72	2,12522	1,89143	212,52	189,14		
D05. Abitazioni 5 componenti familiari	110	482,94	2,14508	1,90910	235,96	210,00		
D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari	120	153,48	2,18481	1,94446	262,18	233,33		
D01. Abitazioni 1 componente familiare	80	5.829,41	1,48964	1,32577	119,17	106,06		
D02. Abitazioni 2 componenti familiari	90	6.018,21	2,08550	1,85607	187,69	167,05		
D03. Abitazioni 3 componenti familiari	100	6.850,79	2,10536	1,87375	210,54	187,38		
D04. Abitazioni 4 componenti familiari	110	1.805,72	2,12522	1,89143	233,77	208,06		
D05. Abitazioni 5 componenti familiari	120	482,94	2,14508	1,90910	257,41	229,09		
D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari	130	153,48	2,18481	1,94446	284,03	252,78		
D01. Abitazioni 1 componente familiare	90	5.829,41	1,48964	1,32577	134,07	119,32		
D02. Abitazioni 2 componenti familiari	100	6.018,21	2,08550	1,85607	208,55	185,61		
D03. Abitazioni 3 componenti familiari	110	6.850,79	2,10536	1,87375	231,59	206,11		
D04. Abitazioni 4 componenti familiari	120	1.805,72	2,12522	1,89143	255,03	226,97		
D05. Abitazioni 5 componenti familiari	130	482,94	2,14508	1,90910	278,86	248,18		
D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari	140	153,48	2,18481	1,94446	305,87	272,22		

Comune di SCICLI



Via della Corte n. 2
40012 Calderara di Reno (BO)
Cod. Fisc e Part. IVA 01718561200
Tel. 051/726291
Fax 051/726293
info@gfambiente.it
www.gfambiente.it



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio di Ragusa
Collegio dei Revisori dei Conti

**Al Sig. Sindaco
Al Presidente del Consiglio
Al Segretario Generale
Al Responsabile P.O. III Settore
Al Responsabile P.O. VII Settore
All'Ufficio Protocollo**

Verbale n.7 del 25/03/2018

- *Oggetto: Approvazione Piano Economico Finanziario e Tariffe TARI anno 2019.*
- L'anno 2019, il giorno 25 del mese di marzo, presso la sede del Comune di Scicli, riunito il Collegio dei Revisori dei Conti con la presenza dei signori:
- Dott. Francesco Lembo – Presidente (assente giustificato)
- Dott. Angelo Giallongo - Componente
- Dott. Giuseppe Termine – Componente
- Eletto dal Consiglio Comunale per il triennio 2018-2021 con delibera n. 79 del 05/09/2018 dichiarata immediatamente esecutivo.

Il Collegio

Premesso che

- Con nota prot. n. 1163 del Capo settore Finanze è stata trasmessa la copia della proposta consiliare n.2 di deliberazione del 22/03/2019, avente ad oggetto il *“Approvazione Piano Economico Finanziario e Tariffe TARI anno 2019”*.
- l’articolo 1, comma 639, della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 01 gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l’art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, stabilisce che il Consiglio Comunale dell’Ente Locale deve approvare il Piano Finanziario prima dell’approvazione delle tariffe TARI;
- l’art. 1, comma 169 legge n. 296/2006 prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
- il D.M. del 25/01/2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019 ha differito al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021;

- il Comune ha elaborato il Piano Finanziario degli interventi determinando altresì le nuove tariffe ai sensi dell’art. 1 comma 652 della L. 27/12/2013 n. 147;
- le risultanze del Piano finanziario per l’anno 2019 prevede che l’ammontare complessivo del costo del servizio è pari ad euro 4.515.520,65 (come da “Relazione” Allegata alla proposta di deliberazione) e che pertanto l’importo dei proventi deve essere il medesimo per la copertura integrale del servizio.



Visti

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge n. 147/2013 e ss.mm.ii.;
- il parere favorevole tecnico e contabile espresso dal Responsabile del III Settore in data 22 marzo 2019;
- il parere favorevole tecnico espresso dal Responsabile del VII Settore in data 22 marzo 2019.

Tutto ciò premesso e visto

Si esprime parere favorevole circa l'approvazione del piano tariffario per l'anno 2019 relativo alla tassa sui rifiuti (TARI).

I sottoscritti danno atto della presente seduta con il presente verbale che, previa lettura, viene confermato dalle sottoscrizioni che seguono.

Il Collegio



11886 /
11888

IL PRESIDENTE
(Arch. Danilo Demaio)

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Valeria Drago)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

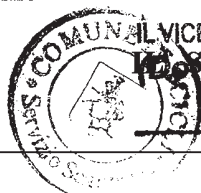
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

ATTESTA

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'Albo Pretorio on line dell'Ente Prot. n. 783 dal 2-4-19 al 19-4-19

Dalla residenza municipale, li 26 APR. 2019

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
Sig.ra Carmela Arrabito



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Valeria Drago)

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione,

è divenuta esecutiva il giorno 12-4-19

essendo stata dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, LR 44/1991);
decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 2, L.R. 44/91);

Dalla residenza municipale, li 26 APR. 2019



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Valeria Drago)

15165

IL PRESIDENTE
(Arch. Danilo Demaio)



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Maria Sgarlata)

M. Sgarlata

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

ATTESTA

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'Albo Pretorio on line dell'Ente Prot. n. 1538 dal 22.7.2020 al 6.08.2020

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
Sig.ra Carmela Arrabito

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione,

E' DIVENTA ESECUTIVA IL 01-08-2020

essendo stata dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, LR 44/1991);

X decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 2, L.R. 44/91);

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Maria Sgarlata)

"AU 113"



ORIGINALE

COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

N° 58

30/09/2020

OGGETTO: Servizio Idrico Integrato – Approvazione Piano Economico e sistema tariffario 2020. Approvazione.

L'anno *duemilaventi*, il giorno *trenta* del mese di *Settembre* alle ore *18,08* e ss. in Scicli e nella sala delle adunanze consiliari, sita presso la sede municipale in via Francesco Mormino Penna n. 2, si è riunito il Consiglio Comunale, a seguito di regolare convocazione del Presidente con avviso datato 290/09/2020, prot. N 31276, notificato a norma di legge, in seduta pubblica ordinaria con procedura d'urgenza, su richiesta del Sindaco.
All'inizio della seduta risultano presenti/assenti i sotto indicati Consiglieri Comunali:

COGNOME	NOME	PRESENTE	ASSENTE
TROVATO	RITA MARIA		X
MARINO	MARIO	X	
BUSCEMA	MARIANNA	X	
DEMAIO	DANILO	X	
PACETTO	CONSUELO	X	
SCALA	EMANUELE	X	
MORANA	CONCETTA	X	
BONINCONTRO	LORENZO		X
SCIMONELLO	GUGLIELMO		X
CARUSO	CLAUDIO		X
VINDIGNI	GIORGIO GIUSEPPE		X
IURATO	MARIA TERESA	X	
MIRABELLA	FELICIA MARIA		X
GIANNONE	VINCENZO	X	
ALFANO	DANIELE		X
D'ANTIOCHIA	MARIA CARMELA	X	

Consiglieri assegnati n. 16 - in carica n. 16 – Presenti n. 9. Assenti 7.

Presiede l'adunanza l'Arch. Danilo Demaio, Presidente del Consiglio Comunale.

Per l'Amministrazione Comunale sono presenti la Vice Sindaco, Avv. Riccotti e l'Assessore Ing. Mirabella.

Sono altresì presenti la Dott.ssa Drago, Capo Settore IV°, Entrate – Gare – Contratti – Centrale Acquisti e per il Collegio dei Revisori dei Conti, il componente Rag. Giallongo.

Assiste e partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale, Dott.ssa Maria Sgarlata con l'assistenza del Responsabile del Servizio Segreteria, Dott. Gugliotta.

Il Presidente, alle ore 18,08, procede all'appello nominale dei Consiglieri Comunali. Risultano presenti n. 9 Consiglieri, e, pertanto in presenza del numero legale, dà inizio ai lavori del Consiglio.

Alle ore 18,10 entra in aula il Consigliere Scala. Presenti n. 10 Consiglieri.

Il Presidente informa che ha ricevuto diverse comunicazioni da parte dei Consiglieri Vindigni, assente per motivi di salute, Alfano e Caruso, assenti per motivi di lavoro e Mirabella per motivi personali. Quindi nomina scrutatori i Consiglieri Iurato, Scala e Buscema.

Alle ore 18,15 entra in aula la Consigliera Trovato. Presenti n. 11 Consiglieri.

Il Presidente introducendo i lavori della seduta, fa presente che il Consiglio è stato convocato con la procedura d'urgenza, su richiesta del Sindaco, in quanto scadevano i termini per l'approvazione della proposta relativa al Servizio idrico integrato - Approvazione Piano Economico e sistema tariffario.

La Consigliera Morana interviene e chiede al Vice Segretario le motivazioni della procedura d'urgenza per la convocazione dell'odierna seduta.

Il Vice Segretario risponde che l'urgenza è dovuta alla scadenza dei termini perentori per l'approvazione del provvedimento, fissata al 30/09/2020 e chiede al Capo Settore Dott.ssa Drago se ha ulteriori chiarimenti da aggiungere.

Il Capo Settore Entrate, Dott.ssa Drago chiarisce che le tariffe devono essere adottate entro il termine di scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 e per questa motivazione il Consiglio è stato convocato con la procedura d'urgenza.

Il Presidente riferisce che la proposta è corredata di tutti i pareri tecnico, contabile, del parere dei Revisori dei Conti e del parere favorevole della 3^a Commissione Consiliare che si è riunita nella mattinata, e, dà la parola alla Dott.ssa Drago per la presentazione della proposta ad oggetto: "Servizio Idrico Integrato – Approvazione Piano Economico e sistema tariffario."

La Dott.ssa Drago illustra la proposta e ricorda che la proposta era stata precedentemente ritirata al fine di recepire le indicazioni proposte dal Consiglio nella delibera dell'anno scorso.

Il Consigliere Marino chiede la parola e fa rilevare di non aver ricevuto la convocazione della Commissione di cui è componente.

La Vice Presidente della III^a Commissione, Consigliera D'Antiochia risponde che la convocazione, via e-mail è stata mandata a tutti i componenti.

Si dà atto che il Consigliere Scimonello, alle ore 18,20, entra in aula. Presenti n. 12 Consiglieri.

Il Consigliere Giannone interviene, e precisa che già nella scorsa seduta aveva posto delle domande e che aveva ricevuto risposte solamente per alcune. Constata positivamente che nella nuova proposta si è modificata la parte relativa all'ISEE ampliando le agevolazioni ad una maggior fascia di cittadini. Ripropone la richiesta riguardo il pagamento della bolletta Enel di circa 1.300.000 mila euro, ripartita in tre anni, per un importo annuo di circa 400 mila euro e che non trova nell'attuale proposta. Chiede chiarimenti in riferimento alla differenza tra l'approvvigionamento alla fonte rispetto alla fatturazione di quasi il 400% e chiede di mettere a verbale che occorre installare i contatori volumetrici nei vari pozzi come previsto dalla legge. Il Consigliere rileva una riduzione del 10% per risparmio energetico che avrebbe dovuto comportare una riduzione delle tariffe. Inoltre rileva un incremento della spesa per il personale e chiede se sono state conteggiate eventuali economie relative all'anno 2019. Conclude chiedendo se sono state effettuate per l'anno

2020 tutte le letture dei contatori e fa rilevare che a Suo avviso sarebbe stata opportuna la presenza dei Capi Settori Finanze e Lavori Pubblici.

Il Presidente ricorda che alcune risposte nella precedente seduta l'Ing. Pisani le aveva fornite.

La Dott.ssa Drago per quanto riguarda il costo del servizio riferisce che è di competenza del Capo Settore Lavori Pubblici, Ing. Pisani, e per quanto riguarda la citata bolletta Enel, precisa che la prima rata era stata caricata sulla tariffa del 2019 poiché c'era stata una economia di circa 400 mila euro. Per le altre due quote, continua la Dott.ssa Drago, Le è stato riferito dalla Dott.ssa Galanti che sono state caricate sul bilancio e non sulle tariffe. Il Capo Settore Entrate per quanto riguarda il personale non può dare risposte, e per quanto riguarda le letture dei contatori riferisce che non sono state effettuate tutte anche a causa del Covid che non ha permesso le letture dei contatori che ancora risultano installati all'interno degli immobili.

Il Consigliere Giannone chiede come si intende procedere per le utenze a cui non è stata effettuata la lettura del contatore.

La Dott.ssa Drago risponde che si procederà ad una stima dei consumi rispetto agli ultimi due anni come prevede l'ARERA.

Il Consigliere Giannone vuole chiarimenti riguardo la prima quota della bolletta Enel che è stata caricata sulla tariffa per l'anno precedente e se è stata fatta a tal proposito una "forzatura" oppure si è trattato di un errore.

L'Assessore Ing. Mirabella, e la Vice Sindaco Avv. Riccotti si riservano di rispondere dopo avere approfondito. La Vice Sindaco interviene ed altresì precisa che ritiene non legittimo parlare di "forzatura", visto che la proposta è corredata di tutti i pareri sia tecnici che del parere del Collegio dei Revisori.

La Consiglieria Buscema fa presente, visto che la proposta è stata trasmessa solo ieri, che le domande poste dai Consiglieri avrebbero dovuto avere le giuste risposte.

La Vice Sindaco ricorda che l'attuale proposta in trattazione era stata modificata solamente in una parte.

Interviene il Consigliere Marino che dà lettura di una sua dichiarazione (All. A).

La Vice Sindaco, per quanto riguarda i finanziamenti, precisa che il Comune ha presentato diversi progetti in Regione ed è in buona posizione per ottenere i finanziamenti per risistemare la rete idrica.

La Consiglieria Morana interviene e fa rilevare che rispetto all'anno 2019, i costi del personale sono aumentati. Quindi passa ad elencare una serie di voci di incremento della spesa. Esprime dubbi sulla bolletta Enel, rileva che quest'anno è stata inserito il costo per la manutenzione ordinaria per il depuratore che non è stato inserito negli anni passati. La Consiglieria prende atto che la fascia ISEE è stata aumentata ed infine fa notare che nonostante in alcune voci ci siano stati decrementi, alla fine c'è stato un aumento delle tariffe.

La Dott.ssa Drago precisa che alcune voci che interessavano il personale sono state aggregate, quali ad esempio le spese per il personale degli uffici amministrativi che prima erano state inserite a parte. Riferisce che c'è stato qualche spostamento tra i servizi e sostanzialmente l'importo così aggregato corrisponde a quello dell'anno scorso.

Si dà atto che si allontana dall'aula il Consigliere Scimonello. Presenti n. 11 Consiglieri.

La Consiglieria Trovato interviene ed in merito alla dichiarazione del Consigliere Marino (All. A) ed in merito alla "forzatura" nell'arrivo della proposta, fa presente che anche Lei ha ricevuto la proposta solamente ieri, e siccome ritiene importanti le richieste fatte, al fine di valutare come procedere nei lavori, propone di sospendere il Consiglio per cinque minuti.

Il Presidente, pone in votazione, a scrutinio palese, per alzata e seduta, la proposta di sospensione della seduta per cinque minuti che viene approvata all'unanimità dei presenti.

Il Presidente, alle ore 18,45 sospende la seduta.

Il Presidente alle ore 18,53 riprende i lavori del Consiglio procedendo all'appello nominale dei Consiglieri. Risultano presenti n. 12 Consiglieri (Trovato, Marino, Buscema, Demaio, Pacetto, Scala, Morana, Bonincontro, Scimonello, Iurato, Giannone e D'Antiochia). Assenti n. 4 (Caruso, Vindigni, Mirabella, Alfano).

La Consigliera Buscema, per dichiarazione di voto, preannuncia l'astensione in quanto non condivide il metodo della concertazione, soprattutto quando si tratta di atti così importanti. Dichiaro che, per senso di responsabilità non abbandona l'aula, così come tutta l'opposizione in modo da non far cadere il numero legale. Ripete che le carte non si possono avere ventiquattrore prima. La Consigliera ritiene non sia corretto nei confronti di chi deve svolgere il ruolo del Consigliere non avere gli atti nei tempi utili.

La Consigliera Morana si associa alla dichiarazione della Consigliera Buscema, riferisce che durante la sospensione ha appreso che anche altri Consiglieri hanno avuto le stesse perplessità. Ciò dimostra, continua la Consigliera, che nella precedente seduta la discussione sulla proposta non si era del tutto conclusa, e, così come preannunciato dichiara la sua astensione in quanto alle sue domande non sono state date risposte esaustive. Ribadisce la propria astensione con responsabilità.

Il Consigliere Giannone, non avendo ricevuto risposte esaustive, per senso di responsabilità, come tutta la minoranza, è rimasto in aula, non volendo essere causa di disastri. Dichiaro il suo voto contrario.

Il Presidente, accertato che non vi sono ulteriori richieste di intervento da parte di altri Consiglieri, pone in votazione, a scrutinio palese, per alzata e seduta, la proposta, ad oggetto: "Servizio Idrico Integrato – Approvazione Piano Economico e sistema tariffario 2020.", con il seguente esito:

A votazione risultano presenti n. 12 Consiglieri. (Trovato, Marino, Buscema, Demaio, Pacetto, Scala, Morana, Bonincontro, Scimonello, Iurato, Giannone, D'Antiochia). Assenti n. 4 (Caruso, Vindigni, Mirabella ed Alfano).

Voti favorevoli n. 8 (Trovato, Demaio, Pacetto, Scala, Bonincontro, Scimonello, Iurato, D'Antiochia)

Voti contrari n. 2 (Marino e Giannone)

Astenuti n. 2 (Buscema e Morana).

La proposta è approvata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 07 del 25/09/2020, a firma del Capo Settore IV°, Dott.ssa Drago, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il foglio contenente i pareri di regolarità tecnica e del parere di regolarità contabile che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 40 del 26/09/2020, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'esito della superiore votazione;

Visto l'OREL vigente e la L.R. n. 48 dell'11/12/1991,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n. 07 del 25/09/2020, a firma del Capo Settore IV° Dott.ssa Drago, ad oggetto: “Servizio Idrico Integrato – Approvazione Piano Economico e sistema tariffario 2020”, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Presidente, pone in votazione, a scrutinio palese, per alzata e seduta, la richiesta di dichiarare l'immediata esecutività dell'atto, con il seguente esito:

A votazione risultano presenti n. 12 Consiglieri (Trovato, Marino, Buscema, Demaio, Pacetto, Scala, Morana, Bonincontro, Scimonello, Iurato, Giannone, D'Antiochia). Assenti n. 4 (Caruso, Vindigni, Mirabella ed Alfano).

Voti favorevoli n. 8 (Trovato, Demaio, Pacetto, Scala, Bonincontro, Scimonello, Iurato e D'Antiochia).

Voti contrari n. 2 (Marino e Giannone)

Astenuti n. 2 (Buscema e Morana)

la richiesta è approvata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

visto l'esito della superiore votazione

Delibera di approvare l'immediata esecutività della presente deliberazione.

Il Presidente, esauriti gli argomenti in trattazione, alle ore 19,00, dichiara chiusa la seduta.



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Settore Entrate – Gare – Contratti –
Centrale Acquisti
Servizio Entrate Tributarie e
Patrimoniali



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 07

DEL 25/09/2020

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Approvazione Piano Economico e sistema tariffario 2020.

La sottoscritta **dott.ssa Valeria Drago**, nella qualità di Posizione Organizzativa del Settore IV Entrate Gare Contratti Centrale Acquisti, propone l'adozione del provvedimento deliberativo sopra distinto per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni:

PREMESSO CHE:

- l'art.151, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs.18.8.2000, n.267 prevede che gli Enti Locali, entro il 31 dicembre di ciascun anno, deliberino il bilancio di previsione per l'anno successivoomissis;
- la lettera e) del comma 1 dell'art.172 del citato D.Lgs. n.267/2000 prevede che al bilancio di previsione siano allegate, fra l'altro, le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta, le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito, per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- l'art.53, comma 16, della L.23.12.2000, n.388 sancisce che il termine ultimo per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, è fissato entro la data di approvazione del bilancio;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n° 296 (cd. Legge finanziaria 2007) che stabilisce il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi e per i servizi locali e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi e per i servizi locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione;
- dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- con decreto Legge "Cura Italia" n. 18/2020 al comma 2 dell'art. 107 è stato differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione al 31/07/2020;



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Settore Entrate – Gare – Contratti –
Centrale Acquisti
Servizio Entrate Tributarie e
Patrimoniali



CONSIDERATO CHE:

- il Comune gestisce il servizio idrico “in economia” e quindi direttamente la captazione dell'acqua potabile, l'acquedotto in distribuzione, la fognatura, il servizio di depurazione dei reflui urbani e pertanto riscuote dagli utenti la tariffa del servizio idrico integrato;
- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all'ARERA, cioè l'Autorità per la Regolazione dell'Energia, delle Reti e dell'Ambiente (ex AEEGSI), “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;

VISTI:

- la comunicazione COM(2000)477 prevede che tra i costi che la tariffa per il servizio idrico deve integralmente coprire, secondo il principio del full cost recovery, vi sono: a) i costi finanziari dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi in questione. Essi comprendono tutti i costi operativi e di manutenzione e i costi di capitale (quota capitale e quota interessi); b) i costi ambientali, ovvero i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi ed a coloro che usano l'ambiente (ad esempio una riduzione della qualità ecologica degli ecosistemi acquatici o la salinizzazione e degradazione di terreni produttivi); c) i costi delle risorse, ovvero i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale (ad esempio legati all'eccessiva estrazione di acque sotterranee);
- la Commissione Europea, con la comunicazione COM(2012)673, recante il “Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee”, dopo aver indicato tra gli obiettivi specifici del Piano la determinazione di “prezzi delle acque che incentivino l'efficienza”, fra le specifiche azioni per il relativo conseguimento propone di:
 - “fare rispettare gli obblighi in materia di prezzi dell'acqua/di recupero dei costi previsti dalla direttiva quadro sulle acque, inclusa, se del caso, la misurazione del consumo”,
 - “fare dei prezzi dell'acqua/del recupero dei costi una condizione ex ante [per l'ottenimento dei finanziamenti europei per progetti] nel quadro dei Fondi di sviluppo rurale e di coesione”;
- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11, convertito dalla legge n. 214/2011, ha trasferito all'Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

**Settore Entrate – Gare – Contratti –
Centrale Acquisti
Servizio Entrate Tributarie e
Patrimoniali**



idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;

- che dette funzioni attengono a diversi aspetti del Servizio Idrico Integrato (SII), dalla definizione dei costi ammissibili e dei criteri per la determinazione delle tariffe a copertura dei costi, alle competenze in tema di qualità del servizio, di verifica dei piani d'ambito e di predisposizione delle convenzioni tipo per l'affidamento del servizio.
- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;
- l'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/06, come modificato dal d.P.R. 116/11, prevede che “La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga». Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo”;
- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che “il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas”;
- l'art. 10, comma 14, del decreto legge 70/11 prevede che “L'Agenzia ... [ora l'Autorità] predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Settore Entrate – Gare – Contratti –
Centrale Acquisti
Servizio Entrate Tributarie e
Patrimoniali



principio «chi inquina paga»»;

- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa:
 - “definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego (...)” (lettera c);
 - “predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)” (lettera d);
 - “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)” (lettera f);
- l'art. 7 del Decreto Legge n. 133/2014 ha ridefinito la disciplina per l'attivazione della gestione unica a livello di ambito territoriale ottimale, le correlate procedure e i relativi termini di attuazione, precisando, tra l'altro, l'obbligatorietà della partecipazione degli enti locali competenti all'Ente di governo d'Ambito. In particolare, il Decreto Sblocca Italia ha disposto:
 - l'obbligo per gli enti di governo dell'ambito che non avessero già provveduto di adottare il piano d'ambito, scegliere la forma di gestione e disporre l'affidamento al gestore unico d'ambito entro il 30/09/2015;
 - il subentro del gestore unico del servizio idrico integrato agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale;
 - la cessazione ex lege delle gestioni diverse dall'affidatario unico del servizio idrico integrato per l'ambito, con la sola eccezione delle cosiddette gestioni salvaguardate, che proseguono ad esercitare il servizio fino alla scadenza naturale del contratto di servizio.
- l'art. 58 del c.d. Collegato Ambientale, provvede ad istituire, a decorrere dall'anno



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

**Settore Entrate – Gare – Contratti –
Centrale Acquisti
Servizio Entrate Tributarie e
Patrimoniali**



2016, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (ora "Cassa per i servizi energetici e ambientali"), un "Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe. Il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, da indicare separatamente in bolletta, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel rispetto della normativa vigente";

- l'articolo 60 del c. d. Collegato Ambientale, in tema di tariffa sociale del servizio idrico integrato, prevede che l'Autorità, "al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicura agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sentiti gli enti di ambito nelle loro forme rappresentative, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (...)", e che la stessa, al fine di assicurare la copertura degli oneri conseguenti, "definisce le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni";
- da ultimo, l'articolo 61 del c.d. Collegato Ambientale medesimo dispone che "nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità (...), sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, (...) adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, (...) assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi" e prevede che la stessa "definisce le procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi";

CONSIDERATO CHE:

- ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, l'Autorità ha dapprima adottato la deliberazione 585/2012/R/IDR, recante il Metodo Tariffario Transitorio (MTT) ed ha, successivamente, approvato la deliberazione 88/2013/R/IDR, dettagliando il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE;



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Settore Entrate – Gare – Contratti –
Centrale Acquisti
Servizio Entrate Tributarie e
Patrimoniali



- con deliberazione 643/2013/R/IDR, preceduta dai documenti di consultazione 339/2013/R/IDR, 356/2013/R/IDR e 550/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI), portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015), facendo altresì evolvere il MTT e il MTC, opportunamente adeguati ed integrati, in una prospettiva di più lungo termine, nonché prevedendo per gli anni 2014 e 2015 un periodo di consolidamento, disciplinato sulla base di una matrice di schemi regolatori;
- con deliberazione 664/2015/R/IDR, del 28 dicembre 2015, preceduta dai documenti di consultazione, l'Autorità ha introdotto il Metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio MTI – 2;
- Con deliberazione 665/2017/R/Idr del 28 settembre 2017 l'Autorità ha introdotto un Testo unico integrato per la determinazione dei corrispettivi dei servizi idrici introducendo alcuni criteri di articolazione tariffaria applicata ad alcune tipologie di utenze, in particolare per le Utenze Domestiche;
- Con deliberazione 897/2017/R/idr del 21 dicembre 2017 l'Autorità ha approvato le modalità applicative del "Bonus Idrico" per gli utenti domestici economicamente disagiati;
- Con deliberazione 580/2019/R/idr del 27/12/2019 l'Autorità ha emanato le procedure per l'aggiornamento tariffario elaborato in osservanza della metodologia tariffaria di cui all'Allegato A alla medesima deliberazione (MTI-3);

CONSIDERATO che occorre predisporre il piano economico finanziario dei costi del servizio idrico in base alle nuove disposizioni dettate da ARERA che, con delibera 29/01/2019 n. 34/2019/R/IDR, ha avviato il procedimento volto a definire il metodo tariffario per il terzo periodo regolatorio 2020/2023 che si chiude entro il 31/12/2019 consentendo all'Autorità di acquisire tutti gli elementi per la definizione del metodo tariffario idrico per la determinazione della tariffa;

RITENUTO, pertanto, necessario aggiornare le tariffe per l'esercizio finanziario 2020 secondo le disposizioni emanate dall'Autorità ARERA, come previsto dalla delibera 580/2019/R/Idr;

VISTI:

- il regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 21/04/2016;
- Vista la Carta dei servizi Idrici modificata ed integrata con delibera di Giunta Comunale n. 17 del 31/01/2018;



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Settore Entrate - Gare - Contratti -
Centrale Acquisti
Servizio Entrate Tributarie e
Patrimoniali



ESAMINATA la documentazione allegata ed il calcolo tariffario all'uopo predisposti dalla società che fornisce la procedura per la gestione informatica del Servizio Idrico, sulla base dei dati tecnico finanziari forniti dagli uffici comunali (Allegato A);

Considerato che, a precedente similare proposta di deliberazione, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 44 del 06/08/2020 si è determinato per il ritiro della proposta C.C. n. 06 del 01/07/2020 in quanto la stessa non avrebbe riportato le agevolazioni per le utenze sociali nella medesima misura già prevista e approvata lo scorso anno;

PRESO ATTO del superiore intento del Consiglio Comunale e ritenuto sostanzialmente condivisibile procedere ad un aumento delle suddette agevolazioni rapportandole esattamente alla misura dello scorso anno;

ACQUISITI sulla presente proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnico e contabile espressi dai responsabili di settore ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la determina sindacale n. 05 del 01/02/2020 di conferimento degli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative fino al 31/12/2020;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 12/02/2020 con cui è stato nominato il Funzionario Responsabile dei tributi Comunali dal 01/02/2020 al 31/12/2020;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1992 che detta disposizioni in materia di potestà regolamentare degli Enti locali;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 30/07/2015;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle Entrate, di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 26/03/1999;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'OREL vigente e la L.R. 11/12/1991 n. 48, n. 7/92, 23/98, n. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Per quanto sopra esposto, si ripropone al Consiglio Comunale, l'adozione della presente deliberazione:

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente.

1. di approvare il piano economico e il sistema tariffario per l'anno 2020 predisposto



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Settore Entrate – Gare – Contratti –
Centrale Acquisti
Servizio Entrate Tributarie e
Patrimoniali



secondo le delibere 664/2015/R/idr, 918/2017/R/idr e 580/2019/R/IDR, considerando tali tariffe come provvisorie in attesa della definitiva approvazione da parte dell'Ente di Governo d'Ambito e dell'ARERA, cui tale documentazione, insieme a tutte le integrazioni eventualmente richieste, vengano inviate (allegato A);

2. di rimodulare le fasce relative alle Tariffe Idriche delle utenze domestiche secondo un "criterio pro capite" previsto dalla Del. 665/2017/R/idr e di ricondurre le tipologie di utenza non domestica a quelle previste nella stessa Deliberazione, prevedendo eventualmente alcune sottocategorie, quando necessario, in considerazione del valore aggiunto dell'impiego dei servizi idrici nell'ambito delle attività svolte o dell'idroesigenza delle attività svolte;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;
4. di dare atto che le tariffe determinate con il presente provvedimento sono da assoggettare ad i.v.a. nella misura vigente;
5. di applicare la componente UI1 alle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione, come stabilito dalle Deliberazioni ARERA n. 6/2013/R/COM e n. 529/2013/R/COM, e successivi aggiornamenti e integrazioni;
6. di applicare la componente UI2 alle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione, per la promozione della qualità contrattuale e tecnica dei servizi idrici, come stabilito dalla Deliberazione ARERA n. 918/2017/R/IDR;
7. di applicare la componente UI3 quale componente tariffaria aggiuntiva della sola tariffa di acquedotto, finalizzato al riconoscimento del bonus sociale idrico, come stabilito dalla Deliberazione ARERA n. 897/2017/R/IDR, dalla deliberazione ARERA n. 918/2017/R/idr e dalla deliberazione ARERA n. 3/2020/R/idr;
8. di applicare la componente UI4 alle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione per la gestione del Fondo di garanzia per le Opere Pubbliche, come stabilito dalla Deliberazione ARERA n. 580/2019/R/idr;
9. di provvedere a comunicare bimestralmente i metri cubi fatturati attraverso il Portale CSEA della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali e a riversare le componenti UI1, UI2, UI3 e UI4 ogni qualvolta si provvede ad emettere fatturazioni;
10. Di dare atto che la presente proposta di deliberazione è trasmessa all'organo di revisione per il parere di competenza ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000;



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Settore Entrate - Gare - Contratti -
Centrale Acquisti
Servizio Entrate Tributarie e
Patrimoniali



11. di dare atto che il Servizio Tributi provvederà agli adempimenti consequenziali inerenti le comunicazioni all'Ente di Governo d'Ambito e all'AREIRA;
12. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Laura Calabrese

IL CAPO SETTORE

Dott.ssa Valeria Drago

L'ASSESSORE AI TRIBUTI

ing. Ignazio Bruno Mirabella



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Settore Entrate - Gare - Contratti -
Centrale Acquisti
Servizio Entrate Tributarie e
Patrimoniali



Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 25/09/2020

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Approvazione Piano Economico e sistema tariffario 2020.

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime PARERE FAVOREVOLE

Scicli, li 25/09/2020

Si esprime parere di competenza solo ai fini del PEF
IL CAPO SETTORE V LAVORI PUBBLICI
Ing. Andrea Pisani

Scicli, li 25/09/2020

IL CAPO SETTORE IV ENTRATE
GARE CONTRATTI CENTRALE ACQUISTI
Dott.ssa Valeria Drago

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime PARERE favorevole

Scicli, li 25/09/2020

Per **IL CAPO SETTORE III FINANZE**
Dott.ssa Grazia Maria Galanti
IL SOSTITUTO P.O.

IL CAPO SETTORE IV
Dott. Valeria Drago



COMUNE DI SCICLI

**Relazione alla Proposta di
Sistema Tariffario del
Servizio Idrico Integrato (SII)**

Anno 2020

SOMMARIO

1. Premesse
2. Riferimenti normativi
3. Esposizione di alcuni citati normativi
4. Componenti del costo del servizio
5. Costi e ricavi del Servizio Idrico Integrato (SII)
6. Rimodulazione tariffaria
7. Conclusioni

1. PREMESSE

Il Comune di Scicli gestisce il Servizio Idrico Integrato (SII) dell'intero territorio comunale mediante la distribuzione di acqua ad usi civili e non, ed il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, secondo il modello organizzativo della "gestione in economia".

L'ARERA è l'Autorità di riferimento per i servizi idrici in quanto con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214" il Governo Nazionale mette le basi per un coordinamento finalizzato all'organico sviluppo di organici sistemi di regolazione tariffaria.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- a) Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- b) Legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche";
- c) Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- d) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- e) Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 19 febbraio 1999, n. 8, recante "Direttive per la determinazione, in via

transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 1999”;

- f) Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 4 aprile 2001, n. 52, recante “Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2001” ed, in particolare, il punto 1.3 “Superamento del minimo impegnato negli usi domestici e contatori per singola unità abitativa”;
- g) Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 18 dicembre 2008, n. 117, recante “Direttiva per l’adeguamento delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione”;
- h) Legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito “legge 481/95”) all'art. 2, comma 20, lettera c), che attribuisce all'Autorità il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie "in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri”;
- i) Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (di seguito “d.lgs. 267/00”) e, in particolare, l'art. 243-bis, comma 8 lettera c), “(...) l'ente (...) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto”;
- j) Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011 n. 116 (di seguito “D.P.R. 116/11”), recante “Abrogazione parziale a seguito di referendum dell'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/2006 in materia di tariffa del servizio idrico integrato”;
- k) Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 4 febbraio 2015, n. 39 avente ad oggetto “Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d’impiego dell’acqua”;

-
- l) Deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" ed il suo Allegato A, recante "Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all'ingrosso";
- m) Deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante "Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR" ed il suo Allegato 1, recante "Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)";
- n) Deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 2013, 4488/2013/R/IDR, recante "Esclusioni dall'aggiornamento tariffario per il servizio idrico, per gli anni 2012/2013, terzo gruppo";
- o) Deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante "Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento".
- p) Deliberazione dell'Autorità 21 febbraio 2013, 73/2013/R/IDR, recante "Approvazione delle linee guida per la verifica dell'aggiornamento del piano economico-finanziario del piano d'ambito e modifiche alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 585/2012/R/IDR";
- q) Deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2013, 271/2013/R/IDR, recante "Avvio di procedimento per la determinazione d'ufficio delle tariffe, in caso di mancata trasmissione dei dati, nonché acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di chiarimenti procedurali in ordine alla disciplina tariffaria per il servizio idrico";
- r) Deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 662/2014/R/IDR, recante "Individuazione ed esplicitazione dei costi ambientali e della risorsa con riferimento a quanto previsto nel metodo tariffario idrico (MTI) per l'anno 2015";

-
- s) Deliberazione 655/2015/R/IDR, del 23 dicembre 2015, recante "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato" ;
 - t) Deliberazione 664/2015/R/IDR, del 28 dicembre 2015, "Approvazione del Metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio MTI – 2";
 - u) Deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 86/2013/R/IDR, recante "Disciplina del deposito cauzionale per il servizio idrico integrato" (di seguito: deliberazione 86/2013/R/IDR);
 - v) Deliberazione 665/2017/R/idr "Testo Integrato dei Corrispettivi dei Servizi Idrici recante i criteri di Regolazione Tariffaria applicata agli utenti" (TICSI);
 - w) Deliberazione 918/2017/R/ "Aggiornamento Biennale delle Tariffe Idriche";
 - x) Deliberazione 897/2017/R/idr Bonus Idrico;
 - y) Deliberazione 580/2019/R/idr "Nuovo Periodo tariffario MTI3";
 - z) Deliberazione 311/2019/R/idr "Gestione della Morosità";

3. ESPOSIZIONE DI ALCUNI CITATI NORMATIVI

Explicando alcune delle normative citate, bisogna considerare che:

- la comunicazione COM(2000)477 prevede che tra i costi che la tariffa per il servizio idrico deve integralmente coprire, secondo il principio del *full cost recovery*, vi sono: a) i costi finanziari dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi in questione. Essi comprendono tutti i costi operativi e di manutenzione e i costi di capitale (quota capitale e quota interessi); b) i costi ambientali, ovvero i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi ed a coloro che usano l'ambiente (ad esempio una riduzione della qualità ecologica degli ecosistemi acquatici o la salinizzazione e degradazione di terreni produttivi); c) i costi delle risorse, ovvero i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale (ad esempio legati all'eccessiva estrazione di acque sotterranee);
- la Commissione Europea, con la comunicazione COM(2012)673, recante il

“Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee”, dopo aver indicato tra gli obiettivi specifici del Piano la determinazione di “prezzi delle acque che incentivino l'efficienza”, fra le specifiche azioni per il relativo conseguimento propone di:

- “fare rispettare gli obblighi in materia di prezzi dell'acqua/di recupero dei costi previsti dalla direttiva quadro sulle acque, inclusa, se del caso, la misurazione del consumo”,
 - “fare dei prezzi dell'acqua/del recupero dei costi una condizione ex ante [per l'ottenimento dei finanziamenti europei per progetti] nel quadro dei Fondi di sviluppo rurale e di coesione”;
- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11, ha trasferito all'Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;
- l'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/06, come modificato dal d.P.R. 116/11, prevede che “La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga». Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo”;
- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che “il soggetto competente, al

fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas”;

- l'art. 10, comma 14, del decreto legge 70/11 prevede che “L'Agenzia ... [ora l'Autorità] predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga»”;
- l'articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa:
 - “definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego (...)” (lettera c);
 - “predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)” (lettera d);
 - “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)” (lettera f);
- l'articolo 7, del decreto legge 133/14, ha ridefinito la disciplina per

l'attivazione della gestione unica a livello di ambito territoriale ottimale, le correlate procedure e i relativi termini di attuazione, precisando, tra l'altro, l'obbligatorietà della partecipazione degli Enti Locali competenti all'Ente di governo dell'ambito. In particolare, il Decreto Sblocca Italia ha disposto:

- l'obbligo, per gli Enti di governo dell'ambito che non avessero già provveduto, di adottare il Piano d'Ambito, scegliere la forma di gestione e disporre l'affidamento al gestore unico d'ambito entro il 30 settembre 2015;
 - il subentro del gestore unico del servizio idrico integrato agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale;
 - la cessazione ex lege delle gestioni diverse dall'affidatario unico del servizio idrico integrato per l'ambito, con la sola eccezione delle c.d. gestioni salvaguardate, che proseguono ad esercitare il servizio fino alla scadenza naturale del contratto di servizio.
- l'articolo 58 del c.d. Collegato Ambientale, provvede ad istituire, a decorrere dall'anno 2016, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (ora "Cassa per i servizi energetici e ambientali"), un "Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe. Il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, da indicare separatamente in bolletta, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel rispetto della normativa vigente";
 - l'articolo 60 del c. d. Collegato Ambientale in tema di tariffa sociale del servizio idrico integrato, prevede che l'Autorità, "al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicura agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sentiti gli enti di ambito nelle loro forme rappresentative, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (...)", e che la stessa, al fine di assicurare la copertura

degli oneri conseguenti, “definisce le necessarie modifiche all’articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni”;

- da ultimo, l’articolo 61 del c.d. Collegato Ambientale medesimo dispone che “nell’esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità (...), sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, (...) adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, (...) assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell’equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi” e prevede che la stessa “definisce le procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi”.

Inoltre:

- ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, l’Autorità ha dapprima adottato la deliberazione 585/2012/R/IDR, recante il Metodo Tariffario Transitorio (MTT) ed ha, successivamente, approvato la deliberazione 88/2013/R/IDR, dettagliando il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE;
- con deliberazione 643/2013/R/IDR, preceduta dai documenti di consultazione 339/2013/R/IDR, 356/2013/R/IDR e 550/2013/R/IDR, l’Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI), portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015), facendo altresì evolvere il MTT e il MTC, opportunamente adeguati ed integrati, in una prospettiva di più lungo termine, nonché prevedendo per gli anni 2014 e 2015 un periodo di consolidamento, disciplinato sulla base di una matrice di schemi regolatori;
- con deliberazione 664/2015/R/IDR, del 28 dicembre 2015, preceduta dai documenti di consultazione, l’Autorità ha introdotto il Metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio MTI – 2;
- con deliberazione 665/2017/R/IDR, del 28 settembre 2017, preceduta dai documenti di consultazione, l’Autorità ha introdotto il un Testo Integrato per la determinazione dei Corrispettivi dei Servizi Idrici introducendo alcuni criteri di

articolazione tariffaria applicata ad alcune tipologie di utenze, fra cui in particolare le utenze domestiche;

- con deliberazione 918/2017/R/idr del 27/12/2017 l'Autorità ha emanato le procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR, ai fini della rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato per le annualità 2018 e 2019 elaborate in osservanza della metodologia tariffaria di cui all'Allegato A alla medesima deliberazione (MTI-2);
- con deliberazione 897/2017/R/idr del 29/09/2017 l'Autorità ha regolamentato il Bonus Idrico.

4. COMPONENTI DI COSTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Ai fini dell'implementazione o dell'aggiornamento tariffario, sono definite le seguenti componenti di costo del servizio:

- a) costi delle immobilizzazioni, intesi come la somma degli oneri finanziari, degli oneri fiscali e delle quote di ammortamento a restituzione dell'investimento;
- b) costi operativi, intesi come la somma dei costi operativi endogeni alla gestione, dei costi afferenti l'energia elettrica, le forniture all'ingrosso, gli oneri relativi a mutui e canoni riconosciuti agli enti locali e delle altre componenti di costo;
- c) eventuale componente di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti;
- d) componente relativa ai costi ambientali e della risorsa;
- e) componente relativa ai conguagli.

a) Determinazione dei costi delle immobilizzazioni riconosciuti in tariffa

I costi delle immobilizzazioni sono pari:

- alla componente a copertura degli ammortamenti sulle immobilizzazioni di proprietà del gestore;

- alla componente a copertura degli oneri finanziari sulle immobilizzazioni di proprietà del gestore;
- alla componente a copertura degli oneri fiscali del gestore;
- alla componente che rappresenta l'eccedenza di valorizzazione delle infrastrutture di terzi rispetto alla sommatoria dei canoni ammessi, limitatamente alla parte non inclusa nella componente *FoNI (Fondo Nuovi Investimenti)*

Le immobilizzazioni del gestore del SII i cui valori sono considerati ai fini del calcolo del Piano Tariffario sono afferenti al SII ed alle altre attività idriche, o strumentali allo svolgimento dei medesimi servizi e attività, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione, ancorché non radiate e/o dismesse, per le quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto alla medesima data il valore lordo delle stesse.

Sono escluse le immobilizzazioni non inserite nella linea produttiva o poste in *stand-by*.

b) Determinazione dei costi operativi riconosciuti in tariffa

Ai fini del riconoscimento tariffario, i costi operativi sono definiti come:

- i costi operativi endogeni nel periodo temporale di riferimento che comprendono i costi relativi ai Servizi, al Personale, alle Materie Prime, Godimento di beni di terzi e altri Oneri di gestione;
- i costi operativi aggiornabili, definiti come somma delle seguenti componenti:
 - copertura dei costi di energia elettrica;
 - copertura dei costi degli acquisti all'ingrosso;
 - copertura dei corrispettivi verso i proprietari delle infrastrutture idriche;
 - copertura degli altri specifici costi, che sono a copertura delle spese di funzionamento dell'Ente d'Ambito, a copertura del contributo all'Autorità per l'energia elettrica il gas e i servizi idrici, a copertura del costo di morosità, gli oneri locali (es. canoni di derivazione/sottensione idrica, contributi per consorzi di bonifica, contributi a comunità

montane, canoni per restituzione acque, oneri per la gestione di aree di salvaguardia, altri oneri tributari locali quali TOSAP, COSAP, TARSU, IMU).

c) Fondo nuovi investimenti

È fatto obbligo al gestore del SII di destinare esclusivamente alla realizzazione dei nuovi investimenti individuati come prioritari nel territorio servito, o al finanziamento di agevolazioni tariffarie a carattere sociale, una quota del vincolo riconosciuto ai ricavi destinata al Fondo nuovi investimenti (*FoNI*).

il Fondo nuovi investimenti (*FoNI*) è definito:

- dalla componente riscossa a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti,
- dalla componente riscossa a titolo di ammortamento sui contributi a fondo perduto,
- dalla componente riscossa a titolo di eccedenza del costo per l'uso delle infrastrutture di terzi.

d) Componente tariffaria a copertura dei costi ambientali e della risorsa

La componente di costo riferita ai costi ambientali è relativa all'attività di depurazione.

La componente di costo riferita ai costi della risorsa è relativa agli oneri locali alla potabilizzazione e alle operazioni di telecontrollo per la riduzione e prevenzione delle perdite di rete.

e) Componente relativa ai conguagli

Sono componenti di costo a recupero di scostamento tra le tariffe effettivamente applicate e una variazione dei volumi fatturati o relative a scostamenti dei costi operativi.

5. COSTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

I costi del Servizio Idrico Integrato sono dettagliati di seguito:

I COSTI SONO INSERITI AL NETTO DELL'IVA - PRECONSUNTIVO ANNO 2019 – impegnato 2020

CODICE VOCE BILANCIO	SERVIZIO ACQUEDOTTO	
09041.03.0015	Energia Elettrica Pozzi	€ 500.250,84
09041.03.0100	Prodotti chimici	€ 22.500,00
0904.1.03.0099	Analisi Acque	€ 35.000,00
09.04.1.02.Cap. 0017 - 09.04.1.01 Cap. 0011/12/55	Personale Acquedotto	€ 496.652,08
09041.03.0099- 0022-0385	Manutenzione Ordinaria Acquedotto	€ 120.000,00
	Quota Spese Generali	€ 258.207,20
	TOTALE SERVIZIO ACQUEDOTTO	€ 1.432.610,12

SERVIZIO FOGNATURA

09041.03.0099- 0014-100	Stasatura Rete Fognante	€ 50.000,00
09041.03.0015	Energia elettrica Fognatura	€ 175.181,29
09041.03.0385	Manutenzione Ordinaria Rete Fognaria	€ 30.000,00
	Servizio Autobotte	€ 1.416,00
	FoNI - Fondo Nuovi Investimenti Rete Fognaria	€ 90.000,00
	Quota Spese Generali	€ 36.886,74
	TOTALE SERVIZIO FOGNATURA	€ 383.484,03

SERVIZIO DEPURAZIONE

09041.03.0015	Energia elettrica Depurazione	€ 107.610,34
09.04.1.02.Cap. 0017 - 09.04.1.01 Cap. 0011/12/55	Personale Depurazione	€ 74.611,87
09041.03.0385	Manutenzione Ordinaria Depuratore	€ 30.000,00

09041.03.0099	Gestione Impianto Depurazione	€ 240.000,00
09041.03.0099	Smaltimento fanghi e bonifica	€ 35.000,00
	FoNI - Fondo Nuovi Investimenti Depurazione	€ 90.000,00
Quota Spese Generali		€ 73.773,49

TOTALE SERVIZIO DEPURAZIONE	€ 650.995,70
------------------------------------	---------------------

DETTAGLIO ALTRI COSTI

09041.04.0001	Canone Funzionamento ATI	€ 26.386,00
09041.06.0099	Acquisto materiale vario per Manutenzione	€ 20.000,00
09041.03.0014	Piccole spese economali	€ 4.000,00
	Spese Postali	€ 18.150,00
09041.03.0385	Spese Telefoniche e telematiche	€ 983,60
	Spese Gestione Uffici	€ 2.500,00
	Leasing Automezzi	€ 9.310,00
09041.03.0016	Mezzi - Manutenzione e Carburante	€ 10.000,00
01041.03.0334	Consulenze Tecniche	€ 12.427,05
01041.03.0135	Manutenzione Software	€ 19.262,29
	Ammortamenti	€ 266.564,00
09041.03.0024	Canoni Attingimento	€ 9.000,00
09041.03.0018 - 01061.02.0018	Canoni Demaniali	€ 25.684,49

TOTALE ALTRI COSTI € 424.267,43

Vengono sottratti i RICAVI ACCESSORI e da DIRITTI DI ALLACCIO.

Altri PROVENTI DA SOTTRARRE		
Ricavi Accessori		€ 1.400,00
Diritti di Allaccio		€ 19.000,00
Contributo da Bilancio per Utenze Sociali		€ 35.000,00
TOTALE ALTRI PROVENTI		€ 55.400,00

TOTALE ALTRI COSTI AL NETTO DEI PROVENTI	€ 368.867,43
---	---------------------

QUOTA SERVIZIO ACQUEDOTTO	70,00%	€ 258.207,20
QUOTA SERVIZIO FOGNATURA	10,00%	€ 36.886,74
QUOTA SERVIZIO DEPURAZIONE	20,00%	€ 73.773,49

Totale complessivo SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	€ 2.467.089,85
---	-----------------------

6.1 TARIFFE

1. Metodologia adottata

Obiettivo del presente studio è di procedere ad una rimodulazione tariffaria che garantisca al gestore l'integrale copertura dei costi.

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati è necessario preliminarmente procedere al computo dei costi registrati.

I costi sono stati ricostruiti prendendo a riferimento le indicazioni dell'Autorità e sono dettagliatamente elencati nel precedente paragrafo "COSTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO".

Una volta ottenuti i suddetti costi, essi vengono differenziati per Servizio (Acquedotto, Fognatura e Depurazione).

I costi complessivi per servizio sono stati calcolati dal dettaglio dei costi e approssimati con la suddivisione di costi amministrativi e generali di gestione.

L'Obiettivo dei Ricavi che dovranno essere recuperati dalla Tariffa sarà:

TOTALE OBIETTIVO RICAVI		
	<i>€/anno</i>	<i>%</i>
Obiettivo Ricavi Acquedotto:	1.432.610,12	58,07%
Obiettivo Ricavi Fognatura:	383.484,03	15,54%

Obiettivo Ricavi Depurazione:	650.995,70	26,39%
TOTALE OBIETTIVO RICAVI	2.467.089,85	100,00%

6.2 Sviluppo del piano tariffario

Lo sviluppo del Piano Tariffario, nella strutturazione dei corrispettivi da addebitare all'utente, deve avvenire secondo quanto previsto con i Metodi MTI (Art. 36 comma 6 Del. 665/15/R/idr) .

È fatto divieto di applicare un consumo minimo impegnato alle utenze domestiche. Di conseguenza, negli ambiti tariffari che applicavano tale modalità di fatturazione, la modifica della struttura dei corrispettivi è obbligatoria.

Inoltre i corrispettivi devono essere articolati come segue:

- a) **quota fissa**, indipendente dal consumo, per ciascun servizio del Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura, depurazione);
- b) **quota variabile**, proporzionale al consumo misurato in metri cubi.

6.3 Determinazione della quota fissa

La quota fissa, determinata per ogni servizio, non può essere modulata per scaglioni. Inoltre deve essere espressa in Euro all'anno.

Una volta ottenuti i costi, differenziati per Servizio (acquedotto, fognatura e depurazione) si determinano le quote fisse da applicare a ciascuna tipologia di utenza per ciascun servizio di cui usufruisce, in modo che non superi, nella totalità, una percentuale del 20% dei ricavi.

RICAVI MASSIMI DA QUOTA FISSA 20% RICAVI	493.417,97
---	-------------------

Il numero di utenze risulta essere:

N. Utenze ACQUEDOTTO	15.311
N. Utenze FOGNATURA	12.688
N. Utenze DEPURAZIONE	12.688

Si è proceduto determinando la quota fissa per le varie tipologie di utenze:

QUOTA FISSA - Utenze Domestiche Residenti			
	<i>num. Utenze</i>	<i>€/anno</i>	<i>€/Utenza</i>
Acquedotto:	4.403	46.231,50	10,50
Fognatura:	3.820	17.190,00	4,50
Depurazione:	3.820	34.380,00	9,00
TOTALE QUOTA FISSA		97.801,50	24,00

QUOTA FISSA - Utenze Sociali			
	<i>num. Utenze</i>	<i>€/anno</i>	<i>€/Utenza</i>
Acquedotto:	376	1.974,00	5,25
Fognatura:	376	846,00	2,25
Depurazione:	376	1.692,00	4,50
TOTALE QUOTA FISSA		4.512,00	12,00

QUOTA FISSA Utenze Domestiche Non Residenti e Pubbliche			
	<i>num. Utenze</i>	<i>€/anno</i>	<i>€/Utenza</i>
Acquedotto:	10.240	189.440,00	18,50
Fognatura:	8.241	65.928,00	8,00
Depurazione:	8.240	111.240,00	13,50
TOTALE QUOTA FISSA		366.608,00	40,00

QUOTA FISSA Utenze NON Domestiche			
	num. Utenze	€/anno	€/Utenza
Acquedotto:	292	8.760,00	30,00
Fognatura:	251	3.012,00	12,00
Depurazione:	251	5.773,00	23,00
TOTALE QUOTA FISSA		17.545,00	65,00

TOTALE RICAVI DA QUOTA FISSA ACQUEDOTTO	246.405,50
TOTALE RICAVI DA QUOTA FISSA FOGNATURA	86.976,00
TOTALE RICAVI DA QUOTA FISSA DEPURAZIONE	153.085,00

TOTALE QUOTA FISSA 486.466,50 < 493.417,97

Una bonifica della Banca dati con incrocio delle utenze con le residenze anagrafiche ha portato all'individuazione di molteplici utenze domestiche da regolarizzare e molte utenze effettivamente domestiche NON Residenti.

Per il 2020 sarebbe auspicabile eseguire un incrocio delle banche dati TARI con la banca dati Idrica per poter individuare le utenze Commerciali-Artigianali non ancora presenti in banca dati.

6.4 Determinazione della quota variabile

La quota variabile, proporzionale al consumo misurato in metri cubi, è configurata come segue:

- a. una tariffa agevolata, da applicarsi alle sole utenze domestiche residenti (Art. 3 dell'All A Del. 665/2017/R/idr) per i consumi di tipo essenziale, ottenuta sottraendo, alla tariffa base, l'agevolazione. Il dimensionamento della classe di consumo cui applicare la tariffa agevolata viene articolata pro capite, uniformato su tutto il territorio

nazionale ed è posto pari a 18,25 metri cubi all'anno per utente domestico residente nel nucleo familiare. Qualora non fosse possibile in prima istanza determinare i componenti occupanti l'utenza domestica, si può provvisoriamente, e non oltre il 2021, assegnare d'ufficio n. 3 componenti ricorrendo al "criterio pro capite di tipo standard" previsto dall'ARERA e arrotondare la fascia agevolata di consumo pari a 55 metri cubi, ferma restando la possibilità dell'utente di presentare autocertificazione indicante il numero di componenti occupanti.

In questa prima fase del calcolo tariffario si è posta uguale a 3 componenti occupanti ogni utenza domestica residente.

- b. una tariffa base, pari al costo unitario medio calcolato sui costi del servizio acquedotto, detratto il gettito delle quote fisse, per metro cubo
- c. da uno a tre scaglioni tariffari di eccedenza, la cui entità è finalizzata a "compensare" il minor ricavo derivante dall'applicazione della tariffa agevolata e a penalizzare, attribuendogli i maggiori costi ambientali provocati, i consumi superiori alla fascia base. Le tariffe di eccedenza sono tra loro crescenti e stabilite aggiungendo alla Tariffa base gli ulteriori costi.

a) Tariffa agevolata

Per la tariffa agevolata, che si applica alle sole utenze Domestiche Residenti e ai primi 55 mc come indicato dal "criterio pro capite di tipo standard", indicati come "consumi di tipo essenziale", si è applicata un'agevolazione pari ad una riduzione della tariffa base del 50%.

b) Tariffa base Acquedotto

Considerando i costi relativi al Servizio Acquedotto, avremo:

Obiettivo Ricavi Servizio Acquedotto:	1.432.610,12
---------------------------------------	--------------

Si procede sottraendo la QUOTA FISSA,

QUOTA FISSA	246.405,50
-------------	------------

Per la stima del volume d'acqua complessivo fatturabile si sono presi a riferimento i metri cubi fatturati e conteggi effettuati per l'anno 2018, ottenendo il seguente

Volume consumo d'acqua:	1.325.725
-------------------------	-----------

c) Scaglioni Tariffari di Eccedenza

Per le **UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI**, oltre alla fascia a Tariffa Agevolata, sono state previste la TARIFFA BASE e due fasce di Eccedenza. Si è applicato il Calcolo "Pro Capite Standard" di tre Componenti familiari per ogni utenza, come indicato dall'Autorità.

TARIFFE ACQUEDOTTO	Da	A	Corrispettivo Unitario
	<i>mc/anno</i>	<i>mc/anno</i>	<i>€/mc</i>
Tariffa Agevolata	0	55	0,362
Tariffa Base	56	120	0,725
Eccedenza 1^ Fascia	121	180	0,949
Eccedenza 2^ Fascia	181		1,449

TARIFFA DOMESTICA RESIDENTE PRO CAPITALE

Anche se, come indicato dall'ARERA, per il calcolo delle tariffe si è applicata "la tariffa pro capite standard ponendo a 3 il numero di componenti dell'Utenza Domestica Residente", qualora l'utente volesse presentare autocertificazione indicante il numero di componenti occupanti, possono essere applicate le seguenti tariffe:

TARIFFA A - USO DOMESTICO RESIDENTI - 1 Componente			
1,00	mc	mc	€
Tariffa Agevolata	0	18	0,362
Tariffa Base	19	40	0,725
Eccedenza 1^ Fascia	41	60	0,949
Eccedenza 2^ Fascia	61		1,449
Eccedenza 3^ Fascia			
Tariffa Fognatura			0,234
Tariffa Depurazione			0,443

TARIFFA A - USO DOMESTICO RESIDENTI - 2 Componenti			
2,00	mc	mc	€
Tariffa Agevolata	0	37	0,362
Tariffa Base	38	80	0,725
Eccedenza 1^ Fascia	81	120	0,949
Eccedenza 2^ Fascia	121		1,449
Eccedenza 3^ Fascia			
Tariffa Fognatura			0,234
Tariffa Depurazione			0,443

TARIFFA A - USO DOMESTICO RESIDENTI - 3 Componenti			
3,00	mc	mc	€
Tariffa Agevolata	0	55	0,362
Tariffa Base	56	120	0,725
Eccedenza 1^ Fascia	121	180	0,949
Eccedenza 2^ Fascia	181		1,449
Eccedenza 3^ Fascia			
Tariffa Fognatura			0,234
Tariffa Depurazione			0,443

TARIFFA A - USO DOMESTICO RESIDENTI - 4 Componenti			
4,00	mc	mc	€
Tariffa Agevolata	0	73	0,362
Tariffa Base	74	160	0,725
Eccedenza 1^ Fascia	161	240	0,949
Eccedenza 2^ Fascia	241		1,449
Eccedenza 3^ Fascia			
Tariffa Fognatura			0,234
Tariffa Depurazione			0,443

TARIFFA A - USO DOMESTICO RESIDENTI - 5 Componenti			
5,00	mc	mc	€
Tariffa Agevolata	0	91	0,362
Tariffa Base	0	200	0,725
Eccedenza 1^ Fascia	201	300	0,949
Eccedenza 2^ Fascia	301		1,449
Eccedenza 3^ Fascia			0,000
Tariffa Fognatura			0,234
Tariffa Depurazione			0,443

TARIFFA A - USO DOMESTICO RESIDENTI - 6 Componenti			
6,00	mc	mc	€
Tariffa Agevolata	0	110	0,362
Tariffa Base	0	240	0,725
Eccedenza 1^ Fascia	241	360	0,949
Eccedenza 2^ Fascia	361		1,449
Eccedenza 3^ Fascia			0,000
Tariffa Fognatura			0,234
Tariffa Depurazione			0,443

TARIFFA A - USO DOMESTICO RESIDENTI - 7 Componenti			
7,00	mc	mc	€
Tariffa Agevolata	0	128	0,362
Tariffa Base	129	280	0,725
Eccedenza 1^ Fascia	281	420	0,949
Eccedenza 2^ Fascia	421		1,449
Eccedenza 3^ Fascia			
Tariffa Fognatura			0,234
Tariffa Depurazione			0,443

TARIFFA A - USO DOMESTICO RESIDENTI - 8 Componenti			
8,00	mc	mc	€
Tariffa Agevolata	0	146	0,362
Tariffa Base	147	320	0,725
Eccedenza 1^ Fascia	321	480	0,949
Eccedenza 2^ Fascia	481		1,449
Eccedenza 3^ Fascia			
Tariffa Fognatura			0,234
Tariffa Depurazione			0,443

TARIFFA A - USO DOMESTICO RESIDENTI - 8 Componenti			
9,00	mc	mc	€
Tariffa Agevolata	0	164	0,362
Tariffa Base	165	360	0,725
Eccedenza 1^ Fascia	361	540	0,949
Eccedenza 2^ Fascia	541		1,449
Eccedenza 3^ Fascia			
Tariffa Fognatura			0,234
Tariffa Depurazione			0,443

TARIFFA A - USO DOMESTICO RESIDENTI - 10 Componenti			
10,00	mc	mc	€
Tariffa Agevolata	0	183	0,362
Tariffa Base	184	400	0,725
Eccedenza 1^ Fascia	401	600	0,949
Eccedenza 2^ Fascia	601		1,449
Eccedenza 3^ Fascia			
Tariffa Fognatura			0,234
Tariffa Depurazione			0,443

UTENZE SOCIALI: alle utenze che richiederanno il Bonus Idrico secondo le indicazioni della Del. Arera 897/2017/R/Idr, utilizzando il modulo all'uopo predisposto dall'Autorità, sarà riconosciuta la **TARIFFA UTENZE SOCIALI**.

Come previsto dell'ARERA possono fare richiesta di Bonu Idrico gli Utenti Domestici Residenti:

- con indicatore ISEE non superiore a 8.107,5 euro;
- con indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro se con almeno 4 figli a carico.

Inoltre questo Ente propone l'allargamento della soglia ISEE per poter richiedere l'utilizzo della Tariffa Sociale da 8.107,5 euro a 11.999,00 euro

Per UTENZE SOCIALI sono state previste le seguenti tariffe:

TARIFFE ACQUEDOTTO	Da	A	Corrispettivo Unitario
	<i>mc/anno</i>	<i>mc/anno</i>	<i>€/mc</i>
Tariffa Agevolata	0	55	0,181
Tariffa Base	56	120	0,362
Eccedenza 1^ Fascia	121	180	0,471
Eccedenza 2^ Fascia	181		1,232

Per UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI sono state previste le seguenti tariffe:

TARIFFE ACQUEDOTTO	Da	A	Corrispettivo unitario
	<i>mc/anno</i>	<i>mc/anno</i>	<i>€/mc</i>
Tariffa Base	0	50	0,725
Eccedenza 1^ Fascia	51	100	1,087
Eccedenza 2^ Fascia	101		1,449

Per **UTENZE INDUSTRIALI** sono state previste le seguenti tariffe

TARIFFE ACQUEDOTTO	Da	A	Corrispettivo unitario
	<i>mc/anno</i>	<i>mc/anno</i>	<i>€/mc</i>
Tariffa Base	0	300	0,725
Eccedenza 1^ Fascia	301	600	1,268
Eccedenza 2^ Fascia	601		1,449

Per le **UTENZE COMMERCIALI E ARTIGIANALI** sono state previste le seguenti Tariffe

TARIFFE ACQUEDOTTO	Da	A	Corrispettivo unitario
	<i>mc/anno</i>	<i>mc/anno</i>	<i>€/mc</i>
Tariffa Base	0	100	0,725
Eccedenza 1^ Fascia	101	200	0,949
Eccedenza 2^ Fascia	201		1,449

Per le **UTENZE USO AGRICOLO E ZOOTECNICO** sono state previste le seguenti Tariffe:

TARIFFE ACQUEDOTTO	Da	A	Corrispettivo unitario
	<i>mc/anno</i>	<i>mc/anno</i>	<i>€/mc</i>
Tariffa Base	0	50	0,725
Eccedenza 1^ Fascia	51	100	0,797
Eccedenza 2^ Fascia	101		0,942

Per le **UTENZE USO PUBBLICO NON DISALIMENTABILE (SCUOLE OSPEDALI CASERME)** sono state previste le seguenti Tariffe

TARIFFE ACQUEDOTTO	Da	A	Corrispettivo unitario
	<i>mc/anno</i>	<i>mc/anno</i>	<i>€/mc</i>
Tariffa Base	0	120	0,725
Eccedenza 1^ Fascia	121		0,797
Eccedenza 2^ Fascia			

UTENZE USO PUBBLICO DISALIMENTABILE (ALTRI UFFICI PUBBLICI)

TARIFFE ACQUEDOTTO	Da	A	Corrispettivo unitario
	mc/anno	mc/anno	€/mc
Tariffa Base	0	800	0,725
Eccedenza 1^ Fascia	801		0,797
Eccedenza 2^ Fascia			

UTENZE ALTRI USI – UTENZE TEMPORANEE

TARIFFE ACQUEDOTTO	Da	A	Corrispettivo unitario
	mc/anno	mc/anno	€/mc
Tariffa Base	0	60	0,725
Eccedenza 1^ Fascia	61		1,449
Eccedenza 2^ Fascia			

6.5 Stima copertura dei costi del servizio acquedotto

Una volta definiti gli scaglioni si procede con la stima dei volumi di consumo di acqua stimati all'interno di ciascuna fascia di consumo, nonché il numero di utenti che li hanno consumati.

UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI

TARIFFE ACQUEDOTTO	Da	A	Volume conturato	Corrispettivo un. CALCOLATO	Fatturato
	mc/anno	mc/anno	mc/anno	€/mc	€/anno
Tariffa Agevolata	0	55	200.996,95	0,362	72.828,33
Tariffa Base	56	120	143.713,92	0,725	104.145,31
Eccedenza 1^ Fascia	121	180	64.944,25	0,949	61.652,81
Eccedenza 2^ Fascia	181		84.366,88	1,449	122.276,46

UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI

Gettito complessivo previsto quota variabile Acquedotto €. 360.902,91

UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI:

TARiffe ACQUEDOTTO	Da	A	Volume conturato	Corrispettivo un.	Gettito previsto
	<i>mc/anno</i>	<i>mc/anno</i>	<i>mc/anno</i>	<i>€/mc</i>	<i>€/anno</i>
Tariffa Base	0	50	296.728,00	0,725	215.030,18
Eccedenza 1^ Fascia	51	100	152.917,24	1,087	166.222,03
Eccedenza 2^ Fascia	101		281.040,76	1,449	407.324,18

UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI:

Gettito complessivo previsto quota variabile Acquedotto €. 788.576,39

UTENZE SOCIALI (solo RESIDENTI)

TARiffe ACQUEDOTTO	Da	A	Volume conturato	Corrispettivo un. CALCOLATO	Fatturato
	<i>mc/anno</i>	<i>mc/anno</i>	<i>mc/anno</i>	<i>€/mc</i>	<i>€/anno</i>
Tariffa Agevolata	0	55	19.646,00	0,181	3.559,22
Tariffa Base	56	120	13.235,20	0,362	4.795,58
Eccedenza 1^ Fascia	121	180	5.102,32	0,471	2.403,38
Eccedenza 2^ Fascia	181		3.688,48	1,232	4.543,99

UTENZE SOCIALI

Gettito complessivo previsto quota variabile Acquedotto €. 15.302,17

UTENZE INDUSTRIALI:

TARIFFE ACQUEDOTTO	Da	A	Volume conturato	Corrispettivo un.	Gettito previsto
	<i>mc/anno</i>	<i>mc/anno</i>	<i>mc/anno</i>	<i>€/mc</i>	<i>€/anno</i>
Tariffa Base	0	300	543,00	0,725	393,50
Eccedenza 1^ Fascia	301	600	1.534,00	1,268	1.945,38
Eccedenza 2^ Fascia	601			1,449	-

UTENZE INDUSTRIALI:

Gettito complessivo previsto quota variabile Acquedotto €. 2.338,88

UTENZE ARTIGIANALI E COMMERCIALI:

TARIFFE ACQUEDOTTO	Da	A	Volume conturato	Corrispettivo un.	Gettito previsto
	<i>mc/anno</i>	<i>mc/anno</i>	<i>mc/anno</i>	<i>€/mc</i>	<i>€/anno</i>
Tariffa Base	0	100	17.546,00	0,725	12.715,08
Eccedenza 1^ Fascia	101	250	13.493,44	0,949	12.809,58
Eccedenza 2^ Fascia	251		26.106,56	1,449	37.837,33

UTENZE COMMERCIALI E ARTIGIANALI:

Gettito complessivo previsto quota variabile Acquedotto €. 63.361,99

UTENZE USO PUBBLICO NON DISALIMENTABILE (SCUOLE OSPEDALI CASERME):

TARIFFE ACQUEDOTTO	Da	A	Volume conturato	Corrispettivo un.	Gettito previsto
	mc/anno	mc/anno	mc/anno	€/mc	€/anno
Tariffa Base	0	120	864,00	0,725	626,12
Eccedenza 1^ Fascia	121		31.323,00	0,797	24.968,76
Eccedenza 2^ Fascia					

UTENZE USO PUBBLICO NON DISALIMENTABILE (SCUOLE OSPEDALI CASERME):

Gettito complessivo previsto quota variabile Acquedotto €. 25.594,87

UTENZE ALTRI USI:

TARIFFE ACQUEDOTTO	Da	A	Volume conturato	Corrispettivo un.	Gettito previsto
	mc/anno	mc/anno	mc/anno	€/mc	€/anno
Tariffa Base	0	60	126,00	0,725	91,31
Eccedenza 1^ Fascia	61		40,00	1,449	57,97
Eccedenza 2^ Fascia					

UTENZE ALTRI USI:

Gettito complessivo previsto quota variabile Acquedotto €. 149,28

6.6 Parte Variabile dei Servizi di Fognatura e Depurazione

La parte variabile delle tariffe del servizio di Fognatura e Depurazione deve essere proporzionale al consumo e non modulata per scaglioni.

Per quanto riguarda le tariffe da applicare per il servizio di fognatura e Depurazione si procede, analogamente al servizio di acquedotto, a calcolare le tariffe unitarie come di seguito indicato:

$$T_{F/D} = (\text{Costi}_{F/D} - \text{Quote fisse}_{F/D}) / m^3_{\text{stimati}}$$

Le suddette tariffe, ovviamente, saranno applicate alle sole utenze che usufruiscono del servizio fognario e depurazione.

TARIFE ACQUE REFLUE	Volume conturato	Corrispettivo un.
	<i>mc/anno</i>	<i>€/mc</i>
Tariffa Fognatura	1.075.923	0,23 4
Tariffa Depurazione	1.076.166	0,44 3

STIMA COPERTURA COSTI ACQUE REFLUE

TARIFE ACQUE REFLUE	Volume conturato	Corrispettivo un.	Fatturato
	<i>mc/anno</i>	<i>€/mc</i>	<i>€/anno</i>
Tariffa Fognatura	1.075.923	0,234	251.765,98
Tariffa Depurazione	1.076.166	0,443	476.741,54

6. CONCLUSIONI

Con tale struttura tariffaria, basata anche su un calcolo sviluppata sui volumi stimati sulla base di letture reali, si è ottenuta una previsione di gettito che permetterebbe la copertura integrale dei costi.

Di seguito i dati riepilogativi:

	Quota fissa			
	Acquedotto	Fognatura	Depurazione	TOTALE
Tariffa A - Uso Domestico Residenti	46.231,50	17.190,00	34.380,00	97.801,50
Tariffa A1 - Uso Domestico Non Residenti	189.292,00	65.864,00	111.145,50	366.301,50
Tariffa A1 - Tariffa Sociale Residenti	1.974,00	846,00	1.692,00	4.512,00

Tariffa A3 - Utenze Turist. solo Fognatura e Dep.	-	24,00	46,00	70,00
Tariffa B - Industriale	270,00	24,00	46,00	340,00
Tariffa C - Commerciale Artigianale	8.490,00	2.976,00	5.704,00	17.170,00
Tariffa E - Uso Pubblico Non Disalimentabile (scuole, ecc..)	148,00	64,00	108,00	320,00
Tariffa F - Uso Pubblico Disalimentabile (Uffici Pubblici)	-	-	-	-
Tariffa G - Altri Usi - Cantieri	210,00	-	-	210,00

	Corrispettivo per Consumo			
	Acquedotto	Fognatura	Depurazione	TOTALE
Tariffa A - Uso Domestico Residenti	360.902,91	97.461,70	184.510,83	642.875,45
Tariffa A1 - Uso Domestico Non Residenti	788.576,39	116.689,72	220.912,58	1.126.178,69
Tariffa A1 - Tariffa Sociale Residenti	15.302,17	4.875,62	9.230,35	29.408,14
Tariffa A3 - Utenze Turist. solo Fognatura e Dep.	-	9.957,40	18.850,98	28.808,38
Tariffa B - Industriale	2.338,88	87,05	164,80	2.590,72
Tariffa C - Commerciale Artigianale	63.361,99	12.157,47	23.016,07	98.535,53
Tariffa E - Uso Pubblico Non Disalimentabile (scuole, ecc..)	25.594,87	7.531,76	14.258,84	47.385,47
Tariffa F - Uso Pubblico Disalimentabile (Uffici Pubblici)	-	1.532,23	2.900,76	4.433,00
Tariffa G - Altri Usi - Cantieri	149,28	-	-	149,28

Riepilogo copertura	
Tariffa A - Uso Domestico Residenti	740.676,95
Tariffa A1 - Uso Domestico Non Residenti	1.492.480,19
Tariffa A1 - Tariffa Sociale Residenti	33.920,14
Tariffa A3 - Utenze Turist. solo Fognatura e Dep.	28.878,38
Tariffa B - Industriale	2.930,72
Tariffa C - Commerciale Artigianale	115.705,53
Tariffa E - Uso Pubblico Non Disalimentabile (scuole, ecc..)	47.705,47
Tariffa F - Uso Pubblico Disalimentabile (Uffici Pubblici)	4.433,00
Tariffa G - Altri Usi - Cantieri	359,28
TOTALE	2.467.089,65



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Al Presidente del Consiglio

Al Segretario Generale

Al Capo Settore IV

Al Capo Settore III

Verbale n. 40 del 26/09/2020

Oggetto: Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.07 del 25/09/2020 avente ad oggetto: **"Servizio Idrico Integrato - Approvazione Piano Economico e sistema tariffario 2020"**

Il Collegio dei Revisori,

Premesso che

- Con nota prot. n. 0030960/2020 del Capo Settore IV è stata trasmessa la proposta di deliberazione consiliare n.07 del 25/09/2020, avente ad oggetto: "Servizio Idrico Integrato - Approvazione Piano Economico e sistema tariffario 2020";
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il D.L. n. 18/2020 "Cura Italia" ha differito al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- con la legge di conversione 77/2020 del D.L. 34/2020, che ha modificato l'art. 107 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge 24/04/2020 n. 27, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 è stato ulteriormente prorogato al 30 settembre 2020;

Visti

- lo Statuto Comunale ed il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

COMUNE DI SCICLI (RG) – COLLEGIO



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. 152/2006;
- il Regolamento per la disciplina del servizio idrico integrato comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 21/04/2016;
- la carta dei servizi idrici aggiornata con delibera di GC n 17 del 31/01/2018;
- gli altri riferimenti normativi citati nella proposta di deliberazione in oggetto;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Capo Settore V Ing. Andrea Pisani;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Capo Settore IV Dott.ssa Valeria Drago;
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dalla Dott.ssa Valeria Drago nella qualità di sostituto del Capo Settore III Finanze;
- l'allegato A) alla proposta di deliberazione Consiliare;

Considerato

- che con le tariffe contenute nel Sistema Idrico Integrato è assicurata la copertura integrale dei relativi costi;

ESPRIME

In relazione alle proprie competenze ed ai sensi del D.Lgs 267/2000, **parere favorevole** alla proposta di cui all'oggetto **"Servizio Idrico Integrato - Approvazione Piano Economico e sistema tariffario 2020"**.



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Francesco Lembo	– Presidente	Firmato digitalmente
Dott. Giuseppe Termine	– Componente	Assente
Rag. Angelo Giallongo	– Componente	Firmato digitalmente

(ALL. A)

Sig. Presidente, Sig. Sindaco, colleghi Consiglieri,
ancor prima di formalizzare la mia personale dichiarazione di voto sulla presente proposta di deliberazione, voglio esprimere la mia contrarietà sul metodo utilizzato per la convocazione del presente Consiglio Comunale.

La "forzatura" adottata da questa Amministrazione e da questa maggioranza, a mio parere, sta diventando sempre più certezza, soprattutto in prossimità delle scadenze finanziarie, evidentemente, è sintomo di incertezza e di preoccupazione che gli atti contabili predisposti all'ultimo secondo, prima della scadenza, non siano poi così attendibili e pertanto vanno approvati in fretta senza alcuna possibilità di esame e di controllo dalle altre forze di opposizione.

Vi voglio ricordare che non è la prima volta che non siamo d'accordo sull'analisi e sul calcolo delle tariffe idriche utilizzato da questa Amministrazione, riteniamo, purtroppo, che le stesse risentono tantissimo del fatto che il nostro Ente investe poche risorse per il contenimento delle copiose perdite presenti nella nostra rete idrica.

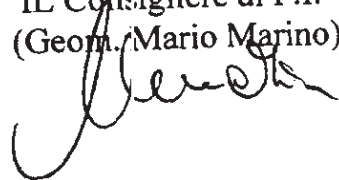
In questi ultimi 4 anni, in particolare, chissà per quale motivo, non ho visto alcuna richiesta di finanziamento ad oc per la sistemazione della nostre reti comunali, auspicherei, invece, la richiesta di finanziamenti mirati al ripristino, all'adattamento e al miglioramento della nostra rete idrica e fognaria colabrodo, che, col tempo, porterebbe sicuramente dei benefici anche sulle tariffe dei nostri concittadini.

Continuo ad assistere invece a continui interventi di riparazione di alcuni tratti di colonne idriche e a continue disotturazioni di colonne fognarie prive di pendenza, anche in prossimità di attività commerciali, che andrebbero invece completamente sostituite, per non parlare delle perdite croniche e continue che continuano a disperdersi all'interno del nostro sistema idrico.

Sono consapevole anche che l'attuale utilizzo del personale della società che gestisce la lettura dei contatori idrici potrebbe essere rimpiazzato da quello interno, più economico e qualificato, attualmente adibito ad altre mansioni.

Pertanto, anticipo che il mio voto su questa proposta di deliberazione sarà negativo e quindi **"NON FAVOREVOLE"**.

IL Consigliere di F.I.
(Geom. Mario Marino)



20.04.2012
M. Marino

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Arch. Danilo Demaio)



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Maria Sgarlata)

MSgarlata

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

ATTESTA

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'Albo Pretorio on line dell'Ente Prot. n. _____ dal _____ al _____

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
Sig.ra Carmela Arrabito

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

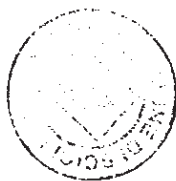
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line, in applicazione della L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i., essendo stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal _____, come previsto dall'art. 11 della predetta legge, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

è divenuta esecutiva il giorno 30/09/2020

☒ essendo stata dichiarata l'immediata esecutività (art. 12, comma 2, LR 44/1991);

☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, LR 44/1991).

Dalla residenza municipale, li _____



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Maria Sgarlata)

MSgarlata



ORIGINALF



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

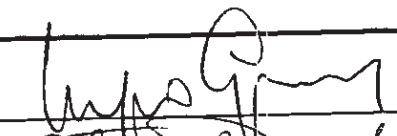
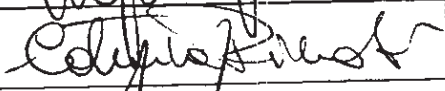
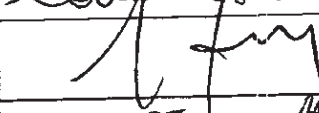
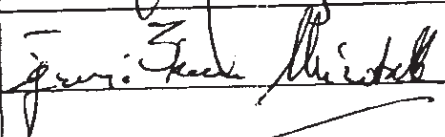
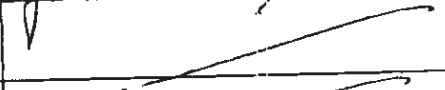
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. <u>54</u> del registro data <u>29.05.2020</u>	OGGETTO: Piano di utilizzo delle risorse derivanti dall'applicazione dell'Imposta di soggiorno nel territorio di Scicli relativo all'anno 2020.
--	--

L'anno duemilaventi addì SENTINOVE del mese di Maggio alle ore 12.45 e ss. nella sala delle adunanze del Comune, convocata ai sensi di legge, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
GIANNONE Vincenzo	Sindaco		
RICCOTTI Caterina	V. Sindaco		
FIORILLA Ignazio	Assessore		
MIRABELLA Ignazio Bruno	Assessore		
PITROLO Viviana	Assessore		
ARRABITO Emilia	Assessore		

Partecipa il V. Segretario Comunale Dott.ssa. **Maria Sgarlata**.

Assume la presidenza della seduta il Sindaco, il quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a procedere alla trattazione della proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta presentata dal **Capo Settore IV Entrate-Gare-Contratti-Centrale Acquisti n. 06 del 12/05/2020** di cui all'oggetto;
 - Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n. 48;
 - Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;
 - Dato atto che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore sulla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co. 1 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 - Dato atto altresì che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso del Responsabile del Settore finanziario in merito alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co.,1 della L.n.142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i, sulla regolarità contabile, l'esatta imputazione e la relativa capienza;
 - Preso atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri soprarichiamati;
 - Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento;
 - Ritenuto che la proposta testè esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;
 - Visto il D.lgs.n. 267/2000 e s.m.i.
 - Visto il vigente O.R.EE.II ed il vigente Statuto Comunale;
- Tutto ciò premesso e considerato;
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA

Per la causale in premessa,

1. **Di approvare** la proposta di deliberazione del Capo Settore IV Entrate-Gare-Contratti-Centrale Acquisti n. 06 del 12/05/2020 relativa all'oggetto che qui si richiama integralmente "per relationem" e che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale.
2. **Di dichiarare** all'unanimità, con separata votazione, la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n° 44/91, art. 12, e successive modifiche ed integrazioni.
3. **Di dare atto** che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente i pareri citati in premessa.



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Settore IV Entrate - Gare - Contratti e
Centrale Acquisti



SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

REGISTRO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DI G.C.

N° 06

DEL 12/05/2020

OGGETTO: Piano di utilizzo delle risorse derivanti dall'applicazione dell'Imposta di soggiorno nel territorio di Scicli relativo all'anno 2020.

IL CAPO SETTORE

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 09 luglio 2014 e n. 07 del 29 giugno 2015, si è provveduto alla istituzione dell'imposta di soggiorno ed alla approvazione del Regolamento che la disciplina;

Visto il comma 2 dell' art. 1 del predetto regolamento che prevede che in sede di trattazione del bilancio di previsione il Sindaco presenta una proposta sugli obiettivi da realizzare con le risorse provenienti dalla tassa di soggiorno attraverso le somme previste in bilancio. Tale proposta farà parte della relazione previsionale e programmatica e propedeutica al bilancio di previsione e descriverà annualmente la destinazione della tassa di soggiorno.

Visto altresì l'art. 6 che disciplina la destinazione del gettito dell'imposta di soggiorno per il finanziamento degli interventi spettanti ai comuni in materia di turismo;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 15/03/2019 con la quale è stato adottato il piano di utilizzo del gettito dell'imposta di soggiorno, preventivata per l'anno 2019, per un importo di € 340.000,00, per il finanziamento degli interventi in materia di turismo;

Considerate le evidenti ricadute, dirette ed indirette, delle normative emanate a seguito del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 sulle attività produttive e sul turismo in generale;

Atteso che, pertanto, per l'anno in corso l'importo delle risorse derivanti dal gettito dell'imposta di soggiorno possa, cautelativamente, essere preventivato in € 165.000,00;

Atteso che al fine di dare corso alle iniziative in parte già programmate occorre provvedere alla predisposizione del piano di utilizzo di detta risorsa finanziaria;

Visto l'art. 4 del D.Lgs. 23/2011 che testualmente recita "l'imposta di soggiorno è istituita per finanziare interventi in materia di turismo al fine di migliorare la promozione e la fruizione dei siti di interesse turistico e culturale, con i relativi servizi di informazione e di intrattenimento";

Preso atto delle direttive, impartite alla scrivente dalla Amministrazione Comunale nella seduta di Giunta Comunale del 20/04/2020, inerenti la destinazione dell'imposta;

Ritenuto dover provvedere in merito;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'OREL vigente e la L.R. 11/12/1991 n. 48, n. 7/92, 23/98, n. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Per quanto sopra esposto, volendo concretizzare la volontà dell'A.C., si ritiene di poter proporre alla Giunta Comunale, l'adozione della presente deliberazione:

- 1) di adottare il nuovo Piano di Utilizzo del gettito dell'imposta di soggiorno per l'anno 2020,

nell'ambito delle funzioni e dei compiti spettanti ai Comuni e delle destinazioni di cui all'art. 6 del vigente regolamento, per il finanziamento dei seguenti interventi in materia di turismo:

Destinazione imposta	Importo destinato
Finanziamento manifestazioni e interventi di interesse turistico	€ 70.000,00
Ottimizzazione viabilità al fine di facilitare i percorsi turistici e l'accoglienza nel territorio comunale e nelle frazioni	€ 60.000,00
Interventi di manutenzione spiagge	€ 15.000,00
Segnaletica stradale e turistica	€ 10.000,00
Software e service per la gestione della imposta di soggiorno	€ 10.000,00

2) di dare atto che seguiranno specifici atti di indirizzo per meglio individuare gli interventi da realizzare.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott.ssa Laura Calabrese)
Laura Calabrese

L'Assessore alle Entrate
ing. Ignazio Bruno Mirabella

Ignazio Bruno Mirabella

IL CAPO SETTORE IV ENTRATE-GARE
CONTRATTI CENTRALE ACQUISTI
(Dott.ssa Valeria Drago)

Drago





COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Settore IV Entrate - Gare - Contratti e
Centrale Acquisti



SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

Allegato alla proposta di delibera della Giunta Comunale n. 06 del 12/05/2020

OGGETTO: Piano di utilizzo delle risorse derivanti dall'applicazione dell' Imposta di soggiorno nel territorio di Scicli relativo all'anno 2020.

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli, lì **12/05/2020**



Il Capo Settore IV Entrate-Gare -
Contratti - Centrale Acquisti
(Dott.ssa Valeria Drago)

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli, lì **12 MAG. 2020**



Il Capo Settore III Finanze
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

Letto, confermato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO - PRESIDENTE

IL V. SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Sgarlata

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.l. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

a t t e s t a

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'albo pretorio on line dell'Ente prot. n. _____ dal _____ al _____

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
(Sig.ra Arrabito Carmela)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il 29.5.20

- ☒ perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)
☐ decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 2, L.R. 44/91);
☐ non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 4, comma 5).

IL V. SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Sgarlata